STATUTO DI VALTROMPIA. CON DUE TAUOLE. VNA DELLE RUBRICHE DE I CAPITOLI; ET...

Val Trompia




BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
69
4 D
52



STATVTO

DI VALTROMPIA.

CON DVE TAVOLE,

VNA DELLE RVBRICHE DE I CAPITOLI;

ET L'ALTRA DI TROVAR LE MATERIE

PER ORDINE DI ALFABETO.



IMPRESSO AD ISTANZA,

& così procurando Messer Gio. Battista Musello

Sindico della Valle.

IN BRESCIA,

Per Giacomo Britannico. 1576.

Con Licentia de Superiori.





IN nome della Santissima Trinità, & della Gloriosa Vergine di Dio genitrice, del beato Euangelista San Marco, San Gio. Battista, & di tutti i Santi; & ad honore & laude della Illustriss. Signoria di Venetia; incominciano le prouisioni, leggi, ordini, e statuti di Valtrompia così antichi del mille quattro cento e trenta sei, come riformati, & aggiunti secondo le occorrenze de i tempi; di uniuersale consentimento de gli huomini di detta Valle, & per la conseruatione della quiete de gli habitanti; i quali ordini e statuti siano inuiolabilmente, & pienamente mandati in essecutione.

TAVOLA DELLO STATVTO
DI VALTROMPIA.
ET PRIMA DEL GOVERNO.



✠ 2

Fine della Tauola del Gouerno.

++

Il fine della Tauola.

TAVOLA DELLE MATERIE
per ordine di Alfabeto, & prima del Gouerno della Valle.

A

B

C

N

O

P

Q

R

S

T

V

Finisce la Tauola del Gouerno.

B

C

D

L

✠✠✠✠

R

S

T

V

Fine della Tauola.



DEL GOVERNO DELLA VALLE
CAPIT. PRIMO.





NTORNO alla elettione del consiglio generale di Valtrompia, Prima è statuito, che ogni anno nel consiglio, à calende di Genaro ogni commune di Valtrompia sia tenuto & obligato mandar al consiglio due, tre, quattro, ò più huomini, ò manco huomini del suo commune, & quando sarà necessario & opportuno mandar maggior & minor numero, allhora basti minor, ouero maggior numero, hauendo riguardo alla qualità della proposta che si douerà fare nel consiglio ad arbitrio del signor Sindico; i quali siano de' più prudenti & sapienti, di buona uoce condition & fama, nel luogo doue si congrega il consiglio generale di Valtrompia; & dapoi che saranno mandati & congregati detti huomini primieramente & inanzi ogni altra cosa si dia il giuramento à ciascun di loro di consultar, regger & gouernar i beni, le utilità, l'honor, & la degnità di tutta Valtrompia, bene & diligentemente à tutto suo potere senza fraude & inganno, rimesso l'odio, le preghere, il prezzo, & ogni humana gratia; & che non consulteranno alcuna cosa contra Iddio, & Signor nostro Iesu Cristo, nè contra la Santa Chiesa Cristiana, & catolica, nè contra il Serenissimo Duc. Dom. di Venetia, ma à tutto suo potere, & con ogni loro forza sempre sarrano pronti à consultar in difesa, & conseruatione dell'honor, vtile, & beni del prelibato Serenissimo Duc. Dom. di Venetia così con le loro faculta, come anco con le proprie persone, & anco faranno, & con effetto procureranno, che così faccia ogni & qualunque huomo, & persona delli suoi communi, & non preteriranno in alcuna cosa; Et oltra di ciò, che sempre saranno pronti alla difesa dell'honore, & vtilità della Magnifica Città di Brescia, & à tutto suo potere procureranno che essa Magnifica Città sia mantenuta & difesa, contra gli inimici & ribelli suoi; & di più, che in alcun tempo non accompagneranno, nè fauoriranno alcuni banditi, nè ribelli, così del prelibato Serenissimo Du. Dominio di Venetia, come anco della Magnifica Città di Brescia, ma à suo potere procureranno con effetto, che essi banditi, ribelli, & inimici del prefato Serenissimo Du. Dominio di Venetia, & della Magnifica Città di Brescia, siano scacciati & eradicati da tutta la Valle, non ostando che essi fossero del suo sangue proprio, acciochè tutti possino uiuer quietamente, in quieto, pacifico, & tranquillo stato; & di più che in qualunque occorrenza, doue si tratti del-

l'honor, & della vtilità di Valtrompia, & delle ragioni, priuilegij, & statuti di detta Valle, sempre saranno pronti alla loro difesa, nè diranno in contrario, & che in ogni proposta che si farà nel consiglio, non per forza, paura, timore, preghere, ò prezzo, consulteranno il meglio secondo il suo giuramento & la sua conscentia; non ostando che in quella proposta hauessero interesse, così per loro, come anche per li suoi communi; & di più che nella elettione di tutti gli officiali, Nontij, & Procuratori di detta Valle eleggeranno quelli che à loro pareranno sufficienti & megliori, & di buona conscientia, in quel negotio al quale doueranno esser eletti non ostante che fussero suoi inimici; & che non eleggeranno alcuno per amicitia, ò per parentela, il qual non fusse sufficiente, nè anco per preghere di colui che douerà esser proposto à qualche negotio, ouero ufficio della Valle; acciochè gli dia anch'egli la sua ballotta, ma attenderanno piu tosto all'honore, & vtile della Valle, & in tutte le cose consulteranno à tutto suo potere senza fraude & inganno, come di sopra; sopra il petto della loro conscientia; i quali tutti giurati come di sopra eletti & mandati da i communi di detta Valle debbiano far & procurar come di sopra il bene & utile di detta Valle, & tutte quelle cose che per essi, ò per la maggior parte di loro saranno trattate, ouer ordinate, & statuite siano, & esser debbano ferme, & rate, come se tutta la uniuersità di Valtrompia fusse stata presente; nè si possa à quelle opponere nè dir di nullità, in qual si uoglia modo, ouero ingegno, ma siano mandati à essecutione non obstante che la minor parte non hauesse consentito, imperochè tutto quello che sarà fatto per due parti, di tre parti sia fermo & ualido, ouero per la maggior parte di detto consiglio, sotto pena à cadauno commune che non manderà i suoi huomini, come di sopra, di lire tre di planeti da esser applicata alla Valle, & nondimeno tutte le cose, che saranno fatte per quelli che ueneranno al consiglio sia fermo, & ualido, come se tutta la Valle fusse presente; Et il Signor Sindico sia tenuto sotto pena di lire cinque di planeti, da essergli tolta in caso d'inobedientia, & applicata alla Valle, al tempo della creatione de gli ufficij della Valle ogni anno, far legger & dichiarire per il Cancelliero ad alta uoce nel Consiglio, tutti i capitoli, che trattano della elettione de gli ufficij, & questo à ufficio per ufficio.

Della elettione del Sindico. Cap. 2.

E statuito, che dapoi che sarà conuocato il consiglio ogni anno alle calende del mese di Genaro, come nello statuto precedente, si elegga un Sindico, ouero rispondente del numero de' detti huomini del consiglio, ouero d'altri di Valtrompia, il quale debba durar per un'anno solamente; & di

più

più à beneplacito del consiglio generale; mentre però non possa esser confermato, se non à bissole & ballotte, & non in uoce, per il secondo anno; & così colui che continuerà per due anni non possa esser confermato per il terzo anno: ma debbia uacuar per un anno, & à modo alcuno non possa esser confermato per il terzo anno, & se contrauenirà al presente statuto sia priuato del consiglio per quell'anno; & quella tale elettione sia nulla, & di niun ualore; il qual sindico primieramente sia persona sufficiente, & habbia lettere, & sia fedele, cristiano, timoroso di Dio, di buona conscienza, & non sia infame; ma di buona uoce condition & fama; & così si comincij nel principio della Valle, & susseguentemente di commune, in commune, & siano posti tutti quelli che pareranno ad essi huomini del Consiglio migliori & più sufficienti à regger & gouernar detta Valle, & à far quel tale ufficio del sindicato col loro giuramento, & così fatta la elettione di tutti quelli che pareranno à tutto il Consiglio siano posti à bissole, & ballotte; nè possano esser eletti in uoce, ma solamente à bissole, & ballotte, & così tutti quelli che saranno eletti, siano ballottati, & chi di loro hauerà più ballotte sia Sindico, & rispondente di detta Valle; nè possa alcuno altro esser eletto in quell'anno, se non in caso che detto Sindico preuaricasse in qualche cosa contra detta Valle, ouero contrafacesse alli statuti di Valtrompia, il qual Sindico primieramente, & inanzi ad ogni altra cosa debba giurar per li santi Euangelij di Dio, che con tutte le sue forze difenderà la Santa Fede Cristiana, & che sarà buon cristiano, & sempre fedele della Serenissima Signoria di Venetia, & che in alcuna cosa mai non tratterà contra l'honore, utilità, & beni di sua Serenità, nè contra di quella proponerà alcuna cosa, & se in qualche tempo sapesse qualche trattato contra esso Serenissimo Prencipe immantinente lo denuntiarà à li Magnifici, & Clarissimi Signori Rettori di Brescia, ouero al prefato Serenissimo Dominio; & che à tutto suo potere farà con effetto, che tutta la Valle, & tutte le persone di detta Valle staranno all'obedienza, & saranno sudditi al prefato Serenissimo Dominio, & in qualonque luogo difenderanno esso stato, & ancor saranno sempre fedeli della Magnifica città di Brescia, nè contra di quella tratteranno cosa alcuna, nè meno contra l'honore, degnità, & utile di essa città, & che à tutto suo potere gouernarà senza fraude & inganno tutta la Valle bene, & diligentemente, & farà che tutte le persone uiueranno quietamente, & pacificamente; & se sapesse qualche discordia, ouero rissa in detta Valle, procurerà con effetto, la pace & la concordia; & che in tutte le occasioni; doue si tratterà dell'utile, beneficio, & honore della Valle, sempre ne sarà difensore, & à tal difesa metterà tutte

le sue forze, & che non proponerà cosa alcuna che non sia secondo il suo parere à honore & vtile di detta Valle; & non spenderà i beni di detta Valle prodigamente, ne malamente, ma bene & diligentemente, & che in ogni caso sempre sarà difensore delle ragioni, & priuilegij e statuti di Valtrompia; & che anco caualcarà ogni anno vna & due volte sopra le strade di Valtrompia, & procurerà con effetto che dette strade siano accommodate, & mantenute, & anche difenderà Vedoue, orfani, pupilli, chiese, vie, ponti, acque publiche, & fontane, & non preterirà in alcuna cosa: ma sempre sarà in difesa, & anche in tutte le proposte che si faranno per lui nel consiglio à nome di qualche persona dopo la proposta farà vscir di consiglio tutti quelli che penseranno trattarsi il suo interesse, & quelle tali cose metterà à bissole & ballotte & non in voce, & in somma esercitarà detto suo ufficio non altrimente che se in tutto & per tutto si trattasse del suo interesse, & delle cose sue proprie.

Della elettione del Cancelliero di Valtrompia. Cap. 3.

E' statuito, che si elegga vn Notaro, ouero vn Cancelliero, ilqual sia idoneo & sufficiente ad essercitar detto ufficio, & huomo di buona voce, conditione, & fama, & di età d'anni venticinque almeno, il qual debba durar per vn'anno, & più, à beneplacito del consiglio di Valtrompia, si come si è detto del sindico, & dapoi che così sarà eletto, debba giurare nelle mani dell'ufficio del consiglio per li sacri Euangelij di Dio, di essercitar detto ufficio fedelmente & legalmente, & senza fraude, & secondo il giuramento dell'ufficio suo della notaria, & di non far cosa alcuna scientemente contra i presenti statuti, rimosso l'odio, le preghere, il prezzo, l'amore, ouero il timore, & non portar fuori di detta Valle le scritture pertinenti à detta Valle senza licentia del consiglio generale, il qual notaro sia tenuto scriuer & annotar ogni & qualunque ordinatione, & prouisione che sarà fatta nel consiglio di detta Valle, & in tal annotatione metter distintamente tutti i nomi & cognomi de consiglieri de communi di detta Valle, & anco se sapesse douer nascer qualche errore, ò inganno in pregiudicio di detta Valle, ouero di qualche persona di detta Valle sia tenuto dirlo, palesarlo, & scriuerlo, & tener per se separatamente i conti del massaro generale di detta Valle, & scriuer & annotar tutte le ragioni di detta Valle al tempo che sono fatte, giustamente & diligentemente senza fraude & inganno, & dar'à cadaun commune separatamente la sua portione del debito, & credito di dette ragioni secondo la rata de' fochi, & il loro estimo; & generalmente scriuer & annotar tutte le cose necessarie & vtili ad essa Valle; & che non scriuerà à nome

di

di detta Valle alcuna cosa senza special licentià de gli huomini del consiglio di detta Valle, & non à requisitione di persone particolari. parimente; Et quando si propone qualche cosa nel consiglio che sia contra la forma delli statuti, prouisioni & priuilegij di detta Valle, à suo potere dirà & dichiarerà à tutto il consiglio quelle cose che sono contra detta Valle, talmente che il consiglio sappia, se ordina contra li statuti, priuilegij & altre prouisioni di detta Valle, & che tutte le scritture che occorrerà scriuersi sopra i libri della Valle, siano scritte volgarmente & non latinamente.

Della elettione del signor Vicario Giusdicente Generale di Valtrompia. Cap. 4.

È statuito, che parimente in essecution del priuilegio di Valtrompia si elegga ogni anno alle calende del mese di Genaro vn Vicario generale, ilquale renda ragione à tutte le persone di detta Valle, & ad altri forastieri, secondo la forma de' presenti statuti, il qual Vicario debba giurare a i sacri Euangelij di Dio di giudicar le cause necessarie giustamente, & piamente à suo sapere, senza fraude, ò inganno, & render à cadauno quello che è suo: rimosse le preghere, il prezzo & ogni humana gratia, & in ogni & qualunque causa seruar la forma de' presenti statuti; & se per il presente statuto, non fusse statuito cosa alcuna intorno a quello che tratta di giudicare secondo la conscientia, & secondo la dispositione della ragion commune, ouero secondo le antiche & lodeuoli consuetudini di Valtrompia. Il qual Vicario debba durare tanto quanto dura il Sindico, & non più, & debba sedere un dì ogni settimana à beneplacito del consiglio generale di tempo in tempo, nel luogo della Terra di TAVERNOLE, & che habbia lire cinquanta di planeti; & oltra il detto salario di lire cinquanta ogni uolta che sarà bisogno che esso Vicario uegga processi habbia diece soldi di planeti per ogni processo, da lui letto & uisto, se la causa sarà da lire cinquanta in giù, & da lire cinquanta in sù habbia soldi uenti per ogni processo uisto & letto come di sopra, nè possa pigliar di più, sotto la pena contenuta nel presente statuto; nè possa riceuer salario da alcuna persona, per qual si uoglia sententia ò terminatione, sotto la pena contenuta nel presente statuto, il qual Vicario sia persona sufficiente approbata, legale, di buona conscientia, letterata, & non ignorante, di età di anni trenta almeno; & sia eletto a bissole, & ballotte nel Consiglio generale, come si elegge ancora il Sindico; & se fusse eletto in altro modo, non uaglia quella tal elettione, ma sia di niun ualore, il qual Vicario & giusdicente sia huomo di Valtrompia de gli antichi di detta Valle, & del sangue antico della Valle, & non forastiero, benche habitasse nella Valle; ma che sia Valeriano, & de gli

antichi

antichi della Valle, & se fusse eletta altra persona, quella tal elettione non uaglia, ma sia di niun ualore, & à richiesta di tutti quelli che pretendono interesse, sia cassata & annullata, & si elegga un'altro Vicario in luogo suo.

Del modo dell'elegger i Notari, che hanno da scriuer al banco dello Sp. D. Vicario di Valtrompia. Capit. 5.

E statuito, che ogni anno alle calende di Genaro, cioè quando si eleggono gli officij del gouerno della Valle, siano deputati duoi Notari al banco del sp. D. Vicario di Valtrompia; i quali si debbano eleggere à bissole & ballotte, & non in uoce, i quali debbano stare & scriuere al banco di detto Domino Vicario giusta il capitolo del loro ufficio, uno de' quali Notari sia di quelli di sopra dal sasso battuto, & l'altro di sotto; & il terzo, cioè il Cancelliero sia eletto à ballotte, i quali Notari debbano uacare al modo del Sindico, & de gli altri officij, & debbano scriuer tutti gli atti Giudiciarij, processi, & sententie uolgarmente, & non latinamente.

Della elettione de gli Officiali di Valtrompia. Cap. 6.

E statuito, che nella elettion, così de gli Officiali di Valtrompia, come del Sindico, Vicario, Massaro, & Notaro non possano esser eletti in detti ufficij, se non persone di buona uoce condition, & fama, & del sangue antico di Valtrompia, & specialmente, che siano originarij di Valtrompia dell'anno 1404. al tempo dell'acquisto della città di Brescia, per l'Illustriss. Signor Pandolfo Malatesta, i quali però eletti siano ueri cristiani, che credano in Dio, & Signor nostro, & nella Santa madre chiesa Romana, timorosi di Dio, & non siano usurarij, scommunicati, heretici, bestemiatori, concubinarij publici, armigeri, nè altri simili, & che siano maggiori di anni uenticinque almeno, & persone discrete, letterate, honeste, sapienti, & ricche mediocremente. Et così gli huomini del consiglio con lor giuramento, quando occorre elegger qualche persona in detti officij siano tenuti far uscire di consiglio quella tal persona che si ballotterà, & se quella tal persona sarà ritrouata in alcuno de' predetti difetti non possa esser eletta al detto ufficio; & se sarà eletta, quella tal elettione non uaglia nè tenga, ma sia cassata, nè habbia alcuno salario dalla Valle, & in tutti questi casi siano elette persone maggiori almeno di anni trenta, come si è detto del Sindico & Vicario.

Che i deputati al gouerno della Valle debbano habitar in essa Valle. Cap. 7.

E statuito, & ordinato, che i deputati al gouerno della Valle, cioè lo sp. D. Sindico, Vicario, Massaro, Cancelliero, Notari, & altri deputati, & che si deputeranno à qualche ufficio della Valle, & de communi debbano star & habitar in detta Valle, & se non habiteranno fermamente in detta Valle, non possano hauer alcun ufficio della Valle, ouero de i communi.

Della pena di colui che corrompera qualcheduno del consiglio. Cap. 8.

E' statuito, che se alcuno del consiglio sarà corrotto da qualche persona per prezzo, ò preghere, quella tal persona corrotta sia priuata di tutti gli ufficij di Valtrompia perpetuamente, & anco del detto consiglio della Valle, & la persona che corromperà sia parimente priuata perpetuamente di tutti gli ufficij & beneficij di detta Valle; & si creda al giuramento di due huomini di buona uoce, & fama; & se sarà eletto à qualche ufficio colui che sarà corrotto, quella tal elettione sia di niun ualore; parimente se alcuno hauerà pregato, ò fatto pregare qualcheduno di consiglio, quella tal persona pregata sia tenuta col suo giuramento palesar nel consiglio quella persona che l'hauerà pregata, & così si creda al giuramento nel consiglio, qualmente quella tal persona l'ha pregata, che la uolesse eleggere & ballottar nel consiglio, & quella tal persona che hauerà pregato come di sopra, non possa esser eletta in detto ufficio per quell'anno, & se sarà eletta quella tal elettione non uaglia, ma sia di nessun ualore.

Delle elettioni che si hanno da far per iscrutinio. Cap. 9.

E' statuito, che in tutte le occorrenze delle elettioni che si faranno nel consiglio di Valtrompia niuno possa esser eletto à qual si voglia vfficio, ò nuntio di Valtrompia, se non sarà eletto per iscrutinio secreto de gli huomini di Valtrompia sotto pena di nullità di quella tal elettione; & che il Cancelliero sia tenuto notar le elettioni con queste parole per iscrutinio, & parimente auisar tutti che procedano per via di iscrutinio.

Della elettione del Massaro generale di Valtrompia. Cap. 10.

E statuito, che in dette calende di Genaro sia eletto in detto consiglio generale, ouero de i communi di detta Valle un massaro in quel modo & forma,

ma, che si elegge ancora il Sindico à bissole & ballotte, & non in uoce, & debba durar ancora per quel tempo che dura il Sindico, il qual sia huomo sufficiente, di buona uoce, condition & fama; & questo massaro primieramente sia obligato à dar sicurtà di attender & osseruar tutte le cose da lui promesse, & anco di sodisfar a i debiti della communità; & debba giurare per li sacri Euangelij di Dio nelle mani dell'ufficio del detto consiglio generale, di far il suo ufficio bene & diligentemente senza fraude & inganno, & di render buon conto ad essa Valle, & à i communi di essa, di tutti i dinari che perueneranno nelle sue mani della detta Valle, ouero de i communi di detta; & che in quelli non userà fraude, nè inganno di sorte alcuna, & che spenderà i dinari, & i beni di detta Valle bene & diligentemente, senza fraude & inganno, non spendendo senza licentia di detta Valle, ouero del consiglio di essa, ouero del Sig. Sindico, insino à quella somma che può spendere esso Sindico, & di tener buon conto di tutte quelle spese, & renderne conto ad essa Valle, & sia tenuto portar tutti i bolettini de' pagamenti per lui fatti à quelli, à nome de' quali pagarà qualche cosa, & consegnarli à i Ragionati della Valle, il qual massaro habbia & hauer debbia per suo salario lire diecitotto planeti, per le quali debba scoder & pagar tutte quelle cose che saranno tassate per il detto consiglio, & saranno poste da pagare; & detta Valle non sia obligata al callo delle monete di oro, nè di argento, ma si ben esso massaro. Parimente sia tenuto & obligato à tutte le spese che occorreranno per conto di quelli che fanno ritener quei della Valle per qualche debito, che fusse stato assegnato da pagar à esso massaro, & sia tenuto scusar & solleuar la predetta Valle, sotto pena di tutti i danni spese & interessi patiti da essa Valle, con patto che detto massaro sia tenuto primieramente, & inanzi ad ogni altra cosa, auisar li suoi debitori, dopo il qual auiso habbia libertà senza altra citatione, lettera, ò essecutione di ritener, pignorar, & sequestrar de i beni, robbe, & dinari di tutti li suoi debitori à lui assegnati da detta Valle in qualunque luogo di essa Valle, ancora ne i giorni feriati in honor di Dio, & farli incantar subito, & che si perdano nel termine di giorni cinque continui, non ostanti i presenti statuti.

Della elettione dei Ragionati. Cap. 11.

E' statuito, che ogni anno una, ò due uolte, cioè alle calende di Genaro, & d'Agosto siano eletti sette huomini idonei & sapienti per ragionati, i quali, con loro giuramento, debbano saldare & calculare i conti di detta Valle, così col massaro, come anco con ogni altra persona di essa Valle, i quali Ragionati siano eletti in questo modo, cioè uno nel commune di Collio; uno nel commune di Bouegno; uno nel commune di Pesazze; uno nel commune

commune di Gardone, uno ne i communi di Herma, Pesoro, Marmentino, & Cimo; uno ne i communi di Lodrino, Bruzzo, Cesouo, Le, Magno, & Inzino, uno ne i communi di Serezzo, Carsina, & Villa; & uno nel commune delle Mesane, i quali communi, se uno di Herma facesse il conto della Valle una uolta, debbiano uacare finche gli altri communi haueranno fatto la parte sua del conto, & così reiterare finche sarà compito; talmente che in tutti i conti, i communi che sono insieme siano cambiati tra loro alla rata dell'estimo, che si paga della Valle, i quali huomini siano tenuti tener il conto della Valle, & non metter alcuno capitolo che à loro non para douersi mettere, & far tutte le cose come se si trattasse del suo proprio, col loro giuramento, dopo i quali conti fatti & saldati, alcuno non possa à quelli opponersi, ma siano osseruati, come se tutto il consiglio gli hauesse fatti; saluo che sia sempre lecito al consiglio di corregger detti conti; & se ui ritrouassero errore sempre si debba leuare à requisitione del consiglio; & se fusse eletto de' detti Ragionati alcuno che habbia qualche capitoli da esser posti nel conto della quadra, quel tale Ragionato non possa esser presente à detto conto; ma stia fuori finche saranno posti li suoi capitoli.

Che alcuno non si debba eleggere ad alcuno vfficio, se prima non sara mandato fuori del consiglio. Capit. 12.

E' statuito, che quando occorrerà, che alcuno sia eletto dal consiglio à qualche ufficio di Valtrompia, non possa esser eletto, se non à bissole & ballotte, & se sarà eletto in uoce, quella tal elettione sia nulla, & di niun ualore; & benche non ui fusse se non uno eletto à qualche ufficio sia ballottato in detto consiglio, altrimente non uaglia quella tal elettione; Et se quel tale così eletto sarà in consiglio, non possano gli huomini del consiglio con loro giuramento ballottarlo, se prima non uscirà del consiglio, & debba star fuori del detto consiglio, finche sarà espedita la sua elettione, & sia tenuto il Sindico sotto pena di lire tre di planeti col suo giuramento far osseruar il presente statuto in tutte le elettioni che si faranno nel consiglio.

Delle proposte, che si hanno da far nel consiglio. Cap. 13.

E' statuito, che dapoi che sarà conuocato il consiglio di detta Valle alcuno non ardisca, nè presuma proponer cosa alcuna in consiglio senza licentia del Signor Sindico, & se prima non saranno proposti per esso Sindico i nego-

tij della Valle sotto pena di nullità di qualunque proposta, il qual Signor Sindico primieramente sia tenuto proponer in detto Consiglio, & ricordar i debiti di Valtrompia, & far talmente che siano poste le taglie à fuoco per fuoco, per pagar i debiti, & far annotar sopra il libro di detta Valle tutti i dinari da esser posti per taglia in debito al Massaro, sotto pena al detto Sindico di tutti i danni, spese, & interessi, che patirà detta Valle; Parimente sia tenuto proponer tutte le cose fatte per inanzi in qualunque luogo à nome della Valle, & il Consiglio sia tenuto à spedir quelle tali proposte; delle quali propositioni & espeditioni se ne faccia memoria sopra il libro della Valle, sotto pena al Notaro, ouero Cancelliero di lire tre di planeti per cadauna proposta & espeditione che non sarà notata; Parimente debba proponer le cause nelle quali la Valle pretenda di interuenire, per occasion de' Priuilegij, & ragioni di Valtrompia, & sopra di quelle diffinire quello che si ha da fare, & elegger huomini per la difesa de' detti priuilegij, & ragioni di detta Valle; Parimente debba proponer tutte le altre cose che si haueranno à fare à nome di detta Valle; talmente però, che niuna persona di qual grado & condition esser si uoglia non ardisca, nè presuma far cosa alcuna, ouero comparer in alcun luogo à nome della Valle, senza speciale licentia & ordine del Consiglio, sotto pena di nullità di qualunque cosa; & di più, di esser priuato di tutti gli uffici & beneficij della Valle, & del Consiglio per anni diece continui, & oltra di ciò di lire uenticinque di planeti da esser applicate per la metà alla Valle, & per l'altra metà all'accusatore; & così di tutte le cose proposte si faccia memoria sopra il libro di detta Valle, & dapoi che sarà proposta qualche cosa in Consiglio, se qualche persona del Consiglio, ouero che fusse in Consiglio hauesse interesse in detta cosa proposta, intese prima le sue ragioni, sia tenuto il Sindico far uscir quella tal persona del Consiglio, & dapoi che sarà partita sia posta la parte per esso Sindico sopra detta propositione à bissole & ballotte, nè sia preso in uoce, & se sarà presa in uoce, non uaglia, & sia di niun ualore; & se sarà proposto che alcuno si debbia mandar à nome della Valle, à trattar qualche negotio di detta Valle, quella tal persona proposta sia tenuta uscir fuori del Consiglio, & sia dapoi ballottata, talmente però che alcuno non possa esser eletto nel Consiglio, se non à bissole, & ballotte, & se fusse eletto altramente, non possa hauer salario da detta Valle, & tutte le cose fatte per lui siano di niun ualore, posto ancora che un solo corresse nella ballottatione; Parimente quando il Sindico proponerà qualche cosa

nel

nel consiglio debba dimandar à tutti i consiglieri il suo parere sopra detta cosa, & hauuta la risposta da tutti si debba ballottare, che si habbia da proceder nella risposta; & ciò che si otteneràà per la maggior parte di detto consiglio à bissole & ballotte sia fermo & ualido, come se tutto il consiglio à uno per uno l'hauesse ordinato; & se alcuno del consiglio dirà, ouer proponerà qualche cosa per beneficio, & utile della Valle; parimente sia ballottata nel modo sudetto, mentre che si disputi detta causa, & se occorrerà che ui sia qualche differentia per occasion di qualche appellatione fatta in consiglio, detti consiglieri siano tenuti ueder i processi, & le scritture delle parti, & udir esse parti, & dapoi farle uscir del consiglio, & anche far uscir gli huomini del consiglio di quel commune, in cui quella tal causa fusse stata giudicata, & dapoi sia ballottato, se sarà stato ben giudicato, & mal appellato, ò nò, & così sia espedita detta causa à bissole & ballotte secondo la forma de' presenti statuti.

Delle scritture della Valle, che si hanno da consegnare nella cassa della Communita. Capit. 14.

E' statuito, & ordinato, che così le lettere Ducali, come anche quelle de' Magnifici Signori Rettori di Brescia, & le altre che saranno presentate, & lette nel consiglio, siano poste nella cassa di Valtrompia, talmente che non uadino in sinistro, ma sia tenuto il Sindico lasciarle in detta cassa; Et parimente tutte le scritture spettanti & pertinenti alla Valle siano poste in detta cassa, & sia serrata con due chiaui, una delle quali stia appresso al Sindico, & l'altra appresso al Notaro, ouero Cancelliero, sotto pena di lire tre di planeti per cadauna lettera & scrittura, che sarà fatta nel consiglio, & che non sarà ritrouata nella cassa & nella filza, oltre tutti i danni, spese, & interessi, che patirà la Valle, & nella medesima pena incorra il Sindico che non consignerà esse lettere & scritture ad ogni requisitione del Consiglio; & parimente debba tener tutti i libri, così delle prouisioni, come de' conti delle quadre, & de gli estimi di Valtrompia, & se alcuno di detti libri sarà ritrouato fuori di detta Valle & cassa, senza commissione del consiglio, sia condennato esso Cancelliero nella pena di lire uenticinque di planeti, da esser applicata alla Valle, & di più sia priuato del suo ufficio, nè gli possa esser fatta gratia, oltre la pena di tutti i danni, spese, & interessi che patirà essa Valle.

Dello essaminar il pretio del formento, & del vino. Cap. 15.

E statuito, che ogni mese nel consiglio, che si farà in Valtrompia si proponga per il Sindico il pretio del formento, & delle biade, & dapoi sia commesso ai Consoli del commune di detta Valle il calmedro da esser dato à gli hostieri, & prestinari de i loro communi, i quali Consoli, & huomini del detto consiglio siano tenuti col loro giuramento comandar à gli hostieri & prestinari, che dianotanto pane, secondo che sarà ordinato nel consiglio sotto vincolo del suo giuramento; Et se alcuno sarà ritrouato, che non dia esso pane al peso à lui ordinato, sia condennato in soldi cinque per cadaun pane, che non sarà al peso, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà del commune, nel qual sarà ritrouato esso pane; & se il Console, & huomini del consiglio ricuseranno di pesar detto pane, & di dar detto calmedro siano condennati in lire cinque di planeti per cadauno, & cadauna volta, la qual pena sia la metà dell'accusatore, & l'altra metà della Valle. Et similmente si faccia per il vino, che si ha da vendere per le hosterie di Valtrompia si essamini il pretio del vino, &, diasi il calmedro à tutti gli hostieri; riseruata però sempre la facoltà ad essi communi di Valtrompia di far prouisioni, & statuti circa del detto pane, & vino, come à loro parerà per beneficio de' poueri, & de i detti communi, & di proceder alle pene secondo le consuetudini loro, i quali statuti, & prouisioni de i detti communi siano osseruati.

Che i Communi siano tenuti per li suoi Consoli. Cap. 16.

E statuito, che cadauno commune di Valtrompia sia tenuto, & obligato à tutte le spese della inobedienza delli suoi Consoli, se essi Consoli non fussero habili à pagar esse pene, & à i pegni, & intromessioni à loro consegnati, & consegnate, & altre pene occorse, riseruata però sempre ragione ad essi communi contra i beni di essi Consoli, se per essi pagheranno qualche cosa.

Che i Communi possano vender i beni delli suoi debitori per pagar le taglie. Cap. 17.

E' statuito, che i communi, ouero le vniuersità di Valtrompia possano vendere, alienare, incantare, affittare, & dar à liuello i beni stabili, mancando i mobili di cadauno suo vicino, ouero di qual si voglia altra persona obligata à pagar i carghi con la communità di Valtrompia, che saranno obligati à pagar qualche cosa, per carghi, fattioni, brighe, incanti, datij, bandi,

bandi, & condennationi di essi communi, nel qual caso gli incanti, vendite, locationi, & inuestiture fatte per detta causa per li Consoli, ouero Sindico del commune, ouero altri Officiali del detto commune in presentia del Console consentiente siano valide, & ferme, come se fussero state fatte di volontà di essi suoi debitori concordeuolmente, co i Consoli, ouer commune, nè possa far oppositione alcuna contra detti incanti, & vendite fatte come di sopra; salue però, & riseruate ad esse persone le ragioni contra detti communi, à i quali non fussero debitori, ouero fussero debitori di minor quātità, & si creda sempre, quanto al debito, & allo incanto, à i libri del commune, mentre che siano autentici, & saluo ancora, che sia lecito ad esse persone ricuperar detti suoi beni stabili così alienati, pagando il pretio, & le spese fatte per quella causa secondo la forma de' presenti Statuti; passato il qual termine, & non ricuperati i detti beni, ogni ragione, attione, & possessione debba, & s'intenda esser transferta in esso commune, et in ogni persona, alla quale fussero stati uenduti, ceduti, ouero alienati detti beni per essi communi; talmente che detti compratori de i detti beni così del diretto, come d'altro vtile dominio, ouero quasi, di dette persone, sia, & s'intenda come se per esse persone fussero stati ceduti, & transferti, & dette vendite fussero state fatte con tutte le solennità opportune, & detti communi in dette alienationi, & instromenti, che si faranno per li loro Consoli, ouero Sindici possano prometter di legittima difensione non altrimente di quello, che potriano far le persone delle quali fussero stati detti beni, salua la ragione de i minori di recuperar detti beni secondo la forma de' presenti statuti.

Che i Consoli, & Massari possano riscoter dalli suoi debitori senza lettere. Cap. 18.

E statuito, che i Consoli, Massari, & Officiali de i communi, & luoghi di Valtrompia possano riscoter le taglie, gli incanti, & altri debiti da i debitori di detti communi per causa di taglie, datij, incanti, & condennationi spettanti al suo commune senza il ministrale, & senza lettera pignoraticia, & senza alcuna citatione; ma solamente col libretto consegnato à esso commune, & proceder contra di loro senza ricercar l'autorità di alcuno giusdicente, data però notitia à esso debitore del detto debito per due giorni auanti che sia pignorato, & che i communi di detta Valle possano crear li suoi Consoli & Massari, ad ogni loro requisitione, & constituir patti, pene, & altri ordini à suo beneplacito, i quali patti & prouisioni siano osseruati nel suo commune, nè à quelli possa contrafare, ouer contrauenire alcuna persona del detto suo commune; ma siano mandati ad essecutione, col loro salario da esser constituito & ordinato, come piacerà à essi communi.

Che non si possa donar alcuna cosa publica. Cap. 19.

E' statuito, che niuna persona di qualunque stato, grado & conditione esser si uoglia non ardisca, nè presuma donar ad alcuna persona, beni, ò cose di detta Valle senza la deliberatione del consiglio, sotto pena di pagar il doppio del suo.

Del Sindicato de' ministrali della Valle. Cap. 20.

E' statuito, che tutti i ministrali di detta Valle ogni anno del mese di Genaro siano sindicati, & si debbano sindicare per il Sindico di quel tempo, & per quattro Ragionati da esser eletti dal Consiglio di detta Valle, di tutti i misfatti, & negligentie, & di tutte le cose da loro commesse contra la forma de' presenti statuti, i quali Sindico & Ragionati debbano far detto Sindicato per uia d'inquisitione con loro giuramento, & disegnar ne gli atti della Cancellaria tutti i maleficij, et negligentie di detti ministrali, accioche si possano uedere le cose fatte contra la forma de' presenti statuti, nelqual caso il consiglio sia tenuto proceder contra di loro, & seruar la forma de i presenti statuti, col loro giuramento; & se alcuno denuntiarà qualche fraude, ò inganno, ò altro delitto, commesso per li ministrali di Valtrompia, detti Sindico & Ragionati siano obligati con loro giuramento tener secreto esso denuntiante, & proceder alla espeditione, sotto pena di lire uenticinque di planeti per cadaun di essi Sindico & Ragionati; & d'esser priuato d'ogni ufficio & beneficio di Valtrompia, & delli suoi communi per anni diece continui.

Della elettione degli estimatori di Valtrompia. Cap. 21.

E' statuito, che ogni diece anni si eleggano per il Consiglio generale di Valtrompia tre, ouero cinque estimatori di detta Valle; i quali siano sufficienti, & pratichi ad estimar tutti i beni, & che non siano partiali, ma neutrali, i quali con loro giuramento debbano estimar tutti i beni; cosi mobili, come stabili, di detta Valle, & cosi quelli che sono nella Valle, come anche quelli che sono fuori, giusta i capitoli infrascritti, & si eleggano questi tali, huomini terrieri, & non forastieri, & che siano di età di anni trenta almeno, & di più, i quali con loro giuramento debbano estimar fedelmente senza fraude & inganno, co i capitoli infrascritti; nè siano tenuti dar ad alcuno commune se non quanto parerà loro con suo giuramento, che ricerchi il giusto, & l'honesto, & tutto ciò che haueranno fatto & estimato stia fermo, nè possa alcuna persona commune, nè altri di detta Valle contrauenire, durando detto estimo, et cadauno sia tenuto pagar le angarie;

i carghi, & fattioni, così ordinarie, come straordinarie, che occorrano in detta Valle, & fuori, per la rata del loro estimo, & i quali estimatori siano eletti nel Consiglio generale di detta Valle à bissole & ballotte, & in caso che non fussero d'accordo alla elettione à bissole & ballotte, che si eleggano huomini, & si imbissolino, & si cavino le sorti, & quelli che saranno estratti per sorte siano estimatori, nè possano esser ricusati da alcun commune, nè particolar persona, & facciano il detto estimo col salario che douerà esser constituito per il Consiglio predetto, i quali estimatori così eletti subito, secondo l'ordine à loro dato per gli huomini del Consiglio, siano tenuti proceder alla espedition del detto estimo, sotto pena d'esser priuati del detto loro ufficio, & parimente appresso di loro si elegga un Notaro di detta Valle, il qual debba scriuere & annotare tutti i beni così mobili, come stabili, & tutto quello che gli uenirà esser commesso per detti estimatori, il qual Notaro con suo giuramento sia obligato tener secreto tutto ciò che sarà fatto per detti estimatori, nè palesar cosa alcuna, benche fusse anco publicato detto estimo, sotto pena di proceder contra di lui come falsario, & finito l'estimo sia tenuto designar alla Valle Una copia dell'estimo in libro senza pretio de i beni estimati, ma solamente le persone & beni estimati, & non altrimente.

De i capitoli dell'estimo che si hà da far in Valtrompia: Cap. 22.

E' statuito, che le teste de' maschi da anni uenti compiti insin ad anni cinquanta compiti siano estimate & poste in detto estimo generale, & se si ritrouassero teste inhabili di detto tempo siano estimate, & non estimate à discretione de gli estimatori, & si toglano in questo modo.

Che detti estimatori tolendo quelle si facciano dar in iscritto da gli huomini de i communi deputati dal Consiglio di Valtrompia ciascheduno capo di famiglia, che stia & habiti in detto commune, ouero che paghi con quel commune, & dapoi detti estimatori dato prima il giuramento à detti huomini deputati dal Consiglio, debbano ricercar da cadaun capo di famiglia, che dia le sue teste di detto tempo per nome & cognome, & quelle computar in detto estimo, lequali teste debbano far la terza parte di detto estimo, & l'hauere debba far gli altri due terzi; non perciò derogando alle prouisioni del commune per le sue teste facendo i loro estimi, & mettendo il più & il meno della età di dette teste; Parimente, che tutte le possessioni, & beni stabili che sono in Valtrompia, & fuori di detta Valle, siano computati & estimati in detto estimo, dichiarando però che le possessioni, & beni stabili, coi mobili che sono fuori di detta Valle siano estimati secon-

do gli ordini, & modi da esser posti per il consiglio di detta Valle, cioè di andar, ò non andar à ueder essi beni in detti luoghi, doue sono situati, i quali beni mobili & stabili, siano estimati per detti estimatori secondo le loro conscientie senza che habbiano alcuna informatione da qual si uoglia persona; & parimente i beni mobili siano estimati secondo la loro conscientia, & i beni mobili & dinari, & tutte quelle cose che non si possono uedere siano estimate con giuramento di quelle persone che hanno detti beni & che saranno ricercate da detti estimatori; & il medesimo si faccia di tutti i crediti, sotto pena di perder essi crediti, & ad arbitrio del consiglio; Parimente che i crediti & le essattioni, insieme co i debiti che hanno le persone nelli suoi communi, non siano computati nè posti in estimo, gli altri crediti ueramente, essattioni, & debiti fuori de' detti suoi communi, siano posti in detto suo estimo secondo la conscientia de i detti estimatori, aggiungendo però questo, che se in detto estimo saranno produtti debiti grossi, & eccessiui, che li tolgano in scritto co i nomi de i creditori, intendendo sempre che se i debiti che si doueranno produre per cadauna famiglia, eccedessero il suo hauere, che quel più debba esser detratto: acciochè non faccia pregiudicio ad alcuno; Parimente, che i predetti huomini de i communi di detta Valle deputati à questo, debbano con loro giuramento rettamente & diligentemente mostrar & disegnar ai predetti estimatori tutte le possessioni, robbe & beni stabili de' detti suoi communi; & così diuisi come non diuisi, & ancora i prati, campi domestici, & monti seluatici, pascoli, medoli da uene, paghere, & legne, & tutte le altre cose; & che i medoli da uene siano estimati, perche non si può far altrimente, con giuramento di chi sono, et con la information d'altre persone, & con giuramento de' Consoli et reggenti d'essi communi; Parimente che detti estimatori finito detto estimo debbano publicar giustamente à richiesta de gli huomini del consiglio, ouero della maggior parte, & consegnar tutte le famiglie con le sue teste & beni mobili senza precio, insieme con le possessioni che sono in Valle, & fuori, & il numero de i piò del terreno misurato & gli altri beni misurati, & estimati in detto luogo.

Parimente è statuito, che detti cõmuni debbiano dar ad essi estimatori i misuratori per misurar i terreni de' detti cõmuni che siano di buona uoce, condition et fama, esperti et sufficienti al detto ufficio, à quali i misuratori, ouero perticatori i predetti estimatori diano il giuramento di perticar & riferir diligentemente, et rettamente; Parimente, se alcuna famiglia non disegnarà le sue teste, sia punita ad arbitrio de gli estimatori, & sia arbitrata nel doppio del suo estimo, et il medesimo s'intenda essere statuito de i beni che doueranno esser estimati; Parimente se qualche dubbio occorresse nella mente de gli estimatori, che non fusse scritto, che resti in libertà del consiglio il dichiararlo, et di farne legge se sarà bisogno; Parimente che la somma di detto

estimo

estimo così de' beni et hauer di detta Valle come ancora delle teste, non ecceda la somma di lire uenti di planeti in tutto, oltre la parte dell'estimo del commune delle Mesane, il qual commune è arbitrato à requisitione di Valtrompia, & di queste lire uenti si attribuirà la terza parte alle teste come di sopra, & le altre due parti allo hauere, & così si faccia per la rata de' communi di detta Valle; saluo che i forastieri che uengono ad habitar in Valtrompia non si togliano nell'estimo per le sue teste, ma si lassino a i communi, ne' quali habitano, da esser tassati da i detti communi doue habiteranno, giusta li statuti de quelli che uengono di fuori della Valle.

Che i communi & Consoli delle terre di Valtrompia siano tenuti ad obedir a i precetti de' Magnifici Signori Rettori di Brescia, & del Sindico & Vicario di Valtrompia. Cap. 23.

E' statuito, che ogni uolta che saranno presentate lettere ò comandamenti da parte de i Magnifici Signori Rettori di Brescia, i communi & Consoli delle terre di Valtrompia siano tenuti à obedir à essi comandamenti, & non contrafar in alcuna cosa; et se detti comandamenti fussero contra la giurisdition, ordini, & priuilegij di detta Valle, il Sindico ouer conseruatore sia tenuto comparer auanti a i predetti Magnifici Signori Rettori à difender le ragioni di detta Valle, & de i detti communi, sotto pena a i detti Consoli, che non obediranno di lire uenticinque di planeti, oltre la pena contenuta in detti comandamenti da esser applicata à Valtrompia. Parimente siano tenuti & obligati obedir à i mandati del Sindico et del Vicario di Valtrompia, & de i loro ufficiali eletti nel cõsiglio di detta Valle, sotto pena di lire 25. di planeti per ciascuno e ciascuna uolta, la qual pena sia applicata à detta Valle.

Che i communi & Consoli delle terre di Valtrompia siano tenuti dar aiuto contra i fuggitiui. Cap. 24.

E' statuito, che ciascuna Console & huomini delle terre di Valtrompia siano tenuti & obligati dar aiuto & fauore à tutti i creditori, in pigliar & ritener le robbe & beni delli suoi debitori fuggitiui, ogni uolta che saranno ricercati per il creditore, sotto pena di pagar il debito di detto debitore, mentre che esso creditore habbia le lettere di ritener et sequestrar detti fuggitiui, et detti beni conseruar à requisitione del ufficio, sotto la pena medesima.

Che i communi debbano dar commiato a i banditi, ladri, assassini, & altre simili persone. Cap. 25.

E' statuito, che i communi, & Consoli delle terre di Valtrompia siano tenuti & obligati cadauno nel suo commune & sua corte, à tutto suo potere; se si ri-

trouano banditi, cosi diffinitiuamente, come non, & ladri publici, se sarà uoce & fama per li communi, che quella tal persona habbia rubato due, ò tre uolte; & parimente se si ritrouasse qualche persona che non hauesse da negotiar cosa alcuna in detto commune, & iui si trattenesse più di cinque giorni; & non si sapesse da che luogo fusse, nè la condition di detta persona; dar commiato à detti banditi, et ladri publici alli suoi communi sotto, pena di lire uenticinque di planeti à ciascun commune, & ciascuna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, et l'altra metà sia di Valtrompia, & se detto commune, ò communi saranno querelati la seconda uolta, perche non habbiano dato commiato à tali persone, siano condennati nel doppio, da esser applicato come di sopra, & che l'accusatore sia tenuto secreto; & se fussero accusati la terza uolta per la medesima causa, siano condennati in lire cento di planeti, da esser applicata per un terzo all'accusatore, per un terzo alla Valle, & per l'altro terzo alla camera Duc. di Brescia; & il Sindico sia tenuto con suo giuramento sotto pena di lire cinquanta di planeti da essergli tolta, disegnar il detto commune inobediēte a i Magnifici Signori Rettori di Brescia insieme con la pena, predetta per debitore alla camera; & oltre di ciò quel commune sia priuato del Consiglio di Valtrompia; talmente che ogni uolta che non scaccierà detti banditi, & ladri, & come di sopra, non possa andar al consiglio; et nondimeno il consiglio possa fare tutto quello che occorrerà farsi per interesse della Valle, non ostante che detto commune non sia presente, come se esso commune fusse presente; & similmente sia tenuto alla pena sudetta, talmente che i communi siano tenuti per li suoi Consoli, di modo che alcun bandito cosi diffinitiuamente, come à tempo di qualunque grado & condition esser si uoglia non habbia, nè possa conseguir alcun ufficio, nè beneficio, nè alcuna altra utilità del suo commune, ma sia riputato come forestiero, & non come persona di detto suo commune, sotto pena à cadauno commune contrafaciente di lire cinquanta di planeti per cadauna uolta, oltra le pene limitate cosi in detto capitolo, come negli altri capitoli.

Che i communi siano tenuti pigliar in custodia quelli che sono ritenuti. Cap. 26.

E' statuito, che i communi & consuli della terra di Valtrompia siano tenuti & obligati riceuer in custodia le persone ritenute da i nontij de' Magnifici Signori Rettori di Brescia, & quelle consegnare, si come piacerà à essi Magnifici Rettori sotto le pene contenute ne i mandati de i prefati Magnifici Signori Rettori; & di più di lire cento di planeti da esser tolte à gli inobedienti, & applicata alla Valle, oltra tutti i danni & interessi che si patiranno per detta causa; talmente che i communi siano tenuti per li suoi Consoli.

Quanto possa spendere il Sindico dell'hauere della Communita di Valtrompia. Cap. 27.

E' statuito, che il Sindico di Valtrompia non possa, nè debba spender, nè far spender dell'hauere de i communi di Valtrompia, nè di detta Valle per qual si uoglia causa più di lire tre di planeti senza speciale licentia del Consiglio generale di Valtrompia, & se spenderà di più paghi del suo proprio, talmente che non sia posto in debito alla Valle; saluo che se accaderà spenderli per riscotere qualche scrittura à nome della Valle, ouero per occasion di qualche lite di Valtrompia, che in quel caso possa spender quanto sarà opportuno che si spenda, mentre che interuengano due de i Consiglieri di Valtrompia à quanto si spenderà; & in tutte le spese & pagamenti che occorreranno farsi à nome della Valle, siano tenuti proponerle prima nel consiglio, & dapoi si essequisca quel tanto che sarà deliberato per esso consiglio.

Che niuna persona ardisca portar fuori della Valle vittualia, ne sale. Cap. 28.

E' statuito, che niuna persona di Valtrompia ardisca, nè presuma di portar nè far portar biada di alcuna sorte fuori di detta Valle per uenderla, sotto pena di perder le bestie, & la biada, & di più di lire cinque di planeti per cadauna uolta, la metà della qual pena, et della biada con le bestie sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero de' communi, & similmente non si possa portar fuori di detta Valle, nè della Valle di Sabbio sale di Alemagna trito sotto pena di lire tre di planeti per cadauna libra di sale, oltre la perdita del sale; la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia.

Che i communi siano tenuti tener le strade sicure. Cap. 29.

E' statuito, che i communi di Valtrompia siano tenuti & obligati à tutto suo potere tener li suoi territorij sicuri da i malfattori, ladri, & assassini, talmente che cadauna persona possa transitar sicuramente per detti loro Territorij.

Che gli Hostieri, & altri simili siano tenuti per le robbe a loro consignate nelle sue hosterie. Cap. 30.

E' statuito, che ciascheduna persona così di Valtrompia, come forestiera, che alloggiasse in qualche hosteria, & hauesse animali, ò altri beni, & quelli consegnasse ad esso Hostiero, & gli intrauenisse qualche furto, quel tale hostiero sia tenuto & obligato pagar & sodisfar à essa persona, allaqual sarà stato rubato insieme con tutti i danni, & interessi patiti; & sopra di ciò si faccia ragion sommaria in qualunque giorno, benche fusse feriato in bonor di Dio, non obstante alcuna cosa in contrario.

Che i Consoli de' communi siano tenuti consegnar i maleficij commessi nelli suoi communi. Cap. 31.

E' statuito, che i Consoli de' communi di Valtrompia siano tenuti denuntiar al Magnifico Sig. Podestà di Brescia qualunque maleficio commesso nelli suoi communi secondo la forma delli statuti di Brescia; & dar la medesima denontia nel primo consiglio che si farà nella Valle dopo il maleficio commesso, sotto pena di lire cinque di planeti per cadauno maleficio non denontiato come di sopra, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, & allhora sia deliberato per il Consiglio, se si deue procedere contra il delinquente che ha commesso il maleficio contra la forma de' presenti statuti, in Valle ouero, nel commune in cui è stato commesso il maleficio secondo la forma delli statuti della Valle.

Che si tenga vn libro particolare per le accuse & querele. Cap. 32.

E' statuito, che il Cancelliero, ouer Notaro di Valtrompia sia tenuto & obligato, sotto pena di esser priuato dell'ufficio suo, et di lire cinquãta di planeti da essergli tolta & applicata alla Valle, tener un libro particolare sopra il quale si notino tutte le accuse, & querele, ouer denontie date per qual si uoglia persona, alla espeditione delle quali debba procedere secondo la forma de' presenti statuti; & che il Sindico, ouer Vicario debba espedirle, si come si cõtien nello statuto; il qual Cancelliero hauuta l'accusa sia tenuto far citar l'accusato insieme co i testimonij, & proceder legalmente, talmente che i delitti siano puniti, & tutte le cose per lui fatte siano referte nel consiglio della Valle; nè da se possa metter le difese senza speciale licentia del consiglio, ouero de i deputati, sotto la pena come di sopra.

Che i communi siano tenuti restituir il possesso alle persone spogliate per forza. Cap. 33.

E' statuito, che se occorrerà per caso, che qualche persona fusse spogliata à forza di qualche suo possesso nel quale fusse stata per due anni, i Consoli siano tenuti à richiesta dello spoliato di restituirlo subito al possesso, & restituire, ouero far restituir i frutti cauati dalla detta possessione, sotto pena di pagar del suo proprio; Et parimente i giusdicenti di Valtrompia non possano udir in ragione alcuna persona, se prima non sarà restituito lo spogliato al possesso delle sue cose, sotto pena di nullità di tutte le cose che si faranno; & nondimeno lo spogliato sia restituito inanzi che lo spogliante sia admesso à dir delle sue ragioni come di sopra; & che non si possa appellare dalla sententia fatta per occasione della restitutione della persona spogliata, ma si proceda col mezo della ragione secondo la forma de i presenti statuti.

Che niuno sia cassato dall'estimo, se non come di sopra. Capit. 34.

E' statuito, che dapoi che alcuno sarà descritto nell'estimo cosi di Valtrompia, come de' communi di detta Valle, non possa esser cassato, se non con l'autorità del Giusdicente, ò del Consiglio del suo commune, ouer della Valle, & se altrimente sarà fatto, non sia di ualore.

Che l'estimo sia dato al possessore. Cap. 35.

E' statuito, che quando si farà estimo in qualche commune di Valtrompia, & che in detto commune siano beni immobili, i quali siano posseduti à nome d'altri, essi beni siano estimati al possessore detratto il liuello, & sopra l'estimo di essi beni sia tenuto à pagar i carghi & le fattioni che occorrano sopra il detto estimo.

In che modo i carghi si debbano compartire tra gli huomini del commune. Cap. 36.

E' statuito, che à ciascuno nel suo commune siano compartiti i carghi & le fattioni che occorrono in detto commune, sopra l'estimo di detto commune per la rata parte di esso estimo, secondo i capitoli che si faranno, sopra detto estimo, & se uenisse il caso che fussero diuisi tra gli huomini del detto commune qualche beni, ouero intrate del commune pagate prima però le angarie et carghi cosi ordinarij, come estraordinarij inanzi che si diuida alcuna cosa, & parimente pagati i debiti del commune, se ue ne saranno, allhora siano diuisi in questo modo. La terza parte sopra l'hauer delle persone; la terza parte alle teste, & l'altra terza parte alle bocche habitanti in detto commune; & cosi è stato giudicato & determinato per l'Illustrissimo Duc. Dom. di Venetia, salue sempre, et riseruate le prouisioni del commune, le quali siano seruate, mentre che siano ordinate per la loro uicinia generale.

Che i communi non possano vender li suoi beni communali. Cap. 37.

E' statuito, che alcuno commune di Valtrompia non possa uender, donar, nè alienar, per qual si uoglia titolo, alcuni beni communali del suo commune, sotto pena di lire cinquanta di planeti da esser applicata per la metà all'accusatore; & per l'altra metà alla Valle; & nondimeno essi beni di subito siano restituiti ad esso commune, et che il compratore sia tenuto à restituir tutti i frutti cauati de detti beni al commune, non ostante il suo instromento, & cadauno di commune possa godere & possedere detti beni, come huomo di commune, contra la uolontà de i compratori, nè possa esser querelato, nè accusato dal compratore, & se altrimente sarà fatto sia di nessun ualore.



Che alcuno non si debba appropriar beni del commune. Cap. 38.

E' statuito, che se alcuno sarà ritrouato hauersi appropriato beni del commune senza titolo sia condennato in lire diece di planeti, & restituir à esso commune i beni con essi frutti, & lire diece di planeti per cadauno centenaro, la metà della qual pena sia dell'accusatore, et l'altra metà di quel commune nel quale detti beni fussero occupati.

Che i communi habbiano li suoi disegnamenti per li loro beni & strade. Cap. 39.

E' statuito, che i communi di Valtrompia siano tenuti hauer un disegnamento particolare, & separatamente rileuato per gli huomini del suo commune, nel quale siano scritti & annotati tutti i beni stabili del commune con li suoi termini & confini, al qual disegnamento sia creduto in giudicio, & gli sia data piena fede, come se fusse instrumento publico & autentico, & parimente habbiano uno disegnamento di tutte le strade, & ingressi del commune con la larghezza di esse strade & carobbij, il qual sia scritto & rileuato per gli huomini del commune, al qual disegnamento sia data piena fede, come scrittura publica & autentica, & il commune s'intenda posseder detti beni descritti in quelli, non ostante cosa alcuna in contrario.

Della consegnatione de i Lupi. Cap. 40.

E' statuito, che se alcuno presenterà lupo, ouer lupa nelle mani del Sindico, uiui ò morti habbia per honoranza della Valle lire tre di planeti, mentre che consti quel tale hauerli amazzati; & se alcuno amazzerà un lupo che guasti le bestie, habbia soldi uenti di planeti dalla Valle, & se saranno piccioli da latte habbia soldi diece di planeti per cadauno.

Della elettione delle persone che facciano seruar li statuti. Cap. 41.

E' statuito, che ogni anno nelle calende di Genaro si elegga uno, ouer due huomini sufficienti di Valtrompia, i quali con suo giuramento, siano deputati specialmente alla osseruatione delli statuti di Valtrompia, et ogni uolta che intenderanno che qualche persona, ouer commune contrafaccia alli statuti, siano tenuti tal persona, ò cõmune denontiare, et procurar con effetto che essi statuti siano seruati; & proceder dinanzi à tutti i Giusdicenti di essa Valle, ouer altroue, doue sarà bisogno per l'osseruantia de i detti statuti,

i quali

i quali deputati habbiano la metà delle pene che sono applicate à Valtrompia da esser tolta alle persone, che uanno fuori della Valle à dimandar ragione; & anco delle pene di quelle persone che contraueniranno alli statuti circa la giurisditione di Valtrompia, non procedendo nella Valle, & che le accuse & querele che saranno date per li deputati, ouero per alcuno di loro siano estratte ogni sei mesi, come si fa il conto alla quadra di Valtrompia, & di quelle si faccia un libro picciolo & si dia al Fattore che si deputarà per il Consiglio di Valtrompia, à riscotere, et pagare i debiti & crediti contenuti in quello; talmente che si metta in essecutione, & le pene siano essequite.

Che non corra il termine a i Nontij di Valtrompia, ouero de' communi. Cap. 42.

E' statuito, che se alcuna persona di Valtrompia sarà eletta dal Consiglio di detta Valle, à nome della Valle, & quella persona hauesse causa ò lite con qual si uoglia persona, non corra, nè s'intenda esser corso à tal persona il termine, nè prescrittione in niuna causa per tutto quel tempo, che stesse absente in seruitio della Valle, & se occorrerà subito sia restituito dallo Sp. Vicario di detta Valle, non obstante alcuna cosa in contrario, & il medesimo s'intenda esser ordinato ne i Nontij de i communi di detta Valle.

Che i beni communi siano conseruati & mantenuti. Capit. 43.

E' statuito, che cadaun commune di Valtrompia, & ogni persona nel suo commune siano tenuti et obligati cōseruar et far conseruar i loro boschi, così seluatichi come domestici in qual si uoglia luogo de' detti communi, talmente che si leuino buone legne & sufficienti per far carbone, sotto pena à ciascun recusante di lire cinquanta di planeti da esser tolta al contrafaciente, & applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra metà à Valtrompia, & nondimeno siano tenuti i detti communi à richiesta di tutti quelli che pretendono interesse, far conseruar i detti boschi, & se alcuno sarà accusato la seconda uolta, sia duplicata la pena, da esser applicata come di sopra, & se sarà accusato la terza uolta sia treplicata la pena, & se qualche persona di detto commune sarà ritrouata hauer contrauenuto al presente statuto incorra nella detta pena da esser applicata come di sopra, saluo che sia lecito ad esso commune far incantar legne da brugiar per suo uso, ancor che non fussero habili à far carbone, & i luoghi doue fussero state tagliate dette legne siano conseruati da i bestiami per tre anni continui dapoi che sarà fatta la tagliata, sotto la pena contenuta nel presente statuto.

De lle ſicurtà che ſi hanno da dare ne i communi di Valtrompia. Cap. 44.

E' ſtatuito, che ciaſcuna perſona di qualunque ſtato & conditione coſi foreſtiera, come terriera, che ſtia & habiti nella Valle, ſia tenuta & obligata ogni anno nel meſe di Genaro dar buona & idonea ſicurtà nel ſuo commune per ogni maleficio dato, ò che poteſſe eſſer dato nell'auenire, & per qualunque altra occorrenza che poteſſe naſcer nel commune, ſotto pena di lire cinque di planeti da eſſer tolta à cadauno inobediente, & ſe reſtaſſe di dar la ſicurtà per altri quindeci giorni continui, ſia duplicata la pena; & ſe tal perſona non fuſſe obediente per altri quindeci giorni, ſia publicata per detto commune, come perſona infame; & ſe alcuno le preſtaſſe aiuto, ouer fauore, ò le deſſe qualche coſa, ouero faceſſe con lei alcun mercato, quel tale s'intenda eſſer per ſicurtà & obligato per la perſona inobediente.

De i foraſtieri che vengono ad habitar nella Valle. Capit. 45.

E' ſtatuito, che uenendo ad habitar nella Valle perſone foraſtiere, che non ſiano proprio originarie di detta Valle, quelle tali perſone con la ſua famiglia ſiano trattate ne i communi ſuoi, come foraſtiere, talmente però che non debbano partecipar de' beni con detti communi, coſi del commune, come communali, ma ſia in libertà de' detti communi di far patti & limitationi, come à lor parerà, mentre però eſſi non facciano alcuno pregiudicio a i communi di detta Valle, per li beni communi, & communali; & ſe detti foraſtieri fuſſero eſtimati in detti communi per riſpetto de' beni da loro acquiſtati, ſiano tenuti & obligati conſeruar detti communi dal detto eſtimo, & da tutti i danni, ſpeſe & intereſſi che patiſſero detti commune per il detto eſtimo; ma però non poſſano mai partecipare de i beni communi, ne' de communali de i detti communi.

De gli originarij, che habitano fuor del ſuo commune. Cap. 4.

E' ſtatuito, che ſe alcuni ſi partiranno dal ſuo commune, del quale ſono originarij, et andranno ad habitar in altri communi di Valle, quelli non poſſano eſſere aſtretti à pagar nel commune doue habiteranno, più di ſoldi quaranta di planeti all'anno per caduna famiglia & foco, per la ſua habitatione; ma perciò non poſſano conſeguir utile alcuno de i beni del detto commune, doue habiteranno, ſe non conueniranno con detto commune.

Della elettion de i Caualieri sopra le vittouaglie. Cap. 47. & vltimo.

E' statuito ancora, che ogni anno al tempo delle elettioni de gli altri ufficij, siano eletti due Caualieri generali nella Valle, cioè uno dal Cingol batturo in suso, & l'altro dal Cingol in giuso, à questo modo; che siano proposti da tutti i communi persone à quest'ufficio de' più habili, & di buona uoce condition & fama uno per balla, i quali debbano prima esser approbati dal general consiglio di essa Valle, & dapoi imbissolati tutti insieme, debbano esser cauati per sorte uno di sotto, & l'altro di sopra, nè possano gli eletti & cauati rifiutar tal'ufficio, se non con giusta causa, sotto pena di lire diece di planeti; I quali Caualieri siano tenuti insieme, ouer separatamente caualcar per tutti i communi & terre della Valle, & andar nelle case di tutte le persone, così datiari, come non, & ueder se alcuna persona tenesse in casa pese, misure, quarte, & ogni altra sorte di pesi & misure, che non siano giuste; & ritrouandone, possano far inuentione & condennatione à gli inobedienti secondo la forma delli statuti di essa Valle, & ueder à tutti i Datiari de' communi, cioè Hostieri, Prestinari, Caneuari & simili, il pane, il uino & la carne che uendono, così circa il peso, come circa la bontà delle robbe, le quai robbe si debbano uendere secondo il calmedro, che à loro sarà ordinato, & dato nelli suoi communi à tutte le persone della Valle, in pena di soldi uenti per ogni uolta che saranno trouati uender più del detto calmedro, di che si debba credere al compratore col suo giuramento, & per il callo ò fraude delle robbe siano detti Datiari puniti nelle pene ordinate ne i loro communi, ma non possano detti Caualieri condennar alcuno se per quella causa stessa, fusse stato condennato nel suo commune & per il contrario. Et debbano i detti Caualieri dar le denontie delle inuentioni al Cancelliero della Valle, & debbano essere espedite per lo Sp. Vicario citati i contrafattori secondo li parrà per giustitia. Et debbano i detti Caualieri hauer di salario lire uenticinque di planeti all'anno, & oltre, la metà di tutte le condennation delle inuentioni che faranno, & l'altra metà la Valle, le quai condennationi siano scosse per essi Caualieri, i quali debbano poi pagar la detta parte al Massaro generale della Valle; Et siano tenuti dar idonea sicurtà di essercitar l'ufficio senza fraude, & di render buon conto. Et che se alcuna persona farà uiolentia, ò ingiuria in detti, ò in fatti à i Caualieri, uietando loro di far l'ufficio suo sia conden-

nata in lire uenticinque di planeti per uolta, da eſſer diuiſe come di ſopra; I quali Caualieri ſiano tenuti andar fuori per il detto loro uf- ficio per tutte le terre della Valle ogni ſettimana non ſolamente una, ma ancora più uolte ſecondo il biſogno, altramente non conſeguiſcano il loro ſalario.

IL FINE DEL GOVERNO.



DELLA CITATIONE
CAPITOLO PRIMO.





RImieramente è statuito & ordinato, che qualunque giudicio incominci da quella parte, che si chiama citatione; Per tanto adunque chi uorrà dimandar alcuna cosa ad altre per qual si uoglia causa dinanzi à qualche officiale, ò Giusdicente di Valtrompia, & de communi di essa Valle, sia tenuto & debba far citar quel tale per un giorno giuridico personalmente, ouer al luogo della sua habitatione (habitando egli nella Valle, ouero ne i communi di essa Valle) per un giorno almeno inanzi al giorno giuridico; ma se non habiterà in detta Valle, ouer ne i communi di detta Valle, debba esser citato alla sua solita habitatione, & al banco del Giusdicente, inanzi al quale sarà citato, con termine di giorni uenti continui à proceder di ragione con tal persona per occasion della tal cosa, se quella cosa, ouer negotio si potrà esprimere, altrimente sia citato à rispondere alle dimande della tal persona, che doueranno esser poste in iscritto, & se non habiterà in detta Valle, ouero ne i communi di detta Valle per due anni inanzi alla citatione, sia citato nel modo sudetto per uno de gli ufficiali di detta Valle, ouero de i communi; proclamando publicamente, & esprimendo il proprio nome della persona citata, & anco di quella ad instantia della qual è citata; & questo basti mentre che quella tal persona citata & proclamata sia posta in scritto ne gli atti del detto Giusdicente per il Notaro publico di detta Valle, ouer de' communi, deputato alla banca di quel Giusdicente, & tali citationi siano ualide; Et se altrimente saranno fatte non siano di alcun ualore, insieme con gli atti seguiti in uertù di detta citatione fatta contra la forma de' presenti statuti.

Del modo che si deueno far le citationi. Cap. 2.

E' statuito, che le prime citationi de i debitori di qual si uoglia quantità, debbano esser fatte così in scritto, come in uoce, personalmente, ouero alla casa della certa habitatione di colui che douerà esser citato, se pure hauerà certa habitatione; altrimente sia citato alla casa della solita habitatione, ouero là doue è solito habitare per due anni auāti la citatione ad alta uoce per il ministrale à hora giuridica dinanzi al tribunale di quel Giusdicente, inanzi al quale sarà citato, come nello statuto precedente. Le altre citationi uera-

mente possano esser fatte in iscritto, mentre sia dichiarito il nome del Giudice, dell'attore, & del reo, & la causa per la quale si fa cotal citatione; & che siano sottoscritte per il Notaro di quell'ufficio, inanzi al quale colui che è citato ha da comparere, altramente le dette citationi non siano d'alcun valore; & se saran fatte giusta il tenore del presente statuto siano di quel valore, come se fussero fatte & presentate personalmente, & sopra di quelle come fatte legitimamente, qualunque giusdicente proceda alla espedition della causa, & non altrimente di quello che sarebbe se la citatione fusse fatta in persona; Et se alcuno ministrale contrafarà al presente statuto sia condennato in soldi uenti di planeti, la metà della qual pena sia dello accusatore, & l'altra metà della communità di Valtrompia, ouero di quel commune, oue si agiterà quella differenza, & di più il reo sia ristorato di tutti i danni, spese, & interessi patiti, & che sarà per patire per tal'occasione; & il ministrale sia tenuto far la sua relatione in iscritto ad ogni richiesta, così del Giudice, come dell'attore & del reo, & di qualunque altra persona che pretenda qualche interesse, alla qual relatione sia creduto, se non sarà prouato il contrario, & sia tenuto lasciar all'habitation di colui che sarà citato una copia simile della citatione; & se il detto giorno della citatione fusse feriato in honor di Dio, la citatione s'intenda esser fatta per il giorno sussequente non feriato in honor di Dio. Et il medesimo habbia luogo nelle denunciationi, oblationi, & altre simili cose.

Della citatione contra gli heredi d'alcun defonto. Cap. 3.

E' statuito, che se alcuno per qual si uoglia causa uolesse dir delle sue ragioni contra qualche herede d'alcun defonto, & non sapesse chi sia herede, colui sia tenuto per uno de i ministrali di Valtrompia, ouero de' communi di detta Valle far gridar & proclamar publicamente & con alta uoce nella terra & luogo, nel quale il detto defonto soleua habitare, se alcuno è che uoglia esser herede del tal defonto, s'appresenti in termine di uenti giorni continui inanzi al Giusdicente ad udire, intendere, & rispondere à colui che l'ha fatto citare, & ad instantia del quale è stato citato, altrimente le citationi fatte, non seruata la forma de' presenti statuti contra gli heredi di qualche defonto, non uagliano, nè tengano, & fatta la detta proclamatione il ministrale sia tenuto riferir negli atti dell'ufficio, & far che così sia scritto per il Notaro deputato al banco del Giusdicente.

Del modo che si hanno a citare i communi. Cap. 4.

E' statuito, che s'alcuno uorrà proponere alcuna sua pretensione contra di qualche commune, ouero uniuersità, ò luogo publico di Valtrompia, inanzi à

qualche ufficiale di detta Valle; quel commune, uniuersità, ò luogo publico debba esser citato & dimandato in questo modo cioè, che prima sia citato il Consóle, ouero Sindico del commune, ò uniuersità solamente, in persona, & non alla habitatione del Consóle; per quattro giorni inanzi che egli habbia da comparere inanzi à gli ufficiali, ouer giudici per legitimo nuntio, Sindico, ouer Consóle speciale à questo deputato; Et quando il commune non hauesse Consóle, ò Sindico, ouero che il Consóle & Sindico non si ritrouassero in detto suo commune, terra, ò Villa, allhora il ministrale sia tenuto & obligato citare publicamente, et con alta uoce in modo di proclama su la piazza di detto commune, ò uniuersità, il commune, luogo, ò uniuersità ad instantia della tal persona & per tale causa, che fra quattro giorni, ò più, ma non meno di quattro giorni, à beneplacito del creditore, ouer di quello ad instantia del quale è citato, s'appresenti inanzi al Giusdicente per occasion della tal cosa, esprimendo la causa; & allhora il ministrale sia tenuto far la relatione in iscritto ne gli atti dell'ufficio predetto; & se altrimente sarà fatto, non sia d'alcun ualore, & tutti gli atti seguiti in uertù di qualche citatione fatta contra la forma de' presenti statuti siano nulli; saluo, poi che alcuna persona legitima sarà comparsa in giudicio à nome d'alcun commune & uniuersità, si possa tale persona citar solamente per un giorno auanti in quella causa, come nel primo capitolo.

Delle relationi de' Ministrali. Cap. 5.

E' statuito, che in ogni citatione & relatione fatta in giudicio per il Ministrale, à ciò deputato dall'ufficio, sia creduto si come quel ministrale hauerà riferto, & non sia creduto alle parti; il qual ministrale sia tenuno sotto uinculo di sacramento riferir il nome & cognome della persona citata, & in che giorno l'hauerà citata, & di più, ad instantia di cui sia citata, & per qual causa, ne gli atti del Notaro del banco, in quel termine che parerà à colui che ricerca che sia fatta quella relatione, mentre che non passi il primo giorno giuridico, altrimente quella tal citatione & relatione s'habbia per nulla, & come se fatta non fusse.

Dell'attore non comparente. Cap. 6.

E' statuito, che s'alcuno farà citare un'altro à un certo giorno, ò termine, & colui che è citato comparerà per se, ouero per legitimo procuratore, il qual possa risponder per la persona citata, come di sopra nel termine statuito, & ciascuno s'intenda esser legitimo procuratore, quanto al primo atto che occorrerà esser fatto in giudicio; benche non constasse di mandato, ouero pro-

cura, ma ne gli altri atti sia necessario il mandato, ouero la procura generale, ò almeno speciale alla detta causa, & cause, & s'intenda esser sufficiente il mandato alle liti, se sarà con facultà di conuenir altri, & di difendersi; & faccia scriuer la sua comparitione ne gli atti dell'ufficio; & se sarà accusata la contumacia di colui ad instantia del quale sarà fatta la citatione, non comparendo per se, ouero per procuratore, nel termine prescritto, caschi, & s'intenda esser cascato ipso iure nella pena di soldi dodeci di planeti da esser pagati per qualunque persona, & ciascuna uolta, per la metà alla parte citata, & che comparerà, & per l'altra metà alla communità di Valtrompia, ouero à quel commune nel quale sarà la persona citata per il sudetto ufficiale; talmente che quella persona che farà citare un'altro non sia udita in ragione, se prima non hauerà pagato i detti soldi dodeci, come di sopra; saluo se colui che hauerà fatto fare la citatione, giurerà a i sacri Euangelij nelle mani del Giusdicente hauer hauuto giusto impedimento, & se l'impedimento allegato sarà stimato giusto dal Giudice, non patisca pena alcuna; & se la seconda uolta farà citare la stessa persona, & non comparerà, gli sia duplicata la pena; & le cose sudette s'intendano solamente in caso che non compara, & che non sia citato colui, ad instantia del quale un'altro sarà stato chiamato in giudicio.

Della essecution de' forastieri, & debitori sospetti di fuga. Capit. 7.

E' statuito, che occorrendo che alcun forastiero fusse obligato à qualche persona sottoposta alla giurisditione di Valtrompia per occasione di contratto, ouer quasi contratto, ò d'Instromento rogato & fatto nella Valle, ò per uertù di Scritto di mano fatto in detta Valle, benche quel forastiero si trouasse hauere, tenere, & possedere qualche cosa mobile, ò immobile nel territorio di detta Valle, per le quai ragioni possa ragioneuolmente esser conuenuto per patto espresso, ouero per ragion di destinato pagamento, ouer per qualche suspitione di fuga, ouer per qual altra si uoglia causa, la quale sia stimata giusta dal Giusdicente; che in quel caso il detto forastiero possa esser conuenuto, & li suoi beni sequestrati in qualunque luogo & terra di Valtrompia, à richiesta del creditore; & debba il Giusdicente ogni uolta, che sarà ricercato, conceder lettere, ouer altro suffragio sopra questi beni, mentre però il creditore giuri lui esser creditore, et nō poter esser sodisfatto in altra maniera dal debitore, il qual debitore, forastiero come di sopra, se cōparerà nel termine di giorni diece continui, et si elegga l'habitatione in Valtrompia, ouero in quel commune, nel quale sarà ritenuto, pignorato, ò sequestrato, & darà sicurtà di star' à ragione, & pagar quel tanto che sarà giudicato, allhora i beni del debitore, ouer forastiero, siano rilasciati, & si pro-

ceda sommariamente per il Giusdicente alla espedition di detta causa à requisition delle parti ogni giorno, & hora; & tutte le uolte che il Giusdicente sarà ricercato dalle parti, & il detto creditore, ouero chi pretenderà esser creditore del detto forastiero, restasse uinto dal sudetto forastiero, in quel caso sia tenuto pagar tutte le spese fatte in detta causa, comprese ancora quelle che saranno fatte sopra l'Hosteria; & tutti i danni & interessi patiti per esso forastiero à ragion di soldi diece di planeti per ogni giorno, nel quale sarà stato sopra l'hosteria per colpa & difetto di colui ad instantia del quale sarà stato ritenuto, ò pegnorato; & il Giusdicente sia tenuto sotto uinculo di sacramento far che la detta causa sia spedita con quella maggior celerità & prestezza che sarà possibile senza seruar la forma de' presenti statuti, circa i termini & le dilationi che si hanno da dar allo stesso creditore, quanto sia contra la persona del forastiero; ma proceda sommariamente, de plano, senza strepito & figura di giudicio, & hauendo riguardo solamente alla uerità del fatto.

Che i forastieri volendo litigare in Valle, siano tenuti eleggersi l'habitatione in essa. Cap. 8.

E' statuito, che ciascuno non habitante in Valtrompia, litigando, ò uolendo litigar à suo nome, ò d'altri con qualche singolar persona, commune, ò collegio di Valtrompia, ò de i communi di detta Valle, sia tenuto ad instantia di qualunque uoglia litigar seco (essendo però richiesto) eleggersi l'habitatione nel luogo, ò terra, oue si renda ragione, ouer iui appresso per tre miglia, & anco dar sicurtà di pagar le spese, in caso che fusse giudicato contra esso forastiero, alla qual habitatione per lui eletta possa esser citato inanzi allo istesso Giusdicēte; & se sarà ricercato il detto forastiero, che si elegga l'habitatione come si è detto, & non se la eleggerà, & ciò sarà scritto ne gli atti dell'ufficio, allhora basti il forastiero esser citato al banco del Giusdicente inanzi al quale sarà cominciato il giudicio, per istrida del ministrale; et tutti gli atti che si faranno in uertù di detta citatione uagliano & tengano, come se il detto forastiero fusse stato citato personalmēte. Et le cose predette habbiano parimente luogo nelle persone di Valtrompia, che uogliano litigare inanzi à Consoli, ò Giusdicenti d'un'altro commune, nel quale non habitano, quanto alla elettion della habitatione solamente.

Del citato non comparente in Giudicio. Cap. 9.

E' statuito, che s'alcuno sarà citato in Giudicio per il ministrale, come ne gli statuti precedenti, & non comparerà nel termine, ouer giorno della cita-

tione, s'intenda esser contumace, & si proceda contra di lui, come contumace; Et le predette cose habbiano luogo in ogni citatione fatta à qualunque persona, che non comparesse inanzi al Giusdicente nel termine della citatione in tutte le cause, eccetto nelle petitioni come nel seguente statuto.

Di quelli che compareranno in Giudicio, & delle contumacie. Cap. 10.

E' statuito, che s'alcuno sarà citato per il ministrale, che s'appresenti inanzi al Giusdicente à far conto, ouer à qual si voglia altra cosa ad instantia d'alcuno, la persona citata sia tenuta comparere quel giorno, nel quale sarà stata citata, & la sua comparitione sia posta in iscritto per il Notaro del banco, che colui ad instantia del quale è stata citata, metti in iscritto le sue dimande; & non comparendo la persona citata nel giorno sudetto sia posta in contumacia per l'attore in iscritto; & così stia in contumacia per giorni sette continui, ne i quali il detto citato debba comparer à risponder alla dimanda, ouero alla contumacia di quella persona ad instantia della quale sarà stato citato; & non comparendo in detto termine, nè rispondendo alla predetta dimanda, il detto Giusdicente sia tenuto conceder la essecutione à richiesta di colui, che la dimanda contra quella tal persona contumace, la qual non sia udita dal Giusdicente, se prima non asicurerà la predetta essecutione, ouero non pagarà tutte le spese fin allhora occorse per la predetta occasione, le quali spese pagate che siano, ouero asicurata la detta essecutione sia udita, & tutte due le parti siano tenute metter in iscritto le dimande, & risposte sue, et proceder ordinatamente secōdo la forma de' presenti statuti.

Delle confessioni fatte in Giudicio. Cap. 11.

E' statuito, che s'alcuno hauerà confessato in Giudicio esser debitore di qualche cosa à qual si uoglia persona, essendo tutte due le parti presenti in giudicio, il Giusdicente sia tenuto dar subito l'essecutione contra colui che hauerà confessato il debito per quel tanto, che sarà espresso nella confessione, & il ministrale sia tenuto far l'essecutione contra quello istesso per la somma confessata, (reietta ogni eccettione, & senza che sia stato posto in bando, ouero in contumacia) & pignorar delli suoi beni, come fusse credito liquido & giudicato per sententie conformi & passate in rem iudicatam, & quella tal confessione sia scritta per il Notaro del banco ne gli atti dell'ufficio à richiesta di qual si uoglia delle parti, saluo che sia lecito al Giusdicente à suo arbitrio assegnar termine al confitente à pagare, hauendo riguardo alla qualità, & quantità delle cose, & alla condition delle persone.

E' statuito, che se alcuna persona sarà ueramente creditrice di altra persona per causa di sententie, ouer liuelli annuali, affitti, alimenti, mercede, ò per Instrumento, scritto, ò saldo di ragione, ò per altra causa liquida, della qual consti legitimamente, il Giusdicente sia tenuto senza alcuna citatione dar la essecutione al creditore contro al debitore, il quale non possa in giudicio esser udito, se prima non hauerà idoneamente assicurato tale essecutione, ouero legitimamente mostrato subito di pagamento, & fatta la detta assicuratione, il giudice gli debba assegnar termine di giorni quindeci à mostrar di pagamento, & prouar & dedur delle sue ragioni quomodocunque contra tal debito; et oltra giurando il reo de calumnia ad arbitrio del Giudice, hauendo riguardo alla condition delle persone, & qualità del fatto, mentre non ecceda in tutto il termine d'un mese continuo; et questo s'intenda de i crediti semplici, sopra i quali non si paga liuello; Per quelli ueramente sopra i quali si pagano liuelli, ò altro carico, cioè capitali, uolēdo il creditore astringere il debitore all'affrancatione sia tenuto prima fargli far comandamento in iscritto per parte del Giusdicente, che si debba affrancare di tal debito in termine di giorni uenti continui, essendo il debito sino alla somma di ducati cento, & da detta somma in sù, in termine d'un mese, nel qual termine il debitore debba far & dedur le sue eccettioni & oppositioni, & prouar di pagamento, & in contrario; Et passato il detto termine il processo sia & s'intenda publicato, & il Giudice debba espedire la causa in termine di giorni quindeci doppo la publicatione. Non prouando ueramente, ouer non opponendo nel detto termine contra tal comandamento, il creditore habbia la sua essecutione per la somma contenuta nel comandamento, & liuelli occorsi & non pagati, & habbia forza di sententie conformi.

Del termine che dar si dee sopra le dimande. Cap. 13.

E' statuito, che quando l'attore & il reo saranno inanzi al Giusdicente, & tra loro sarà contestata lite, ouero hauuta per contestata, pronontiata per il Giudice, che ha tal facoltà, & ogni risposta fatta alla dimanda, si habbia per contestation di lite sopra le loro dimande, & risposte, & se tutte due, ouero una delle parti uolesse mostrar & prouar delle sue ragioni, il Giusdicente sia tenuto et debba la prima uolta dar & assegnar alle parti, ouero alla parte giorni diece continui prossimi futuri à prouar delle sue ragioni, il qual termine passato, & non prouando colui, al quale sarà stato assegnato, se dimanderà che gli sia prorogato il termine, il Giusdicente sia tenuto dargli prima il giuramento, de calunnia, cioè se lui calumniosamente dimanda il detto

termine, & se fa quello che fa, per difender le sue ragioni, ouero se usa altra calunnia in danno dell'altra parte à fin di differire, & tirar in lungo il pagamento del debito, & se colui che dimanderà il termine ricuserà il giuramento, il Giusdicente non possa nè debba assegnar, nè prorogar il termine; ma si dia l'essecutione all'altra parte secondo le dimande da lui fatte, se ueramente giurerà di far quello per difender, & mostrar le sue ragioni, allhora il Giusdicente sia tenuto prorogar il termine per altri otto giorni continui prossimi à uenire; & se non prouerà nel detto secondo termine come di sopra, & parimente dimandasse termine di prouare, allhora il Giusdicente sia tenuto & debba dar & assegnar altri giorni cinque continui à prouare, & hauer prouato per ogni sorte di proua, delle sue ragioni per ultimo & perentorio termine; & scorsi questi giorni cinque, nè hauendo prouato, nè mostrato le sue ragioni allhora non sia udito in detta causa da alcuno Giusdicente; ma corra ogni essecutione contra di lui, così per il capitale, come anco per le spese; saluo se il detto debitore, ò chi pretenderà d'esser debitore pagasse all'altra parte quello che gli uien dimandato, insieme con le spese, & dapoi uolesse prouar delle sue ragioni, allhora & in quel caso possa hauer il termine d'un'altro mese sussequente à mostrar, & prouar delle sue ragioni, & se mostrerà, ouero prouerà il pagamento, ò altra ragione contra il creditore, talmente che constasse al Giudice che esso creditore fusse pagato, & che hauesse proceduto contra il reo, ò debitore fuor di ragione, sia condènato à restituir in doppio tutto quello che hauerà hauuto per detta causa, insieme co i danni, spese & interessi patiti per il reo per l'occasion predetta; de' quali danni & interessi si stia al giuramento dell'istesso reo; & non prouando in detto mese, ouer in maggior termine, in caso che paresse al Giusdicente di prorogarlo per qualche giusta causa, mentre non ecceda lo spatio di due mesi, non sia più oltre udito esso debitore, & si faccia la sententia contra di lui, la quale sia diffinitiua & inappellabile, nè più si possa far alcuna oppositione al creditore, ouero attore in giudicio per tal causa; ma sia à guisa di condennato & conuento per sententie diffinitiue, & inappellabili; & se alcuno Giusdicente gli darà audientia, gli sia imposta pena di lire tre di planeti da esser applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra metà alla communità di Valtrompia, ouero à quel commune, nel quale sarà seguito il giudicio; Et nondimeno tutti gli atti dapoi fatti nella causa siano nulli & cassi. Et parimente se saranno date altre dimande, risposte, capitoli, & tutti gli altri atti di nouo produtti per alcuna delle parti contra l'altra, le quali parti debbano esser citate alla produttion delle dimande & de' capitoli, quella parte habbia termine di giorni otto continui à rispondere, & dedur delle sue ragioni contra l'altra parte, & non rispondendo si habbiano per confessate, saluo nelle prime petitioni come nello statuto precedente.

Delle probationi. Cap. 14.

E' statuito, che dapoi che sarà assegnato termine ad una, ouer à tutte due le parti à prouar delle ragion sue, quella parte che haurà hauuto il termine, sia tenuta inanzi ogni altra cosa far intender per il ministrale all'altra parte, che fra il detto termine assegnato sia ogni giorno & hora à ueder giurare, & produr testimonij; altrimente non possa produr testimonij in detta causa, & fatta la detta intimatione, la parte, uolendo, possa dar l'interrogatore, ouero interrogatorie, purche ciò sia scritto al banco; & dapoi che sarà produtto l'interrogatore, ouero interrogatorie, il Notaro dell'ufficio non possa essaminar testimonij senza l'interrogatore, ouero interrogatorie della parte, & se farà altrimente non uaglia quello che sarà fatto, nè si dia fede alcuna a i testimonij essaminati; se non saranno prima repetiti sopra le dette interrogatorie, ò per l'interrogator eletto; & caso che non fusse dato interrogatore nel termine d'un giorno dopo il comandamento, ouero intimatione fatta alla parte, allhora il Notaro possa proceder alla essamination dei testimonij, a i quali prima sia dato il giuramento dal Giusdicente, ouer dal suo Notaro di dir la uerità; & stiano tenute secrete le loro attestationi insino alla publicatione, sotto la pena da basso descritta, & il Notaro sia tenuto inanzi ad ogni altra cosa dar il giuramento all'Interrogatore di tener secreto tutto ciò che sarà detto per li testimonij per lui interrogati insino alla publicatione di essi testimonij, & se l'interrogatore non uolesse giurare allhora il Notaro possa proceder alla essamınatione di essi testimonij senza lo Interrogatore; & sia ualido quello che sarà fatto per esso Notaro.

Del termine reprobatorio. Cap. 15.

E' statuito, che in ogni causa dopo la publication del processo, uolendo alcuna delle parti riprouare, il Giudice sia tenuto assegnar tempo à dette parti, ouer ad alcuna di loro di giorni diece continui, & non più.

Quali possano esser testimonij nelle cause. Cap. 16.

E' statuito, che gli infrascritti non possano esser testimonij, ouero testificar nelle cause cioè, il Padre per il figliuolo, nè il figliuolo per il padre, il fratello per il fratello, la moglie per il marito, nè il marito per la moglie, i furiosi, i mentecatti, li scommunicati, nè quei che saran corrotti dalla parte; niuno in causa propria, nè in altra, nella quale habbia qualche interesso, nè colui che hauerà una simil causa, il procuratore per il suo cliente, quelli che sono infami per qualche giuramento falso; quelli che sono soliti à testificar il falso; le meretrici; i publici usurarij; i banditi, & altre persone infami, & dalla santa madre chiesa Romana priuati, ouero scacciati, a i quali non si dia fede alcuna, hauendo però sempre riguardo alla condition della cosa, & della persona ad arbitrio del Giusdicente; Parimente le persone del commune

non possano testificar per il suo commune contra un forastiero, ma si bene contra le persone di detto commune; & il medesimo s'intenda esser statuto di qualunque compagnia di forno di medoli, di minere d'altra sorte, ouer d'altra compagnia, ò uniuersità, nel qual caso parimente si stia al giudicio del Giusdicente, hauendo riguardo alla condition della cosa, & alla qualità delle persone, quando gli si debba prestar fede, ò nò; Parimente non possa esser testimonio il compagno; il uenditore nella causa della cosa uenduta; il fideiussore per colui, il quale hauerà fatto la sicurtà; nè quelli che sono minori d'anni quattordici; ma il legatario, & il fideicommissario possano esser testimonij fin alla somma di lire cinque di planeti, & non oltre alla detta somma. Il cieco che testificasse de uisu, l'heretico, et il pouero che non ha sustantia alcuna, & specialmente al tempo della carestia, & altri simili à questi non siano admessi in testimonij; saluo che sia hauuto riguardo alla conditione, & qualità come di sopra; & dapoi che saranno produtti i testimonij idonei, & da esser admessi secondo la forma de' presenti statuti, se saranno concordi, ouero discordi, ouero diranno una cosa per un'altra, il Giusdicente debba giudicare sopra le loro attestationi, secondo il giuramento & giudicio suo, & sia proceduto secondo il rigore della ragione, & della conscientia sua, salue però & riseruate tutte le eccettioni delle parti nel fin della lite, così contra le persone de testimonij, come contra le loro attestationi, talmente che le parti possano proceder contra essi testimonij, come parerà ad esse parti.

Delle interrogationi che si hanno da fare in giudicio inanzi alla contestation della lite. Cap. 17.

E' statuito, che inanzi che sia contestata lite, ouero hauuta per contestata, come di sopra, essendo fatta Interrogatione ad alcuno in Giudicio di uolontà del Giusdicente, ouero à richiesta d'alcuno inanzi all'oblation del libello, se tiene, ouero possiede qualche possessione, ò altra cosa stabile, sia tenuto & debba risponder chiaramente & legitimamente, & sufficientemente, se tiene, ouer possiede quella cosa, sopra laqual è interrogato, & se à suo, ouer à nome d'altri, & per quale, & quanta parte, & se come diuisa, ouero indiuisa, & se risponderà posséderla, come diuisa, sia tenuto dichiarire da qual parte la possegga talmente che consti chiaramente al Giudice della cosa, sopra la quale sarà fatta l'interrogatione, fra otto giorni continui, se colui alqual sarà fatta tal'interrogatione sarà maggiore di uenticinque anni; ma se sarà minore di uenticinque insino ad anni deciotto, sia tenuto rispondere con licentia del curatore in termine di quindici giorni continui; se ueramente sarà minore di anni deciotto, sia tenuto risponder' in termine d'un mese, con licentia del suo tutore, ouer curatore, & se nel detto termine non risponderà suffi-

cientemente, si proceda come se espressamente hauesse negato di possedere; Et se alcuno sarà Interrogato ex officio, ouero ad instantia di qualche persona, se sia herede d'alcuna persona defunta, allhora sia tenuto hauer risposto nel termine statuito come di sopra, & con la licentia & autorità come di sopra, & sia tenuto rispondere se uuol esser herede in tutto, ouero in parte, & dichiarir la parte; Et di più, se uuol esser herede ex testamento, uel ab intestato, & se ricuserà di rispondere, sia tenuto come herede, quanto alla causa della quale allhora si tratta, & contra di lui si proceda, come se in Giudicio hauesse risposto uoler esser herede; Parimente se alcuno fusse interrogato ex officio, ouero ad instantia d'altri, se paga fitto, ò liuello ad alcuno sopra qual si uoglia sorte di beni, sia tenuto hauer risposto nel modo come di sopra, altrimente s'habbia come se hauesse confessato di pagar il fitto, & liuello, del quale fusse stato interrogato; Parimente se alcuno fusse interrogato ex officio, ouero ad instantia d'altri, se uuol usar i detti, & l'attestationi di qualche testimonij produtti in causa ciuile, sia tenuto et debba risponder chiaramente, et apertamẽte nel modo come di sopra; Et se non risponderà, si habbia come se hauesse confessato, non uoler usar l'attestatione de' detti testimonij; se ueramente hauesse confessato uolerli usare, allhora si proceda secõdo la forma della ragione, & de' presenti statuti, & così si faccia, & s'osserui in tutte le altre interrogatorie che occorreranno farsi in giudicio inanzi al Giusdicente di Valtrompia, ouero de' communi di detta Valle, saluo che se alcuno sarà interrogato ad instantia d'un altro, & à rispondere fusse pregiudicio à colui che è interrogato nella causa della qual si tratta, & à fauore di colui che interroga, non sia tenuto à rispondere.

Dell'ordine delle cause. Cap. 18.

E' statuito, che tutte le liti, questioni, cause, et controuersie, che per l'auenire saranno mosse inanzi à qualunque Giusdicente ordinario, ouero delegato, ò confidente in Valtrompia, tra quali persone si uoglia, communi, ò uniuersità in qualunque modo, & per qual si uoglia causa, siano conosciute, decise, & con debito fine terminate giuridicamente, seruati gli ordini, & li statuti nel presente uolume contenuti, & reiette le cauillationi per quello Giusdicente ordinario, ouer delegato, dinanzi al quale quella tal lite, questione, ouero controuersia sarà incominciata ne i termini contenuti, dichiariti, & limitati nel presente uolume delli statuti, sotto pena al Giusdicente & delegato di lire uenticinque di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, et di più detto Giusdicente, ò delegato sia tenuto rifar le parti di qualunque danno patito; & nondimeno perda, & s'intenda hauer perso l'ufficio suo, & il consiglio di detta Valle sia tenuto à richiesta della parte eleggere un'altro in luogo di quello, il quale sia pari-

mente tenuto espedir dette cause, & il primo non possa esser più eletto ad alcun'ufficio in detta Valle per tre anni; & se fusse eletto, tutte le cose fatte per lui siano nulle, & di nissun ualore, eccettuando però i giusti impedimenti della persona, & della sua absentia, nel qual caso sia suspeso per il detto Consiglio della Valle ad ogni suo beneplacito.

Che non si dia consiglio di Sauio sopra gli articoli. Cap. 19.

E' statuito, per abbreuiar le cause de' litiganti, che in tutte le cause che si agiteranno cosi inanzi allo Sp. Signor Vicario, come inanzi à i Consoli, & Giusdicenti, della Valle & de' communi, non si possa dimandar consiglio di Sauio sopra gli articoli, ma solamente sopra i meriti delle stesse cause, talmente però che per la dimanda, nè per il consiglio di Sauio non sia derogato all'arbitrio del Giusdicente nel terminar cause.

Del tempo della prima instantia delle cause. Cap. 20.

E' statuito, che il termine della prima instantia delle cause non duri, nè possa durare senon per spatio di giorni sessanta continui, et non più, nel qual tempo il Giusdicente sia tenuto proferir la sua sententia in iscritto sotto la pena contenuta nel prossimo statuto dell'ordine delle cause. La instantia ueramente delle cause, nelle quali si tratta de possessi, & delle produtte di libelli, non possa, nè debba passar lo spatio di quattro mesi continui, il qual termine passato, il Giusdicente incorra nella pena sudetta. La seconda instantia ueramente delle appellationi & nullità delle sententie non debba, nè possa durar più di giorni quaranta continui sotto la pena sudetta.

Del termine a rispondere. Cap. 21.

E' statuito, che in ogni negotio, che si tratti inanzi al Giusdicente, fatta una noua dimanda, ouer produtto il libello, ò capitoli per una delle parti, l'altra parte habbia termine senon giorni sette continui à rispondere; il qual tempo finito et non hauēdo risposto, si habbia come se hauesse confessato in Giudicio, talmente però che la parte obligata à rispondere, possa rispondere, mentre che paghi tutte le spese fatte per tal causa, non essendo passato l'anno, il quale essendo passato, non possa più esser udita per detta causa in Giudicio, & ciò s'intenda quando ne habbia hauuto notitia, & non altrimente.

Che l'attore sia tenuto seguitar il foro del reo. Cap. 22.

E' statuito, che in qualunque causa l'Attore sia tenuto seguitare il foro del reo inanzi alli suoi Giusdicenti, senon per ragione di contratto del luogo oue fusse situata la cosa, & di pagamento destinato come nelli statuti precedenti.

Del termine. Cap. 23.

E' statuito, che il giorno del termine non sia computato nel termine.

Del luogo da esser deputato per la essamination de' Testimonij. Cap. 24.

E' statuito, che, occorrendo nelle cause, che si agitano inanzi allo Spettabile Vicario, & à gli altri Giusdicenti della Valle, prouare per detti di Testimonij, esso Spettabile Vicario nell'assegnar il termine à prouare debba deputare il luogo, nel quale s'habbiano da essaminar i testimonij ad arbitrio suo.

Delle appellationi. Cap. 25.

E' statuito, che quando sarà stato giudicato dal Giusdicente della Valle, ò de' communi di quella; & che l'una delle parti pretendesse grauame, & uolesse appellarsi, sia tenuta ad interponer l'appellatione, & farla scriuer ne gli atti del Notaro della causa in termine di giorni cinque continui, & subito darne auiso per un de i ministrali al aduersario, il quale in termine di altri cinque giorni debba produr la poliza de' suoi cõfidenti, da i quali insieme con li suoi debbano esser cauati due, i quali conoscer debbano la detta sententia; il che se dal detto appellante non sarà seruato, ipso iure essa appellatione s'intenda deserta, & come non fatta.

Item se la parte ricuserà di produre la sua poliza, debbano esser cauati due confidenti della poliza dell'appellante, & quelli due che uerranno esser cauati, sian giudici & conoscitori di quella, & se la parte produrà la poliza, allhora il Notaro della causa col giuramento sia tenuto incontrar le polize dell'attore, & del reo, & i primi che s'incontreranno siano giudici di quella; & eletti detti confidenti siano tenute esse parti in termine di giorni tre darne auiso à quelli che saranno eletti, i quali siano tenuti à ridursi, et accettar detta causa in pena di priuation dell'ufficio, & di lire cinque da esser applicate, la metà all'accusatore, et la metà alla Valle; & se esse polize non si incontrassero, siano tenute esse parti far tanti bolettini del numero de' confidenti, & incontrarli; & se nõ si incontrassero, in quel caso ne siano tolti otto bolettini per parte, & siano posti in un uaso; & mescolati bene insieme, per il Giudice ne siano cauati due, i quali s'intendano Giudici & conoscitori della causa; & accettata detta causa detti confidenti debbano assegnar à dette parti termine di giorni diece à produr, mostrar, et prouar delle ragioni sue, i quali passati, & niente essequito debbano ad instantia d'una d'esse parti prorogar il termine d'altri giorni diece, & non più; & produtto, mostrato, & prouato, ouer nò, siano tenuti proferir la loro sententia infra cinque giorni seguenti, sotto la pena predetta.

Item se alcuna di esse parti uorrà appellarsi, sia tenuta fra altri cinque giorni interponer l'appellatione, laqual si deuoluà al primo consiglio da esser congregato in

Valle, & nel detto consiglio esse parti siano tenute produr tutte le lor ragioni, & quelle lette nel Consiglio predetto, parendo a i Consiglieri d'espedir la causa, debba esser posta la parte, & à bissole & ballotte solamente debba esser espedita, & tutto quel che dalla maggior parte delle ballotte uenirà conclusò, come sententia diffinitiua sia essequito, nè più possa esser udita la parte se non per noue ragioni, & con giuramento di hauerle ritrouate dapoi, et il Giusdicente sia tenuto in pena di lire cinquanta dar essecutione à dette sententie.

Item è statuito, che detti Confidenti habbiano per sua mercede & salario soldi sei, per ciascuno fin à lire dieci, & da lire dieci fin à uenticinque soldi diece di planeti per cadauno.

Item, da lire uenticinque fin à cinquanta habbiano detti Confidenti dinari quattro per cadauno, & per ciascuna lira.

Item da lire cinquanta fin à lire cento habbiano dinari tre per ciascuno, & per cadauna lira, rimanendo fermo il salario fin à lire cinquanta.

Item da lire cento in sù habbiano dinari due per cadauno, & per lira, & uoglia quanto sia la somma, mentre che non ecceda lire tre & meza per ciascuno, in tutto.

Item per qualunque sententia interlocutoria, articolo, & contumacia habbiano soldi sei per ciascuno & per ogni sententia in tutto.

Item se accaderà ad alcun Giudice, ò confidente caualcar sopra alcun luogo contentioso, habbiano per salario soldi uenti per ciascuno, & per ogni giorno, & le spese sopra l'Hosteria.

Item se alcuno de' detti Giudici piglierà oltre il detto salario, sia punito in doppio, & priuo degli ufficij, & del consiglio di Valtrompia, & in lire uenticinque, la metà all'accusatore, & l'altra metà alla Valle per cadauno, & per ogni uolta, & tutti gli atti fatti siano cassi, & uani, & di niun ualore, & se alcuno desse, qualche cosa oltra il detto salario à i Giusdicenti, perda la causa, & la guadagni l'aduersario, et gli sia pena lire uenticinque di planeti, da esser applicate come di sopra, & sia creduto à due Testimonij col giuramento, ouero alla parte con uno testimonio degno di fede.

Item se alcuno nel Cõsiglio di Valtrompia procurerà per li trasgressori, sia come di sopra licentiato dal Consiglio, & da quello per due anni priuo, nè alcuno possa metter parte ueruna nel detto Consiglio à fauore di quel tale, sotto la stessa pena; & se sarà posta, sia di nissun ualore, come se posta non fusse.

Item che tutte le sententie fatte in contumacia ad instantia di quelli, de' quali sarãno fatte in fauore, debbiano esser intimate all'aduersario, in termine di giorni otto, dopo la sententia; & uolendo l'aduersario dir alcuna ragione sia tenuto comparer fra giorni otto, altramente sia essequita; & se alcuno, passato esso termine procurasse di esser restituito, possa & debba esser restituito, per una uolta sola, & non più.

E' statuito, che tutti i Confidenti di Valtrompia si eleggano fin al numero di uenti in tutta la Valle di tutti i cõmuni di detta Valle, la rata parte di tutti gli huomini che siano sufficienti, esperti et intendenti, et à quelli si dia il giuramento nel Consiglio di giudicar giustamente et rettamente, posposto l'odio, il timore, le preghere, il prezzo, & ogni altra cosa; ma far giusto giudicio sopra le anime & conscientie loro, & seruar la forma de' presenti Statuti, & cosi siano annotati ogni anno sopra il libro delle prouisioni di Valtrompia; questi però siano Confidenti nella causa, ò cause d'appellationi del Giusdicente generale di Valtrompia; i Confidenti ueramente de' communi di detta Valle nella causa di appellatione de' Giusdicenti, Consoli & simili communi di detta Valle si eleggeranno per li Consiglij delle terre, & communi suoi de i più prudenti, & sufficienti delli suoi communi; & di più, sia osseruato in alcuni communi, che le appellationi delle sententie delli Consoli deuolger si debbano al Consiglio del commune, i quai cõsiglij debban decidere et giudicar dette cause d'appellatione, seruata sempre la forma de' presenti Statuti circa i Confidenti, talmente che in luogo & nome de' Confidenti, siano essi Consiglij & Vicinie de' detti communi; & le appellationi de' detti Consiglij & Vicinie siano terminate per il Consiglio generale di Valtrompia, & à quello si diuolgano giusta la forma de' presenti statuti.

Che mentre durerà l'appellatione non si innoui cosa alcuna. Cap. 27.

E' statuito, che fatta una sententia cosi in prima, come in seconda instantia, & ancora interlocutoria, se alcuna di esse parti si appellarà da quella sententia tutte le cose stiano in suspeso fin alla decision della causa, talmente che non sia innouato cosa alcuna per uigor di detta sententia dalla parte appellata fin' à dette sententie; eccettuando le cause d'alimenti, et di prigione, perche pendendo l'appellatione il carcerato deue esser rilasciato; nè si suspenderà l'essecutione, se da quella sarà interposta l'appellatione; saluo se la parte non si appellasse da una essecutione eccessiua, & finalmente se il grauame non potesse esser riparato per la sententia diffinitiua, la qual seconda sententia conforme seguita dapoi, cosi in prima, come in seconda instantia si essequisca secondo la forma de' presenti Statuti; ma se l'appellante non hauerà proseguita l'appellatione nel termine limitato, l'altra parte possa essequir la sententia fatta à fauor suo, si come sarà stato giudicato, non obstante alcuna appellatione.

Delle sententie inappellabili. Cap. 28.

E' statuito, che ogni giudicatura & sententia fatte per lo Sp. Vicario, & altri Giudici di Valtrompia, che non eccedano la somma di tre lire, stano, & si intendano diffinitiue, & inappellabili.

Di colui che dimandera piu del suo credito. Cap. 29.

E' statuito, che se alcuno in giudicio, dimanderà à qualche persona piú di quello che gli si deue non sia punito di pena legale; ma sia condennato nelle spese, perche da causa da litigare, & colui s'intenda hauer dimandato più, che dimanda inanzi al tempo, se ueramente alcuno dimãderà il doppio più di quello che gli si deue, sia condennato nelle spese, danni & interessi patiti, & che potesse patire la parte aduersa, per li quai danni il Giudice sia tenuto con giuramento dar essecutione contra colui che dimanda, insieme con le spese interessi, da esser liquidati; colui ueramente che negarà in fatto quello che hauerà fatto, sia condennato nel quarto più di quello che hauerà negato, se di manco fusse debitore.

Della pena di colui, che riceuera, ouero dimandera vn debito a lui pagato. Cap. 30.

E' statuito, che se alcuno à suo nome, ò d'altri riceuerà alcuna cosa come à lui douuta in Giudicio, ò fuori, & per il detto debito in alcun tempo, ò lui, ò aloai à nome suo, ouero qualche sua special nuntio, à ciò deputato, fusse stato sodisfatto, ouero in qualche altro modo il debito fusse stato estinto, sia condennato in doppio di quello che hauerà riceuuto; Se ueramente alcuno, ò qualche suo herede, ouero successore d'alcuno riceuerà qualche cosa, come à lui douuta che apparisca essere stata pagata in qualche tempo, se hauerà riceuuto quel tal debito scientemente, sia condennato in detta somma; & in ciascuno de' predetti casi qualunque riceuerà come di sopra, sia tenuto alla restitutione di tutte le cose riceuute; & à questo sia tenuto & obligato perpetuamente, & ui sia pena diece lire di planeti, la metà della qual pena sia della communità di Valtrompia, ouero del commune di quel Giudice, inanzi al quale sarà stato incominciato il Giudicio, & l'altra metà di colui che hauerà pagato, & se alcuno solamente dimanderà, & non riceuerà in Giudicio scientemente un debito, ò à lui, ò ad altri in suo nome pagato che ascenda alla somma di lire uenticinque di planeti, outro da detta somma in giù, sia condennato in cinque lire di planeti, & da uenticinque lire sin à cento sia condennato in lire diece di planeti; di sopra ueramente da cento sia condennato in lire uenticinque per cadauno, & ciascuna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, et l'altra metà della Valle, ouero di quel commune, nel quale sarà stata fat-

ta la dimanda; & di più sia tenuto alla restitution de' danni, spese, et interessi di quella persona, dalla quale sarà stato dimandato, ò riceuuto, & se alcuno inanzi al tempo dimanderà, sia condennato nelle spese; & questo reietta ogni eccettione.

Delle Ferie. Cap. 31.

E' *statuito, che negli infrascritti giorni non si renda ragione, ma ogni giudicio si taccia, cioè nella festa della Natiuità del nostro Signor Giesu Cristo, & quindeci giorni inanzi, & dapoi fin all'ottaua della Epifania; Nella festa della Resurrettione del nostro Signor Giesu Cristo, & quindici giorni precedenti, & altri quindici susseguenti; Nella festa di Santa Croce, della Ascensione del nostro Signore, della Pentecoste, con due giorni seguenti, della Solennità del Corpo di Christo, in tutte le Domeniche; nella festa di tutti i Santi, di tutti gli Apostoli maggiori, S. Gio. Battista, di Santo Lorenzo, di Santo Giorgio, di Santo Rocco, di Santo Sebastiano; nella festa della Annontiatione, Purificatione, Assontione, & Concettione della nostra aduocata Vergine Maria; nella festa di san Martino, san Faustino & Iouita, S. Marco, S. Luca, S. Antonio, S. Michele, nella festa di santa Maria Maddalena, di santa Caterina, delle Visitationi di Maria Helisabeth, di santa Giustina giorno uittorioso à sette di Ottobre; nelle quali feste niuna persona ardisca, nè presuma lauorar, ò far lauorar con le persone, ò con gli animali, sotto pena di soldi diece di planeti per persona & cadauna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & la metà della Valle, ouero del commune, nel quale sarà stata data l'accusa; possano ancora i Giusdicenti così della Valle, come de' communi suspender le cause per il raccolto delle biade, & per la uendemia à loro arbitrio, mentre che si ecceda il tempo d'un mese per uolta.*

Delle Intromessioni. Cap. 32.

E' *statuito, che le Intromessioni, pegnorationi, dissegnationi, citationi, presentationi di lettere, esclamationi, dationi delle possessioni, & simili, possano esser fatte ancora ne i giorni feriati; reseruando però le ferie in honor di Dio, la qual limitatione non habbia luogo ne i suspetti di fuga, nanche ne i forastieri, contra i quali si possa procedere ancora ne i giorni feriati in honor di Dio.*

Del giuramento, & dell'effetto di quello, & delle oblationi. Cap. 33.

E' *statuito, che in qualunque parte della lite, causa, ouero controuersia ciuile, ordinaria, ouero estraordinaria tra certe persone, communi, collegij, & uniuersità, benche fusse concluso in causa fino alla sententia esclusiue, cadau-*

na delle parti possa riferir' il giuramento all'altra parte cosi sopra qualunque articolo & parte di lite, come anche sopra tutta la causa, & colui à che sarà offerto il giuramento possa giurare cosi per lui come contra di lui, secondo la oblatione à lui fatta per la parte, & anco sopra le cose dependenti et connesse da esso articolo, ouero da tutta la causa, se la oblatione sarà sopra tutta la causa, & cadauno sia tenuto giurare nel termine di tre giorni continui dapoi che sarà fatta la oblatione, laquale sia scritta negli atti, & similmente il giuramento, & colui, al quale sarà fatta la oblatione del giuramento, habbia tempo sino al primo giorno giuridico à far la liquidatione sopra detta oblatione, & non giurando lui, ouero non facendo tal liquidatione, sia dato il giuramento all'altra parte, sopra la stessa oblatione, et si stia al giuramento di essa parte, mentre che sia dato sopra un fatto proprio di colui, al quale si riferisce tal giuramento, & non s'intenda esser dato esso giuramento solamente sopra la semplice forma del giuramento, ma ancora sopra tutte le cose dependenti da quello, ouero che appertteneranno alla decisione del negotio, del quale si tratta, & nel farsi la liquidatione si faccia mentione, la qual uenga ad escludere, & diffinire la intention di colui che darà il giuramento, & dapoi che sarà dato il giuramento non sia lecito rompere esso giuramento come falso, nè in qualunque altro modo, nè colui che hauerà giurato possa esser accusato di falso, ouero in alcun modo esser molestato per tal occasione; ma tal giuramento sia osseruato in tutto & per tutto, & habbia la debita forza; saluo che si possa mostrar il contrario per publico instromento di nuouo ritrouato, nel qual caso tal giuramento non sia osseruato, & si possa rompere, reseruato ancora, che non si possa dar il giuramento à quelli che saranno minori di anni quattordici, ma solamente à i maggiori.

De gli Instromenti presentati in Giudicio, che si hanno a dare alla parte. Cap. 34.

E' statuito, che qual si uoglia delle parti che produrà in Giudicio Instromenti, atti, ouero scritture, sia tenuta, & debba non ostante la produttione fatta di nuouo riprodurli ad instantia della parte che pretenderà per suo interesse uolerli riprouare, & che giurerà di non dimandar tal reproduttione, nè per dolo, nè per calonnia; & à ciò si astringa, & possa esser' astretto per qualunque Giusdicente con ogni rimedio di ragione, saluo se detto producente protesterà di non uoler usar in Giudicio detti Instromenti, atti, & scritture; & se alcuno produrà in Giudicio atti, Instromenti, ouero scritture fatte scientemente, ouero dolosamente calunniosamente in fraude contra la uerità, che il Giusdicente sia tenuto con giuramento tagliar, cassar, & annullar detti Instromenti, atti, ouero scritture prodotte, & condannar il producente nelle

spese

spese danni & interessi; & oltra di ciò nel doppio della cosa della quale si trattasse, & se alcuno scientemente & dolosamente utsupra farà, ouero procurerà che altri faccia detti Instromenti, atti, ò scritture contra la uerità, & calunniosamente come di sopra, perda, et s'intèda hauer perso ogni ragione, attione, & possessione che hauerà, ouero pretendera di hauere contra quella persona, ò quella cosa contra la quale hauesse prodotto, ò fatto tale scrittura falsa come di sopra, & detta attione & possessione sia transferta ipso iure, & continuata nella persona contra la quale saranno stati prodotti detti Instromenti, atti & scritture; & di più in pena di lire uenticinque di planeti, & anco maggiore ad arbitrio del Giusdicente da esser applicata alla Valle, ouero commune, nel quale si trattasse tal Giudicio, & fatta la sententia contra il detto producente, da quella non si possa appellare, nè dir di nullità, ma sia sententia diffinitiua.

De gli Instromenti de' quali sono rogati i Notari di Valtrompia. Cap. 35.

E' statuito, che in qualunque Instromento, del quale sia rogato alcun Notaro di Valtrompia sia posto distintamente il giorno, il mese, il millesimo, la inditione, & non per figure che dimostrino numero, & la terra, ouero il commune, luogo, ò contrada nella quale sono fatti detti Instromenti, insieme con due testimonij idonei, ò più, i quali siano rogati dalle parti istesse, & conosciuti dal Notaro altrimente mancando una delle dette cose sostantiali, non uaglia tale instromento, nè gli sia data fede da alcuno Giusdicente di Valtrompia; & qualunque Notaro che essercita l'arte del Notariato in Valtrompia sia tenuto rogargli Instromenti, & i contratti, & quelli publicare giusta la forma di ragione & gli statuti di Valtrompia ogni uolta che ne sarà ricercato, sotto pena di lire diece di planeti per cadauna uolta.

De gli instromenti che appartengano a qualche persona. Cap. 36.

E' statuito, che ogni & qualunque persona così Notaro, come non, che habbia Instromenti, breuiature ragioni, & atti publici, i quali possano giouar ad alcuno litigante, ò non litigante, sia tenuto & debba produrli inanzi al Giusdicente ad instantia di chi lo dimanderà, nel termine che sarà statuito per il Giusdicente, à finche colui che preterdera interesse possa uedere & mostrare ogni sua difesa, mentre che giuri di credere che sia suo interesse, & paghi la condegna mercede al Notaro, & ricusando quella tal persona appresso alla quale si ritroueranno detti Instromenti, atti, & scritture, di produr, & presentare

sentare & consegnar come di sopra, le sia pena uenticinque lire planeti da esser applicata la metà alla Valle, et l'altra metà all'accusatore, ouer alla parte che dimanderà, & se in alcun tempo fussero ritrouati detti Instromenti, atti, & scritture, & saranno prodotti contra qualche persona, non se gli dia alcuna fede, & siano riputati come falsi, & anco il producente, in caso che si trattasse d'alcun suo proprio fatto.

De i Notari che saranno richiesti a far Instromenti. Capit. 37.

E' statuito, che tutti i Notari di Valtrompia siano tenuti & obligati col suo giuramento à distēder distintamente tutti gli Instromenti, de' quali saranno rogati, prima in un protocollo separato, ouero breuiaria, la quale sia fatta in un libro legato, et dapoi inanzi che sia estratto, ò essemplato sia tenuto & obligato à distender detti suoi Instromenti in un'altro libro à ciò per lui deputato, insieme col numero delle carte, nel quale siano scritti detti suoi Instromenti estratti & distinti con tutte le cose sostantiali, & con le circostantie spettanti & pertinenti ad essi instromenti, talmente che non si gli possa aggiungere, nè minuir cosa alcuna, & tutto ciò non à numero, nè per lettere che mostrino numero, ma letteralmente distinti, sotto pena di lire cinque di planeti per cadauno Instromento estratto, & che non sia ritrouato distintamente come di sopra in detti due libri & per cadauna uolta; la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouer commune, talmente che possano ancora usar le filze nel modo che si è detto de i libri, così per li protocolli, come per le imbreuiature, & altramente secondo il costume & la consuetudine de' Notari, mentre che siano di buona uoce, condition & fama.

De i fideicommissi che deueno esser denontiati per li Notari. Cap. 38.

E' statuito, che tutti i Notari che saranno rogati di qualche testamento, ò codicillo, nel quale sia alcuno fideicomisso, ò sustitutione siano tenuti & obligati sotto pena di lire cinque di planeti in termine di due mesi continui dopo la morte del testatore, ò codicillante denontiar al Console, ò Consoli, ouero Giusdicenti di quella terra della quale sarà il testatore, ò codicillante essi testamenti, ò codicilli in caso che ui fusse fideicomisso, ò sustitutione, i quali Consoli, & Giusdicenti debbiano farli annotar per il Notaro deputato sopra il libro à ciò destinato.

Che niuna persona possa rogar Instromenti, se non sarà habilitata dal Consiglio generale della Valle. Capit. 39.

E' statuito, che alcun Notaro senza licentia in scritto dell'egregio Consiglio di Valtrompia non possa, nè uaglia in alcun modo nella Valle, ouero nelli suoi communi celebrar, scriuer, nè rogar contratti, testamenti, nè Instromenti di sorte alcuna, sotto pena di nullità de i detti contratti, & Instromēti, i quali ex nunc, pro ut ex tunc s'intendano, & siano nulli, cassi, & annullati, riseruato però, che se essi Notari secolari fussero eletti & approbati per un commune, ouero communi di detta Valle, doue essi uolessero habitare, che in quel caso, hauuta prima la licentia dal Consiglio generale di Valtrompia, possano rogar & celebrar ogni & qualunque sorte di contratti, et Instromenti, & non altrimente; & riseruato ancora, che i Giusdicenti de' communi, che non haueranno Notari publici al loro ufficio siano tenuti col suo giuramento rimetter al banco delle ragioni dello Sp. Vicario di Valtrompia tutte le cause che occorreranno al loro ufficio per conto di tutele, cure, pronontie, decreti, emancipationi, & altri simili da esser discernuti, ordinati & fatti, & ciò à fine che rettamente, & giustamente si faccia, sotto pena à cadauno di essi Giusdicenti di lire diece di planeti da esser tolta ut supra.

De gli instromenti de i Notari che sono morti. Cap. 40.

E' statuito, che dapoi che sarà morto quel Notaro, presso al quale si ritrouassero instromento, ò instromenti, ò scritture publiche, & non si ritrouassero figliuoli, ouero fratelli idonei et sufficienti Notari à regger et gouernar tali instromenti & scritture, & che non essercitino ufficij di Notaria publica, siano tenuti & obligati i Consoli del commune, nel quale sarà morto tal Notaro subito & incontinente con due, ouero quattro huomini, de' più propinqui di detto Notaro morto pigliar appresso di se, & ritenere tali Instromenti et scritture, facendone per un publico Notaro inuentario, dopo il quale detti Consoli siano tenuti, nel primo Consiglio della Valle presentarli, & & lasciarli ne gli atti, ouero libri della predetta Valle, & detti instromenti siano consegnati per il Consiglio predetto à un Notaro idoneo & legale, il quale tenga presso di se detti instromenti & scritture; ma l'inuentario resti, & stia ne gli atti del detto consiglio, à finche possa esser uisto perpetuamente, & così si scriua ne i libri di Valtrompia, come gli instromenti, ouero scritture del tal Notaro morto sono state consegnate col tale inuentario à tal Notaro, il qual Notaro à cui saranno consegnati detti instromenti & scritture possa & uaglia cauarli, & ridurli in publica forma ogni uolta

che di ciò da alcuno sarà ricercato, come se quello stesso Notaro predefonto detti instromenti gli hauesse commessi, & à quelli si dia fede, come se fussero stati estratti da quello stesso Notaro, il qual è stato rogato de' detti instromenti & scritture, mentre che il Notaro al quale saranno commessi detti instromenti, non possa cauarli, nè sforzar alcuna persona à tuor la copia de detti instromenti per mezo della ragione, se le persone istesse ricuseranno di non uoler spontaneamente detti instromenti, & la metà della mercede de' detti instromenti consegnati come di sopra sia del detto Notaro, con la giunta di due soldi di più di planeti, & l'altra metà sia de gli heredi del Notaro già defonto; Et se gli heredi del detto Notaro defonto uolessero che altri facessero cauar tutti i detti instromenti possano, & uagliano astringer qualunque persona contrahente sommariamente à tuor detti instromenti, & dar la sua mercede tassata & limitata secondo la forma de' presenti statuti; se ueramente detto Notaro già morto hauesse figliuoli legitimi sufficienti à reggere & gouernare dette scritture, sia tenuto il Consule del detto commune insieme col figliuolo del detto Notaro morto hauer presentato l'Inuentario predetto di tutti gli instromenti nel Consiglio, & sia annotato ne i libri della Valle, & così il Consiglio habbia à dissegnare al figliuolo, ouero figliuoli del detto Notaro già defonto detti instromenti, mentre che quel figliuolo, ò figliuoli essercitino publicamente l'ufficio della notaria, & siano idonei & sufficienti à gouernar detti instromenti & scritture, sotto pena a i Consoli che così non osseruaranno, di lire cento di planeti da esser applicata alla Valle, nondimeno detti instromenti, i quali saranno prodotti in Giudicio, ouero inanzi à qualche Giusdicète di Valtrompia cauati da qualche Notaro, al quale non siano stati commessi da esser' estratti nō habbiano alcuna fede, ma si riputino come falsi, riseruato ancora che se per il predetto Notaro già morto nel suo testamento, fussero stati commessi detti instromenti da esser estratti à figliuoli, fratelli, ouero nepoti suoi, ouer ad altre persone, i quali siano parimente tenuti comparer in consiglio, & farsi Notari nel libro di detta Valle, altrimente non possano cauar i detti instromenti, sotto pena di lire uenticinque di planeti da esser applicata alla Valle, & di più, di perder detti instromenti & scritture, da esser date ad altre persone, & Notari da estraersi, il qual Notaro à che saranno consegnate dette scritture sia tenuto & debba dar sicurtà di consegnar dette scritture a i figliuoli del Notaro già defonto insieme con la sua parte della mercede, come di sopra, altrimente non dando buona & idonea sicurtà, non gli siano consegnate dette scritture, ma stiano nel luogo deputato per il Consiglio generale di detta Valle.

Della fede de gli Instromenti. Cap. 41.

E' statuito, che alcun Notaro, al qual siano commessi instromenti, protocolli, ò breuiarie di qualunche Notaro già morto, ouero absente, ò che non esserciti l'ufficio della Notaria per qualche infermità, non possa scriuere, ouer aggiungere cosa alcuna (senon come trouera scritto ne i protocolli, ouero breuiarie di parola in parola) che muti la sententia della sustantia; ma alcune parole ueramente, le quali il Notaro morto, ouero absente, ò infermo usasse nelle circonstantie possa metter nelle sue distese, ma non ne i protocolli, ouero breuiarie, & se ne faccia mentione nella sottoscrittione del Notaro, & il Notaro à cui saranno comessi tali instromenti, sia tenuto nella sua sottoscrittione metter la sua commissione da cui & da quali li sia fatta, altrimente non sia data fede alcuna à detti instromenti, ò scritture.

De i contratti vsurarij. Cap. 42.

E' statuito, che tutti i contratti de gli impresteti, & depositi, ouero che siano di simile natura fatti, ò che si faranno per persona, ouero persone usurarie, ouero per figliuoli, ò moglie, ò altri della sua famiglia, s'intendano esser fatti in fraude, & di subito hauer' il terzo di più di quello che sarà il uero capitale; & che i giuramenti, & tutte le altre cose contenute in detti contratti s'intendano esser simulati fittitij & fatti in fraude di usura, rispetto del detto terzo di più; Et che gli instromenti, ouero contratti d'acquisti, affittanze de i detti usurari, ouer de lor figliuoli, ò moglie, ouer di qualcheduno della sua famiglia che si faranno nelle persone predette, ò in alcuna di loro, s'intendano usurarij, fittitij, simulati, & fatti in fraude di usura, & tutti gli altri contratti, fatti & che si faranno nelle persone predette, specialmente, se i uenditori, ò altri della sua famiglia che pigliassero cose uendute, ouero bestie ad affitto, ò reddite da detti usurarij, ò da alcuno della loro famiglia, teneranno, ouero coltiuaranno, ò faranno coltiuare in tutto, ò in parte dopo il detto contratto alcuna delle dette cose uendute; Et questo per quel tempo solamente, nel quale i detti uenditori, ouer qualcheduno della sua famiglia teneranno le dette cose uendute, nel qual tempo gli sia fatta ragione per conto di detto contratto, & di esso tempo, & s'intenda detto usurario hauer hauuto & riceuuto le usure à ragione di due dinari per cadauna lira di detto uero capitale presonto, ouerò indiretto, come di sopra per cadaun mese, à ragion di mese per tutto il tempo nel quale durera detto contratto cominciando al giorno nel quale sarà fatto detto contratto sin al quarto giorno del pagamento, dissolutione, ouero taglio ò restitutione di detto contratto della cosa uenduta, & s'intenda esser disciolto & tagliato detto contratto, se lo Instromento di quel tal contratto si ritrouasse presso di colui che contrahesse con l'usurario, ouero appresso alli suoi

heredi, & se l'instromento non si ritrouasse del pagamento, ouer dissolutione, ò taglio del debito, ouer contratto. Et s'intenda l'usurario hauer hauuto le usure per l'anno passato da esser computato dal giorno nel quale è stato celebrato il contratto, se quel tal contratto fusse fatto in un'anno; & detti usurarij, maschij, ò femine, ouer loro heredi, ò chi habbiano causa da quelli non si possano aiutare, nè difendere dalla restitutione di dette usure per alcun giuramento, ò patto che fusse aggiunto in tali contratti, ouer per alcun instromento che fusse fatto, ò che si producesse, ò produtto per loro, ò suoi heredi; benche contenesse la liberatione à loro fatta per li suoi debitori, ouero per quel li che hauessero contratto con loro di dette usure, ò in specie; ò in genere, se detto instromento fusse fatto inanzi al pagamento del capitale, ouero dapoi per uno mese, nè anco per alcun instromento d'alcun precetto fatto per qual si voglia Giusdicente al debitore, ouero al suo procuratore di pagar la quantità contenuta nello instromento del debito nel termine contenuto nel precetto ad instantia dell'usurario, ouer suo procuratore, ò d'altra persona che per lui interuenisse, il qual comandamento per auttorità di questo statuto si presuma, & si giudichi esser fatto in fraude delle usure, & della riceuuta di quelle; riseruato sempre à cadauno che uolesse repeter le usure, la ragion di prouare per uere proue, l'usurario hauer hauuto da lui per conto di usure più di quello che di sopra è stato dichiarito, & di repeter ancora quel più dal detto usurario, ouero suoi heredi, che sarà stato patuito, & quello sia seruato ne i contratti delle sententie fatte tra l'usurario, & un'altra persona, le quali s'intendano esser fatte in fraude delle usure, sopra le quali sia proceduto sommariamente de plano, senza strepito, & figura di giudicio.

Delle cause usurarie da esser consciute per il Giusdicente della Valle. Cap. 43.

E' statuito, che qualunque Giudice di Valtrompia, ouero de communi sia & esser s'intenda Giudice cōpetente nelle cause de gli usurarij, et possa & debba conoscere cosi principalmente come incidentemente, se uno hauerà commesso usura, ò nò, & che niuna persona non possa nè debba declinar la giurisditione di detta Valle, ouero de i communi di detta Valle, nè quelli ricusare contradicendo, nè opponendo, ouer facendo eccettione, che non siano Giudici competenti in dette cause usurarie, nè in alcun modo tirar dette cause incominciate, ouero hauute per incominciate inanzi à detti Giusdicenti, ad altro foro ouero Giudice, benche Ecclesiastico, sotto pena di lire cinquanta di planeti, da esser applicata la metà à Valtrompia, ouero al commune, & l'altra metà alla parte aduersa, nella qual pena incorra ipso facto tutte le uolte che declinerà detta giurisditione, & subito si debba & possa riscuotere nel primo Con-

siglio che si farà in Valle con giuramento dello Sp. Sindico senza altro processo, ouer solennità da esser fatte per il Giudice, inanzi al quale sarà incominciata detta causa; & i predetti Giusdicenti possano & debbano proceder in dette cause, & administrar giustitia sommariamente; & le cause spedire senza strepito & figura di giudicio, & questo in cadaun giorno feriato, & non feriato, ancora in honor del Sig. Iddio. Et à prouare in dette cause alcuno essere, ò essere stato usurario, basti prouare per il testimonio di quattro huomini da bene che affermino col suo giuramento quella tal persona essere, ò essere stata usuraria, non ostando che deeti testimonij siano singolari, et para che testifichino in fatto proprio, con un testimonio però di uoce & fama di due ouero più huomini da bene di quel commune & uicinia, nella quale habiti quella tal persona usuraria, ouero habitaua mentre uiueua, in caso che fusse morta, il qual testimonio di uoce & fama sia ualido; benche i testimonij non rendessero la ragione, ouero causa legitima di detta uoce & fama; & le usure possano esser repetite da gli usurarij, ouero suoi heredi inanzi à detti Giusdicenti, così in uita come dopò morte de i detti usurarij; & dalle sententie fatte in dette cause non si possa appellare, nè dir di nullità, nè contra quelle si admetta oppositione, nè eccettione alcuna, ma siano essequite in quel modo che sono state fatte. Et questo statuto habbia luogo, non ostando che alcun altro statuto fusse fatto, ò che si facesse in contrario; & che se alcuno uolesse proceder contra questo statuto fuori della Valle, la causa sia difesa à spese della Valle in qualunque luogo.

Della pena di colui che negarà in Giudicio la figliatione, ouero affinità. Cap. 44.

E' statuito, che se alcuno negarà in Giudicio qualche persona esser, ò essere stata figliuola di tal padre, ouero essere stato legitimo ascendente, ò descendente, ouero collaterale insino al terzo grado, ouero alcuno del quale fusse interrogato esser morto, che dapoi sia capitolato, & trouato esser uero quello che fusse stato negato, il negante sia condennato per il Giusdicente inanzi al quale queste cose si trattassero in lire diece di planeti, & più, & meno ad arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualità del fatto, & alla conditione delle persone, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouer commune, come di sopra; & di più, sia tenuto alla restitution de i danni, interessi, & spese, che alcuno hauesse patito per tal occasione; & colui che sarà interrogato in Giudicio, se sia herede in qualche parte d'alcuno, ò nò, ouero se è herede per testamento, & che neghi lui esser herede, se dapoi sarà prouato il contrario, sia condennato come di sopra, & nelle spese, & danni, come di sopra, le quali proue si facciano, & possano esser fatte, ueramente, ouero per conietture.

Della pena di quelli che non vorranno testificare. Capit. 45.

E' statuito, che se alcuno sarà citato legitimamente per il ministrale ad instantia di qualche persona, ouero commune che uenga inanzi al Giusdicente, ò all'ufficio à deponer la uerità, ne gli atti dell'ufficio, & non comparerà nel termine statuito, sia condennato in soldi uenti di planeti, la metà della qual pena sia dell'ufficio, al qual doueua comparere, & l'altra metà sia dell'accusatore; Se ueramente gli sarà fatto il secondo comandamento, & non comparerà sia condennato in tre lire di planeti da esser applicata come di sopra, & se gli sarà fatto il terzo comandamento, & non comparerà sia condennato in lire diece di planeti da esser applicate come di sopra, & di più, nelle spese danni, & interessi che hauerà patito, & douerà patire quella tal persona ad instantia della quale sarà stato citato, alla qual persona sia creduto col suo giuramento, di dette spese, danni & interessi, saluo se detto testimonio hauesse hauuto giusto impedimento, & che il Giusdicente uedesse lui hauer hauuto legitima causa di non comparere, & che uolesse testificar di presente, & dir la uerità, nel qual caso non sia punito, senon nelle spese fatte per tal causa.

Del salario che sara constituito a quelli che veneranno a testificare. Cap. 46.

E' statuito, che qualunque persona della communità di Valtrompia che sarà citata per il ministrale à uenir testificare al banco, tra qualche persone, communi, ò uniuersità che tra loro litigassero, ouero in qualunque altra causa, habbia & hauer debba un soldo di planeti per cadauno miglio di distantia alla terra nella quale si renda ragione per testificare, & un soldo per il giuramento che gli sarà dato, & se il testimonio habiterà in quella terra, nella quale occorrerà ch'egli debba testificare habbia soldi due in tutto per il giuramento, altramente ricusando di testificare sia punito come nello statuto precedente; Et se oltra la predetta mercede riceuesse altri dinari, quella tal persona non sia admessa à testificare, & sia riputata, come testimonio corrotto.

Come si renda ragione a i forastieri. Cap. 47.

E' statuito, che tutti i Giusdicenti di detta Valle siano tenuti, & debbano administrar giustitia à tutti i forastieri & estranei della Communità di Valtrompia, & chierici, & altri religiosi, & à cadaun di loro, mentre che però diano sicurtà in Valtrompia; ouero in quella terra nella quale uolessero proceder di ragione di star à ragione, & di pagar quello che sarà giudicato, & le spese, danni, & interessi, & di osseruar li statuti, & le prouisioni di Val-

trompia, la qual sicurtà sia obligata insolidum col detto forastiero, ò chierico, & anco sia come habitatione eletta per il detto forastiero, se altramente non apparerà essere stata scritta l'habitatione alla casa di qualche altra persona, lequali cose così fatte, & essequite, sia tenuto & obligato il Giusdicente administrar giustitia sommariamente, de plano, senza strepito, & figura di giudicio in qualunque giorno, eccettuando i giorni feriati in honor di Dio.

De i chierici che si hanno da essequir in Valle. Cap. 48.

E' statuito, che se alcuna persona, commune, collegio, et uniuersità di Valtrompia, propone di mouer lite con preti, & chierici sopra beni stabili che non siano di chiesa, ma patrimoniali, ouer da loro acquistati, possano esser conuenuti inanzi al Giusdicente di Valtrompia, mentre che quelli beni siano sottoposti alla giurisditione di detta Valle, & detto chierico non possa dimandar di esser rimesso ad altro Giudice, nè declinar il foro, ma detto Giusdicente debba proceder & administrar giustitia à dette parti secondo la forma delli statuti di detta Valle, non ostante alcuna cosa in contrario.

De i compromessi che far si deono tra le parti. Cap. 49.

E' statuito, che se per l'auenire nascesse qualche causa, lite, questione, ouero controuersia tra il padre & il figliuolo, ouero ascendente & descendente, ouero tra fratelli, & tra germani, ouero tra socero & genero, marito, & moglie, ò tra cugnati & altri agnati insino al quarto grado, secondo la forma della ragion ciuile, ouero tra qualche particolar persona, & commune, ouero collegio, ouer tra due communi, ouero due compagnie di medoli, ò altre societa; siano tenuti & debbano i Giusdicenti di Valtrompia fra tre giorni, & ogni uolta, à richiesta delle parti, ouero d'alcuna di esse, ouero ex officio, se così parerà à quei Giudici costringer le stesse parti realmente, & in ogni maniera (anco con pena & probibition de i beni, de' quali si tratta tra loro ad arbitrio del Giusdicente, dalla qual sententia interlocutoria, anco per rispetto della pena imposta alle parti, & della probibitione fatta ad esse parti, non possano le dette parti appellarsi, ouero dir di nullità, nè fargli altra oppositione, ma ciò che sarà dichiarito & ordinato per il detto Giusdicente sia mandato ad essecutione, à finche il compromesso sortisca il suo effetto) à compromettere, e far compromesso secondo il costume di Venetia, & inappellabilmente in un'amico, ouero amici communi in numero dispare, uno de quali, se saranno più, si habbia per terzo da esser eletto di ragione, & di fatto, & di amicabile compositione secondo la forma commune; Et se il detto compromesso sarà fatto in numero dispare, sia eletto un terzo per il medesmo Giusdi-

cente senza altra eccettione in caso di discordia tra i primi eletti, il quale eletto habbia quella stessa libertà di terminare, come se da principio fusse stato eletto nel compromesso principale, & saluo se esse parti fussero concordi nell'elegger arbitri, & arbitratori, nel qual caso basti il compromesso fatto tra esse parti, & se uno di essi litiganti fusse contumace, & negligente nell'elegger l'amico, ò amici communi, in quel caso il detto Giusdicente possa commetter la detta causa ad un'amico, ouero amici, communi da esser eletto, ouero eletti per l'altro de' predetti litiganti in contumacia, ouero negligentia dell'altro, i quali arbitri, ouero arbitratori, & amicabili compositori cosi tolti siano tenuti, & possano esser astretti, & debbano per qualunque Giusdicente di detta Valle nel termine di giorni cinque cõtinui dapoi che haueranno hauuto notitia della elettione fatta delle persone loro, sotto pena di lire cento di planeti da esser applicata alla Valle, ouero commune, accettare essa comissione del compromesso, ouero compromessi; & detti arbitri, & arbitratori, & amici communi & amicabili compositori in tal modo eletti siano tenuti proferir la sua sententia chiara et aperta, sopra tutte le cose contenute nel compromesso, nel termine di giorni quaranta continui prossimi futuri da esser connumerati dal giorno della accettatione, sotto pena di lire cinquanta di planeti da essergli tolta, & applicata come di sopra, se saranno stati ricordati da alcuna di esse parti, et ciò apparisca per instromento, ouero testimonij con libertà però concessa ad essi arbitri, & arbitratori di prolungar detto compromesso per altri giorni quaranta continui, & non più; & questo se il tempo non sarà stato posto nel compromesso; & se ui sarà stato posto quello sia seruato sotto l'istessa pena, & che dalle sententie & arbitramenti, di quelli arbitri non si possa appellare, ouero dir di nullità, nè gli si possa far oppositione alcuna, nè dimandar riduttione ad arbitrium boni uiri; & questo se la causa importerà meno di cento lire, ma se si tratterà di maggior somma, si possa dimandar riduttione all'arbitrio d'un buomo, ouero buomini da bene, i quali siano eletti da i Confidenti delle parti nella Valle, & in caso che non si concordassero, il Consiglio della Valle sia tenuto dar due, ò tre, ouero più, ad arbitrio di detto Consiglio, i quali conoscano, diffiniscano, & correggano se meriterà correttione la sententia fatta per gli arbitri, ouero arbitratori, & da ciò che sarà dichiarito & terminato da questi in tal modo eletti, niuna delle parti se ne possa appellare, ouero dir di nullità, ma si esseguisca precisamente; & più oltre le dette parti non siano udite da alcun Giusdicente sopra quella stessa causa, ma gli sia posto perpetuo silentio; & questi arbitramenti & laudi habbiano forza di sententie di Giudici ordinarij, passate in cosa giudicata, & siano mandate ad essecutione precisamente, saluo che sia lecito ad essi arbitri cosi primi, come secondi hauer consiglio di Sauio nella detta causa, se cosi loro parerà, non tirando però l'appellatione ad alcuni altri Giudici; altrimente

detto consiglio sia di nessun ualore, ne à quello si stia, ma si proceda per altra uia da essi arbitri, non ostante alcuna altra cosa; il medesimo però si giudichi, si faccia et esequisca delle sententie arbitrarie et arbitramenti, fatti per persone elette concordeuolmente & amicabilmente di uolontà delle parti in numero pare, ò dispare, in giudicio, ò fuori, & tutto ciò che sarà fatto, laudato, ò sententiato, & giudicato per la maggior parte di quelli sia ualido & si osserui, come se da tutti concordeuolmente fusse fatto, giudicato, & dechiarito, & il medesimo si osserui in tutti gli altri compromessi fatti uolontariamente per le parti, & litigando due, ò più parti insieme per occasione d'alcuna lite, questione, ouero causa, non corra alcuna instantia di lite, ma sia suspesa ipso iure, mentre che tra le parti sia fatto compromesso, & passando la instantia di quello, le parti stiano in quel termine, stato, & grado, nelquale erano quando si è fatto il compromesso, non ostante alcuna cosa in coutrario.

Se alcun possede vna cosa, sopra laquale sia mossa lite, quello che si habbia da osseruare. Cap. 50.

E' statuito, che, se alcun possessore, ò detentore d'alcuna cosa immobile, sarà conuenuto per occasione di quella tal cosa, & interrogato così dal Giudice, come dalla parte, à nome di cui possegga quella tal cosa, & hauerà nominato il padrone, non possa come patrone difender in Giudicio la detta cosa; ma sia riputato come persona estranea, & se hauerà risposto posseder à suo nome, non possa dapoi nominar altri come patroni, ma sia tenuto proceder nella causa insino alla sentētia, et restituir la cosa della qual si tratta, all'attore, se caderà dalla causa; et non sia udito colui che fusse nominato dopo la cōtestation della lite, se prima non hauerà detto & protestato lui tener & posseder la cosa, ouer cose dimandate, & di quelle non uoler contender in giudicio, nel qual caso colui che dimanderà sia tenuto indrizzar la sua attione contra colui che sarà nominato per patrone dal possessore.

Della restitutione. Cap. 51.

E' statuito, che in tutte le cause nelle quali si ricercherà restitution di termine, ouero d'alcuna instantia per altra causa, specialmente di termine di prouare, ò di redimere, & di far altro contra la forma de' presenti statuti, ciò si debba trattar & esser giudicato per lo Spettabile Vicario della Valle, & non per altri Giudici, saluo che le instantie delle cause possano esser restituite da i Giudici, auanti à i quali le cause si trattano, per una uolta solamente.

Della Pignoratione che si dee far per li ministrali. Cap. 52.

E' statuito, che se alcuno sarà citato legitimamente, & non sarà comparso, come di sopra nello statuto della citatione, & sarà contumace, ouero se alcuno sarà debitore per le cause sopradette d'alcun creditore, & il creditore hauerà tolto lettere da pignorare, ouero intromettere beni del suo debitore ò debitori, & consegnasse la lettera, ouero lettere da pignorar detti debitori, ò debitore, la qual lettera, sia scritta di man del Notaro deputato al banco dell'officio, ouero per lui sottoscritta come si contieu nello statuto, il ministrale della Valle, ouero de' communi di detta Valle, da parte del Giusdicente di detta Valle, ouero delli suoi communi, ogni uolta ch'egli fusse stato ricercato per il creditore, ò suo nuntio, ad andare à pignorar de' beni del debitore, ò debitori; sia tenuto & debba pignorare & sequestrare la detta persona, ouero persone debitrici, pagata prima la mercede à esso ministrale, come di sotto, & riferir nel termine di tre giorni continui, ouero sempre che sarà ricercato dal creditore, ouer suo procuratore ne gli atti dell'ufficio predetto, le pignorationi, & intromessioni da lui fatte, ouero riferir, esso debitore hauer uietato, ouero non trouarsi de' beni de i debitori, & parimente riferir le citationi, & i precetti fatti come di sopra, sotto pena al ministrale di soldi uenti di planeti per ciascuna uolta, & per cadaun debitore; & il Giusdicente, essendo ricercato sia tenuto costringere esso ministrale à far le dette pignorationi, intromessioni, & sequestri, & anco le dette pene siano espedite sommariamente, sotto pena al Giusdicente di lire cinque di planeti per cadauna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, al giuramento del quale sarà creduto, & l'altra metà della Valle, ouero communi; ma se il ministrale riferirà non ritrouar, nè hauer potuto ritrouar beni de' debitori, & sarà prouato lui hauer potuto pignorar li lor beni, il che possa prouare colui, del interesse del quale si trattera, il predetto ministrale sia condennato & punito in lire cinque di planeti, et sia cassato dall'ufficio; saluo che alcun ministrale pignorar non possa nessun debitore, senon sarà presente il Console della terra, ouero commune, nel quale habita la persona à cui s'haueranno à far i pegni, ouero il ministrale di detta terra, ouero altra persona à ciò deputata per il commune, ouero Console, saluo se il Giusdicente hauesse administrato ragione nella terra, oue habita la detta persoua, à cui s'haueranno à far i pegni, nel qual caso il ministrale solo possa pignorare senza la presentia del Console, il qual ministrale sia tenuto andar all'habitatione del debitore, & quello pignorar in beni mobili se ne trouerà, & se non ne trouerà, ouero gli sarà uietato sia tenuto riferir, non ritrouarsi beni mobili, ò riferir il uieto del debitore in termine di tre giorni à richiesta del creditore ne gli atti dell'ufficio, sotto pena ad esso ministrale contrafaciente di lire cinque di planeti, & citar il debitore se cosi

parerà

parerà al creditore per la prima hora di ragione inanzi al Giusdicente à ueder esser conceduta la tassa contra di lui al Caualiero, & à due compagni per peguorarlo & riferir essa citatione nel modo come di sopra; & che il Caualiero hauuta la tassa sia tenuto à richiesta del creditore andar co i compagni all'habitatione del debitore, & quello pignorare nel modo come di sopra, & se ciò non potrà fare per la probibitione, ouero resistentia del debitore, uno delli suoi ministrali sia tenuto di nouo citar il debitore nel modo come di sopra, à ueder esser duplicata la tassa contra di lui al Caualiero, et à quattro compagni per pignorarlo, il qual Caualiero hauuta la tassa duplicata co i compagni tassati sia tenuto pignorar il debitore nel modo come di sopra, & far talmente che sicuri l'essecutione per la somma & spese, come in quella, in beni mobili, se ne trouerà, & se non ne trouerà, allhora in beni stabili per uia di intromessione, & interuenendo à ciò la presentia del Console della terra del debitore, il qual Console sia tenuto far ogni suo potere così in aiutar detto Caualiero & compagni, & à quello dar huomini con salario, come hanno i ministrali, come anco in insegnarli doue si ritrouino beni del debitore; talmente che si faccia tutto quello che si può à fine, che quella tal essecutione sia sicurata per tassa duplicata, & questi pegni detto Caualiero, ouer alcuno delli suoi compagni sia tenuto à consegnar nelle mani del Massarolo della terra del debitore, ouero del Massarolo generale della Valle, & tali pegni riferir ne gli atti dell'ufficio, sotto pena ad ogniuno che cōtrafarà di lire cinque di planeti per ciascheduna uolta, et il qual Caualiero, & suoi ministrali habbiano et hauer debbiano per sua mercede di tali tasse, cioè il Caualiero per la prima tassa otto soldi, et cadauno delli suoi officiali soldi quattro, & per la tassa duplicata habbiano il detto salario duplicato, & questo in qualunque terra & commune, doue anderà il detto Caualiero per essequir le tasse, così nella terra, nella quale si renda ragione, come in ogni altra terra.

De i communi inobedienti. Cap. 53.

E' statuito, che il Giusdicente sia tenuto & debba hauuta la relatione dal ministrale, che il Console della terra, & commune, non hanno uoluto ubedire a i mandati di tal ministrale, essendo à ciò prima citato legitimamente il detto Console, ouero commune inobediente, conceder licentia al ministrale di pignorar, intrometter, & sequestrar de' beni & robbe del detto Console, ouer commune inobediente, così per il capitale, come anco per la pena & spese, senza strepito, & figura di giudicio, & si faccia ragion sommaria giusta la forma delli statuti.

Delle intromessioni, & di quelli che si chiamano hauere appresso di se i pegni. Cap. 54.

E' statuito, che ogni uolta che alcuno debitore sarà pignorato per le essecutioni dello Spett. Vicario di Valtrompia & de' commune, possa assecurar le lettere & le essecutioni per alcuna idonea persona, la quale à nome suo si chiami hauer i pegni presso di se per la somma, & spese, come nelle essecutioni, ouero laudi i pegni che si faranno per il debitore per la somma & spese, come di sopra, il qual intromissario, che si chiamerà, hauer, ò lauderà i pegni del debitore sia tenuto dar i pegni al ministrale, che anderà à rileuare; & non possa per altra persona farsi chiamar i pegni à nome di lui, sotto pena di lire cinque di planeti per cadauna uolta, da esser tolta ad esso inobediente, & applicata per la metà alla Valle, ouero à quel commune, nelquale si faranno le essecutioni, & per l'altra metà al creditore; & se occorrerà che quel tale intromessario, ouero che s'hauerà chiamato hauer i pegni, fusse molestato dal creditore, & desse i pegni, sia tenuto prima chiamar il debitore à ueder dar i pegni à danno di esso debitore, & quelli esser estimati in ogni dì, & hora; & il quale intromessario, ouer chi hauerà laudato, ò chiamatosi hauer i pegni possa proceder & essequir sommariamente con tutti i rimedij di ragione contra il debitore, & suoi beni per sua sodisfattione delle estimationi de i pegni in doppio, & per le spese, non ostando alcuna cosa in contrario, al qual intromessario non possa esser opposto per il debitore in modo alcuno nelle dette essecutioni, così per rispetto della incompetentia del Giudice, come per qual si uoglia altro rispetto; talmente che non possa dir, nè opponer alcuna cosa in contrario, & ciò si fà à fine, che sia prouisto alla indennità di ogni intromessario.

De i pegni, & delle introemissioni da esser di tempo in tempo fatte. Capit. 55.

E' statuito, che ciascuna persona debitrice, sia tenuta & debbia dar il pegno, ouero assecurar legitimamente al ministrale ne i beni suoi mobili, se ne hauerà da poter dare, ouero se gliene saranno ritrouati ogni uolta che si proceda di ragione per il creditore, ma se non hauerà pegno mobile, sia tenuto assecurar nelli suoi beni stabili, di quei che piacciano al creditore; et ancor sia in libertà del detto creditore, anche à mal grado di esso debitore, hauuto il uieto dal ministrale, far la intromissione ne i beni del debitore in ogni luogo doue parerà ad esso creditore; & fatto il detto pegno & intromissione, se parerà al creditore, possa far incantar & deliberar al publico incanto con licentia & mandato del Giusdicente, ouero dimandar ad esso Giusdicente che faccia elettione di due, ouero più, huomini idonei & più esperti, i quali, dato loro prima

il giuramēto, e stimino et apprecijno i detti beni stabili che ascendano alla somma del suo capitale insieme col quarto di più, & spese fatte per detta causa, la quale stimatione fatta, il creditore, ouero suoi heredi, ò altri, à chi s'aspetta possa intrar al possesso de' detti beni, et quelli godere et possedere, ouero darli affitto, come cosa sua propria, & come se il debitore per publico instromento hauesse uenduto à libero allodio ad esso creditore, ouero gli hauesse dato in pagamento, non ostando alcuna cosa in contrario, saluo che sia lecito ad esso debitore, ouero à suoi heredi, ricuperar & riscoter quella tal cosa stabile, ouero quel pegno, pagando al creditore il prezzo, ouero i dinari ne i quali sarà stimato il pegno, ouero à quelli de quali era debitore con le spese, et quarto di più nel termine di un'anno, & tre giorni, & passato il tempo, & non riscosso, ò ricuperato il detto pegno mobile, ouero stabile per esso debitore, ò suoi heredi, tutte le ragioni che competessero & fossero per competere ad esso debitore in detti beni, & pegni, stano & esser s'intendano transferte & continuate in detto creditore, nè più esso debitore possa dimandarli, nè comparer in Giudicio per occasion del detto pegno, & beni stabili, quanto per conto di dimandar restitutione per il termine scorso; & il medesimo s'intenda essere statuito, & si osserui in detti pegni incantati, saluo che il creditore non possa pigliare senon il capitale & spese, & si proceda come nello statuto susseguente, nè più il debitore possa dimandar la restitutione, dapoi che sarà scorso il tempo contenuto nel presente statuto; ma ogni ragione, attione & possessione del debitore sia transferta & continuata nel creditore, ouero in quello il quale hauesse tolto tal pegno al publico incanto, & fatta alcuna intromessione, ouero alcun pegno in alcuni beni stabili, come si contien nel presente statuto, il debitore possa riscotere, & hauer il detto pegno, & beni che saranno stati fatti in pegni, pagando ad esso creditore il suo debito, et le spese, senza il quarto, nel termine di giorni uenti continui, dapoi che sarà stimato, & il creditore sia tenuto à restituir quello ad esso debitore senza il quarto; & parimente sia tenuto restituir il pegno stabile nel modo predetto, & se sarà pegno mobile, & che sia incantato per il ministrale, il debitor possa ricuperarlo in termine di diece giorni continui, dapoi che sarà deliberato, ouero stimato, come nello statuto susseguente, pagando al creditore i dinari, & le spese.

Della pena di chi non permette che il creditore entrare al possesso de' pegni. Cap. 56.

E' statuito, che qualunque farà alcun pegno mobile, ouero stabile, ouero à cui saranno fatti i pegni & intromissioni, sia tenuto & debba permettere la persona à instantia della quale fussero stati fatti i pegni entrare et apprehendere i pegni, & il possesso di quelli, ouero altre persone à suo nome, ad ogni loro re-

quistione, & quelli godere, & possedere, come cose sue proprie, sotto pena à colui che ciò uieterà di lire uenticinque di planeti per cadauna uolta da esser applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra metà alla Valle, ouero commune, & di più di proceder contra di lui di possession turbata, fatta però prima la denontia ad esso debitore.

Che nessun possa far pegno bestiame infetto. Cap. 57.

E' statuito, che niuna persona nella communità di Valtrompia possa, nè uaglia far pegno, ouero dar per pegno bestiame infetto, ò morboso al ministrale ad instantia di alcuna persona, sotto pena di nullità del detto pegno, & che se alcuno uolesse far pegno al ministrale di alcun bestiame infermo ut supra, che il ministrale debbia riferir essergli stato uietato, & come se il debitore hauesse uietato che gli fussero dati i pegni; & sia condennato come colui che ricusa dar il pegno al ministrale, come nello statuto precedente.

Dei Consoli a i quali sono dissegnati i pegni per il ministrale. Cap. 58.

E' statuito, che cadaun Console, di qual si uoglia cōmun di Valtrompia in mano del quale saranno stati dissegnati pegni alcuni mobili per alcun ministrale, sia tenuto produre, ouero dar detti pegni nelle loro mani dissegnati nel termine di cinque giorni continui dapoi che gli saranno dissegnati dal ministrale nel luogo, doue sono dissegnati, & quelli consegnar in mano del Massarolo deputato à tener detti pegni, & quelli far scriuer col nome & cognome del debitore, al quale sono fatti, & di colui ad instantia del quale saranno fatti, & per qual ministrale, & far che siano incantati nel commune, nel quale sono fatti i pegni, se piacerà al Giusdicente che quiui siano incantati, & se non gli piacerà che siano prodotti al Massarolo come di sopra, hauendo sempre riguardo alla qualità del debito & de' pegni, & delle persone; & se parerà per il primo incanto non ritrouarsi precio sopra i pegni, di nouo siano prodotti, sotto pena al detto Console di lire cinque per cadaun pegno, & di più di pagar quel pegno in doppio à richiesta del creditore, saluo se essi creditore, & debitore nel detto termine non fussero concordi di non produr detti pegni, nel qual caso non siano tenuti produrli, ouero dargli, & parimente sia tenuto il Giusdicente ricercato dal creditore, se i detti Consoli non uoranno dar fuori i detti pegni à loro consegnati, fatta prima legitima citatione, conceder la essecutione di ritener i beni del commune à danno & interesse de i detti Consoli, riseruata però ragione al commune, contra tai Consoli, & loro beni per li danni & interessi patiti per tal causa.

Del salario constituito a coloro a i quali son ritenute le bestie. Cap. 59.

E' statuito, che cadauno alquale fussero ritenuti caualli, muli, & asini, ad instantia di alcuno, se quello à cui sono ritenuti non fusse debitore, ouer sicurtà, ma aggrauato con incommodo d'un'altro, habbia & hauer debba soldi otto di planeti per cadaun cauallo & mulo, per un'asino ueramente soldi tre, per cadauno giorno, & per un bue & uacca habbia soldi quattro, & per una pecora dinari sei, & per una capra un soldo per cadauna, & ciascun giorno, come di sopra, oltra le spese del Massarolo; dal debitore, ouero sicurtà per cui sono ritenute dette bestie, ma se detti pegni fussero poscia incantati, & si perdessero, colui di che fussero li faccia stimare, & proceda per la somma stimata contra il debitore, et per le spese et interessi patiti per la predetta occasione.

Del consegnar i pegni al massarolo, & della sua mercede. Cap. 60.

E' statuito, che il Massarolo, al quale saranno presentati pegni tanto mobili, come ancora animali, habbia, & hauer debbia per cadaun cauallo & mulo soldi cinque di planeti per giorno, & notte, & soldi tre di planeti per cadauno bue uacca, & asino, & per cadauna pecora & capra un soldo per giorno, & & notte, come di sopra, & per la consegnatione; ne i quali non si computi il giorno della presentatione, ouero relassatione; Il qual Massarolo sia tenuto bestie, & à quelle dar da mangiare & bere à sufficientia come se fussero sue, & anco sia tenuto nel termine di giorni cinque continui farle incantar & deliberar per il ministrale seruata la forma dello statuto posto sotto il capitolo, de pignoribus incantandis, saluo se per il Giusdicente non fusse fatta altra dichiaratione, & passati i cinque giorni non facendo incantare non habbia cosa alcuna per suo salario, & detto Massarolo non possa far lauorar dette bestie, mentre durerà il detto termine di giorni cinque, sotto pena di pagar ogni giorno soldi diece di planeti per cadauna bestia, & se dette bestie in qualche modo, incorressero in qualche pericolo, ò morissero, per colpa, dolo, & diffetto del Massarolo, esso sia tenuto pagar il danno; & se alcuna bestia dapoi che sarà incantata per il terzo incanto incorresse in qualche pericolo, ò morisse, ciò sia à danno dell'incantatore, & se questo auenerà inanzi al giorno della deliberatione, sia à danno del debitore, il qual Massarolo sia tenuto pagar detta bestia in caso che fusse tenuto come di sopra per quello che sarà stimata per le persone perite, che le hauessero conosciute col suo giurato; Per gli altri pegni ueramente, habbia dinari sei per qualunque pegno & consegnatione. Parimente il Massarolo sia obligato à conseruar tutti i pe-

gni, sin tanto che saranno persi per diece giorni, talmente che possa esser astret to l'incantatore à dar sicurtà di restituir fra diece giorni detti pegni al debitore, se li uorrà leuare dal detto Massarolo, il qual debbia hauere dinari sei per ciaschedun incanto, de i quali pegni, sia obligato tener buon conto, et cōseruar detti pegni, sotto pena di pagarli del suo in doppio, & si creda al ministrale col suo giuramento sopra la consegnation fatta ad esso Massarolo in caso che i pegni non si ritrouassero; & s'incanti l'ufficio del Massarolo al publico incanto, solamente per un anno, & si paghi la parte della mercede del Giusdicente, altramente non si possa far detto Massarolo.

De i Massaroli che si hanno da far ne i communi. Cap. 61.

E' *statuito, che ogni commune di detta Valle sia tenuto far & eleggere un Massarolo ogni anno per la sua terra, di buona uoce cōdition & fama, il quale sia idoneo et habile al suo officio del Massarolo, et debbia hauer il salario limitato nello statuto precedente, et sia poi obligato tener un libro à ciò deputato, nel quale debbiano discriuere, et annotare tutti i pegni, et ad instantia di cui, & per cui, & per qual giorno, & per quanta somma sono stati presentati, i quali incantati similmente debbiano essere scritti quando s'incantano per li Notari del Giusdicente, seruata però la licentia à detti Giusdicenti di far deliberar detti pegni, ò ne i communi doue saranno, ouero nel luogo, doue per lui si renderà ragione, hauendo riguardo alla qualità delle persone, & de i pegni fatti.*

De i pegni che si debbono incantare & estimare. Cap. 62.

E' *statuito, che tutti i pegni mobili di qualunque sorte & conditione siano incantati, & deliberati, i quali però non possano esser deliberati, se non sono posti oltra la metà del uero & giusto precio, & ualore ad arbitrio del Giusdicente, & sia sodisfatto il creditor per il suo credito, & per le spese, i quali pegni possano esser ricuperati dal debitore nel termine di giorni diece cōtinui, et ciascuna persona della Valle possa incantare in ogni loco i detti pegni, dando sicurtà, se non saranno di quel commune, oue sono incantati, se così parerà al Massarolo, con patto che il debitore non possa far pegno che ecceda la somma del capitale de' denari, & il terzo, ouero quarto più oltra le spese; I terreni ueramente domestici & siluestri in monte & in piano; case, & edificij, & altri beni stabili siano stimati, & si detragga il quarto come nel capitolo de pignoribus, & il debitore possa riscotere detti pegni, come nel detto statuto, con questo però che alcun pegno non possa esser deliberato senza licentia del Giusdicente, dalla qual licentia, ò libertà non si possa appellare in alcun modo.*

Delle lettere generali che si hanno da concedere. Cap. 63.

E' statuito, che i Giusdicenti possano conceder lettere generali à qualunque creditore di pegnorar per tutta la Valle, per causa di liuelli, fitti, instromenti, mercede, pane, uino, carne, & alloggiamento; Le altre lettere ueramente si concedano speciali; i quali creditori non possano pigliar da i debitori le spese di cauar le dette lettere, ma solamente le altre spese.

De gli Hostieri. Cap. 64.

E' statuito, che gli Hostieri, & altri Datiari finito il datio non possano per due anni pegnorar alcun suo debitore per causa del datio passato, senon saranno prima citati essi debitori, & liquidato il credito, come nella causa di mercantia, & se altrimente sarà fatto, non uaglia, intra però de i detti due anni possano pegnorare, et far pegnorar detti suoi debitori senza alcuna citatione; saluo che se i debitori uolesser dolersi del detto datiaro, possano farlo mentre che prima assecurino le lettere, & essecutioni del detto Datiaro, ò Datiari, & dapoi si proceda secondo la forma de' presenti statuti. Et saluo che si creda a i libri di esso datiaro sin alla somma di soldi uenti di planeti col suo giuramento, senza alcun testimonio, & sin alla somma di lire sei di planeti con uno testimonio, & con giuramento come di sopra, mentre però che il detto Hostiero, & Datiaro sia persona di buona uoce, condition, & fama, & se fusse altrimente non gli sia creduto, senon in quanto parerà al Giusdicente, ouero fusse prouato per il Datiaro, & i pegni fatti à loro instantia siano incantati, & essequiti, come nel capitolo de pignoribus incantandis, & aestimandis.

Che gli Hostieri non possano dar in credenza ad alcun figliuol di famiglia. Cap. 65.

E' statuito, che gli Hostieri non possano dar in credenza ad alcuno figliuol di famiglia per occasione di spese à lui fatte nella hosteria, senza licentia del padre, auo, ouero altri in potestà de quali sono, sotto pena di lire cinque di planeti da essergli tolta in caso d'inobedientia, & applicata alla Valle, ouero commune; & di più, di perder tutto ciò che fusser creditori, del detto figliuolo di famiglia, mentre che detto figliuolo di famiglia habiti in casa del padre, ouero d'altri che l'habbiano in Potestà, & non habitando in casa come di sopra, gli possa esser dato in credenza.

Del modo di fare i Sequestri. Cap. 66.

E' statuito, che se alcuna persona della communità di Valtrompia, & che habiti in quella, hauesse alcun suo debitore sospetto di fuga, ouer forastiero non sot-

toposto alla giurisditione di Valtrompia, ouero hauesse il uieto d'alcun suo debitore dal ministrale per qualche giusta causa, & quel debitore hauesse mercato, ò altri beni in qualche commune di Valtrompia, ouero presso à qual che persona di detta Valle, il Giusdicente di Valtrompia, ouero del commune di detta Valle, nel quale fussero detti beni & robbe del debitore, sia tenuto cosi ricercando il creditore far sequestrar de i beni del debitore sospetto di fuga, inobediẽte, ouero forastiero appresso qualunque persona di Valtrompia appresso la quale detti beni & robbe si ritrouassero, cosi ne i giorni feriati, come non feriati, & basti al detto creditore giurar esso debitore esser sospetto di fuga, et non posseder beni nella Valle che siano suoi, che egli sappia; & fatto il sequestro non sia rilasciata la cosa sequestrata, se prima non hauerà dato sicurtà di obedir alla ragione, & di pagar quello che sarà giudicato, & la persona, appresso la quale saranno fatti i sequestri, se non hauerà de' beni del sequestrato, ouero pretendesse non esser obligata à i sequestri, sia tenuta nel termine di giorni cinque continui dopo la presentatione del sequestro, comparer nell'ufficio, et far la risposta, citando prima legitimamẽte l'attore; Altrimente sia tenuta per la somma sequestrata; et per le spese, et dapoi l'attore sia tenuto far citar legitimamente il debitore, & la persona presso alla quale sarà fatto il sequestro à comparer inanzi al Giudice à ueder & opponer perche non debba esser confermato et rileuato detto sequestro, altrimente sia proceduto contra di loro in essequir il sequestro, & che i sequestri, & le intromessioni fatte, & che si faranno, non siano di ualore, nè durino se non per un'anno, saluo se sopra quelli non fusse contestata, ouero mossa lite per la citation fatta; Et parimente le letere pegnoratitie, non durino senon per un'anno, & non più, & che i Consoli, et Giusdicenti delle terre siano tenuti & obligati cosi ricercando qualunque creditore astringer tutte le persone delli suoi communi, & giurisditione à giurar se hanno ò posseggono beni di alcuna persona forastiera, ouero suspetta di fuga, ouer inobediente in non lasciarsi pegnorar, debitrice di esso creditore, et ricusando di giurare che si habbiano per debitori, nè siano uditi, se prima non pagaranno le spese fatte per il creditore; ma contra di loro si possa proceder, come contra i principali debitori, non ostando alcuna cosa in contrario.

Del salario de' ministrali. Cap. 67.

E' statuito, che i ministrali debbano hauer la loro mercede tassata come di sotto, cioè prima de i ministrali generali della Valle, di qualunque citatione fatta à bocca per ciascuna persona, ouero più della istessa famiglia sei dinari, & se andassero alle terre lontane dalla terra, nella quale si rende ragione, oltre à miglia tre, habbiano un soldo, se le persone che hauerà da citare saranno al nu-

al numero di quattro, da li in sù, habbia solamente dinari sei, & se sarà uno, ouer due, un soldo per uno; per ogni precetto fatto à bocca habbia quello stesso salario, come per la soprascritta citatione. Parimète di qualunque presentatione di lettere, ouero precetti in scritto habbia un soldo per cadauna, computando la relatione. Parimente per qualunque pignoratione, sequestratione, ouero detentione habbia due soldi per cadauna persona & debitore pignorato, sequestrato, ouero detento. Parimente per qualunque intromessione sei dinari; Di qualunque incanto sei dinari, se riferiranno essergli stato uietato dinari sei. Parimente il Cauagliero habba il salario, come nello statuto de pignoratione, così tutti gli altri ministrali de' communi habbiano solamente per qualunque citatione & precetto sei dinari di planeti in tutto, & per un pegno & sequestro un soldo solamente; per detentione di bestie due soldi di planeti; per la presentatione di lettere & precetti un soldo di planeti, i quali ministrali così di Valtrompia, come de' communi di detta Valle, siano tenuti & obligati far le soprascritte relationi, pegnorationi, & altre cose contenute nel presente statuto, per la sudetta mercede, & se pigliassero oltra il detto salario, gli sia pena soldi uenti di planeti per uolta, la metà della qual sia dell'accusatore, & l'altra metà della Vallè, ouero de i communi di detta Valle.

Della creatione de' Ministrali. Cap. 68.

E' statuito, che si creino quattro Ministrali per il Consiglio generale di Valtrompia al seruitio di detto Consiglio, cioè, uno nella terra di Bouegno, l'altro nella terra di Tauernole, & l'altro nella terra di Gardone, & se il Sindico di Valtrompia non habitasse in una delle sudette terre, sia eletto il Ministrale nella terra ouer commune, nel quale esso habiterà, i quali Ministrali, come di sopra siano persone sufficienti di buona uoce, & fama, & che sappiano leggere & scriuere, & che siano obligati commandar quando gli sarà imposto per il Sindico, ouero per il rappresentante di detta Valle à tutti i communi di detta Valle, che debbano uenir a i Consiglij, che si haueranno à fare in Valle, ouero á qualche altro negotio occorrente nella predetta Valle, cioè il Ministrale di Bouegno comandi à i communi di Bouegno, di Collio, & Hirma; il Ministrale di Tauernole comandi a i communi di Cimo, Marmentino, Pesoro, & Pesazze, & uenghi fin à Bouegno; & il Ministrale di Gardone comandi à gli altri communi fin alla terra doue habiterà il Sindico, & così detti ministrali si diuidano commodamente i communi, & quando il Sindico sarà di sopra, il Ministrale di quella terra uada per le terre di sotto, & se habiterà nelle terre di sotto, uada il Ministrale per le terre di sopra, di commune in commune, comandandogli nel modo come di sopra; i quai Ministrali habbiano, & debbano hauere soldi otto di planeti per cadauno di loro

ogni uolta che chiamaranno à Consiglio, & parimente per qualunque ambasciata & lettera che porteranno per li communi di Valtrompia, & stano tenuti detti Ministrali al tempo del Consiglio esser presenti, et seruir à gli huomini del Consiglio secondo il bisogno, & al tempo della ragion della quadra habbiano dalla Valle, oltra il salario di sopra limitato, quel tanto che parerà à i ragionati di detta Valle.

Dei Ministrali de' communi. Cap. 69.

E' statuito, che i communi di Valtrompia debbano creare i suoi Ministrali, i quali esser citino l'ufficio nelli suoi communi, secondo la forma delli statuti, prouisioni, & consuetudini del suo commune, mentre però, che essi Ministrali non deroghino al presente statuto.

Delle sicurta che i Ministrali deono presentare. Cap. 70.

E' statuito, che qualunque Ministrale cosi generale di Valtrompia, come ancora de' communi di detta Valle, inanzi che sia creato, ouer subito poi che egli sarà creato, sia tenuto & obligato dar una idonea sicurtà a i Giusdicenti, ouero ufficiali di detta Valle di osseruar tutto ciò che gli sarà commandato per il Giusdicente di Valtrompia, & di mantener tutto quello, à che sarà obligato, & di più, che tutti i pegni che perueneranno alle mani sue, saran consegnati à i Massaroli, ouero Consoli delle terre secondo che sarà bisogno, & di non commetter alcuna fraude, nè inganno nell'ufficio suo, ma mantenere, osseruare, & obedir à tutto quello à che sarà tenuto, & che gli sarà imposto per la forma de' presenti statuti per li Reggenti di Valtrompia, & de i communi di detta Valle; altramente non possa esser eletto al sudetto ufficio senza sicurtà. Et se alcun Ministrale commetterà fraude, ò inganno, di subito sia priuato dell'ufficio suo, & nell'auenire non possa esser eletto più al detto ufficio, et che il detto Ministrale non possa far ufficio di procuratore in Giudicio per alcuna persona, sotto pena di lire tre di planeti per cadauna uolta, & di più, di esser priuato di detto ufficio, la qual pena sia applicata alla detta Valle, ouero al commune di detta Valle, & che niuno Ministrale possa far relatione per interposta persona, ma sia tenuto farla personalmente à i Notari, sotto pena di nullità di detta relatione, & ancora in pena di soldi uenti di planeti; & di più, che detto Ministrale non possa dimandare alcuno pegno, se non hauerà lettere, ouero essecutione in scritto, ò sottoscritte di mano del Notaro dell'ufficio, sotto pena di lire tre di planeti per cadauno & ciascuna uolta.

Dell'vfficio de' Notari delle banche, & del salario loro. Cap. 71.

E' statuito, che cadauno commune di Valtrompia elegga, ò debba eleggere, uno, ò due Notari che siano letterati, sufficienti, legali, & approbati nel suo Consiglio generale, ouero Vicinia, & che non siano infami, nè di cattiua fama, ma buoni, & legali che habbiano da seruir al banco del suo commune, nello scriuer gli atti, & i processi che si faranno, & agiteranno inanzi à i Giusdicenti di detto suo commune, & ancora che seruino ad esso commune in scriuere le prouisioni & ordinationi che si faranno ne i Consiglij & Vicinie loro, & scriuer i conti de i communi quando si fanno per detti communi, & i quali Notari debbiano scriuere, & tener detti atti chiari & distinti in lingua uolgare secondo che saranno agitati per li litiganti, & come per gli istessi litiganti sarà ordinato, che siano scritti, & il medesimo far debbano i Notari del Vicario della Valle, ne possa detto Notaro, ouero Notari far resistentia ad alcuno, anzi se non scriuessero le cose predette non habbiano le mercedi di sotto descritte, & ordinate, & siano condennati nella pena di lire cinque di planeti per cadauna uolta, & parimente debbiano scriuere dette prouisioni, riformationi, et ordinationi, sopra i libri de' detti suoi communi distintamente secondo che sarà ordinato per li Consiglij & Vicinie di essi communi, alle quali scritture sia data piena fede, come se fussero fatte alla presentia di più testimonij, nè gli possa esser fatta oppositione alcuna, mentre che il Notaro, ouero Notari siano di buona uoce, conditione, & fama, & se fussero altrimente non sia data fede ad esse scritture, ma siano totalmente cassi & priuati del detto ufficio, & ogni uolta che sarà eletto alcuno infame, & senza lettere da alcun commune di Valtrompia, & ciò peruenerà à notitia del Consiglio di detta Valle, ouero gli sarà notificato, sia tenuto detto Consiglio con giuramento subito cassar detto Notaro, & un'altro sia posto in luogo di colui, il quale sia legale & sufficiente, et nondimeno tutte le cose scritte per quello Notaro siano nulle, & di niun ualore, & non si dia fede alcuna in caso che egli scriuesse qualche atto dapoi che fusse stato priuato & casso dal Consiglio di detta Valle, ouero fusse stato querelato nel predetto Consiglio; Et il medesimo si osserui nei Notari deputati per il Consiglio della Valle al banco del Vicario di Valtrompia. I quali Notari di detta Valle habbiano, & hauer debbano per qualunque citatione fatta à qualunque persona, mettendoli in contumacia dinari sei di planeti, & un soldo di planeti per cauar la essecutione al Ministrale; et di qualunque comparitione che si farà un soldo di planeti, di qualunque relatione scritta un soldo di planeti; di qualunque dimanda un soldo di planeti; di qualunque termine scritto un soldo di planeti; di qualunque testificatione due soldi di planeti; di qualunque sententia diffinitiua quattro soldi di planeti; di qualunque sententia interlocutoria due

ſoldi di planeti, di qualunque appellatione un ſoldo di planeti, di qualunque elettione di Confidenti due ſoldi di planeti, di qualunque ſententia di Confidenti quattro ſoldi di planeti, di qualunque atto fatto in cauſa d'appellatione, quel medeſimo che gli è dato per gli atti fatti nella cauſa principale, di qualunque lettera & eſſecutione un ſoldo, per qualunque perſona, di qualunque lettera generale tre ſoldi di planeti, per le ſottoſcrittioni di quelle quel medeſimo, di qualunque precetto fatto in ſcritto, & intimatione, ouero proteſtatione due ſoldi di planeti per qualunque copia, & due ſoldi per la principale, di qualunque relatione preſentata in ſcritto due ſoldi di planeti, di cadauna copia di ſcritture preſentate per le parti al banco, dellequali detto Notaro non è rogato, tre ſoldi di planeti, per cadauna carta ſcritta di proceſſi de' quali è rogato ſecondo la deſcrittion del Notaro, & la condition del proceſſo; I Notari ueramente del commune deputati al banco del commune, habbiano la metà del ſalario predetto, che ſi ha da pagare al banco dello Sp. Vicario, riſeruate le citationi che ſi ſcriuono, delle quali habbia dinari ſei di planeti per cadauna.

De i Uarij che ſi hanno da laſciar per li Notari a i loro ſucceſſori. Cap. 72.

E' ſtatuito, che tutti i Notari di detta Valle deputati all'ufficio dello Spet. Vicario di detta Valle, & cadauno di loro ſiano tenuti & obligati laſciare & conſegnare il libro de gli atti per lui ſcritti all'ufficio predetto ad uno de i Notari che ſuccederanno; ma gli ſia lecito di laſciarlo à quel Notaro, che più gli piacerà; mètre che dopo il primo anno ſia reſtituito ad eſſo primo Notaro.

De i mercati, & in che modo ſi debbano fare. Cap. 73.

E' ſtatuito, che tutte le perſone della communità di Valtrompia, che uorranno far mercato con alcuna perſona, coſi di detta Valle, come anche foraſtiera, ſiano tenuti far detti mercati de' beni mobili, mercantie, et beſtie, in preſentia di huomini da bene, che ſiano teſtimonij, ouero farne far Inſtromento di mano del Notaro, ouero ſcritto di mano di qualche perſona, ſottoſcritto per detti debitori, ouero contrahenti, ouero teſtimonij, al qual Inſtromento et ſcritto ſia data piena fede per li Giuſdicenti di Valtrompia in Giudicio, i quali Giuſdicenti ſiano tenuti adminiſtrar ragione ad eſſe parti ſecondo i patti contenuti in detti Inſtromenti, & ſcritti, ouero ſecondo che ſarà prouato per li teſtimonij, et come canta detto Inſtromento, & ſcritto, & far ragion ſommaria, ſecondo la forma de' preſenti ſtatuti; Per li contracambij ueramente delle beſtie, ſi ſtia alla diſcretion del Giuſdicente, ſe debba udire, ò nò, ſecondo che parerà ad eſſo Giuſdicente che debbano eſſer admeſſi, ò non admeſſi, & ſe alcuno è ingannato oltra il terzo ò nò.

Delle misure & pesi di Valtrompia. Cap. 74.

E' statuito, che se alcuno farà mercato di qualche mercantia in Valtrompia, & non parlasse di misura, ouer peso, s'intenda il peso & la misura à questo modo; Delle biade, s'intèda la soma di dodeci quarte, il sacco di biade di quattordici quarte, la quarta sia coppi quattro, il coppo, quattro stopelli, la Zerla di uino sia di pesi sei, un cauallo di uino sia pesi dodeci, un carro di uino sia di zerle dodeci, un bocale di uino sia di uentiquattro oncie, un par di ferro di pesi dodici & mezo, un cauallo di ferro di pesi quattordici, un centenaro di Azzale, cinquanta tagliati; una carga di Azzale, ouer ferro lauorato, ò ladino di pesi quindici, un fascio di ferro, come di sopra, di pesi sette, et mezo, un cauallo di uena, di sei quarte; uno staro di uena di cinque quarte; un sacco di carbone, ouero legna s'intenda di noue quarte & meza per lungo, & quarte sei & meza per largo à panno doppio; cioè un sacco cucito, con un brazzo di colma; & se sono fatti senza colma, che si defalchino diece per centenaro, per la sua colma; Vn carro di feno di pesi cento, un fascio di feno di pesi diece; Vn piò di terra di Tauole cento; Vna tauola di terra di brazza dodeci per ogni canto, un brazzo di asse sia largo dodici oncie, & lungo sei brazza, una pertica di muro sia di brazza sei per lungo & sei in alto, & in larghezza di oncie dodici; Vna soma di calcina sia pesi dodici, Vn zerlino di carbone sia di sei Valli; Vn uallo sia largo oncie uenti, & in lungo sia oncie sedici, in alto oncie sei; Vna bacetta d'oglio sia di libre sette, & sei oncie; Vn moggio d'oglio sia di noue pesi, et nelle altre cose nõ nominate si stia nella consuetudine sin' hora osseruata in Valtrompia, per li pesi, & misure & cetera. & cadauna persona di Valtrompia sia tenuta & obligata ogni anno, far bollare dette misure & pesi, sotto pena di uenti soldi di planeti per cadauna misura & peso non bollato; & se sarà falsa, similmente gli sia pena lire diece di planeti, & di più, di rifar tutti quelli che hauessero hauuto cosa alcuna da lei à detto peso, ouero misura, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de' communi, & di più, di perder detta misura & peso, & che tutti i communi siano tenuti sotto l'istessa pena ricercar col giuramento de i Consoli dette statere, & ritrouarle, & prouarle, altrimente caschino in detta pena, & così per li Giusdicenti di Valtrompia si giudichi in materia di pesi & di misure, & sia fatta inquisitione per li communi, se sono buoni, ò cattiui, & si proceda contra quelli che tengano misure, & pesi che non siano giusti & buoni, come ricerca la forma de i presenti statuti.

De i boschi da tagliare, & in che termine. Cap. 75.

E' statuito, che se alcuna persona commune, collegio, ò uniuersità hauerà uenduto alcuna quantità di legne à qualche persona, ouero uniuersità della predetta

Valle, in piedi in qualche suo bosco, & non hauerà fatto mentione in che termine debbano esser tagliate, se le legne fussero dal cingolo battuto in giù, se le legne hauessero anni dieci, et da lì in sù sia tenuto il comprator tagliarle fra un anno, cominciando dalla Luna di Settembre sin alla Luna del mese di Aprile, & non in altri mesi; & se fussero dal cingolo battuto in sù, & fussero di anni dodici in sù, sia tenuto tagliarle in quell'anno stesso, & nelle predette lune; & se fussero legne da lì in giù per tutta la Valle, possa il compratore lasciar dette legne in piedi nel bosco sinche cresca al tempo sopradetto, se le legne fussero pagate dal compratore, & che il uenditore hauesse hauuto il precio delle sudette legne, senza alcun pagamento, & se il uenditore non hauesse hauuto il precio delle sudette legne, ouero che il compratore non hauesse pagato il detto precio delle legne, sia tenuto detto compratore pagar esse legne al uenditore per il precio, & nel termine tra loro conuenuto, & appresso lire cinque di planeti, & appresso per cadauno centenaro di più ogni anno, per l'accrescimento di dette legne insin al termine di anni diece, & dodeci come di sopra, dopo il qual termine detto compratore sia tenuto hauer disbrigato dette legne, & bosco per tutto il mese di Maggio, riducendo esse legne tagliate in pila; altrimente sia lecito ad esso uenditore astringere col mezo della ragione esso compratore ai danni & interessi patiti, & che hauerà da patire per detto bosco & crescimento; riseruando sempre i patti de i communi, & delle persone particolari, se ne saranno fatti nelli suoi communi, & tra esse particolari persone, i quali siano osseruati in tutto, et per tutto, come cātano detti patti, non ostando alcuna cosa in contrario cerca le legne che da loro hanno da esser uendute.

De i mercati de' caualli, & muli. Cap. 76.

E' statuito, de i mercati delle mule, che se alcuno farà mercato di qualche bestia, mulo, cauallo, ò asino, & uendesse essa bestia senza difetto, s'intenda esso difetto di bolso, dolor uecchio, restino, desfilato, & lunatico. Et ogni uolta che hauerà uenduto alcuna delle sudette bestie senza difetto, & nel termine di giorni uenti continui sarà ritrouata hauer uno de i predetti difetti, ouero più, il compratore possa restituire essa bestia al uenditore, & detto uenditore sia tenuto pigliarla, mentre che prima sia conosciuto, se detta bestia habbia quel difetto, ò nò; saluo che per il difetto di lunatico habbia termine giorni quaranta à restituirla, dopò i quali non possa più restituirla, nè il uenditore sia sforzato à pigliar detta bestia, ma resti ad esso compratore, pagando però detto compratore soldi quattro di planeti per cadauno giorno da lauorare ad esso uenditore per tutto quel tempo che il compratore hauerà tenuto detta bestia; riseruata sempre ragione ad esso uenditore, se constasse che detta bestia fusse diuentata difettosa, per qualche colpa di detto comprato-

re, nel qual caso non si tenuto detto uenditore torla in se, ma resti ad esso compratore, & se alcuna bestia sarà uenduta, & i contrahenti non diranno cosa alcuna, s'intenda quella bestia esser buona senza alcuno difetto, & se sarà ritrouata con difetto, sia restituita ad esso uenditore per il compratore; Et se alcuno si hauerà riseruato il dominio di qualche bestia, & sia scorso il termine di pagar detta bestia, quella tal riseruatione, scorso l'ultimo termine di pagar detta bestia, & un mese di più, sia nulla, & di niun ualore, & detta bestia possa esser comperata & uenduta non ostante detta riseruatione.

De i Mercati delle vacche. Cap. 77.

E' statuito, che se alcuno uenderà alcuna Vacca, come pregna, & non fusse pregna, il uenditore sia tenuto & obligato pagar al compratore lire sei di planeti per il suo danno, se la Vacca sarà paesana, & se non sarà paesana, ma bornina, & forastiera, debbia pagar lire tre di planeti per cadauna uacca, riseruando sempre i patti de i contrahenti.

Che non si venda vena di vno medulo per vn'altro. Cap. 78.

E' statuito, che cadauna persona che uoglia uendere alcuna quantità di uena di ferro, sia tenuta dir al compratore di qual medulo sia detta uena, & se alcuno hauerà uenduto qualche uena di un medulo, per uena di un'altro medulo, gli sia pena soldi diece di planeti per cadauno staro, da esser applicata all'ingãnato, & per detta pena si proceda contra l'ingannatore sommariamente.

De i Mercati de' Ferrari per lauorar il ferro alla Fucina. Capit. 79.

E' statuito, che se alcuno hauerà fatto mercato con qualche persona, che gli habbia da lauorar nella sua Fucina, et conciar ferro ladino, ouer reggia, ouer ferro lauorato, eccetto che à minuto, che il maestro della Fucina sia tenuto render conto à colui, che gli hauerà dato il ferro, & per ogni uenticinque pesi di ferro stello che sia buono & laudabile, gli debba dar pesi uenti di ferro ladino, ouer reggia, ouero di altro ferro lauorato, eccetto il lauorato minuto; altrimente sia rifatto il patrone, ouer colui che l'hauerà dato à lauorare, se sarà di manco, & se sarà di più, sia del patrone, & se l'hauerà lauorato, & fatto Azzale, sia tenuto il maestro dell'azzale à render conto di ogni uenticinque pesi di ferro stello pesi quindici di azzale, & se sarà di azzale rompibile sin à pesi quindici & mezo, altrimente il maestro della fucina sia tenuto à rifare il patrone che gli hauerà dato il ferro; il qual azzale sia diligentemente lauorato, & ben purgato, sotto pena de i danni, spese, & interessi del patrone,

& il maestro habbia soldi tre per cadaun peso, per sua mercede, & soldi cinque di planeti per l'affitto della fucina per cadauna carga, & un soldo & dinari sei di planeti per cadauno peso di ferro ladino, & soldi cinque di planeti al giorno per l'affitto della fucina, & così sia seruato, se le parti non haueranno fatto altra conuention tra loro.

Della compra, e vendita delle cose stabili. Cap. 80.

E' statuito, che la compra & uendita si faccia in questo modo delle cose stabili, cioè, delle pezze di terra, delle case, & altri stabili, & prima; che se è fatto mercato del precio, ma non ancora scrittura, & il uenditore uolesse partirsi dal mercato lo possa fare auanti che faccia l'Instromento, saluo che se uendesse detti beni à termine, allhora sia tenuto il uenditore far l'Instromento della uendita al compratore con le cose opportune & necessarie, & con la promissione di euittione & legitima difensione, giusta i patti & termini conuenuti, & se il uenditore ricuserà di far questo, & negherà il contratto, il comprator possa prouar detto contratto con testimonij degni di fede, & prouandolo i Giusdicenti di detta Valle siano tenuti sforzar col mezo della ragione esso uenditore à far detto Instromento con le cose opportune & necessarie come di sopra, & quando ei ricusasse, allhora essi Giusdicenti, ex officio debbano far detto Instromento ad esso compratore, de i beni comperati, secondo che sarà prouato per esso compratore, & quello Instromento fatto ex officio si habbia come se fusse stato fatto per il uenditore, & ogni ragione, attione, & possessione che era appresso al uenditore sia trasferta, & continuata nel compratore, ne si possa far oppositione alcuna all'Instromento, & uendita, ma se fusse fatto mercato di far pagamento, & non fusse data caparra alcuna per esso compratore allhora il uenditore, & il compratore, ouero alcuno di loro possa partirsi dalla uendita; & se qualche caparra fusse data per il compratore, allhora esso uenditore, se si pentirà di far il contratto inanzi che sia fatto l'Instromento, sia tenuto restituir al detto compratore la caparra duplicata, et restituendola come di sopra, possa partirsi da detta uendita, & non altrimente, ma sia tenuto far l'Instromento della uendita al detto compratore, secondo i patti conuenuti, altrimente i Giusdicenti facciano ex officio tale Instromento al detto compratore con le clausule opportune & necessarie, & quel tale Instromento habbia l'istessa forza, & si reputi come se fusse stato fatto per esso uenditore, talmente che il compratore possa entrare, & apprendere il possesso corporale de' beni da lui comperati, non ostante alcuna cosa in contrario, & quelli godere & posseder à suo beneplacito, & se il detto comprator uolesse partirsi da detta compra, lo possa fare perdendo la caparra data ad esso uenditore à conto della uendita, & il

uendi-

uenditore la guadagni, & se alcuna persona commune, collegio, & uniuersità di Valtrompia uenderà beni stabili à qualche persona di Valtrompia, & di detta uendita fusse stato fatto Instromento accettato dalle parti, & non fusse stato fatto il precio, ma fusse stato rimesso ad amici communi eletti, & nominati dalle parti, quella tal uendita sia di ualore, come se il precio liquidato per essi amici communi fusse stato stabilito concordeuolmente da detti contrahenti, talmente che ambedue le parti debbano star tacite & contente, & acquetarsi al laudo & estimo fatto per gli huomini eletti ad estimar detti beni uenduti, i quali siano tenuti dar la loro sententia & laudo in scritto, in termine di giorni quindici continui dapoi che saranno stati eletti, & che haueranno accettato, sotto pena di lire diece di planeti à cadaun di loro; & nondimeno una delle dette parti possa fare che il Giusdicente della Valle elegga altri huomini idonei, & non suspetti all'altra parte, i quali in uece de' primi eletti, estimino detti beni, et il loro estimo sia di ualore, come se fussero stati eletti dalle parti; & se questi tali eletti così dalle parti, come anche per l'ufficio, fussero discordi, allhora possano eleggere un terzo, il quale insieme con loro estimi detti beni; & tutto quello che sarà fatto & estimato per loro, ouero per la maggior parte di loro sia ualido & fermo, & detti compratori, & uenditori debbano star contenti, & niuna di esse parti si possa appellare dal detto laudo, ouero estimo; ma ben ad instantia di una di quelle possano esser astretti essi huomini à giurare, se hanno preso errore, ouero se sanno che gli sia errore, ouer inganno in qualche parte del suo laudo & estimo, & se giureranno di non conoscergli inganno, nè errore alcuno, allhora niuna di esse parti possa opponere, ouer dir di nullità; ma sia fermo, & ualido, come se fusse stato ratificato, & accettato dalle parti, & esso compratore possa à suo beneplacito andar al possesso de' beni da lui comperati; & debba pagar al uenditore quel tanto che sarà estimato per detti huomini eletti dalle parti, come anche ex officio, & se detti huomini eletti, ouer alcuno di loro giurerà di conoscer errore, ouer inganno, allhora quello che pretende di esser ingannato, possa far ridur quel tal laudo all'arbitrio di huomini da bene, da esser eletti da i Giusdicenti di Valtrompia, i quali possano col suo giuramēto conoscere, et determinare quel laudo et estimo; et tutto ciò che sarà fatto sia fermo & ualido, come di sopra. Et allhora niuna persona si possa appellare da detto estimo, ouer dir di nullità; ma debbano restar contenti in quello; & il compratore sia tenuto pagar detti beni per quello che saranno estimati, & all'incontro il uenditore sia tenuto farne la rinontia, non ostanti alcune cose in contrario.

Che il venditore sia obligato dar il possesso della cosa venduta al compratore. Cap. 81.

E' statuito, che se per inanzi fusse stata fatta, ouero si facesse nell'auenire uen-

dita, ò alienatione di qualche cosa, della quale il uenditore, ò alienante non hauerà dato il possesso al compratore, ouero à colui che ne hauerà fatto acquisto, nè glielo uorrà dare con effetto, il Giusdicente sia obligato, & debba sforzar il detto uenditore con tutti i rimedij di ragione à dar esso possesso libero & espedito da ogni persona; commune, collegio, & uniuersità al detto compratore, et fatta detta consegnatione, l'alienante sia tenuto difendere & mantener il compratore in detto possesso contra qualunque contradicente, & il medesimo habbia luogo ne i possessi, & beni stabili dati ex officio à qualche persona per li Giusdicenti, & se non darà detto possesso libero & espedito, & uoto come di sopra, dapoi che sopra ciò gli sarà fatto commandamento; il Giusdicente debba ex officio sforzar con tutti i rimedij di ragione esso uenditore, come di sopra, & se detto uenditore mettesse la mano, ouero il piede in quella, gli sia pena lire cinquanta di planeti, la metà della quale sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de' communi, & se la seconda uolta metterà il piede, ò la mano in quella, sia duplicata la pena, & così successiuamente fin tanto che lascierà essi beni liberi & espediti ad esso compratore.

Che il compratore posto al possesso si intenda possedere. Capit. 82.

E' statuito, che se alcuno uenderà beni alcuni, ouero, il debitore gli darà in pagamento, ouero saranno dati per il Giusdicente, & detto uenditore, ò Giusdicente hauerà messo in possesso il compratore, perche habbia pagato in tutto, ouero in parte; quel tal introdotto al possesso di qualche cosa stabile, s'intenda possedere, & si reputi come possessore.

Se alcuno vendera beni obligati ad altri. Cap. 83.

E' statuito, che se alcuna persona commune, & collegio uenderà qualche cosa stabile, laqual cosa fusse obligata ad un'altro, quello anterior creditore, ouero colui che hauerà prima comprato, & acquistato, sia anteposto à gli altri compratori, & creditori, & così si osserui ne i crediti, cioè, che sempre i primi creditori siano anteposti à gli altri creditori in Giudicio, & in tor le ragioni ex officio dalli suoi debitori, & il medesimo si osserui in qualunque ordine, che colui che sarà primo in tempo, sia anche anteposto in ragione, eccettuando i patroni, i quali haueranno prestato alli suoi lauoratori, ouero massari, i quali siano anteposti à tutti gli altri creditori di detto suo lauoratore, affittuale, ouero massaro ne i frutti raccolti sopra la possession che lauora, ouero tien ad affitto dal detto suo patrone, & ne i buoi, carri, feni, frutti, & altri mobili di esso lauoratore, ouero massaro, ò affittuale, fin tanto che detto patrone

sarà intieramente sodisfatto di tutto quello di che lui esser creditore apparerà per testimonij, ouero Instromenti, ouer scritti di mano, per occasion di qualche massarezzo, ò locatione; & parimente sia anteposto à quelli nelle cose & beni affittati, & dati à liuello, & ne i frutti di quelli, eccettuando anche le doti, le quali siano anteposte à tutti i creditori anteriori, che non hanno espressa hipoteca, giusta la dispositione di ragione, & in tutti gli altri si osserui come si è detto di sopra.

Che i beni venduti restino obligati per li carghi. Cap. 84.

E' statuito, che tutte le uenditioni, ò alienationi fatte, ouer che saranno fatte per qualche persona, commune, collegio, ouer uniuersità di detta Valle de' beni, ouero di cose immobili, non facciano, nè possano far alcuno pregiudicio a i loro communi per li carghi & angarie, & altre fattioni che occorrano nel suo commune, ma quelle tali cose, che in qual si uoglia modo saranno alienate, restino & restar debbano obligate perpetuamente per le parti che toccano al uenditore, & alienante al tempo della alienatione, cosi poste, come che si imponeranno per essi communi non ostanti statuti, decreti, ò essentione alcuna, alle quali s'intenda esser derogato per il presente statuto, siche non habbiano luogo.

Della pena di colui che vendera vna istessa cosa a due persone. Cap. 85.

E' statuito, che se alcuna persona, commune, collegio, ò uniuersità uenderà, ouero alienarà qualche cosa stabile, & constasse che per inanzi hauesse uenduta quella istessa cosa ad un'altra persona, sia condennata quella tal persona che uenderà, ouero alienerà quella tal cosa al secondo compratore, à restituir il prezzo della detta cosa uenduta, al compratore con la metà di detto precio di più per la pena da esser applicata per la metà ad esso secondo compratore, & per l'altra metà alla Valle, ouero comune, insieme con tutti i danni, spese, & interessi da esser rifatti à detto compratore, non ostando che la cosa, ouero possesso non fusse stato dato al primo compratore, uera, ò fintamente, ò per uia di constituto, il qual secondo compratore non possa in modo alcuno turbare, ouer molestare il primo compratore, sotto pena di pagar il precio da lui pagato, per detta cosa comperata à detto primo compratore, & cosi il primo compratore sia conseruato & difeso nel detto possesso sommariamente dalla ragione.

Della pena di colui che uenderà qualche cosa mobile, & non la consegnerà nel termine. Cap. 86.

E' statuito, che se alcuna persona, commune, collegio, ò uniuersità hauesse uenduto, ouero uenderà qualche cosa mobile ad alcuno con promissione di dar quella tal cosa à qualche termine, & in detto termine conuenuto, trai contrahenti non hauerà consegnato quella tal cosa uenduta, sia condennata quella tal persona nella terza parte del ualore di essa cosa uenduta oltra il ualor dell'estimo che si farà di essa cosa.

De i beni alienati, & che non si hanno da riceuere in pagamento. Cap. 87.

E' statuito, che alcuna persona che habbia qualche obligatione per Instromento, & contra qualche persona, ouero suoi beni, non possa per alcuna sua ragione dimandar, ne pigliar in pagamento beni di sorte alcuna alienati, i quali siano stati della persona debitrice, non ostando che sia anterior di tempo, se ui saranno altri beni non alienati; ma sia tenuto andar contra detti beni non alienati; ma se non ui fussero beni alcuni, che non siano alienati, allhora possa andare contra quei beni alienati per il debitore che più piaceranno ad esso creditore; riseruando sempre ragione alla parte à cui saranno tolti detti beni contra altri beni alienati dopò la compra da lui fatta per la somma et ualore de i beni à lui conuinti, & per li danni, spese, et interessi patiti per detta causa, talmente che i posteriori compratori & acquisitori siano tenuti rifar gli anteriori creditori del suo principale, ouero rilasciar i beni da loro posseduti, dopò la qual rilassatione non possano procedere contra di lui.

Delle vendite che si hanno a tagliare. Cap. 88.

E' statuito, che se alcuno hauerà uenduto, ò alienato qualche cosa stabile à qualche persona, commune collegio, ò uniuersità per minor prezzo di quello che ualerà, se la lesion fusse del doppio, quel tal contratto & uendita sia casso, tagliato & anullato per li Giusdicenti; & non sia udito in ragione quel tale compratore, & sia tenuto à restituire al uenditore, ouero alli suoi heredi, i frutti cauati da quella tal cosa, non ostante alcun patto, ò conuentione in contrario, & cosi quelli tali frutti siano computati nel capitale, & per li detti frutti si stia al giudicio di huomini periti che habbiano cognitione della detta cosa uenduta, & se in quella tal cosa & beni che fussero uenduti non fusse lesione oltre la metà, quel contratto di uendita sia ualido.

Che non si dia possesso, se prima non sono citati i possessori. Capit. 89.

E' statuto, che non si dia nessun possesso per alcun Giusdicente à veruna persona, commune, collegio, ò università, se prima non saranno citati legitimamente i possessori per un giorno avanti, sotto pena al contrafaciente di lire cinque di planeti da esser applicata al perturbato; & che i frutti non siano mossi per detto giorno della citatione, nè per tre giorni dopò l'acquisto del possesso, sotto pena di rifar allo spoliato il danno in doppio per li frutti cavati, eccettuando i possessi che si danno in essecutione delle sententie, & se altrimente sarà fatto non sia di valore, nè i detti possessori siano mossi dal suo possesso, se prima non saranno legitimamente citati, & che alcuna terminatione, dissegnatione, overo legitimatione d'alcuna cosa stabile non si faccia, se prima non saranno citati legitimamente i confinanti; & se altrimente sarà fatto sia di nessun valore.

Se alcuno haverà posseduto alcuna cosa, il dominio di quella si presuma esser appresso al detto possessore. Cap. 90.

E' statuito, che se alcuno tiene & possiede alcuna cosa stabile, il dominio di essa cosa si presuma essere stato appresso di lui, se non si mostra il contrario per prove legitime, salvo che per questo statuto non si acquisti dominio, overo ragion alcuna a i massari, overo affittuali, livellarij, conduttori, overo ad altri che possedano à nome alieno nelle cose che tengono ad affitto, overo à massarezzo, constando ciò, ò nō constando per publico Instromento, mentre che consti per il detto di due testimonij degni di fede loro tener ad affitto, overo à massarezzo.

Del Possesso clandestino. Cap. 91.

E' statuito, che s'alcuno per l'avenire occuparà, overo entrarà di propria auttorità senza licentia del Giudice, & che ciò non gli sia concesso per conventione, ò patto, per forza, overo occoltamente al possesso di alcuna cosa stabile, la qual à quel tempo fusse posseduta veramente da qualche persona, overo dalli suoi precessori, & della quale sia solita cavar i frutti, overo à lui s'aspettasse la facoltà di raccogher detti frutti di quella tal cosa; il Giusdicente sia tenuto & debba nel termine di giorni quindeci continui, dapoi che gli sarà fatto fede per legitimi & idonei testimonij sommariamente, et de plano, et senza porger libello in scritto, & senza alcuna altra solennità, restituir al possesso di quella tal cosa immobile la persona scacciata, overo i suoi heredi; & la cosa immobile s'intenda qualunque cosa corporale, che si possa toccare, & non movere, & se qualche possesso fusse stato occupato indebitamēte per qualche persona di qua-

lunque stato, grado, & condition esser si uoglia à qualche altra persona impotente, miserabile, pupillo, uedoua, ouero ad altre simili persone, à quella à cui sarà stato occupato sia restituito immediatamente per gli Giusdicenti; saluo se il detto occupante, ò occupanti, ò suoi heredi hauer anno tenuto & posseduto per anni diece tra i presenti, & uenti tra gli absenti, nel qual caso si habbia da proceder per uia ordinaria, circa la proprietà, ouero dominio, con porgere ad esso possessore il libello in scritto; & proceder secondo la forma de' presenti statuti.

Che niuno habbi ardimento di prender alcuni beni mobili senza licentia del patrone. Cap. 92.

E' statuito, che niuna persona habbia ardimento d'entrare & apprendere alcuni beni mobili, come sarebbe uena da ferro, che fusse sopra i forni, & tutte le altre cose mobili di qualche persona, senza licentia del patrone di dette cose mobili, sotto pena di lire diece di planeti al tempo della notte, & di lire cinque di giorno, la metà della qual pena sia del detto patrone, & l'altra metà della Valle, ouer communi, & di più di rifar il danno in doppio à colui che hauerà sentito esso danno; saluo se alcuna persona hauesse uenduto à qualcheduno, qualche beni mobili come di sopra, & non uolesse poi dargli licentia di pigliar detti beni, nel qual caso fatta prima la intimatione al patrone per il ministrale ancora à bocca, senza pena possa pigliar detti beni procedendo ciuilmente.

Del tempo della prescrittione. Cap. 93.

E' statuito, che qualunque cosa immobile & corporale, si prescriua per il possessore con giusto titulo, & buona fede, nello spatio di diece anni tra i presenti, & di uenti tra gli absenti, ne i quali tempi sia computato il termine del datore, et auttore, & s'intenda tra presenti, se cosi il prescribente come anco colui contra il quale si prescriue al tempo della detta prescrittione, habiterà, ouero hauerà habitatione in qualche luogo di Valtrompia; & tra gli absenti s'intenda quando l'un & l'altro, cosi il prescribente, come anche colui contra il quale si prescriue, ouero un di loro non habiterà, ouero non hauerà habitato in Valtrompia.

Del medesimo. Cap. 94.

E' statuito, che tutte le attioni cosi reali, come personali, ouero miste; & tutte le altre cose delle uniuersità, come anche di persone particolari, le quali competiscano in qual si uoglia modo per ragion' hipotecaria, & qualunque addittione di heredità, & ogni altra attione, in qual si uoglia modo spettante

si prescriuano per lo spatio di anni diece tra i presenti, et di uēti tra gli absenti, & cosi contra gli ignoranti, come anche contra quelli, che haueranno notitia, & il debito si presuma esser pagato cosi tra i presenti, come anche tra gli absenti, se la prescrittione non sarà stata legitimamente interrotta, cosi per il passato, come anche per il futuro, ma non già quanto à l'attion personale, alla quale è aggiunta l'hipotecaria, nè anche corra ad alcuno minore di uenti anni, nè all'attion hipotecaria si prescriua, nè che'l debitore non possa usar qualche compensatione; & che le attioni contra i possessori, benche senza titolo, parimente si prescriuano per lo spatio di trenta anni, talmente che se alcuno sarà stato in possesso quietamente per trenta anni continui, non possa esser mosso per qual si uoglia causa; ma sia uero possessore, eccettuando però quelli che sono stati in possesso di qualche cosa stabile, & che hanno pagato il fitto, ouer liuello, come massari, manenti, liuellarij, affittuali, ouero feudali, & simili, il qual caso non s'intenda esser compreso sotto il presente statuto; & che le altre prescrittioni non corrano, nè s'intendano esser corse ipso iure ad alcuno, minore di anni uenticinque, ma li corra la prescrittione in termine di anni trenta, & questo statuto habbia luogo ne i debiti, & crediti contratti, & in qualunque altro contratto fatto, ò che si farà in Valtrompia, saluo che coloro che non haueranno titolo, non prescriuano la cosa stabile da loro posseduta, se non nello spatio di trent'anni; & saluo che i creditori pretendenti possano sempre, non ostando la prescrittione, far oblatione a i pretensi debitori che giurino se sono debitori, ò nò, i quali pretensi debitori debbano giurare giusta la forma delli statuti, altrimente si habbiano per debitori.

A quali persone non corra prescrittione. Cap. 95.

E' statuito, che non corra prescrittione alle donne uedoue che stanno & habitano co i loro descendenti, quanto sia ne i beni de' mariti loro, per quel tempo che staranno, et habiteranno nella stessa famiglia; Parimente non corra prescrittione di trent'anni a i communi, consortij, & uniuersità; Parimente non corra prescrittione di anni uenti à i minori di anni uenticinque; ma si prescriua per lo spatio di anni trenta in tutto, nel numero de' quali trenta anni non si computi il tempo di peste & guerra, tutte le quali sudette persone passati i detti trenta anni non siano uditi in ragione.

Come si interrompa la prescrittione. Cap. 96.

E' statuito, che la prescrittione s'intenda esser interrotta, se la persona che dimanda non sarà stata per uenti anni nella terra delle persone che prescriuono, & se sarà stato guerra, peste, ouero carestia, talmente che in quella terra,

qualche persona morisse di fame; Parimente se apparesse la sola dimanda in scritto alla parte citata, ouero che fusse alla presentia del Giudice per una sol uolta, ouero se sarà stato fatto compromesso sopra tal debito, ouero controuersia, ouero se la causa sarà stata rimessa in amici senza compromesso.

Qual contratto si intenda simulato. Cap. 97.

E' statuito, che ogni uendita, alienatione, & donatione inter uiuos fatta per alcuna persona, commune, collegio, ouero uniuersità, ò che si facesse per l'auenire à qualche persona, come è detto di sopra, di qualche cosa stabile, s'intenda, si presuma, & si giudichi per il Giusdicente di Valtrompia fittitia, simulata, & collusoria, & non sia di ualor alcuno, se il uenditore, ò altri à suo nome dopo il contratto della uendita, ò donatione, sarà stato in possesso di detta cosa uenduta, ò donata per tre anni continui per causa di lauorare, & raccogliere i frutti di quella tal cosa, non ostando alcuna locatione fatta all'istesso uenditore, ò ad altri à nome d'esso uenditore, & anche non ostando altri patti fatti tra loro, saluo se il compratore non hauerà dato detta cosa comperata à liuello à esso uenditore, nel qual caso come liuellario sia tenuto pagar il fitto, ò liuello, secondo le loro conuentioni, saluo che possa uender la nuda proprietà, ritenendo l'usufrutto, nè in quel caso il contratto si presuma simulato, talmente però che si interponga il decreto del Giudice a i detti contratti.

Che cadauno sia tenuto al fitto o liuello, al quale fusse obligato. Cap. 98.

E' statuito, che qualunque persona, commune, collegio, ò uniuersità, la quale per se, ò per altri hauesse pagato, ò dato, ouero darà, ò pagarà per l'auenire qualche cosa per fitto liuellario, honoranza, ouero decima, ouero fitto perpetuo, à qualche persona sottoposta alla giurisditione di Valtrompia per diece anni continui, ouer qualche altra persona herede di qualcheduno hauesse pagato ad alcuno, ouer à suoi heredi, ò che haueranno causa da lui, sia tenuto, & debba pagar quel tal fitto, honoranza, ouero decima, come se fusse stato personalmente inuestito à nome di liuello. Et di più quella persona che hauesse pagato, ò che pagherà per l'auenire per tre uolte, cioè per tre anni, gli heredi suoi siano tenuti & debbano disegnare i beni, de' quali haueranno pagato à nome di fitto, nel termine di uno mese, come di sopra è detto, & cadauno Giusdicente di Valtrompia sia tenuto, & debba costringere quella tal persona, commune, collegio, & uniuersita à riceuer la inuestitura di una conueniente possessione, ouero d'una cosa immobile equiualente, & sufficiente à quello che è stato pagato per il passato à nome di fitto, & che si ha da pagar

per

per l'auenire de' beni di quella tal persona che hauesse pagato, come di sopra, se bauerà una possession tale, & se non bauerà sia nondimeno obligata al fitto. Et le predette cose habbiano luogo, se colui che pagherà nõ mostrerà di essere stato liberato delle predette cose per quello, ò quelli, dal quale, ò da quali hauessero causa, & che cadauno che ne gli Instromenti del pagamento bauerà confessato di esser perpetuamente obligato à tal fitto, ouero esser in possesso della cosa, della quale si è pagato il fitto, sia perpetuamente tenuto & obligato realmente, & personalmente à pagar detto fitto; ne i quali casi però non siano compresi quelli che pagano alle chiese, ouero ad altri luoghi pij, che hauessero pagato per loro diuotione, ò uoto per tre anni, ò più, che per questo non s'intendano esser perpetuamente obligati a i predetti pagamenti.

Delle Inuestiture che si banno da riceuere. Cap. 99.

E' statuito, che qualunque persona, commune, collegio, ò uniuersità, la quale per qualche ragione sia tenuta pagar, & render qualche quantità di danari, ouero altra cosa à nome di fitto liuellario, perpetuamente, ouero à tempo, ò che habbia bauuto donatione, ò traditione, ò consegnatione in dote, ouero che habbia riceuuto alienation di qual si uoglia sorte, ouero che habbia riceuuto alienatione per uirtù di qualche ultima uolontà, ò successione, ò in qual si uoglia altro modo, ouero qualche cosa della quale si deue pagar fitto liuellario in perpetuo, ò à tempo, sia peruenuta alle sue mani, sia obligata & astretta, con tutti i rimedij di ragione senza alcuna porrettion di libello, ò dimanda in scritto, riceuer l'inuestitura di detta cosa, ò dominio, di cui soleua pagar il fitto, & esso fitto pagar ne i modi, patti, termini, & conuentioni contenuti, & descritti nell'Instromento autentico della Inuestitura di essa cosa, se si ritroua Instromento, & se non si ritrouasse, con i patti communi, usati per la maggior parte del commune, nel quale habitino i contrahenti, in simili contratti, pagando al patrone diece soldi di planeti per bonoranza, & oltra il fitto, sia tenuto anco dar l'Instromento della Inuestitura al patrone senza alcuna spesa di esso patrone, saluo se essa cosa non peruenisse in lui per ragion hereditaria, se sarà fin al quarto grado, & saluo se non fusse estimata per titolo di dote col carico di pagar il fitto liuellario, ne i quali due casi, ò nell'uno di essi non paghi ueruna cosa per la Inuestitura, la quale Inuestitura in cadauno de' predetti casi quello, ò quelli siano tenuti riceuere, ne' quali essa cosa sarà peruenuta, ouero che haueranno pagato nel modo sopradetto, & questo nel termine d'un mese dapoi che sarà stato denontiato per il patrone, ò suoi heredi che hanno causa da quelli, ouero dapoi che gli sarà stato commandato per parte dei Giusdicenti di Valtrompia ad instantia del patrone di essa cosa, che uenga à riceuer la Inuestitura della tal cosa, il che sia tenuto fare colui à che sarà denon-

tiato, sotto pena di perder la ragione che ha in essa cosa, talmente che quella, passato il detto mese, peruenga senza alcuna cõtradittione al patrone, ouer alli suoi heredi, & così il suo dominio & possesso, come i meglioramenti, talmente che gli sia lecito entrar, et apprender il possesso di detta cosa di sua propria autorità, & quella tener & godere, come cosa sua propria, nè detto liuellario, ouero colui che non hauerà uoluto pigliar l'Inuestitura sia udito in alcun tempo in giudicio; riseruata però ragione ad esso patrone di dimandar i fitti non pagati di essa cosa, & se il patrone sarà morto sia tenuto pigliar l'Inuestitura dal suo herede.

Che niuno riceua Inuestitura da due patroni. Cap. 100.

E' statuito, che niuno affittuale, liuellario, ouer massaro possa, nè debba riceuer Inuestitura di quella cosa, della quale sarà stato Inuestito da un'altro patrone, & se sarà fatto altrimente quella tal locatione, ò inuestitura fatta secondariamente sia di niun ualore, restando ferma la prima, et di più, incorra nella pena di lire uenticinque di planeti da esser applicata alla communità di Valtrompia; saluo se colui che inuestirà alla seconda uolta, non hauesse titolo di uendita, ò donatione della cosa inuestita dal primo patrone, ò qualche altra ragione, ouero che fusse stato posto al possesso di detta cosa inuestita, & dell'affitto secondo la forma delli statuti, contra il primo patrone, nel qual caso si stia alla seconda, & non alla prima Inuestitura.

Che delle cose Inuestite, o date ad affitto, non si moua controuersia al patrone. Cap. 101.

E' statuito, che delle cose Inuestite per inuestitura, ò locatione, i liuellarij, & gli affittuali, ò qualunque altro che possieda qual si uoglia cosa inuestita, non possa mouer controuersia al patrone della cosa inuestita, ouero data ad affitto circa il dominio, ouer possesso, sotto pena di cascar immediatamente dalla detta Inuestitura, & di perder tutti i meglioramenti, se ne fussero fatti in detta cosa inuestita, ouero data ad affitto, & di subito peruengano in esso patrone, nè più sia udito in Giudicio d'alcuno Giusdicente di Valtrompia, se prima non restituirà il possesso al detto patrone, sotto pena al Giusdicente di lire uenticinque di planeti, & d'esser priuato dell'ufficio, la qual restitutione fatta possa esser udito, & gli sia fatto giustitia; & finita la locatione il conduttore sia poi tenuto restituire & rilasciar liberamente la possessione della cosa tolta ad affitto, al patrone, ouer locatore, inanzi che si faccia controuersia alcuna, ò determinatione sopra l'istessa cosa data ad affitto, saluo se altramente non fusse determinato sopra detta cosa, à quale debba stare, come piacerà ad esso patrone; & finito il termine della Inuestitura sia in liber-

tà del patrone, ò d'entrar al possesso di detta cosa inuestita, ouero di astringer esso Liuellario ad affrancarsi, ouero à pagar il liuello perpetuo col mezo della giustitia; Parimente se alcuno hauerà affittato alcuna cosa stabile à qualche persona, commune, ò uniuersità, che il conduttore non possa, nè gli sia lecito dar ad affitto la cosa tolta ad affitto ad un'altra persona senza licentia del patrone, ò locatore, in scritto, & se altrimente sarà fatto non sia di pregiudicio ad esso patrone, ò locatore; & tutto ciò che sarà fatto per il conduttore si presuma esser fatto in fraude del patrone, & della cosa, nè tal locatione possa esser produtta contra il patrone, mentre che egli non habbia interposto il suo consenso, nè sia interuenuto al contratto, nel qual caso possa esser produtto contra di lui, non ostante il presente statuto.

Del Liuellario che tace per due anni, & del medesimo che cessa di pagar i liuelli per tre anni. Cap. 102.

E' statuito, che se alcuna persona, commune, collegio, ò uniuersità fusse stata inuestita, ouero che per l'auenire sarà inuestita di qualche possessione, ò cosa, ouero che gli fusse stata fatta, ouero che per l'auenire gli si farà qualche locatione, il possesso di quella tal cosa, s'intenda, & si presuma essergli stato dato, se quella tale persona, ouero li suoi heredi saranno stati, ò staranno per l'auenire per due anni in possesso dopo la Inuestitura, ò locatione in loro fatta, ò che si farà, se ben non hauerà dimandato, ouer dimanderà per l'auenire il possesso essergli dato, se non si mostrasse il contrario; et il medesimo s'intenda nel compratore, & uenditore; & le sudette cose habbiano luogo solamente in pregiudicio de' contrahenti. Item se il liuellario, ò suoi heredi haueranno affittato, ò uenduto la possessione, della qual fussero stati Inuestiti, ad altre persone con licentia del patrone, come nel statuto immediate precedente, & quel tale secondariamente inuestito hauerà cessato per tre anni nel pagar gli affitti, ouero liuelli, il detto patrone possa, et gli sia lecito di sua propria auttorità torre in se quella tal possessione, & cosa, & andar al possesso corporale, & in quello perseuerare fin tanto che il liuellario hauerà pagato i fitti occorsi, non ostante la locatione fatta per il detto liuellario; et le sudette cose habbian luogo parimente nella prima persona inuestita, se hauesse cessato per tre anni, seruate però le debite solennità, che sono espresse nello statuto immediate susseguente.

Che il liuellario non possa alienar la cosa liuellata senza licentia del patrone. Cap. 103.

E' statuito, che ciaschedun liuellario, ouero suoi heredi, ò affittuali di qualche cosa che da qui indrieto hauerà fatto, ouero farà nell'auentre qualche uendi-

ta, ò permutatione & alienatione allodiale di qualche cosa liuellaria, ò tolta ad affitto, sia condennato & punito in lire uenticinque di planeti, così ricercando colui che haverà fatto l'Inuestitura, ò locatione, ouero che haverà causa dall'Inuestitore, ò locatore, & colui che hauesse comperato, ouero acquistato per qualche altro titolo, ò acquisterà per l'auenire da qualche liuellario, et cōduttore, maschio, ò femina, ouero dalli suoi heredi qualche cosa liuellaria, ò tolta ad affitto, sia tenuto rilasciar quella tal cosa, ouero nell'auenire pagar perpetuamente il fitto & pensione al patrone, ouero à colui che sarà come patrone, come liuellario, ouero conduttore, se così piacerà al patrone, & se non gli piacesse, & che uolesse la cosa predetta in se, sia tenuto restituirla, & rilasciarla libera & espedita, il che se farà in termine d'un mese, possa per la detta cosa liuellaria, ouero tolta ad affitto proceder di euittione contra il suo auttore, come se detta cosa liuellaria, ouero tolta ad affitto gli fusse stata leuata legitimamente per sententia, precedendo le necessarie denontiationi; saluo che cadauno liuellario, ò conduttore possa affittar la cosa liuellaria, & concederla à liuello con licentia del patrone, facendo mentione del patrone, & della quantità del fitto, altrimente caschi nella sudetta pena; & in cadauno de i predetti casi sia in elettione del patrone della detta cosa liuellaria, tolta ad affitto, come di sopra, ouero ritener essa cosa in se, ouero rilasciarla al compratore, il quale, se à lui sarà rilasciata, sia obligato à gli affitti, con le conditioni & patti da esser posti nel suo Instromento della Inuestitura; & questo si osserui ogni uolta, che quella tal cosa sarà trasferta di nouo in un'altro.

Del medesimo. Cap. 104.

E' statuito, che alcuno liuellario non possa uendere cosa ueruna liuellaria, nè in tutto, nè in parte, ouero transferirla in altri per uia di donatione, uenditione, alienatione, ouer di qual si uoglia altro contratto inter uiuos, senza licentia del patrone, come nello statuto che il liuellario che tace per due anni; & se contrafarà sia priuato di quella tal cosa, et de meglioramenti, & peruenga nel patrone, non ostando quella tal donatione, uenditione, alienatione, ò contratto se così uorrà il patrone, se anco non uorrà, possa esso compratore esser astretto à pigliar la inuestitura, come nel sudetto statuto, se sarà stata alienata iure proprio, ma se si aliena, ouero se si dona con riseruation delle ragioni del patrone, & in quanto piacerà al patrone essa alienatione, non gli sia di pregiudicio se non gli piacerà.

In che modo i beni liuellarij possano esser tolti, mancando il pagamento de gli affitti. Cap. 105.

E' statuito, che alcuna cosa liuellaria, non possa esser tolta perche si cessi dal pagamento de' liuelli & affitti per ciascuna persona, commune, & collegio, così

Ecclesiastica, come seculare, se prima il liuellario, ò li suoi heredi non saranno stati auisati, ouero citati da parte del Giusdicente, à cui è sottoposto quel tale liuellario, che debba pagare fra un mese gli affitti scorsi & non pagati al suo patrone, specificando la cosa che si deue pagare, ouero la ragione, & quantità, ò specie del debito, perche si sia mancato nel pagar detti affitti; la qual citatione fatta, ouero monitione, in scritto, & di quella lasciata la copia in scritto ad esso liuellario in persona, ouer alla sua habitatione, ò à gli heredi; se essi affitti non saranno poi pagati al detto patrone, ouero offerti à gli heredi habitanti secondo la forma de' presenti statuti, allhora essa cosa, ò ragione liuellaria, possa esser tolta dal patrone di sua propria auttorità, mancando il pagamento de' predetti affitti, & nondimeno il liuellario sia tenuto à gli affitti non pagati, la qual cosa il patrone diretto possa tener & godere, fin che il liuellario hauerà pagato intieramente i fitti occorsi, il qual pagamento fatto, sia tenuto à restituir detta cosa sottoposta à quel tale obligo, ò liuello di subito, sotto pena ad arbitrio del Giusdicēte, riseruata la ragione de' creditori, a i quali si possa sodisfare ne i meglioramenti di detta cosa liuellaria, se ue ne saranno oltre gli affitti predetti, & se piacerà ad esso patrone pagar ad essi creditori i loro crediti, à lui resti la cosa, & i miglioramenti predetti, & se ricuserà, essi creditori possano pagar gli affitti predetti, & obligarsi solamente à pagar al patrone gli affitti che hanno à uenire, secondo che era obligato esso liuellario nel termine di un mese, come di sopra, & il Giusdicente essendo ricercato sia tenuto & debba seruare, & far che sia seruato questo statuto tra qualunque persona, communi, collegij, & uniuersità, così Ecclesiastici, come secolari di Valtrompia, sotto pena di lire uenticinque di planeti à cadauno contrafaciente, & per cadauna uolta, & il presente statuto habbia luogo così ne i negotij passati, come ne i futuri.

Che gli affitti & liuelli passati non si possano dimandar per cinque anni solamente. Cap. 106.

E' statuito, che niuna persona possa dimandar da gli affittuali, massari, & liuellarij, nè da alcuno suo herede, affitto, nè reddito di terre, di case, nè di altre cose che per l'auenire debbiano esser pagate, se non di anni cinque passati, dal dì che si dimandassero le predette cose indietro; saluo se non ui fusse condennatione di esso affitto, ò reddito, ouero non ne fusse fatta cautione, od obligatione, et separata dall'Instromento della Inuestitura, ouero locatione, ne i quali casi quella quantità che sarà in carta, ouero obligatione, ò condennatione possa esser dimandata, & anco se sarà stata fatta richiesta, ò citatione; saluo & riseruato, se il patrone hauesse dato il giuramento ad esso liuellario, massaro, ò affittuale delle terre, & case, ò altre cose da lui tenute & possedute à

nome di esso patrone se gli ha pagato detti affitti, ò liuelli de gli altri anni, ò nò; nel qual caso, se detti liuellarij, massari, ò affittuali, confessaranno di douer dare, ouero ricusaranno il detto sacramento sopra il pagamento predetto, stano tenuti à pagar gli affitti, & liuelli, mentre che non si dimandino affitti oltre anni diece, & possano esser dimandati non ostante questo statuto, il quale non habbia luogo ne i fitti, liuelli, nè in alcun patrone che fusse minore di anni uenticinque.

Se la cosa perisse in tutto, sia liberato il liuellario. Capit. 107.

E' statuito, che se alcuna persona, commune, collegio, & uniuersità inuestisse qualche altra persona, commune, collegio, ò uniuersità di qualunque beni stabili, & detti beni mancassero in tutto, il detto liuellario sia liberato del pagamento del liuello, & capitale, ma se perira in parte resti obligato al detto liuello & capitale intieramente.

Del termine nel qual si deue deliberar sopra il denontiamento fatto al patrone dal liuellario. Cap. 108.

E' statuito, che dopò il denontiamento fatto al patrone dal liuellario che uolesse uendere il suo miglioramento della cosa liuellaria, ò fitto perpetuo, il patrone habbia tempo giorni quindici continui dal dì, nel quale gli sarà stato denontiato à deliberar, se uuol comperar detto miglioramento per quel precio che ueramente può hauere da un'altro compratore; il che sia dichiarito col giuramento del liuellario, & per tanto meno, quanto si contiene nello Instromento della Inuestitura; & se nell'Instromento non hauera fatto mentione che lo debba dare al patrone per un soldo manco per cadauno ducato che ad altra persona, & se fra detti quindici giorni continui detto patrone non uorrà comperare, & pagar il precio del detto miglioramento, come di sopra si è detto, allhora sia lecito ad esso liuellario uender il suo miglioramento à chi uorrà per il precio dichiarito & espresso al patrone con giuramento al tempo del denontiamento, eccettuando però i famigli, gli huomini potenti, le persone miserabili, i communi, collegij, consortij, carità, discipline, & chiese, & altre persone, & luoghi, ne i quali la condition di detto patrone, & suoi heredi fusse peggiore, à i quali non debba, nè possa, darlo in niun modo; nel qual caso detto compratore sia tenuto à richiesta del patrone riceuer da quello l'inuestitura della detta cosa liuellaria, eccettuando le persone predette, come di sopra, giusta i patti contenuti nella prima Inuestitura, et se il detto liuellario uenderà il detto miglioramento, & le sue ragioni per minor precio di quello che hauerà uoluto dar il patrone, caschi nella pena di lire uenticinque di planeti, la metà della quale sia del patrone, & l'altra metà della communità di Valtrompia.

De i Massari che si partono dal colonato. Cap. 109.

E' statuito, che se alcuno Massaro di qualche persona in detta Valle hauerà tenuto, ò tenerà qualche massarezzo da qualche persona in detta Valle, uolendo partirsi, finito il termine, dal detto suo patrone, & dal detto colonato & laborerio sia tenuto & debba denontiar, ò far denontiar da parte del Giusdicente al patrone del massarezzo, ò delle terre lauorate, che non uuol più lauorarle, nè tenerle, cioè dalla festa di santo Martino in poi, & questo inanzi alle calende del mese di Agosto di quell'anno, per uia di precetto in scritto, ouero in presentia di tre testimonij idonei conosciuti, & degni di fede à elettione del Massaro; & in quell'anno, nel quale esso Massaro hauerà rinontiato & rifiutato, come di sopra, sia tenuto & debba lasciar libera & espedita la possessione, & tutti i letami fatti sopra essa possessione, i quali restino al patrone, ouero al nouo Massaro, ò lauoratore; & se il Massaro non farà questo denontiamento inanzi alle calende di Agosto, come di sopra si è detto, se non fusse di consenso del patrone, non possa esso Massaro rinontiare le terre, & massarezzo fin à un'altro anno susseguente, ma sia tenuto lauorare, & pagare come faceua per inanzi; & se il patrone uolesse dar licentia al massaro finito il tempo, sia parimente tenuto denontiarli nel tempo, & nella forma sopradetta; Et le predette cose habbiano luogo ancora nel massaro, che si partisse, ò che si uolesse partire spontaneamente.

Che i Massari, & affittuali non possano allegar prescrittione. Capit. 110.

E' statuito, che alcuno terriero di detta Valle, ò forastiero, massaro partiario, affittuale, ò inquilino di qualche patrone, sopra qualche possessione, della quale fusse stato inuestito, ò che tenga à nome colonico, pensionario, emphiteotico, ouero à nome d'affittuale, non possa, nè gli sia lecito alienar essa cosa, nè lasciar di possederla malitiosamente à nome del patrone, & se alcuno farà altrimente sia punito in lire uenticinque di planeti, & di più, quella tal alienatione sia nulla ipso iure, & sia lecito al patrone di sua propria auttorità entrar al possesso della cosa alienata, & quella tenere & posseder, come faceua auanti la predetta alienatione; saluo se colui, nel quale fusse fatta l'alienatione non prouasse per publico Instromento, ouero per proue legitime che essa cosa, ò possession alienata fusse stata di colui che l'hà alienata per diece anni, ò più, inanzi tal alienatione, ilche mostrando sia giudicato tra dette parti, non ostante questo statuto, & s'intenda hauergliela lasciata posseder malitiosamente, se non apparerà hauergli mostrato il contrario per legitime probationi; & contra le cose contenute nel presente statuto non habbia luogo pre-

scrittione alcuna, nè ancora contra il patrone s'intenda esser corsa alcuna prescrittione, nè quella tal possessione possa esser messa in difficoltà in modo alcuno à qualunque persona, et in qual si uoglia mano peruenisse detta possessione. Et il presente statuto con tutte le cose in quello contenute habbia luogo così, se ne sarà fatto publico Instromento d'inuestitura, come anche se non ne sarà fatto, mentre che consti per legitime proue, & colui che comperarà, sapendolo, qualche cosa stabile da chi non sarà ueramente patrone, sia condennato in doppio di detta cosa, da esser applicato per la metà al uero patrone; & per l'altra metà alla communità di Valtrompia, ouero à i communi.

Che gli affittuali non possano esser discacciati mentre durera il tempo della locatione. Cap. 111.

E' statuito, che se alcuna persona hauerà tolto ad affitto, ò sarà stata inuestita, à pagar un fitto determinato, come sarebbe la metà, ouero il terzo, ò qualche altra parte di qualche terra, ò possessione per un'anno, ò più, mentre che non sia perpetua locatione, nõ possa esser discacciata, mentre dura il tempo della locatione, ma un'altra persona che hauesse qualche ragione in quella tal cosa per ragion di uendita, ò per qualche altro titolo, che non sia fittitio, ò simulato, possa in ogni tempo torre essa casa, ò possessione à esso conduttore, riseruandogli però ragione di dimandar i miglioramenti, danni, & interessi contra il suo locatore, à i quali detto locatore sia tenuto.

A quali cose sia obligato l'affittuale. Cap. 112.

E' statuito, che cadauna persona che hauerà tolto qualche possessione ad affitto, da alcuna persona, commune, collegio, ò uniuersità à tempo, sia tenuta & obligata far mangiar sopra detta possessione i frutti che nasceranno in quella; cioè il feno, cordio, terzo, stoppia, & altre cose simili, & mizzare il letame delle paglie, & di tutti gli altri strami che ueniranno in detta possessione, sotto pena di lire cinque di planeti per cadauna uolta che ne condurrà, ouero ne uenderà fuori di detta possessione, talmente che il letame non restasse in essa; et di più, che il patrone in detta possessione faccia estimar il danno et interesse di detta possessione; & anco che tutti i frutti che iui nasceranno, siano obligati al patrone della possessione per l'affitto di quella, ne i quali frutti sia anteposto à tutti gl'altri creditori, benche anteriori fussero. Parimente che il detto affittuale sia tenuto ogni due anni, almeno nelle pezze di terra aratiue, scauedagnare dette pezze di terra bene & diligentemente, & detta terra condur sopra la parte superiore del detto terreno à sue proprie spese, sotto pena di pagar al patrone il danno duplicato. Parimente che detto affittuale

sia

sia tenuto & obligato nel fine della sua locatione lasciar le paglie, stoppie, & tutti gli strami insieme col letame sopra detta possessione, et quello distribuir à beneficio di detta possessione, sotto pena come di sopra. Parimente che il detto affittuale sia tenuto & obligato conseruar le codeghe trifogliate di detta possessione talmente, che ogni due anni detta possessione sia trifogliata, & non debba continuare in arar dette pezze di terra che è solito arare, senon ogni due anni, & l'anno seguente faccia il trifoglio, & nel fine restituirla al patrone migliorata & non peggiorata, sotto pena di pagar al patrone l'estimo in doppio. Parimente, che detto affittuale sia tenuto consegnar al patrone i boschi, ò legne che sono nella possessione; saluo che se la possessione fusse tanto grande, che iui habitasse l'affittuale con la famiglia, possa seruirsi delle legne secche, per far foco per suo uso, & non altrimente, sotto pena di risar il danno in doppio al patrone, talmente che non debbia tagliare nè far tagliare, nè permetter che sia tagliato cosa alcuna senza licentia del patrone, sotto la pena sudetta; saluo che l'affittuale possa nel termine di giorni otto consegnar al patrone quelli che haueranno dato il danno, altrimente esso sia tenuto al danno sudetto. Parimente che se l'affittuale, durando la locatione usarà male i beni tolti ad affitto, et non pagherà l'affitto al suo tempo, possa esser discacciato dal suo patrone di propria auttorità. Parimente che l'affittuale non possa affittare, ouer isminuire detti beni à lui dati ad affitto senza licentia del suo patrone, sotto pena di cascar dalla locatione. Parimente che, se non constasse del termine, nel quale si ha da pagar il fitto, l'affittuale sia tenuto à pagarlo nella festa di Santo Martino, ouero nell'ottaua. Parimente che, se detti beni affittati tempestassero dal mese di Aprile sin alla festa di S. Pietro, il detto patrone sia tenuto risar ad esso affittuale il danno patito, ouero torre indietro detta possessione, se il danno passerà la metà del prezzo del fitto di detta locatione.

in c. an

Dei depositi che si hanno da fare, & della presentatione di quelli. Cap. 113.

E' statuito, che se alcuna persona commune, collegio, & uniuersità, depositerà ò fitto, ouero qualche altro debito, di qual si uoglia causa, à qualche persona, commune, collegio, ò uniuersità, personalmente, ò alla habitatione di uno di quelli, à i quali fusse debitore, & con effetto hauerà offerto il debito, il che sia manifesto per publico Instromento della denontiatione, oblatione, & depositione, ouero per due testimonij idonei, se ricuserà, fatto il denontiamento come di sopra, la persona che doueua riceuere, essendo seruate per il debitore le sudette solennità, non sia udito in alcun modo, facendo cascar il liuellario, ò affittuale, ò altro debitore dalla sua ragione, & se il creditore, ouero pa-

trone recusarà da i detti debitori, il fitto, ouero debito passato, della qual recusatione consti per Instromento, ò precetto da parte di Giusdicenti, ouero per legitime proue, allhora il detto debitore sia tenuto & debba depositar detto debito nelle mani del Giusdicente da esser leuato à beneplacito del creditore, & si faccia scrittura del deposito per Notaro publico con le debite solennità, il qual Giusdicente sia tenuto conseruar esso debitore, sotto pena di pagar & rifar del suo, & restituir ad ogni richiesta del creditore, facendo prima far dal creditore al debitore le debite cautioni & liberationi per li dinari depositati, altrimente non possa leuar detto deposito, nè detto debitore, ouero affituale possa esser astretto à danno, nè interesse alcuno per occasion di quel debito, il qual Giusdicente habbia per sua mercede di tener & conseruar detto deposito tre dinari per lira per qual si uoglia somma, saluo che sia obligato tener il deposito per diece dì continui, senza alcuno pagamento, ma passati i diece giorni possa pigliare i detti tre dinari per lira.

Dell'ordine de' patroni per le case & edificij. Cap. 114.

E' statuito, che cadauno locatore di case, stanze, edificio, ò banco, tra i confini di detta Valle, se uorrà leuar al conduttore la cosa tolta ad affitto, sia tenuto denontiargli ogni anno per un mese, inanzi al termine, nel quale finisce la locatione, che habbia disbrigata la cosa tolta ad affitto al patrone al termine della locatione, & che paghi il fitto, & restituisca il possesso intiero al locatore, & se il locatore, ouero patrone della cosa affittata, non farà il predetto denontiamento nel detto modo, non possa poi leuare quella tal cosa al conduttore, nè anche per suo uso; saluo se non sopraueniße qualche caso che non haueße potuto uerisimilmente prouedere il locatore al tempo della locatione, ouero uoleße edificar la casa, nè poteße fittar la cosa data ad affitto per un'anno dopò il termine della locatione. Parimente il conduttore non possa abbandonare la cosa tolta ad affitto, per spatio d'un'anno dopò il termine della locatione, se non hauerà denontiato nel modo predetto, & se abbandonerà s'intenda, & sia obligato ipso iure à pagar il fitto di tutto l'anno della cosa tolta ad affitto, & nondimeno possa scuodere il fitto. Et questo habbia luogo così quando sarà fatto l'Instromento della locatione, come anche quando non ne sarà fatto, il qual denontiamento si debba fare per uia di comandamento del Ministrale, ouero del Giusdicente di detta Valle, ò almeno in presentia di due testimonij; & i beni del conduttore siano obligati al locatore per l'affitto, & specialmente le cose portate nelle case, ouero edificij dati ad affitto, benche fussero dotali, nelle quali il patrone della cosa, benche fusse posteriore, sia preferto à tutti i creditori anteriori.

Che il contratto tra il marito & la moglie si intenda simulato. Cap. 115.

E' statuito, che tutti i contratti fatti, & che si faranno tra il marito & la moglie mentre durerà il matrimonio, s'intendano esser simulati & fittitij, & collusorij, et siano nulli ipso iure quanto al pregiudicio de creditori di essi iugali, ò d'alcuno di loro, & de i successori, & delle altre persone, eccettuando i contratti delle doti che si danno per le mogli, ouero per altri à loro nome a i mariti per sostener i carghi matrimoniali, dal tempo delle nozze, ouero della confessione della riceuuta delle doti, & eccettuando ancora i crescimenti delle doti che si fanno di qualunque beni parafrenali, ò aduentitij, ò in qual si uoglia altro modo peruenuti alle donne, mentre che consti, ò possa constare chiaramente di quai beni siano proceduti detti crescimenti; & che alcuna donna, nè suoi heredi in alcun tempo non possano dimandare al marito, ò suoi heredi cosa alcuna per conto d'entrate, ò fitti cauati, durando il matrimonio per detto suo marito, ò altri à suo nome di qual si uoglia sorte di beni, ò ragioni di detta donna. Et le sudette cose habbiano luogo in tutti i cõtratti sudetti, saluo che, se il marito cascasse in pouertà, ouer che fusse per dissipare, ò consumare li suoi beni, in quel caso essa moglie possa astringere esso marito da se, ò col mezo della ragione à dargli detta sua dote, insieme con gli accrescimenti sudetti, benche durasse il matrimonio, & possa godere & possedere detti beni à lei assegnati in pagamento di detta dote senza contradittion di alcuna persona, nè del marito, nè di altre persone creditrici di detto suo marito per gli alimenti suoi, & de' figliuoli, non ostando che il marito sia usufruttuario di detta dote, nè il marito possa in alcun modo impedire detta sua moglie, cosi nel capitale, come anche nel usufrutto, mentre che la moglie proui il marito dissipar i suoi beni, uiuendo per le tauerne, & lussuriosamente, ouero per uia dishonesta, & che non si conuiene à huomini da bene.

In che modo i minori possano far contratti. Cap. 116.

E' statuito, che i putti minori di anni diciotto non possano, nè anco con giuramento estragiudiciale (il quale si presumerà essere stato sforzato, & con minaccie, & questa sia presumptio iuris, & de iure, si che non si possa prouar il contrario) obligar se medesimi, nè li suoi beni, ò uenderli, donarli, ò alienarli, sotto alcun titolo, nè far altro contratto con alcune persone di alcuna quãtità di danari, ouer di cosa che ascenda al ualore di cinquanta soldi di planeti, senza l'auttorità di due più prossimi parenti da parte del padre, se ue ne sono, & mancãdo essi, con la presentia di due più prossimi parenti da parte della madre, & mancando questi & quelli, in presentia di due uicini che siano maggiori di

anni uenticinque almeno; & ne i detti casi sempre debba interuenire l'auttorità del Giusdicente, così di Valtrompia, come anco de' communi di detta Valle, in Giudicio, ouero detti minori con l'auttorità del Giusdicente col suo giuramento, & di due parenti, possano contrahere & obligarsi, & li suoi beni, se non ui sarà altro impedimento che quello della età. Et le predette cose habbiano luogo in tutto, come di sopra; saluo se il detto minore non hauesse curatore, ò tutore constituito dall'ufficio, come nello statuto dell'auttorità de tutori, nel qual caso il detto tutore, ò curatore debbia interuenir ne i detti contratti.

Che il figliuolo a che il padre hauera assegnato qualche parte de' beni, possa far qualunque cessione. Cap. 117.

E' statuito, che quando il padre, l'auo, & proauo, hauerà dato una parte delli suoi beni, a i figliuoli, nepoti, ò pronepoti, così in caso di emancipatione, come in qual si uoglia altro modo, ouero gli hauerà dissegnato qualche suo credito, i detti figliuoli, nepoti, & pronepoti possano cedere le actioni contra quei debitori che gli saranno stati consegnati in sua parte, & i coheredi, & compagni possano scambieuolmente al tempo della diuisione ceder le ragioni, & le attioni.

Che se il padre hauera consentito che il figliuolo prenda moglie sia obligato alla dote. Cap. 118.

E' statuito, che se alcuno per l'auenire hauerà consentito, che un suo figliuolo prenda moglie, & si obleghi per la dote, ò contradote, talmente che inuestisca la moglie della dote & contradote, secondo che è di costume, & esso padre non hauerà obligato li suoi beni, nè in tutto, nè in parte, per la dote, ò contradote, i beni di esso padre, così quelli che si ritrouano hauere al tempo della obligatione, come ancora quelli che acquisterà dapoi, siano, & s'intendano obligati ipso iure, per pegno & hippoteca alla nuora per la sua dote, et contradote, & che essa nuora habbia l'istessa prerogatiua & priuilegio per la detta parte de beni del suo socero, che egli hauesse ne i proprij beni del suo marito, fatta donatione della terza parte del suo marito, ò sposo, di consenso del socero, essa terza parte si debbia intendere esser fatta così sopra quella parte de beni che toccarà al marito al tempo della essattione. Et questo statuto habbia luogo, oue non sarà fatta altra conuentione tra i contrahenti, & sia seruato così ne i matrimonij passati, come ne i presenti, & ne i futuri, & quello che si è detto nel padre s'intenda esser ancora, & si osserui nel auo, & proauo paterno.

Che il figliuolo obligato col padre sia tenuto. Cap. 119.

E' statuito, che se alcuno figliuolo di famiglia si sarà obligato, ouero si obligarà nell'auenire in qualche contratto, ouero in qualche condennatione, che fusse da fare à nome del padre, & per debito del padre, possa esser conuenuto insolidum, & sia obligato egualmente come il padre, saluo se tal promissione non fusse stata fatta dal figliuolo per paura, ò per la paterna riuerentia, il che si presume, se non si proua il contrario, quando il figliuolo è in podestà del padre.

De' beni de i figliuoli obligati al padre. Cap. 120.

E' statuito, che tutti i beni, così mobili, come stabili, acquistati per qual si uoglia figliuol di famiglia separato dal padre, siano ipso iure obligati al padre, & il padre possa disponer de i beni in questo tempo, cioè per li beni acquistati dal figliuolo con i dinari, & con la robba del padre, ouero per causa del padre, quelli beni in qual si uoglia modo peruengano al figliuolo, siano & esser debbano di esso padre, et si diuidano tra i fratelli, come beni paterni, talmente che non sia differentia tra i beni acquistati dal figliuolo, nel modo sudetto, & i beni paterni, perche gli fusse interuenuta la industria del figliuolo, mentre che però il figliuolo stia et habiti in casa del padre; ma se il figliuolo non starà, nè habiterà in casa del padre, allhora la metà de i danari acquistati con detti beni sia assegnata al padre, & l'altra metà sia diuisa, si che una parte si dia alla industria del figliuolo, & l'altra parte al padre; & così si diuidano tra i fratelli dopo la morte del padre, & uiuendo il padre di lui sia ogni cosa, et se detti fratelli habitanti con suo padre acquistassero qualche beni, che gli altri figliuoli habitanti separatamente dal padre, et dalli altri fratelli, non possano partecipare de i detti beni acquistati, se non in quel modo che ancora loro, communicando i beni acquistati con gli altri fratelli, come di sopra, et per le sudette cose non s'intenda esser fatto, nè si faccia, alcuno pregiudicio al padre anzi possa testare & diuidere tutti essi beni à suo beneplacito, senza contradition de i figliuoli. Quanto sia de i beni acquistati dal figliuolo fuori della casa del padre con i dinari, ò con la dote della moglie, ouero con altri beni che siano peruenuti alle mani del figliuolo da altra parte che dalla casa del padre, & intendendo di tutti i beni che detto figliuolo ha acquistato oltra il capitale riceuuto da principio per ragion di dote, & beni hereditarij, l'usufrutto & guadagno de i detti beni si diuida egualmēte tra i figliuoli fratelli dopò la morte del padre, & uiuendo il padre, di lui sia detto usufrutto, ma la proprietà sia di esso figliuolo, nè sia tenuto communicarla co i fratelli, ma solamente dell'usufrutto cauato uiuendo il padre, dopò la morte del quale tutto sia del figliuolo, et delli suoi heredi. I beni ueramente acquistati per esso figliuolo, co i be-

ni castrensi, ò come quasi castrensi, siano intieramente di esso figliuolo, talmente che nè il padre, nè i fratelli se ne possano ingerire, nè dimandarne alcuna parte, ma siano totalmente di esso figliuolo, et di quelli possa anco testare senza licentia del padre, & s'intendano beni quasi castrensi quelli che sono acquistati da i figliuoli alla guerra, ouero da qualche ufficio publico, dal quale si caui salario, ò stipendio publico, come è quello che acquistano i Dottori, i Medici, i Notari, & altri simili, i quali beni così acquistati da i figliuoli di famiglia siano suoi proprij liberi & espediti.

Del modo dell'interdire a i dissipatori delli suoi beni. Capit. 121.

E' statuito, che se alcuno di detta Valle, minore di anni uenticinque, ò anco maggiore, perche è interesse publico, che alcuno consumi il suo, il quale spenda male la sua facoltà dissipando, usurpando, ò alienando li suoi beni, ouero consumandoli in qualche altro modo, quel Giusdicente al quale costui sarà denontiato, ò notificato, sia tenuto & debba a richiesta di qualunque che pretenda, ò possa pretender interesse per qualche suo rispetto ricercar la uerità delle predette cose, in quel modo che gli parerà più opportuno, & ritrouata la uerità possa, & sia tenuto il Giusdicente torre la facoltà à quel tale che sarà denontiato di administrar li suoi beni, & prouedergli di curatore, nel termine d'un mese, dapoi che gli sarà denontiato, come di sopra, & fatta questa interdittione, & publicata sopra la piazza del commune, doue si rende ragione, & al banco del detto Giusdicente, quel tale non possa in alcun modo, ò sotto qual si uoglia titolo uendere, ò alienare pur una minima parte delli suoi beni, nè meno contrahere, ò distrahere sopra detti suoi beni senza licentia & consenso del detto suo curatore, altrimente tal contratto di alienatione, & obligatione sia nullo ipso iure, & come se fatto non fusse, & il Giusdicente sia tenuto far la detta publicatione nel termine d'un mese, come di sopra, nel qual termine se qualche cosa fusse fatta per detto denontiato sia di niun ualore ipso iure.

Che l'administratione interdetta possa esser riuocata. Capit. 122.

E' statuito, che se alcuno, à che fusse stata interdetta l'administratione de i beni, se dopò la detta interdittione, passato però prima un'anno comincierà far bene i fatti suoi, & questo sarà denontiato, & prouato inanzi al Giusdicente, si possa leuare quella tal interdittione per dichiaratione, ò pronontia del Giusdicente, & ciò sia publicato & confermato col giuramento del curatore constituito, et ciò che sarà fatto dopò detta dichiaratione per colui à che fusse stata fatta tal interdittione sia fermo & stabile, come se non gli fusse mai stato interdetto.

Che il maggiore di venti anni si habbia per persona legitima in giudicio. Cap. 123.

E' statuito, che qualunque persona pronontiata maggiore di uenti anni, & di esser atta all'administratione di tutti i suoi beni, ilche consti primieramente dall'aspetto del corpo, & dal parlare, & dalla informatione di due parenti, ò uicini buomini da bene, della età di quella tal persona, & quella esser diligente & babile ad administrar li suoi beni à suo giudicio, da quell'hora in poi si habbia per persona legitima quanto à i contratti fatti, & che si faranno per l'auenire in giudicio solamente, & il Giusdicente possa admetter le predette cose, & non admetterle.

Che il figliuolo di famiglia non si possa obligare senza il consenso del padre. Cap. 124.

E' statuito, che il figliuolo di famiglia non si possa obligare senza consentimento del padre, ò d'altri, in potestà de quali si ritroua, & se si obligarà senza il sudetto consenso, quella tal obligatione sia nulla ipso iure, nè anco il figliuolo possa obligar li suoi beni dopò la morte del padre, eccettuando quei figliuoli di famiglia che habitano separatamente dal padre, ò auo, ouero che maneggiano & negotiano publicamente, come padri di famiglia, i quali si possano obligare non ostante alcuno statuto che disponga il contrario; & quello s'intenda negotiar publicamente che hauerà negotiato almanco per un'anno, uendendo, comprando, & facendo altre cose, si come fusse padre di famiglia.

Del medesimo. Cap. 125.

E' statuito, che cadaun figliuolo di famiglia maggiore di uenti anni sia habile à dimandare & difendere tra mercanti, non ostante la paterna potestà, & si possa obligare per causa di mercantie; & il padre, & gli altri della sua famiglia siano tenuti & obligati, à i debiti che farà detto figliuolo di famiglia per occasion di mercantia sin alla somma di lire cinquanta di planeti; saluo se detto padre comparerà inanzi al Giusdicente, & protesterà ne gli atti dell'ufficio, facendo scriuer la protestatione, che detto suo figliuolo non essercita detta mercantia di sua uolontà, & che non uuole esser obligato à i debiti che farà detto suo figliuolo; nel qual caso detto padre, & altri della sua famiglia non siano tenuti à pagar questi tali debiti; La qual protestatione si debba fare ancora con un proclama fatto publicamente per il Ministrale del Giusdicente, altrimente non uaglia.

Che niuno dia in credenza al figliuolo di famiglia, famiglio, o minore. Cap. 126.

E' statuito, che niuno dia, ò faccia dare à credenza, con pegno, nè senza pegno ad alcuno figliuol di famiglia, nè obligarsi in alcun modo alcun figliuolo di famiglia, ò altro, minore di anni uenti, ouero famiglio di qualche duno senza uolontà del padre, ò dell'auo, ouero del patrone, ò tutore, ouer curatore; & se alcuno farà altrimente perda tutto ciò che hauerà dato, & sia tenuto restituir il pegno che hauerà hauuto, al padre, auo, patrone, ò curatore, & non habbia alcuno regresso contra le persone de' tali figliuoli, famiglij, ò minori, & se di tal obligatione ne fusse fatto Instromento, sia nullo ipso iure, non ostando che gli fusse interposto il giuramento di non contrauenire, il qual giuramento si presuma essere stato dato à forza, con inganno, & con minaccie, & il medesimo si osserui ne i fideiussori di quelli che non possono esser conuenuti. Et le sudette cose habbiano luogo, saluo se sopra queste cose non fusse prouisto altrimente per li statuti precedenti, i quali statuti habbiano il suo effetto.

In che modo si intenda la moneta non specificata. Capit. 127.

E' statuito, che in tutti i contratti & mercati in scritto, ne i quali si contiene, ouero si fa mentione del dinaro, & moneta, se non sarà specificata, s'intenda sempre di planeti; & se dicesse di planeti, s'intenda di lire tre per cadauno ducato, se non si specificherà di oro, & allhora s'intendano ducati d'oro larghi secondo il corso commune; & se si parlasse di lire, s'intendano uenti soldi di planeti per cadauna lira; & se si parlasse di soldi, s'intenda dinari dodici per soldo, & il dinaro s' intenda due bagattini; ma se si parlasse altrimente, come scudi d'oro, & simili, s'intendano, come corrono uniuersalmente al banco, & tra mercanti, s'intenda sempre il numero di soldi, & delle lire, come si è dichiarito di sopra.

Delle donationi tra i uiui. Cap. 128.

E' statuito, che per l'auenire non si faccia, nè si possa fare donation alcuna, tra i uiui, che ecceda la somma di uenticinque lire di planeti, senza l'auttorità del Giusdicente di Valtrompia, ouero de i communi di detta Valle, inanzi alquale colui che dona, & colui à che è donato, debba giurare, che le scritture & contratti d'obligatione, de' quali debba esser fatta la detta donatione, erano inanzi che fusse fatto il contratto di quella tal donatione, & che non è stato pagato, nè sodisfatto à detto donante, nè al suo precessore, nè ad altri à suo

nome

nome per conto della quantità donata, in tutto, nè in parte, & che così fatta donatione è pura, sincera, & senza alcuna fraude, ò simulatione, & che non si fà in fraude di alcuna persona; & tali Instromenti, & donationi si facciano, & far si debbano per due Notari autentici, un de quali sia rogato della celebration del detto Instromento, & l'altro sottoscriua, & in presentia almeno di cinque testimonij, & se le donationi si faranno altrimente per l'auenire, siano di niun ualore, come se fatte non fussero. Le donationi ueramente da uenticinque lire in giù si facciano senza l'auttorità di alcuno Giusdicente con l'Instromento di un Notaro solo, & tre testimonij solamente.

Della donatione tra il marito & la moglie. Cap. 129.

E' statuito, che non si possa fare alcuna donatione tra uiui, tra il marito, & la moglie, ouero tra lo sposo & la sposa, ò altra persona à loro nome, ma tutto ciò, che sarà dato dal marito alla moglie, ò per altra persona à suo nome, peruenga & resti appresso del marito, ouer delli suoi heredi; et allo incontro tutto ciò che sarà dato, ò portato dalla moglie, ò da altri à suo nome in casa del marito peruenga & resti appresso della moglie, ò delli suoi heredi, dapoi che sarà disciolto il matrimonio. Et questo habbia luogo solamente nelle cose che si ritrouaranno al tempo che si finisse il matrimonio, non facendo distintione qual di loro sia mancato; saluo che questo statuto non habbia luogo nella dote, & nella donatione per cagion di nozze, ouero nella contradote, ne i quali si serui la consuetudine, saluo che detta donatione non ecceda la quantità della metà della dote riceuuta dalla moglie, ò da altri à suo nome, & se eccederà la metà della somma della dote, quella donatione sia di nessun ualore. Et le sudette cose non habbian luogo ne i Testamenti ne' quali sia lecito lasciare et donar tutto ciò che si uuole, mentre che non uenga in pregiudicio de figliuoli del marito nati di un'altro matrimonio, ouero de fratelli, ò ascendenti, ò descendenti in fin al terzo grado, ne' quali però non si possa far alcuno danno, ò pregiudicio à essi ascendenti; ò descendenti, & quei legati, che si facessero in fraude di quelli, passando al secondo matrimonio, non habbiano effetto.

De i Tutori, & curatori che si danno a minori. Capit. 130.

E' statuito, che ciascuno si possa dar & constituir Tutore, ò curatore, ad una certa cosa, & ad una certa causa, & à tempo determinato, & che alcuno non possa esser astretto à pigliar carico di alcuna tutela, se non tanto quanto è astretto dalla ragione, & per la forma de' presenti statuti; & cadauno tutore, ò curatore, così testamentario, come legitimo, & datiuo, sia tenuto giu-

rare di adminiſtrar la Tutela con buona fede, poſponendo l'odio, l'amore, il prezzo, & le preghere, et qualunque altro riſpetto humano; ſaluo ſe nel teſtamento non ſarà ſtato liberato dalle ſudette coſe, nel qual caſo ſi oſſerui tutto quello che ſarà diſpoſto per il teſtatore, & tal libertà data da i teſtatori a i tutori ſia come una legge, & ſi oſſerui, non oſtante alcuna coſa in contrario; ſaluo che cadauna perſona di ragione fatta habile alla tutela, ouer cura, & allaquale la heredità del minore, ò minori, fuſſe diſſegnata, morẽdo eſſi minori, ſia tenuta & debba nel termine di ſei meſi, da eſſer computati ſotto al dì della morte del defonto, dimandare, et torre ſopra di ſe ſolennemẽte la tutela, ouero cura, altrimente caſchino ipſo iure dalla ſucceſſion della heredità del pupillo, ò pupilli, eſſi mancando nella età pupillare, & ſia data à gli altri agnati, ò cognati ne i gradi ſuſſequenti di eſſi minori, ſecondo la forma, et modo delle ſucceſſioni, i quali nel termine de i ſecondi ſei meſi debbano dimandar, & torre ſopra di ſe ſolamente la tutela, come di ſopra; & queſte Tutele s'aſpettino, & debbano aſpettarſi à quello, ò à quelli, à i quali s'aſpetta l'utile della ſucceſſione, mancando detti minori nella età pupillare, & non eſſendoui la madre, ò l'auo, ouero non accettando eſſi la detta tutela & cura; & ſe saranno più nello ſteſſo grado, accettando uno de' maggiori, gli altri ſiano ſcuſati. Et le ſudette coſe habbiano luogo, ſe non ui ſarà qualche giuſta & legitima cauſa che eſcuſi dalla tutela, ouer cura, la qual allhora ſia rimeſſa all'arbitrio del Giuſdicente; & ciaſcun tutore, ò curatore, benche teſtamentario, ſia tenuto, ſe non ſarà ſtato liberato dal teſtatore, dar ſicurtà; & che alcuna cura, ò tutela, che non ſia ſtata tolta dall'ufficio, ancorche fuſſe teſtamentaria, ſia nulla ipſo iure.

Del minore che non ha Tutore. Cap. 131.

E' ſtatuito, che ſe accaderà per l'auenire, che ſia moſſa lite, queſtione, cauſa, ò controuerſia, ad alcun pupillo, minore, furioſo, ò mentecatto, ouero qualche altra ſimile perſona, che non habbia Tutore, ò curatore, accioche quella tal perſona non reſti indifeſa, nè periſcano le ſue ragioni per mancamento di legitimo difenſore, quel tale, che uorrà mouer lite contra alcuna delle predette perſone, ſia tenuto prima citare & auiſare qualcheduno de' più proſſimi parenti, ouero de i uicini, & amici di quella tal perſona, & inſieme con loro, ò almeno in ſua preſentia, ò che ſiano almeno legitimamente citati, dimandar & far inſtantia inanzi al Giuſdicente, che ſi dia per detto Giuſdicente con le ſolennità oportune, un Tutore, ouero Curatore, ò citar colui contra il quale uorrà mouer lite, ſecondo la condition della perſona, alla quale ſi ha da conſtituire, ò generale, ò ſpeciale, almeno alla ſudetta lite, col quale ſi poſſa incominciar il giudicio, & che habbia à difender

le ragioni di colui à che sarà dato per tutore, ò curatore, il qual Giusdicente sia tenuto nel termine di quindici giorni, da esser computati dal dì che di ciò sarà stato ricercato, prouedere al medesimo d'un idoneo tutore, ò curatore, come di sopra, & sia tenuto astringer quelli agnati, ò cognati, à tor sopra di se detta tutela, ò cura, ò difesa, & mancando essi, i uicini, ò gli amici, secondo che parerà à detto Giudice, con le cautioni necessarie, sotto pena al Giudice di lire uenticinque di planeti da essergli tolta, & applicata alla Valle, ouero à i communi de' minori, il qual tutore sia tenuto dar sicurtà di obedire, & render conto della administratione, ad ogni richiesta del minore, sotto la sudetta pena, & la mercede del tutore, ouero curatore sia rimessa all'arbitrio del Giudice della Valle, ouero di quel commune, nel quale sarà data la tutela, ouero cura; & il Giudice habbia soldi quindici di planeti per sua mercede per la constitution della tutela, & se ne faccia publico Instromento, del quale il Notaro habbia soldi uenti di planeti per sua mercede, & se altrimente sarà fatto sia nullo, & di nessun ualore.

Della ragion della administratione, che hanno da render i tutori, ouer curatori. Cap. 132.

E' statuito, che qualunque sarà dato tutore, ò curatore ad alcun minore, & esso tutore, ò curatore non hauerà renduto conto della administratione, la quale gli sarà stata ricercata da quello, ò da quelli, a i quali s'aspetta, nel termine di due mesi, & di minor tempo, ad arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualità del fatto, & considerata la condition delle persone, dopò la detta richiesta, se non ui sarà causa legitima, la quale s'intenda, di absentia, ò di infermità, ouero di qualche altro giusto impedimento, il quale sia rimesso ad arbitrio del Giusdicente, incorra, & s'intenda esser incorso ipso iure nella pena di lire cinquanta di planeti, & di più, & di meno all'arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualita del fatto, & considerata la condition delle persone, & di più, sia astretto precisamente à render conto della predetta administratione; & se quel Tutore, ouer curatore hauesse, ò douesse hauere appresso di se Instromenti, ouer altre ragioni del minore, sia astretto con tutti i rimedij di ragione à restituir quelle tali ragioni al minore, & non s'intenda esser corsa alcuna prescrittione al detto minore, se sarà per colpa di esso tutore, ò curatore, che non sia stata interrotta; & le cose predette habbiano luogo in tutti i tutori, così dati dall'ufficio, come testamentarij.

Che i Tutori facciano Inuentario. Cap. 133.

E' statuito, che per schiuare gli inganni che spesso si sogliono cõmettere à grandissimo danno & pregiudicio de' minori, i Tutori, & curatori generali, ouer

speciali, stano tenuti & debbano far, ò procurare che sia fatto un Inuentario, ò più, se sarà bisogno delle cose & beni del minore, ò minori, il qual Inuentario stano tenuti à compire, & far che sia compito in termine di due mesi dapoi che saranno stati constituiti, sotto pena di pagar il doppio di ogni danno & interesse che potesse patire il minore, il qual danno & interesse sarà liquidato per il giuramento in lite del minore, riseruando sempre la tassation del Giudice.

Che i Giusdicenti non possano esser Procuratori. Capit. 134

E' statuito, che alcuno Giusdicente di Valtrompia, che sia deputato à render ragione non possa, nè debba esser procuratore, di alcuna persona, cõmune ouero uniuersità in alcuna causa che si trattasse inanzi à lui, sotto pena di nullità di tutte le cose da lui fatte in detta causa, & oltra, di lire uenticinque di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero de' communi, & sia priuato per sempre dell'ufficio del Giusdicente.

Che niuno interuenga come procuratore, o tutore, se non sara stato constituito. Cap. 135.

E' statuito, che niuno habbia ardire, ò presuma di interuenir in Giudicio per qual si uoglia persona, commune, collegio, ò uniuersità, come procuratore, tutore, curatore, sindico, ouero consule, se non constarà del suo mandato, tutela, ouer cura nel termine statuito dal Giusdicente, sotto pena di lire cinque di planeti, da esser applicata per la metà à quella persona, contra la quale interuiene, & per l'altra metà alla Valle, ouer commune; saluo che per la prima uolta possa comparer à difesa senza mandato alcuno; & saluo ancora che per li parenti absenti si possa interuenire ad arbitrio però del Giusdicente, & che cadauno s'intenda esser legitimo procuratore, ò sindico se sarà constituito à dimandare, & à difendere, ouero se hauerà mandato con piena libera, generale & speciale administratione da coloro che l'haueranno constituito, mentre che il procuratore sia habile; nel qual caso si stia al giudicio del Giusdicente; saluo che sia admesso in giudicio cadauno che interuenga per un'altro, mentre che prometta de rato, ouero dia una idonea sicurtà di farlo ratificare, & questo s'intenda se non de gli absenti.

Che i Procuratori non durino se non per due anni. Cap. 136.

E' statuito, che i Procuratori, ouero Sindici à uendere, cedere, ò donare, & à riceuer pagamento, & far transattione, & compromesso, à patteggiare,

& à trasferir ragione in un'altro, in qual si uoglia modo se sono constituiti semplicemente, non s'intendano esser constituiti per più di un'anno, & possano esser cassati & reuocati sempre, pur che la reuocatione si faccia publicamente inanzi al Giusdicente, & interuenga il Procurator reuocato, ò almeno sia citato à uedersi reuocare, ò scritto ne gli atti del Giusdicente, & di tal reuocatione si faccia Instromento, ò si scriua ne gli atti, come di sopra, & tutto ciò che sarà fatto per esso Procuratore, come di sopra, dopò la reuocatione si habbia per nullo, come se fatto non fusse, & quel tal Procuratore reuocato sia condennato nelle spese, danni, & interessi patiti, & che potesse patire, così colui che l'hauerà constituito, come qualunque altra persona che restasse ingannata per uigor del primo mandato. Et similmente il Procurator constituito alle altre liti duri per due anni, & non più, saluo se non fusse constituiti di nouo, ò che detto Procuratore constituito fusse absente da Valtrompia per trenta miglia, nel qual caso possa durar per tre anni, & essi Procuratori non siano tenuti obligarsi personalmente, nè prometter de rato per li suoi principali.

Che il maggiore di anni quindici possa constituire uno Procuratore alle liti. Cap. 137.

E' statuito, che ciascun maschio maggior di anni quindici, che sia fuori della paterna potestà, & non habbia Procuratore, purche sia sano dello intelletto, possa col consenso di uno dei più prossimi parenti, ò con l'auttorità del Giudice, constituir uno Procuratore alle liti, et alle cause, giurando nella constitutione di non contrauenir à quello che sarà fatto per il Procuratore sotto pretesto di esser minor di età, & che hauerà rato & fermo tutto ciò che sarà fatto per detto Procuratore nelle sue liti & cause, nè possa contrauenire per uia di restitutione in integrum, & il medesimo s'intenda nel figliuolo di famiglia, pur che intrauenga il consenso del padre.

Della ordinatione de' testamenti. Cap. 138.

E' statuito, che qualunque persona che uoglia far Testamento sia tenuta prima in esso testamento lasciar alli suoi figliuoli, & descendenti per ragion di institutione, ò per qualche altro titol delli suoi beni, insino alla legitima, & se bene fusse lasciato men della legitima, sia nondimeno ualido il testamento, ma detti figliuoli, et altri descendenti possano dimandar insin al supplemento della legitima ne i beni del testatore. Ma i testamenti, ò altre ultime uolontà, nelle quali i figliuoli, & altri descendenti che siano nati, ò che dopò la morte del padre nascessero, saranno in tutto tralasciati, & non nominati, non uagliano, ma solo restino fermi i legati alle cause pie, & s'intendano quelli che sono

lasciati à i poueri orfani, uedoue, pupilli, & figliuole da marito per la loro dote, & à i luoghi doue si gouernano gli infermi, & si nudriscono pupilli, & orfani, & altri simili.

Del medesimo. Cap. 139.

E' statuito, che nel far de i Testamenti ui sia necessario il numero di sette testimonij à ciò richiesti, et anche la institutione dell'herede; altrimente il testamento, senza la institution dell'herede, non uaglia; ma restino fermi i legati & i fideicommissi particolari.

Quali persone non possano far testamento. Cap. 140.

E' statuito, che non possano far testamento, & se lo faranno non uaglia, & sia di niun ualore, come se fatto non fusse; cioè, prima i putti minori d'anni quatordici, et le femine minori di anni dodici, perche non hanno perfetto giudicio. Similmente non possa far testamento il figliuol di famiglia, senon col consenso del padre, eccettuando de i beni castrensi, ò come castrensi, & senon sarà stato emancipato dal padre, & habitasse separatamente dal padre, & hauesse famiglia per se, nel qual caso possa far testamento senza licentia & consenso del padre. Nè il furioso & mentecatto, mentre durerà la furia, non possa far alcun testamento. Parimente il prodigo, à che sarà stata interdetta l'administratione delli suoi beni; così il sordo, & il muto dal nascimento, non possano far testamento; Il sordo però, & il muto per accidente, scriuendo di propria mano, possano far testamento; Et in quel caso il Notaro publichi il testamento alla presentia de' testimonij, facendo che'l testatore si sottoscriua in presentia de' detti testimonij. Parimente colui che sarà condennato di Heresia, nè colui che hauerà commesso delitto di lesa Maestà, non possano in alcun modo far testamento. Le altre persone ueramente possano Testare, seruando le debite, & oportune solennità, secondo la dispositione delle leggi, & de i presenti statuti.

De i Testamenti al tempo della peste. Cap. 141.

E' statuito, che in alcun tempo di peste, qualunque con trè testimonij, & senza altra scrittura, possa far testamento, & s'intenda peste, quando nella medesima terra per quindici giorni inanzi al testamento siano morti due huomini di peste, ouer epidemia. Il medesimo habbia luogo, occorrendo il caso, che non si ritrouassero più di tre testimonij che uolessero esser presenti al detto testamento. Et questo per sostener le uolontà de i defonti.

In quali casi il padre, o l'auo possanó esheredar i figliuoli, ouer nipoti. Cap. 142.

E' statuito, che il padre, l'auo, & proauo possano priuare della sua heredità i figliuoli, nepoti, & pronepoti, mentre che gli heredi del testatore prouino gli infrascritti casi, & mentre che ne i loro testamenti dichiarino la causa della esheredatione di quelli, & donde sia proceduta, altrimente la esheredatione non prouata, & non nominata nel testamento non sia di ualore, ma essi figliuoli, & nepoti possano dimandar i beni hereditarij, come possono anche gli altri figliuoli, & nepoti, se ne sono alcuni, & se ue ne sono possano apprender la heredità si come poteuano inanzi alla esheredatione, come se hauessero succeduto ab intestato, saluo ch'egli sia lecito, se nel testamento fusse nominata la causa della esheredatione prouar detta causa, & se sarà prouata sia ualida á far tal esheredatione, & in questo mezo si faccia Inuentario de' beni del defonto, & non sia posto al possesso de i beni della heredità alcuno di loro che sia, ó instituito, ó esheredato, se prima non sarà prouata la causa della esheredatione, et non essendo prouata, quel tale esheredato possà dimandar la parte sua della heredità, come si è detto di sopra. Et le cause sono, prima se il figliuolo hauesse posto le mani empie nel padre, battendolo, ó ferendolo. Secondo se hauerà fatto ingiuria, ó uituperio graue al padre, talmente che il padre ne hauesse patito gran uergogna. Parimente se il figliuolo hauerà accusato il padre di qualche delitto, eccettuando il delitto di lesa Maestà, ouer se l'hauerà accusato che habbia fatto qualche grande offesa alla Republica, ó al suo commune; nel qual caso il figliuolo sia escusato di tale accusa. Similmente se il figliuolo offendesse la madre, battendola. Parimente se il figliuolo calonniosamente hauerà mosso lite al padre nella maggior parte de' beni, talmente che il padre habbia patito graui spese, & danni. Parimente se il padre fusse in prigione per debiti, & pregasse il figliuolo che uolesse far sicurtà per lui, quando che i creditori il uolessero accettare, & il figliuolo non uolesse. Parimente se il figliuolo hauesse uietato al padre che non facesse testamento. Parimente se il figliuolo minor d'anni uenti si sarà maritato da sua posta, perche s'intende che non uoglia obedir al padre, ma che più tosto uoglia uiuer lussuriosamente. Parimente se il padre fusse infermo, & il figliuolo l'abbandonasse, nè lo uolesse soccorrere. Parimente se il padre fusse preso da gli inimici, & il figliuolo non lo uolesse riscotere. Parimente, se il figliuolo hauendo il modo, ricuserà di alimentar il padre. Parimente se il padre fusse catolico, & il figliuolo heretico; ne i quali casi però, il nome del padre conprenda ancora il nome dell'auo, & proauo, & le medesime cause di esheredatione si osseruino co i nipoti & pronipoti.

De gli heredi che sono aggrauati oltra le forze della heredita. Cap. 143.

E' statuito, che se alcuno sarà instituito herede, & il Testator nel suo testamento hauerà fatto più legati di quello che sarà il ualore del suo patrimonio, ò heredità, l'herede sia tenuto nel termine d'un mese far scriuere, che egli è herede con beneficio di legge & di Inuentario; & dapoi nel termine d'un'altro mese, far citare tutti i debitori, creditori, legatarij, & fideicommissarij che uengano il tal giorno inanzi al tale Giusdicente, & in quello stesso giorno il sudetto herede sia tenuto far scriuere per un Notaro publico, sì come egli si constituisce herede del tal defonto; & perche dubita che le forze della heredità predetta non siano sufficienti alla sodisfattion de' debiti et de i legati, & accioche egli non sia tenuto oltra le forze della heredità, alla presenza di cinque testimonij, & del Giusdicente, de legatarij, & de' creditori descriua così tutti i beni mobili, & per se mouenti, come immobili, insieme co i debiti i crediti, & legati, & fatta questa descrittione nell'inuentario, se il detto herede fusse figliuolo, nipote, ò pronipote del defonto, ouero fratello, ò figliuolo d'un fratello, allhora si detragga da detti legati la terza parte, talmente che l'herede habbia il terzo di tutta la heredità senza alcun carico, riducendo tutte le cose egualmente, in tal modo che la terza parte sia dell'herede, & il resto sia de' legatarij, pagando prima i debiti del defonto; & questo se i descendenti, ò ascendenti saranno quattro, ma se fussero più, allhora habbiano la quarta parte per ragion di legitima, & un'altra quarta parte per ragion di falcidia, saluo che i legati fatti alle cause pie si paghino intieramente, lequai cause sono di sopra nominate, talmente che da questi legati non si faccia detrattione alcuna, ma corrano, come se fussero debito del defonto; ma se il detto herede fusse in terzo, ò superior grado del defonto, habbia solamente la quarta parte di tutta la heredità, defalcando nel modo sudetto, talmente che la quarta sia dell'herede, & il resto de' legatarij; riseruando sempre i legati fatti à cause pie, come di sopra, i quali non patiscono detrattione della detta Falcidia; & quando l'herede non consentisse che si facesse l'inuentario nel detto termine di due mesi, in quel caso sia tenuto sodisfar à tutti i legatarij, & fideicommissarij, come si contien nel testamento, non ostante che fusse scritto herede con beneficio di legge & d'inuentario; eccettuando al tempo di peste, nel quale, dapoi che sarà liberata la terra nella quale è la heredità, habbia termine due mesi, nè corra il tempo à esso herede, mentre continuerà, & durerà la peste; Et se il detto herede fusse stato ritrouato commetter fraude, ò inganno nel far detto Inuentario, allhora non habbia alcuno beneficio di detta heredità, ma sia tenuto pagare, & sodisfar secondo che il Testatore ha disposto.

E' statuito, che, se alcuno padre, auo, ò proauo hauerà fatto testamento, & instituito due, ò tre, ò più figliuoli, nepoti, ò pronepoti, & sottogiunto che, se un di loro mancasse senza figliuoli, che succeda colui che soprauiue, se alcuno de' detti heredi sustituti mancando, & lasciando figliuoli maschij, quei tali figliuoli maschij entrino in luogo del padre già morto, talmente che, benche non siano nominati nella sustitutione siano admessi à i beni della heredità insieme con gli altri supraueniente nominati per stirpe, & non per capi. Et le predette cose habbiano luogo solamente ne i descendenti maschij, ma non già ne i collaterali insin al terzo grado, nè anco nelle femine, nè descendenti di quelle.

Che quelli che sono aggrauati a restituir la heredita, detraggano la terza parte. Cap. 145.

E' statuito, che gli ascendenti & descendenti maschij per linea masculina aggrauati à restituir qualche heredità, possano detrahere la terza parte di tutta la heredità, anchorche non fusse fatto Inuentario, saluo se non si prouasse che hauessero sottratto beni, ouero anche una minima parte della heredità, se fussero quattro, & da lì in giù, se fussero cinque, & da lì in sù, possano detrahere la metà della heredità per la legitima, della quale possano disponere cosi per uia di contratto, come anco di ultima uolontà senza impedimento alcuno; & in tutti i casi del presente statuto si possa fare se non una sola detrattione, la quale abbracci la legitima & la trebellianica, & questo perche è meno essa trebellianica accresciuta, gli altri ueramente aggrauati à restituire la heredità in ultima uolontà, se saranno come di sopra, al terzo grado, detraggano il terzo, se saranno come di sopra, sin al numero di quattro, & se saranno da lì in suso, possano detrahere la metà di tutta la heredità, benche non fusse fatto Inuentario, & se saranno oltra il terzo grado, detraggano solamente la quarta parte di detta heredità, la qual quarta, ò terza, ò metà secondo il numero de' figliuoli non si possa prohibire ne gli heredi del primo grado, et l'altra parte della heredità peruenga al sustituto per fideicommisso per uia diretta, secondo il tenor del testamento, & del statuto delle sustitutioni senza altra restitutione dell'herede grauato; & in quel caso il possesso di detti beni hereditarij sia & s'intenda trasferto ipso iure nel fideicommissario sustituito, ritenuta prima la debita portione per il grauato, ò per li suoi heredi, come si è detto di sopra, la qual parte della terza heredità sia senza carico del fideicommisso, & di qualunque obligatione del defonto.

anni uenticinque almeno; & ne i detti casi sempre debba interuenire l'auttorità del Giusdicente, così di Valtrompia, come anco de' communi di detta Valle, in Giudicio, ouero detti minori con l'auttorità del Giusdicente col suo giuramento, & di due parenti, possano contrahere & obligarse, & li suoi beni, se non ui sarà altro impedimento che quello della età. Et le predette cose habbiano luogo in tutto, come di sopra; saluo se il detto minore non hauesse curatore, ò tutore constituito dall'ufficio, come nello statuto dell'auttorità de tutori, nel qual caso il detto tutore, ò curatore debbia interuenir ne i detti contratti.

Che il figliuolo a che il padre hauera assegnato qualche parte de' beni, possa far qualunque cessione. Cap. 117.

E' statuito, che quando il padre, l'auo, & proauo, hauerà dato una parte delli suoi beni, a i figliuoli, nepoti, ò pronepoti, così in caso di emancipatione, come in qual si uoglia altro modo, ouero gli hauerà dissegnato qualche suo credito, i detti figliuoli, nepoti, & pronepoti possano cedere le actioni contra quei debitori che gli saranno stati consegnati in sua parte, & i coheredi, & compagni possano scambieuolmente al tempo della diuisione ceder le ragioni, & le attioni.

Che se il padre hauera consentito che il figliuolo prenda moglie sia obligato alla dote. Cap. 118.

E' statuito, che se alcuno per l'auenire hauerà consentito, che un suo figliuolo prenda moglie, & si obligi per la dote, ò contradote, talmente che inuestisca la moglie della dote & contradote, secondo che è di costume, & esso padre non hauerà obligato li suoi beni, nè in tutto, nè in parte, per la dote, ò contradote, i beni di esso padre, così quelli che si ritrouano hauere al tempo della obligatione, come ancora quelli che acquisterà dapoi, siano, & s'intendano obligati ipso iure, per pegno & hippoteca alla nuora per la sua dote, et contradote, & che essa nuora habbia l'istessa prerogatiua & priuilegio per la detta parte de beni del suo socero, che egli hauesse ne i proprij beni del suo marito, fatta donatione della terza parte del suo marito, ò sposo, di consenso del socero, essa terza parte si debbia intendere esser fatta così sopra quella parte de beni che toccarà al marito al tempo della essattione. Et questo statuto habbia luogo, oue non sarà fatta altra conuentione tra i contrahenti, & sia seruato così ne i matrimonij passati, come ne i presenti, & ne i futuri, & quello che si è detto nel padre s'intenda esser ancora, & si osserui nel auo, & proauo paterno.

Che il figliuolo obligato col padre sia tenuto. Cap. 119.

E' statuito, che se alcuno figliuolo di famiglia si sarà obligato, ouero si obligarà nell'auenire in qualche contratto, ouero in qualche condennatione, che fusse da fare à nome del padre, & per debito del padre, possa esser conuenuto insolidum, & sia obligato egualmente come il padre, saluo se tal promissione non fusse stata fatta dal figliuolo per paura, ò per la paterna riuerentia, il che si presume, se non si proua il contrario, quando il figliuolo è in podestà del padre.

De' beni de i figliuoli obligati al padre. Cap. 120.

E' statuito, che tutti i beni, così mobili, come stabili, acquistati per qual si uoglia figliuol di famiglia separato dal padre, siano ipso iure obligati al padre, & il padre possa disponer de i beni in questo tempo, cioè per li beni acquistati dal figliuolo con i dinari, & con la robba del padre, ouero per causa del padre, quelli beni in qual si uoglia modo peruengano al figliuolo, siano & esser debbano di esso padre, et si diuidano tra i fratelli, come beni paterni, talmente che non sia differentia tra i beni acquistati dal figliuolo, nel modo sudetto, & i beni paterni, perche gli fusse interuenuta la industria del figliuolo, mentre che però il figliuolo stia et habiti in casa del padre; ma se il figliuolo non starà, nè habiterà in casa del padre, allhora la metà de i danari acquistati con detti beni sia assegnata al padre, & l'altra metà sia diuisa, si che una parte si dia alla industria del figliuolo, & l'altra parte al padre; & così si diuidano tra i fratelli dopo la morte del padre, & uiuendo il padre di lui sia ogni cosa, et se detti fratelli habitanti con suo padre acquistassero qualche beni, che gli altri figliuoli habitanti separatamente dal padre, et dalli altri fratelli, non possano partecipare de i detti beni acquistati, se non in quel modo che ancora loro, communicando i beni acquistati con gli altri fratelli, come di sopra, et per le sudette cose non s'intenda esser fatto, nè si faccia, alcuno pregiudicio al padre anzi possa testare & diuidere tutti essi beni à suo beneplacito, senza contradition de i figliuoli. Quanto sia de i beni acquistati dal figliuolo fuori della casa del padre con i dinari, ò con la dote della moglie, ouero con altri beni che siano peruenuti alle mani del figliuolo da altra parte che dalla casa del padre, & intendendo di tutti i beni che detto figliuolo ha acquistato oltra il capitale riceuuto da principio per ragion di dote, & beni hereditarij, l'usufrutto & guadagno de i detti beni si diuida egualmēte tra i figliuoli fratelli dopò la morte del padre, & uiuendo il padre, di lui sia detto usufrutto, ma la proprietà sia di esso figliuolo, nè sia tenuto communicarla co i fratelli, ma solamente dell'usufrutto cauato uiuendo il padre, dopò la morte del quale tutto sia del figliuolo, et delli suoi heredi. I beni ueramente acquistati per esso figliuolo, co i be-

ni castrensi, ò come quasi castrensi, siano intieramente di esso figliuolo, talmente che nè il padre, nè i fratelli, se ne possano ingerire, nè dimandarne alcuna parte, ma siano totalmente di esso figliuolo, et di quelli possa anco testare senza licentia del padre, & s'intendano beni quasi castrensi quelli che sono acquistati dai figliuoli alla guerra, ouero da qualche ufficio publico, dal quale si caui salario, ò stipendio publico, come è quello che acquistano i Dottori, i Medici, i Notari, & altri simili, i quali beni così acquistati da i figliuoli di famiglia siano suoi proprij liberi & espediti.

Del modo dell'interdire a i dissipatori delli suoi beni. Capit. 121.

E' statuito, che se alcuno di detta Valle, minore di anni uenticinque, ò anco maggiore, perche è interesse publico, che alcuno consumi il suo, il quale spenda male la sua facoltà dissipando, usurpando, ò alienando li suoi beni, ouero consumandoli in qualche altro modo, quel Giusdicente al quale costui sarà denontiato, ò notificato, sia tenuto & debba a richiesta di qualunque che pretenda, ò possa pretender interesse per qualche suo rispetto ricercar la uerità delle predette cose, in quel modo che gli parerà più opportuno, & ritrouata la uerità possa, & sia tenuto il Giusdicente torre la facoltà à quel tale che sarà denontiato di administrar li suoi beni, & prouedergli di curatore, nel termine d'un mese, dapoi che gli sarà denontiato, come di sopra, & fatta questa interdittione, & publicata sopra la piazza del commune, doue si rende ragione, & al banco del detto Giusdicente, quel tale non possa in alcun modo, ò sotto qual si uoglia titolo uendere, ò alienare pur una minima parte delli suoi beni, nè meno contrahere, ò distrahere sopra detti suoi beni senza licentia & consenso del detto suo curatore, altrimente tal contratto di alienatione, & obligatione sia nullo ipso iure, & come se fatto non fusse, & il Giusdicente sia tenuto far la detta publicatione nel termine d'un mese, come di sopra, nel qual termine se qualche cosa fusse fatta per detto denontiato sia di niun ualore ipso iure.

Che l'administratione interdetta possa esser riuocata. Capit. 122.

E' statuito, che se alcuno, à che fusse stata interdetta l'administratione de i beni, se dopò la detta interdittione, passato però prima un'anno comincierà far bene i fatti suoi, & questo sarà denontiato, & prouato inanzi al Giusdicente, si possa leuare quella tal interdittione per dichiaratione, ò pronontia del Giusdicente, & ciò sia publicato & confermato col giuramento del curatore constituito, et ciò che sarà fatto dopò detta dichiaratione per colui à che fusse stata fatta tal interdittione sia fermo & stabile, come se non gli fusse mai stato interdetto.

Che il maggiore di venti anni si habbia per persona legitima in giudicio. Cap. 123.

E' statuito, che qualunque persona pronontiata maggiore di uenti anni, & di esser atta all'administratione di tutti i suoi beni, ilche consti primieramente dall'aspetto del corpo, & dal parlare, & dalla informatione di due parenti, ò uicini huomini da bene, della età di quella tal persona, & quella esser diligente & habile ad administrar li suoi beni à suo giudicio, da quell'hora in poi si habbia per persona legitima quanto à i contratti fatti, & che si faranno per l'auenire in giudicio solamente, & il Giusdicente possa admetter le predette cose, & non admetterle.

Che il figliuolo di famiglia non si possa obligare senza il consenso del padre. Cap. 124.

E' statuito, che il figliuolo di famiglia non si possa obligare senza consentimento del padre, ò d'altri, in potestà de quali si ritroua, & se si obligarà senza il sudetto consenso, quella tal obligatione sia nulla ipso iure, nè anco il figliuolo possa obligar li suoi beni dopò la morte del padre, eccettuando quei figliuoli di famiglia che habitano separatamente dal padre, ò auo, ouero che maneggiano & negotiano publicamente, come padri di famiglia, i quali si possano obligare non ostante alcuno statuto che disponga il contrario; & quello s'intenda negotiar publicamente che hauerà negotiato almanco per un'anno, uendendo, comprando, & facendo altre cose, si come fusse padre di famiglia.

Del medesimo. Cap. 125.

E' statuito, che cadaun figliuolo di famiglia maggiore di uenti anni sia habile à dimandare & difendere tra mercanti, non ostante la paterna potestà, & si possa obligare per causa di mercantie; & il padre, & gli altri della sua famiglia siano tenuti & obligati, á i debiti che farà detto figliuolo di famiglia per occasion di mercantia sin alla somma di lire cinquanta di planeti; saluo se detto padre comparerà inanzi al Giusdicente, & protesterà ne gli atti dell'ufficio, facendo scriuer la protestatione, che detto suo figliuolo non esercita detta mercantia di sua uolontà, & che non uuole esser obligato à i debiti che farà detto suo figliuolo; nel qual caso detto padre, & altri della sua famiglia non siano tenuti à pagar questi tali debiti; La qual protestatione si debba fare ancora con un proclama fatto publicamente per il Ministrale del Giusdicente, altrimente non uaglia.

Che niuno dia in credenza al figliuolo di famiglia, famiglio, o minore. Cap. 126.

E' statuito, che niuno dia, ò faccia dare à credenza, con pegno, nè senza pegno ad alcuno figliuol di famiglia, nè obligarsi in alcun modo alcun figliuolo di famiglia, ò altro, minore di anni uenti, ouero famiglio di qualcheduno senza uolontà del padre, ò dell'auo, ouero del patrone, ò tutore, ouer curatore; & se alcuno farà altrimente perda tutto ciò che hauerà dato, & sia tenuto restituir il pegno che hauerà hauuto, al padre, auo, patrone, ò curatore, & non habbia alcuno regresso contra le persone de' tali figliuoli, famiglij, ò minori, & se di tal obligatione ne fusse fatto Instromento, sia nullo ipso iure, non ostando che gli fusse interposto il giuramento di non contrauenire, il qual giuramento si presuma essere stato dato à forza, con inganno, & con minaccie, & il medesimo si osserui ne i fideiussori di quelli che non possono esser conuenuti. Et le sudette cose habbiano luogo, saluo se sopra queste cose non fusse prouisto altrimente per li statuti precedenti, i quali statuti habbiano il suo effetto.

In che modo si intenda la moneta non specificata. Capit. 127.

E' statuito, che in tutti i contratti & mercati in scritto, ne i quali si contiene, ouero si fa mentione del dinaro, & moneta, se non sarà specificata, s'intenda sempre di planeti; & se dicesse di planeti, s'intenda di lire tre per cadauno ducato, se non si specificherà di oro, & allhora s'intendano ducati d'oro larghi secondo il corso commune; & se si parlasse di lire, s'intendano uenti soldi di planeti per cadauna lira; & se si parlasse di soldi, s'intenda dinari dodici per soldo, & il dinaro s'intenda due bagattini; ma se si parlasse altrimente, come scudi d'oro, & simili, s'intendano, come corrono uniuersalmente al banco, & tra mercanti, s'intenda sempre il numero di soldi, & delle lire, come si è dichiarito di sopra.

Delle donationi tra i viui. Cap. 128.

E' statuito, che per l'auenire non si faccia, nè si possa fare donation alcuna, tra i uiui, che ecceda la somma di uenticinque lire di planeti, senza l'auttorità del Giusdicente di Valtrompia, ouero de i communi di detta Valle, inanzi alquale colui che dona, & colui à che è donato, debba giurare, che le scritture & contratti d'obligatione, de' quali debba esser fatta la detta donatione, erano inanzi che fusse fatto il contratto di quella tal donatione, & che non è stato pagato, nè sodisfatto à detto donante, nè al suo precessore, nè ad altri à suo

nome

nome per conto della quantità donata, in tutto, nè in parte, & che così fatta donatione è pura, sincera, & senza alcuna fraude, ò simulatione, & che non si fà in fraude di alcuna persona; & tali Instromenti, & donationi si facciano, & far si debbano per due Notari autentici, un de quali sia rogato della celebration del detto Instromento, & l'altro sottoscriua, & in presentia almeno di cinque testimonij, & se le donationi si faranno altrimente per l'auenire, siano di niun ualore, come se fatte non fussero. Le donationi ueramente da uenticinque lire in giù si facciano senza l'auttorità di alcuno Giusdicente con l'Instromento di un Notaro solo, & tre testimonij solamente.

Della donatione tra il marito & la moglie. Cap. 129.

E' statuito, che non si possa fare alcuna donatione tra uiui, tra il marito, & la moglie, ouero tra lo sposo & la sposa, ò altra persona à loro nome, ma tutto ciò, che sarà dato dal marito alla moglie, ò per altra persona à suo nome, peruenga & resti appresso del marito, ouer delli suoi heredi; et allo incontro tutto ciò che sarà dato, ò portato dalla moglie, ò da altri à suo nome in casa del marito peruenga & resti appresso della moglie, ò delli suoi heredi, dapoi che sarà disciolto il matrimonio. Et questo habbia luogo solamente nelle cose che si ritrouaranno al tempo che si finisse il matrimonio, non facendo distintione qual di loro sia mancato; saluo che questo statuto non habbia luogo nella dote, & nella donatione per cagion di nozze, ouero nella contradote, ne i quali si serui la consuetudine, saluo che detta donatione non ecceda la quantità della metà della dote riceuuta dalla moglie, ò da altri à suo nome, & se eccederà la metà della somma della dote, quella donatione sia di nessun ualore. Et le sudette cose non habbian luogo ne i Testamenti ne' quali sia lecito lasciare et donar tutto ciò che si uuole, mentre che non uenga in pregiudicio de figliuoli del marito nati di un'altro matrimonio, ouero de fratelli, ò ascendenti, ò descendenti in sin al terzo grado, ne' quali però non si possa far alcuno danno, ò pregiudicio à essi ascendenti; ò descendenti, & quei legati, che si facessero in fraude di quelli, passando al secondo matrimonio, non habbiano effetto.

De i Tutori, & curatori che si danno a minori. Capit. 130.

E' statuito, che ciascuno si possa dar & constituir Tutore, ò curatore, ad una certa cosa, & ad una certa causa, & à tempo determinato, & che alcuno non possa esser astretto à pigliar carico di alcuna tutela, se non tanto quanto è astretto dalla ragione, & per la forma de' presenti statuti; & cadauno tutore, ò curatore, così testamentario, come legitimo, & datiuo, sia tenuto giu-

le ragioni di colui à che sarà dato per tutore, ò curatore, il qual Giusdicente sia tenuto nel termine di quindici giorni, da esser computati dal dì che di ciò sarà stato ricercato, prouedere al medesimo d'un idoneo tutore, ò curatore, come di sopra, & sia tenuto astringer quelli agnati, ò cognati, à tor sopra di se detta tutela, ò cura, ò difesa, & mancando essi, i uicini, ò gli amici, secondo che parerà à detto Giudice, con le cautioni necessarie, sotto pena al Giudice di lire uenticinque di planeti da essergli tolta, & applicata alla Valle, ouero à i communi de' minori, il qual tutore sia tenuto dar sicurtà di obedire, & render conto della administratione, ad ogni richiesta del minore, sotto la sudetta pena, & la mercede del tutore, ouero curatore sia rimessa all'arbitrio del Giudice della Valle, ouero di quel commune, nel quale sarà data la tutela, ouero cura; & il Giudice habbia soldi quindici di planeti per sua mercede per la constitution della tutela, & se ne faccia publico Instromento, del quale il Notaro habbia soldi uenti di planeti per sua mercede, & se altrimente sarà fatto sia nullo, & di nessun ualore.

Della ragion della administratione, che hanno da render i tutori, ouer curatori. Cap. 132.

E' statuito, che qualunque sarà dato tutore, ò curatore ad alcun minore, & esso tutore, ò curatore non hauerà renduto conto della administratione, la quale gli sarà stata ricercata da quello, ò da quelli, a i quali s'aspetta, nel termine di due mesi, & di minor tempo, ad arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualità del fatto, & considerata la condition delle persone, dopò la detta richiesta, se non ui sarà causa legitima, la quale s'intenda, di absentia, ò di infermità, ouero di qualche altro giusto impedimento, il quale sia rimesso ad arbitrio del Giusdicente, incorra, & s'intenda esser incorso ipso iure nella pena di lire cinquanta di planeti, & di più, & di meno all'arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualita del fatto, & considerata la condition delle persone, & di più, sia astretto precisamente à render conto della predetta administratione; & se quel Tutore, ouer curatore hauesse, ò douesse hauere appresso di se Instromenti, ouer altre ragioni del minore, sia astretto con tutti i rimedij di ragione à restituir quelle tali ragioni al minore, & non s'intenda esser corsa alcuna prescrittione al detto minore, se sarà per colpa di esso tutore, ò curatore, che non sia stata interrotta; & le cose predette habbiano luogo in tutti i tutori, così dati dall'ufficio, come testamentarij.

Che i Tutori facciano Inuentario. Cap. 133.

E' statuito, che per schiuare gli inganni che spesso si sogliono cōmettere à grandissimo danno & pregiudicio de' minori, i Tutori, & curatori generali, ouer

speciali, stano tenuti & debbano far, ò procurare che sia fatto un Inuentario, ò più, se sarà bisogno delle cose & beni del minore, ò minori, il qual Inuentario siano tenuti à compire, & far che sia compito in termine di due mesi dapoi che saranno stati constituiti, sotto pena di pagar il doppio di ogni danno & interesse che potesse patire il minore, il qual danno & interesse sarà liquidato per il giuramento in lite del minore, riseruando sempre la tassation del Giudice.

Che i Giusdicenti non possano esser Procuratori. Capit. 134.

E' statuito, che alcuno Giusdicente di Valtrompia, che sia deputato à render ragione non possa, nè debba esser procuratore, di alcuna persona, cõmune ouero uniuersità in alcuna causa che si trattasse inanzi à lui, sotto pena di nullità di tutte le cose da lui fatte in detta causa, & oltra, di lire uenticinque di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero de' communi, & sia priuato per sempre dell'ufficio del Giusdicente.

Che niuno interuenga come procuratore, o tutore, senon sara stato constituito. Cap. 135.

E' statuito, che niuno habbia ardire, ò presuma di interuenir in Giudicio per qual si uoglia persona, commune, collegio, ò uniuersità, come procuratore, tutore, curatore, sindico, ouero consule, senon constarà del suo mandato, tutela, ouer cura nel termine statuito dal Giusdicente, sotto pena di lire cinque di planeti, da esser applicata per la metà à quella persona, contra la quale interuiene, & per l'altra metà alla Valle, ouer commune; saluo che per la prima uolta possa comparer à difesa senza mandato alcuno; & saluo ancora che per li parenti absenti si possa interuenire ad arbitrio però del Giusdicente, & che cadauno s'intenda esser legitimo procuratore, ò sindico se sarà constituito à dimandare, & à difendere, ouero se hauerà mandato con piena libera, generale & speciale administratione da coloro che l'haueranno constituito, mentre che il procuratore sia habile; nel qual caso si stia al giudicio del Giusdicente; saluo che sia admesso in giudicio cadauno che interuenga per un'altro, mentre che prometta de rato, ouero dia una idonea sicurtà di farlo ratificare, & questo s'intenda senon de gli absenti.

Che i Procuratori non durino senon per due anni. Cap. 136.

E' statuito, che i Procuratori, ouero Sindici à uendere, cedere, ò donare, & à riceuer pagamento, & far transattione, & compromesso, à patteggiare,

& à trasferir ragione in un'altro, in qual si uoglia modo se sono constituiti semplicemente, non s'intendano esser constituiti per più di un'anno, & possano esser cassati & reuocati sempre, pur che la reuocatione si faccia publicamente inanzi al Giusdicente, & interuenga il Procurator reuocato, ò almeno sia citato à ueder si reuocare, ò scritto ne gli atti del Giusdicente, & di tal reuocatione si faccia Instromento, ò si scriua ne gli atti, come di sopra, & tutto ciò che sarà fatto per esso Procuratore, come di sopra, dopò la reuocatione si habbia per nullo, come se fatto non fusse, & quel tal Procuratore reuocato sia condennato nelle spese, danni, & interessi patiti, & che potesse patire, così colui che l'hauerà constituito, come qualunque altra persona che restasse ingannata per uigor del primo mandato. Et similmente il Procurator constituito alle altre liti duri per due anni, & non più, saluo se non fusse constituiti di nouo, ò che detto Procuratore constituito fusse absente da Valtrompia per trenta miglia, nel qual caso possa durar per tre anni, & essi Procuratori non siano tenuti obligarsi personalmente, nè prometter de rato per li suoi principali.

Che il maggiore di anni quindici possa constituire uno Procuratore alle liti. Cap. 137.

E' statuito, che ciascun maschio maggior di anni quindici, che sia fuori della paterna potestà, & non habbia Procuratore, purche sia sano dello intelletto, possa col consenso di uno de i più prossimi parenti, ò con l'auttorità del Giudice, constituir uno Procuratore alle liti, et alle cause, giurando nella constitutione di non contrauenir à quello che sarà fatto per il Procuratore sotto pretesto di esser minor di età, & che hauerà rato & fermo tutto ciò che sarà fatto per detto Procuratore nelle sue liti & cause, nè possa contrauenire per uia di restitutione in integrum, & il medesimo s'intenda nel figliuolo di famiglia, pur che intrauenga il consenso del padre.

Della ordinatione de' testamenti. Cap. 138.

E' statuito, che qualunque persona che uoglia far Testamento sia tenuta prima in esso testamento lasciar alli suoi figliuoli, & descendenti per ragion di institutione, ò per qualche altro titol delli suoi beni, insino alla legitima, & se bene fusse lasciato men della legitima, sia nondimeno ualido il testamento, ma detti figliuoli, et altri descendenti possano dimandar insin al supplemento della legitima ne i beni del testatore. Ma i testamenti, ò altre ultime uolontà, nelle quali i figliuoli, & altri descendenti che siano nati, ò che dopò la morte del padre nascessero, saranno in tutto tralasciati, & non nominati, non uagliano, ma solo restino fermi i legati alle cause pie, & s'intendano quelli che sono

lasciati à i poueri orfani, uedoue, pupilli, & figliuole da marito per la loro dote, & à i luoghi doue si gouernano gli infermi, & si nudriscono pupilli, & orfani, & altri simili.

Del medesimo. Cap. 139.

E' statuito, che nel far de i Testamenti ui sia necessario il numero di sette testimonij à ciò richiesti; et anche la institutione dell'herede; altrimente il testamento, senza la institution dell'herede, non uaglia; ma restino fermi i legati & i fideicommissi particolari.

Quali persone non possano far testamento. Cap. 140.

E' statuito, che non possano far testamento, & se lo faranno non uaglia, & sia di niun ualore, come se fatto non fusse; cioè, prima i putti minori d'anni quatordici, et le femine minori di anni dodici, perche non hanno perfetto giudicio. Similmente non possa far testamento il figliuol di famiglia, senon col consenso del padre, eccettuando de i beni castrensi, ò come castrensi, & senon sarà stato emancipato dal padre, & habitasse separatamente dal padre, & hauesse famiglia per se, nel qual caso possa far testamento senza licentia & consenso del padre. Nè il furioso & mentecatto, mentre durerà la furia, non possa far alcun testamento. Parimente il prodigo, à che sarà stata interdetta l'administratione delli suoi beni; così il sordo, & il muto dal nascimento, non possano far testamento; Il sordo però, & il muto per accidente, scriuendo di propria mano, possano far testamento; Et in quel caso il Notaro publichi il testamento alla presentia de' testimonij, facendo che'l testatore si sottoscriua in presentia de' detti testimonij. Parimente colui che sarà condennato di Heresia, nè colui che hauerà commesso delitto di lesa Maestà, non possano in alcun modo far testamento. Le altre persone ueramente possano Testare, seruando le debite, & oportune solennità, secondo la dispositione delle leggi, & de i presenti statuti.

De i Testamenti al tempo della peste. Cap. 141.

E' statuito, che in alcun tempo di peste, qualunque con trè testimonij, & senza altra scrittura, possa far testamento, & s'intenda peste, quando nella medesima terra per quindici giorni inanzi al testamento siano morti due huomini di peste, ouer epidemia. Il medesimo habbia luogo, occorrendo il caso, che non si ritrouassero più di tre testimonij che uolessero esser presenti al detto testamento. Et questo per sostener le uolontà de i defonti.

In quali casi il padre, o l'auo possanó esheredar i figliuoli, ouer nipoti. Cap. 142.

E' statuito, che il padre, l'auo, & proauo possano priuare della sua heredità i figliuoli, nepoti, & pronepoti, mentre che gli heredi del testatore prouino gli infrascritti casi, & mentre che ne i loro testamenti dichiarino la causa della esheredatione di quelli, & donde sia proceduta, altrimente la esheredatione non prouata, & non nominata nel testamento non sia di ualore, ma essi figliuoli, & nepoti possano dimandar i beni hereditarij, come possono anche gli altri figliuoli, & nepoti, se ne sono alcuni, & se ue ne sono possano apprender la heredità si come poteuano inanzi alla esheredatione, come se hauessero succeduto ab intestato, saluo ch'egli sia lecito, se nel testamento fusse nominata la causa della esheredatione prouar detta causa, & se sarà prouata sia ualida à far tal esheredatione, & in questo mezo si faccia Inuentario de' beni del defonto, & non sia posto al possesso de i beni della heredità alcuno di loro che sia, ò instituito, ò esheredato, se prima non sarà prouata la causa della esheredatione, et non essendo prouata, quel tale esheredato possà dimandar la parte sua della heredità, come si è detto di sopra. Et le cause sono, prima se il figliuolo hauesse posto le mani empie nel padre, battendolo, ò ferendolo. Secondo se hauerà fatto ingiuria, ò uituperio graue al padre, talmente che il padre ne hauesse patito gran uergogna. Parimente se il figliuolo hauerà accusato il padre di qualche delitto, eccettuando il delitto di lesa Maestà, ouer se l'hauerà accusato che habbia fatto qualche grande offesa alla Republica, ò al suo commune; nel qual caso il figliuolo sia escusato di tale accusa. Similmente se il figliuolo offendesse la madre, battendola. Parimente se il figliuolo calonniosamente hauerà mosso lite al padre nella maggior parte de' beni, talmente che il padre habbia patito graui spese, & danni. Parimente se il padre fusse in prigione per debiti, & pregasse il figliuolo che uolesse far sicurtà per lui, quando che i creditori il uolessero accettare, & il figliuolo non uolesse. Parimente se il figliuolo hauesse uietato al padre che non facesse testamento. Parimente se il figliuolo minor d'anni uenti si sarà maritato da sua posta, perche s'intende che non uoglia obedir al padre, ma che più tosto uoglia uiuer lussuriosamente. Parimente se il padre fusse infermo, & il figliuolo l'abbandonasse, nè lo uolesse soccorrere. Parimente se il padre fusse preso da gli inimici, & il figliuolo non lo uolesse riscotere. Parimente, se il figliuolo hauendo il modo, ricuserà di alimentar il padre. Parimente se il padre fusse catolico, & il figliuolo heretico; ne i quali casi però, il nome del padre conprenda ancora il nome dell'auo, & proauo, & le medesime cause di esheredatione si osseruino co i nipoti & pronipoti.

De gli heredi che sono aggrauati oltra le forze della heredita. Cap. 143.

E' statuito, che se alcuno sarà instituito herede, & il Testator nel suo testamento hauerà fatto più legati di quello che sarà il ualore del suo patrimonio, ò heredità, l'herede sia tenuto nel termine d'un mese far scriuere, che egli è herede con beneficio di legge & di Inuentario; & dapoi nel termine d'un'altro mese, far citare tutti i debitori, creditori, legatarij, & fideicommissarij che uengano il tal giorno inanzi al tale Giusdicente, & in quello stesso giorno il sudetto herede sia tenuto far scriuere per un Notaro publico, si come egli si constituisce herede del tal defonto; & perche dubita che le forze della heredità predetta non siano sufficienti alla sodisfattion de' debiti et de i legati, & accioche egli non sia tenuto oltra le forze della heredità, alla presenza di cinque testimonij, & del Giusdicente, de legatarij, & de' creditori descriua così tutti i beni mobili, & per se mouenti, come immobili, insieme co i debiti i crediti, & legati, & fatta questa descrittione nell'inuentario, se il detto herede fusse figliuolo, nipote, ò pronipote del defonto, ouero fratello, ò figliuolo d'un fratello, allhora si detragga da detti legati la terza parte, talmente che l'herede habbia il terzo di tutta la heredità senza alcun carico, riducendo tutte le cose egualmente, in tal modo che la terza parte sia dell'herede, & il resto sia de' legatarij, pagando prima i debiti del defonto; & questo se i descendenti, ò ascendenti saranno quattro, ma se fussero più, allhora habbiano la quarta parte per ragion di legitima, & un'altra quarta parte per ragion di falcidia, saluo che i legati fatti alle cause pie si paghino intieramente, lequai cause sono di sopra nominate, talmente che da questi legati non si faccia detrattione alcuna, ma corrano, come se fussero debito del defonto; ma se il detto herede fusse in terzo, ò superior grado del defonto, habbia solamente la quarta parte di tutta la heredità, defalcando nel modo sudetto, talmente che la quarta sia dell'herede, & il resto de' legatarij; riseruando sempre i legati fatti à cause pie, come di sopra, i quali non patiscono detrattione della detta Falcidia; & quando l'herede non consentisse che si facesse l'inuentario nel detto termine di due mesi, in quel caso sia tenuto sodisfar à tutti i legatarij, & fideicommissarij, come si contien nel testamento, non ostante che fusse scritto herede con beneficio di legge & d'inuentario; eccettuando al tempo di peste, nelquale, dapoi che sarà liberata la terra nella quale è la heredità, habbia termine due mesi, nè corra il tempo à esso herede, mentre continuerà, & durerà la peste; Et se il detto herede fusse stato ritrouato commetter fraude, ò inganno nel far detto Inuentario, allhora non habbia alcuno beneficio di detta heredità, ma sia tenuto pagare, & sodisfar secondo che il Testatore ha disposto.

E' statuito, che, se alcuno padre, auo, ò proauo haurà fatto testamento, & instituito due, ò tre, ò più figliuoli, nepoti, ò pronepoti, & sottogiunto che, se un di loro mancasse senza figliuoli, che succeda colui che sopraviue, se alcuno de' detti heredi sustituti mancando, & lasciando figliuoli maschij, quei tali figliuoli maschij entrino in luogo del padre già morto, talmente che, benche non siano nominati nella sustitutione siano admessi à i beni della heredità insieme con gli altri suprauenienti nominati per stirpe, & non per capi. Et le predette cose habbiano luogo solamente ne i descendenti maschij, ma non già ne i collaterali insin al terzo grado, nè anco nelle femine, nè descendenti di quelle.

Che quelli che sono aggrauati a restituir la heredita, detraggano la terza parte. Cap. 145.

E' statuito, che gli ascendenti & descendenti maschij per linea masculina aggrauati à restituir qualche heredità, possano detrahere la terza parte di tutta la heredità, anchorche non fusse fatto Inuentario, saluo se non si prouasse che hauessero sottratto beni, ouero anche una minima parte della heredità, se fussero quattro, & da lì in giù, se fussero cinque, & da lì in sù, possano detrahere la metà della heredità per la legitima, della quale possano disponere così per uia di contratto, come anco di ultima uolontà senza impedimento alcuno; & in tutti i casi del presente statuto si possa fare se non una sola detrattione, la quale abbracci la legitima & la trebellianica, & questo perche è meno essa trebellianica accresciuta, gli altri ueramente aggrauati à restituire la heredità in ultima uolontà, se saranno come di sopra, al terzo grado, detraggano il terzo, se saranno come di sopra, sin al numero di quattro, & se saranno da lì in suso, possano detrahere la metà di tutta la heredità, benche non fusse fatto Inuentario, & se saranno oltra il terzo grado, detraggano solamente la quarta parte di detta heredità, la qual quarta, ò terza, ò metà secondo il numero de' figliuoli non si possa prohibire ne gli heredi del primo grado, et l'altra parte della heredità peruenga al sustituto per fideicommisso per uia diretta, secondo il tenor del testamento, & del statuto delle sustitutioni senza altra restitutione dell'herede grauato; & in quel caso il possesso di detti beni hereditarij sia & s'intenda trasferto ipso iure nel fideicommissario sustituito, ritenuta prima la debita portione per il grauato, ò per li suoi heredi, come si è detto di sopra, la qual parte della terza heredità sta senza carico del fideicommisso, & di qualunque obligatione del defonto.

Delle successioni delle donne. Cap. 146.

E' statuito, che alla donna che si mariterà la seconda uolta, ò più uolte, mancando senza far testamento, benche fusse uedoua al tempo della morte, succedano i figliuoli maschij di qualunque matrimonio, per capi & non per stirpe, eccettuando le figliuole & descendenti da quelle, & se ui fussero figliuoli, & nepoti de i figliuoli morti per inanzi, in quel caso succedano i figliuoli per capi, & i nepoti per stirpe, et non essendoui figliuoli, nè nipoti, nati da uno figliuolo, ò figliuoli morto, ò morti per inanzi, & ui fusse figliuola, ò figliuole nate da detti matrimonij, ò da alcun di quelli, in quel caso succedano dette figliuole, & i descendenti della figliuola, ò figliuole morte per inanzi per stirpe, et non per capi, si come si è detto di sopra ne i maschij. Et le sudette cose habbiano luogo solamente nelle successioni de' beni delle donne parafrenali, ò altri ritrouati à dette donne, ma non già nella dote, perche i maschij et le femine in quella succedono egualmente per stirpe & non per capi, essendoui de i figliuoli della figliuola, & nepoti de' figliuoli, & delle figliuole morte, per inanzi.

Della successione de gli ascendenti. Cap. 147.

E' statuito, che qualunque heredità & successione di ascendenti maschij, ò femine, che manchino senza far testamento si deferisca à i figliuoli maschij, ò à i nepoti nati de' figliuoli morti per inanzi, per stirpe, & non per capi, per ordine, restando sempre escluse le femine, & i descendenti da quelle, ancorche fussero figliuole del defonto; saluo che nella dote succedano egualmente i maschij & le femine, i quali maschij siano tenuti dar la dote alle femine, quando saranno in età nubile, la qual dote debba esser tassata da i più prossimi parenti, ouero da amici communi, hauendo riguardo alla quantità del patrimonio, & al numero de' figliuoli così maschij, come femine, secondo la condition delle persone; & se non fusse manifesto ad essi amici communi della qualità, & quantità del patrimonio, & della qualità delle persone, si habbia riguardo à quello che ha fatto per inanzi il defonto circa il dotar altre figliuole, ò sorelle, se pure di ciò si potrà hauer notitia; nel qual caso nel tassar dette doti seguitino la medesima uia, hauendo però riguardo alla condition delle persone, & de tempi, & del patrimonio, & i quali maschij siano realmente & personalmente obligati, & anco tutti i beni hereditarij sin alla intiera sodisfattion di essa dote tassata, come di sopra; saluo che se esse figliuole fussero state dotate per inanzi dal padre, auo, ò proauo, non possano più dimandar cosa alcuna ne i beni del padre, auo, ò proauo. Et le predette cose habbiano luogo in quelle donne che uorranno essere maritate, & se non uorranno esser maritate, i maschij siano tenuti à dar loro, quando fussero habili à contraher matrimonio, tanto

quanto sarà tassato per amici communi frutti conuenienti in luogo di dote, & stano tenuti alimentarle, sin tanto che saranno tradutte à casa de i mariti; Mancando ueramente i figliuoli maschi, et nipoti maschij dei figliuoli già morti per inanzi succedano le figliuole femine in tutto, & mancando esse figliuole senza figliuoli, ouero figliuole, succedano poi nella metà i più prossimi della linea paterna fra il terzo grado, & se ui fusse fratello, ò fratelli maschij, ouero figliuoli di fratelli, morti per inanzi di linea paterna, allhora succedano per ordine i fratelli per capi, & i figliuoli de' fratelli morti per inanzi per stirpe; saluo che ne i beni materni, il fratello, ouero fratelli, se ue ne sono, ouero i loro descendenti maschij; & mancando quelli, le sorelle, ouero sorella per parte di padre & di madre, ouer i loro descendenti maschij se ue ne sono, & mancando quelli, le femine stano preferte in detti beni al padre, & à gli altri fratelli & sorelle per parte di padre, ò di madre solamente. Ne gli altri beni ueramente succedano egualmente, benche fussero congiunti solamente per parte di padre, ma se non ui fussero alcuni ascendeuti maschij del fratello, ouer fratelli, nè figliuoli di fratelli premorti della linea paterna masculina, allhora in tutto i barbi, ouero barba che si trouerà uiuo, per capi, & i figliuoli maschij del barba, ouero barbi premorti, per stirpe, & non per capi, come di sopra. Non ui essendo dunque alcuno de i predetti ascendenti fratelli, figliuoli di fratelli premorti, barbi, nè figliuoli de i barbi premorti, ma solamente germani maschij della linea masculina, allhora succedano detti germani nella metà di tutta la heredità le sorelle del morto, se ue ne sono, in un quarto, & la madre nell'altro quarto; & mancando la madre, restando solamente germani, & sorelle, allhora succedano i germani in due terzi, & le sorelle nell'altro terzo; mancando ueramente le sorelle, & restando la madre de i germani, succeda la madre in un terzo, & i germani in due terzi; dopò la morte ueramente della madre senza testamento succedano in tutto essi germani; mancando ueramente la madre & le sorelle, succedano i consanguinei germani in tutto, & mancando i consanguinei germani, & restando sorelle allhora succedano in tutto esse sorelle, & mancando detti germani, & non essendoui sorelle, allhora succedano gli altri più prossimi maschij della linea masculina in tutto insin al settimo grado, secondo la ragione canonica, & insin all'ottauo secondo la ragion ciuile; & mancando i predetti, allhora succeda in tutto il commune & huomini della terra & luogo dell'origine del defonto, la qual origine s'intenda, se esso defonto, ouer suo padre, ò auo, è nato ne i communi doue habita in Valtrompia, & se ha la origine altroue, & ha acquistato beni doue habita, succeda il commune della habitatione, il quale sia tenuto dispensar in carità & in altre elemosine, intendendo sempre che il marito & la moglie escludono i communi ne i casi predetti, & se in alcuno de i casi predetti si ritrouasse in qualche religione alcuno dentro da i predetti gradi, non s'intenda

esser compreso nelle predette successioni, ma sia in tutto escluso da quelle, posto ancora che fusse figliuolo del morto, mentre però che habbia fatta professione nella religione, ò ueramente, ò presumtiuamente, cioè che sia stato per un'anno & un giorno nella religione, nel qual caso si presuma hauer fatto professione; & perciò questa sia presumtion di ragione, la quale non riceua proua in contrario; et se non fusse seguita la professione, allhorà possa apprender detta heredità, mentre che quella non peruenga in alcuno tempo à qual si uoglia Monastero, ò religione, ma resti à gli altri gradi seculari più prossimi, secondo l'ordine predetto, perche in questo caso quel tal religioso si ha per morto, & con questo, che ne i detti casi la heredità non peruenga in persone che non sostengano i carghi & le fattioni con Valtrompia, nel qual caso se uorranno apprender detta heredità debbano pagare, & sostener i carghi & le fattioni con essa Valle, per la rata de i beni stabili, che sono in detta Valle, & mentre che partecipino per detti beni insieme con gli altri de i detti communi per la rata de' beni stabili solamente, & non mobili; & questo statuto sia preciso et s'intenda letteralmente come giace, nè possa esser interpretato, inteso, nè dchiarito, senon come sonano le parole, ancora che in contrario fusse il fauore, ouero la libertà della Chiesa.

Dell'apprendere della heredita. Cap. 148.

E' statuito, che ogni tenuta & possesso, che hauesse hauuto qualche persona morta d'alcuna cosa al tempo della uita & morte sua, sia, & s'intenda ipso iure continuata & trasferta nell'herede, ò heredi del tale defonto, senza che proui alcuna apprensione dal testamento, ouer ab intestato, come se corporalmente da se, ouer con l'auttorità d'alcuno Giusdicente hauesse prenduto il possesso corporale; & s'intenda detto herede, ò heredi posseder la cosa, ò cose, le quali possedeua il defonto al tempo della uita, & morte sua, non ostando che detto possesso fusse prenduto per qualche altra persona; & sia lecito à qualunque herede del tal defonto accusare ouero denontiare qualunque persona che entri, ò che lo molesti in detto possesso de' beni hereditarij, & usar qualunque ragione, & far tutto quello che hautrebbe potuto far il defonto, mentre uiueua; saluo che il legatario non possa di propria auttorità andar al possesso de i beni, & cose immobili, à lui lasciate, ma con licentia dell'herede, ò del Giusdicente.

In quanto tempo alcuno si dica esser herede senza l'aditione. Capit. 149.

E' statuito, che dopò la morte del defonto, ò defonta, quello, ò quelli, à i quali s'aspetta, ò s'aspettasse qualche heredità per la forma de' presenti statuti, ò

della ragion commune, s'intendano, & stano ipso iure heredi; saluo se nel termine di due mesi continui dal giorno, che haueranno hauuta notitia della morte del defonto, ò defonta, & della heredità à loro spettante non rifiuteranno tale heredità, ouero da quella non si asteneranno, il che sia manifesto per publico Instromento, & non altrimente; & cosi possa esser conuenuto come herede, come se espressamente fusse entrato alla heredità, ò impacciato in quella se non rifiuterà nel tempo di sopra limitato, saluo lo statuto de gli heredi instituiti che sono aggrauati oltra le forze della heredità.

Del termine del deliberare, se vno vuol esser herede, ouer no. Capit. 150.

E' statuito, che se alcuno figliuolo, ò figliuola, di qualche defonto, ò altro instituito in qualche Testamento, ouero in chi peruenga la heredità ab intestato, secondo la forma de' presenti statuti, sia conuenuta per qualche causa, & comparerà inanzi al Giusdicente, & dimanderà termine di deliberare, se uorrà esser herede del padre, ò della madre, ouero di qualche altra persona, dalla quale sarà stato instituito herede, ouero à cui la heredità peruenga, secondo la forma de i presenti statuti, gli si dia dilatione, la quale nõ sia minore di giorni quindici continui, ma che non ecceda un mese continuo, se non sarà minore di anni uenti, nel qual caso gli si proueda di legitimo Tutore, ò curatore, & si osserui la forma de i presenti statuti, & dapoi si gli dia quella dilatione, saluo lo statuto posto di sopra.

Che si descriuano tutti i beni mobili ad instantia di qualunque dimandera. Cap. 151.

E' statuito, che di subito si descriuano tutti i beni mobili, & che si mouono da se, che si dicono esser nella heredità di alcuno, di comandamento di qualche Giusdicente, ad instantia di qualunque lo ricerchi.

Che vno che dimandi come ascendente, o descendente, si habbia per tale. Cap. 152.

E' statuito, che se alcuna persona dimanda, ò difende qualcheduno come ascendente, ò descendente, ouero come collaterale, sin al quarto grado, si presuma, & si habbia cosi come dimanda, ò difende, caso che di fermo sia cosi nell'animo del Giudice che hauerà da giudicare, ouero gli sia notorio, se non si proua il contrario per la parte aduersa, nel qual caso sia condennato nelle spese, danni, & interessi, & sia punito in lire diece di planeti, da esser applicata per la metà alla parte, & per l'altra metà alla Valle, ouero commune.

Come s'intenda la parola ab intestato. Cap. 153.

E' statuito, che per rimouere ogni dubbio, ogni uolta che in qualche statuto di Valtrompia si troua queste parole ab intestato, s'intenda anco di quello per le leggi che non può far testamento, & di colui, che hauesse fatto testamento inualido.

Quando il marito succeda alla moglie. Cap. 154.

E' statuito, che il marito succeda alla moglie, morendo ella ab intestato senza figliuoli, nè figliuole, non essendoui alcuni ascendenti, ò descendenti, nè collaterali maschij insin al terzo grado per linea paterna.

Delle donne che si maritano nel tempo del lutto. Capit. 155.

E' statuito, che le donne che si maritano la seconda uolta, & più, nel tempo del lutto, cioè fra l'anno da esser computato dal dì della morte del marito, perdano ipso iure le donationi à loro fatte per cagion delle nozze, le heredità à loro lasciate, et tutte le altre ragioni che loro s'aspettano, cosi per le persone de' figliuoli, & figliuole, come de' mariti, & non d'altre persone.

Che la donna che commette adulterio perda la dote. Capit. 156.

E' statuito, che la donna cõmettendo adulterio, uiuendo il marito, ò dopò la morte del marito nel tempo che starà uedoua perda la sua dote, i beni parafrenali, & le donationi à lei fatte per cagion di nozze, le heredità à lei lasciate per il marito, i legati, & ogni altra cosa che le fusse peruenuta, in qual si uoglia modo de i beni del marito per testamento, ò ab intestato, tutte le quali cose siano applicate à gli heredi del marito, che hanno patito la ingiuria, & la donna possa esser accusata & denontiata uiuendo il marito, & anco dopò la morte in ogni tempo, se non si proua la scientia con consenso del marito, ò il Lenocinio di quello.

Che niuno vada al possesso di alcuna cosa vacante. Capit. 157.

E' statuito, che niuna persona di qualunque stato, grado, condition, & degnità esser si uoglia, habbia ardimento, ouero presuma d'andar al possesso uacante d'alcuna cosa stabile per qualunque causa di sua propria auttorità à suo nome, ò d'altri, sotto pena di lire uenticinque di planeti da esser applicata alla communità, & di perder ogni ragione, che egli hauesse in quella tal cosa, & quel

tale possesso tolto per lui sia di niun ualore; & le predette cose non habbiano luogo ne gli heredi che succedono ab intestato, ò per testamento à quelle persone che hanno posseduto al tempo del Testamento, ouero della morte, & se alcuno uorrà entrare alla tenuta, & corporal possessione anco con mandato del Giusdicente, ouero di qualche superiore, se detta possessione fusse piena de' frutti, ouero che un anterior possessore hauesse acconciato tal possessione di letame, ò aratura, talmente che per quell'anno non hauesse bisogno di altra manifattura; in quel caso i frutti di quell'anno siano diuisi per metà al primo & secondo possessore, nè si dia possesso alcuno da alcun Console, ò da altri officiali, senon si serua la forma de' presenti statuti, altrimente sia di niun ualore, & se sarà dato non uaglia, nè faccia alcuno pregiudicio al possessore, il qual, se comparerà, & giurerà di tener & posseder quella stessa cosa, il Giudice di subito senza altra scrittura debbia cassare essa tenuta, altrimente si habbia per cassa per uigor del presente statuto, se non si proua contra il giuramento di possedere.

Che i communi siano tenuti deputar huomini, i quali essequiscano le lettere possessorie. Cap. 158.

E' statuito, che cosi per la conseruation della degnità & grado dell'ufficio del Cõsolato delle cause, come ancora à fine, che siano essequite le lettere possessorie che saran concesse per li Spettabili Consoli, ò Giusdicenti de' communi, che cadauno commune di detta Valle sia tenuto ogni anno, al tempo della creation delli suoi ufficij del gouerno, eleggere et deputare uno, ò più huomini, i quali debbiano in essecution di dette lettere, dar il possesso à qualunque persona che lo ricerchi, & far tutte le altre cose che occorrono per essecution di dette lettere, cosi nel dar i possessi, come anche nel mantenerli, secondo il tenore di esse lettere, & habbiano il suo salario tassato, ò che si dourà tassare per il detto commune al tempo della loro creatione. Le lettere ueramente possessorie che uengono d'altroue, & che comandano al commune, siano essequite da i Consoli de' communi, secondo la forma de' presenti statuti.

Che la donna che si marita senza consentimento di chi dee maritarla, non possa esser dotata. Cap. 159.

E' statuito, che la donna maritandosi senza il consenso di colui, che è obligato à darle la dote, perda essa dote, saluo se colui che è tenuto à dotarla non la uolesse maritare al tempo conueniente, il qual tempo s'intenda quando la donna sarà peruenuta alla età di anni uenti; nel qual caso essa donna si possa maritar col consenso di due più prossimi attinenti senza pericolo di perder la dote.

Che la donna maritata possa far testamento senza consentimento del suo marito. Cap. 160.

E' statuito, che la donna maritata possa far testamento nuncupatiuo, & qualunque altra ultima uolontà & codicilli di tutti i suoi beni, eccettuando la dote che si aspetta al marito, senza consenso & uolontà di esso suo marito, & di due più prossimi suoi attinenti maschij di età perfetta da parte del padre, se ue ne sono, ouero possano esser presenti, et se non ue ne sono, ouero non possano esser presenti da parte del padre, ne stano presenti da parte della madre de' più prossimi, come si è detto di sopra, & se non ui sono attinenti, nè per parte di padre, nè della madre, si faccia in presentia di due uicini di buona fama, & conditione, & con auttorità del Giudice, i quali tutti debbano prestar il consenso, & stano di età almeno di uenticinque anni; possano nondimeno constituir un procuratore à cause col consenso di due più prossimi parenti; & mancando essi con l'auttorità del Giusdicente, ouero di due più prossimi uicini; & nel caso predetto possa obligar tutti li suoi beni, & anco acquistare, mentre però che essa donna giuri che non ha parenti, ò che non possano esser commodamente presenti al contratto, altrimente non sia di ualore quel contratto fatto dalla donna, come di sopra, benche in quello egli fusse stato interposto il giuramento della donna, il qual si presuma essere stato à forza con inganno, & con minaccie, talmente che sia udita, uolendo reclamare, ancorche non hauesse ottenuto l'assolution, ò suspension di detto giuramento.

Del riceuere in pagamento le cose dotali. Cap. 161.

E' statuito, che morto il marito la moglie, ò li suoi heredi, ouero quelli, à i quali competisse l'attione, ò donatione, ò alimenti, sia tenuto riceuere in pagamento le cose mobili, & immobili, datele in dote, ouero in pagamento per causa di dote, ouero secondo il ualor loro al tempo della restitutione riceuerne altre simili, ad arbitrio di amici communi.

Della donna che si marita fuori della giuriditione. Capit. 162.

E' statuito, che niuna donna si mariti con beni stabili, nè con heredità fuori del la giuriditione del Clarissimo Signor Podestà di Brescia; & se sarà maritata fuori di detta giuriditione, non habbia beni hereditarij stabili, nè il precio di essi beni, nè succeda ad alcuno della giuridition di Valtrompia per testamento, ò ab intestato, ma quella heredità & beni stabili, & il possesso di quelli di subito peruenga, & s'intenda esser peruenuto in quella, ò quelli che tengono

tengono il primo grado della successione dopò lei, per il testamento di colui, dal quale, quella donna ha hauuto, ouer è per hauere essi beni, & heredità, ouero anco ab intestato, secondo la forma delle leggi, & delli statuti; & il medesimo sia & s'intenda esser disposto di tutti i descendenti di tali donne che saranno nati in qualche luogo non sottoposto à detta giuriditione, ma se si mariterà come di sopra, debba esser dotata ad arbitrio di amici communi.

Che le donne durando in matrimonio per diece anni, s'intendano esser dotate. Cap. 163.

E' statuito, che le donne; poi che saran perseuerate in matrimonio, ouero per l'auenire contraheranno matrimonio, dapoi che saranno condotte à casa del marito, & saranno state in matrimonio per diece anni dopò la legitima età di anni uenticinque, si presumano esser dotate dal padre, ouero da altri, i quali sariano stati obligati à dar loro le doti, saluo se fra detti diece anni nõ hauessero mosso lite, ouer controuersia, procedendo almeno fin' alla citatione, ouero se non fusse stato proceduto con le sudette persone, ò con alcuno di quelli, ò de i loro heredi sopra detta dote, perche non fussero state dotate; & questo, se non apparerà di qualche promissione di dote, nel qual caso sia tenuto attender detta promissione ancora passati i detti diece anni; saluo che per questo dette donne non possano dimandar alcuna dote alli suoi mariti, ouero a i loro heredi, se nõ sarà chiaro per publico Instromento, ò altre proue legitime che detti suoi mariti, ò suoi heredi habbiano hauuto le doti dalle mogli, ò da altri à loro nome.

Delle doti delle donne, & come si possano riscotere. Capit. 164.

E' statuito, che le donne che si mariteranno per l'auenire dopò la morte de' mariti, con figliuoli, ò senza figliuoli & figliuole da loro descendenti, non possano riscotere le donationi fatte per cagion di nozze, ò siano constituite, ò non constituite le donationi, ma possano riscoter solamente le doti; & se il marito sopravuiuerà alla moglie, et che non ui siano figliuoli da loro descendenti, il marito sia tenuto restituir la metà della dote à gli heredi della moglie, & esso marito guadagni l'altra metà, ancorche la dote non fusse stata pagata, ma solamente promessa, mentre che essa moglie sia tradutta à marito; ma se il marito sopravuiuerà alla moglie, & che ui siano figliuoli, ò figliuole di detto matrimonio, non sia tenuto à restituir la dote, ma la debba conseruare à i figliuoli così maschij, come femine dello stesso matrimonio; & se la moglie hauerà figliuoli maschij, ò femine di più matrimonij, sia diuisa egualmente per stirpe, & non per capi tra essi figliuoli, così maschij, come femine, sottoposti alla

giuriditione di Valtrompia; & che gli alimenti, & interessi delle donne vedoue per occasion delle doti che si hanno da restituire si tassino, & si habbiano per tassate à ragion di otto lire di planeti per ciascun centenaro per ogni anno, dal dì della partita fuori di casa, ò habitatione de gli heredi de loro mariti, ouero dal dì che non haueranno hauuto gli alimenti, ouero dal dì del denontiamento fatto da dette moglij, nel qual caso di sopra espresso, & anco in quello che seguita, si faccia conto solamente per il tempo che uiuerà la donna; et se si maritasse la seconda uolta, & che non le fusse restituita la sua dote promessa, ella non possa riscotere più di cinque per cento dal dì, ch'essa hauerà contratto il secondo matrimonio. Et che per la dote della uergine promessa, & non pagata, ouero che douerebbe esser pagata, & tassata, si paghi da quelli che sono tenuti ad esbursare detta dote à ragion di cinque per cento al marito, dal dì che hauerà menato la moglie à casa, & hauerà cominciato sostenere i carghi del matrimonio. Et se il marito sopravviuerà alla moglie, non sia tenuto restituir alcuna cosa à lui donata; ma se la moglie sopravviuerà il marito, allhora gli heredi del marito siano tenuti restituir solamente quelle cose donate, che si ritroueranno al tempo della morte del marito; & se il marito hauesse figliuoli maschij di qualche moglie, che fusse morta per inanzi, alla matrigna di quei figliuoli, non possa constituir dote, ouero accrescimento di dote per uia di confessione, ò di altro contratto, nè anche in ultima uolontà per uia di testamento, ò di codicillo, da quel tempo che il marito l'hauerà tolta per moglie, se non di quei beni, dinari, & robbe, che hauerà riceuuto ueramente, ouero constarà il marito hauer riceuuto da lei, & se sarà fatta alcuna cosa in contrario sia nulla ipso iure.

Che le donne possano dimandar le doti dopo la morte del marito. Cap. 165.

E' statuito, che ciascheduna donna doppo la morte del marito suo possa dimandar & riscotere la sua dote, & le donationi à lei fatte per cagion di nozze, passato l'anno dopo la morte del marito, senza dar sicurtà se non hauesse figliuoli, & se ne hauesse, sia tenuta dar sicurtà di restituir le donationi fatte per cagion di nozze al tempo della restitution di detta dote.

Del medesimo durante il matrimonio. Cap. 166.

E' statuito, che le moglij, durante ancora il matrimonio, possano dimandar & riscoter la dote & le donationi à loro fatte per cagion di nozze ne i beni de i mariti, ouero ne i beni di quella persona che sia obligata à restituir essa dote, mentre che i mariti diuentino, ò fussero diuentati poueri, & così il Giusdi-

cente sia tenuto con ogni rimedio di ragione dar & assegnar esse doti, ouero tanti beni dei mariti che ascendano alla somma di dette doti all'estimo d'amici communi da esser eletti da esso Giusdicente col loro giuramento, dopò la qual assegnatione ogni ragione, attione, & possessione che era appresso detto marito, ò altri, sia continuata & trasferta ipso iure in essa sua moghe non ostante alcuna cosa in contrario, & sopra di essi beni il Giusdicente sia tenuto conceder il mandato dotale ad essa donna per conseruation di detta sua dote, al qual mandato tutti i ministrali siano tenuti obedire, nè à quello contrauenire, sotto pena di esser priuati del loro ufficio, & di lire diece di planeti per cadauna uolta.

Del medesimo. Cap. 167.

E' statuito, che si serui quella consuetudine, nella quale si dice, che se alcuno sarà obligato, à qualche donna per conto di dote, & hauerà confessato lui deuentar pouero, sia ualida detta sua confessione senza alcuna altra proua, & che il contratto che sarà fatto per tal occasione sia stabile, & fermo, & s'osserui.

Che la dote della donna sia preferta in ogni modo agli altri creditori. Cap. 168.

E' statuito, che niuna donna, nè suo herede, ouero alcuno à cui habbia ceduto le ragioni della dote, siano preferti à i creditori nelle cose obligate per la dote, ma chi è primo in tempo habbia miglior ragione; ma possano le donne riceuer securtà per le doti che per l'auenire si hanno da restituire insieme con le donationi per cagion di nozze, non ostante alcuna cosa in contrario, ma nella tacita obligatione siano preferte le donne à tutti i creditori.

Che la dote si constituisca nei beni sottoposti al fideicomisso. Cap. 169.

E' statuito, che se alcuno sarà stato astretto per il testamento del padre, auo, ò proauo, à restituir qualche heredità per ragion di fideicomisso, così generale, come altramente, & che durando il fideicomisso hauerà constituito dote alla moglie; che ella dopò la morte del marito possa esser sodisfatta per la detta dote, ne i sudetti beni sottoposti al fideicomisso, non ostante alcuno testamento, nè probibitione di restituir detta heredità; mentre però non si constituisca dote con inganno di uoler usurpar detta heredità; ma la dote sia pura, constituita nel principio del matrimonio.

E' statuito, che alcuna donna, così maritata, come uedoua, non possa donare, uendere, alienare, ceder le sue ragioni, nè obligarsi in alcun modo senza il consenso di due più prossimi parenti da parte del padre, se ue ne sono, & giurando lei di non hauerne che possano esser presenti commodamente, si ricerchi il consenso di due più prossimi da parte di madre, & mancando quelli & questi, interuenga il consenso di due suoi uicini di buona uoce, & fama; altrimente il contratto sia di niun ualore; saluo che la donna possa contrahere alla presentia del Giusdicente, il qual interponga la sua auttorità, fatte però prima per lui le debite interrogationi, & che hauerà conosciuto che essa non è indutta, nè ingannata da alcuno, nel qual caso ch'egli interponga la sua auttorità, il contratto sia stabile, et fermo, come fatto rettamēte, et giustamente; altrimente non uaglia, ancorche la donna hauesse giurato di non contrauenire, il qual giuramento si presuma, come si è detto di sopra, nello statuto posto sotto la rubrica, in che modo la donna maritata possa far testamento.

Che i contratti & Instromenti, che si faranno col decreto del Giusdicente debbano esser rogati per li Notari deputati al banco del Giusdicente. Cap. 171.

E' statuito, & ordinato, che gli atti, contratti, ouero Instromenti che si fanno col decreto dello Spettab. Vicario, ouer Spettab. Consoli, ò altri Giusdicenti, così della Valle, come de communi siano rogati, et debbano esser rogati per li Notari deputati, & che si deputaranno al banco di tali Giusdicenti, & anco, per altri Notari legali, se così parerà al Giusdicente.

De i Codicilli. Cap. 172.

E' statuito, che in qualunque Codicillo fatto in qualche persona sia necessario il numero di cinque testimonij rogati, & cadauno Codicillo, nel quale alcuno sia instituito herede direttamente, non sia di ualore.

De i Legati. Capit. 173.

E' statuito, che i Legati si possano fare anche senza scrittura alla presentia di tre testimonij sin alla somma di cinque lire di planeti; & con scrittura, & tre testimonij sin alla somma di lire cento di planeti; & se saranno più legati gli sia necessaria la presentia di cinque testimonij almeno, altrimente detti legati non siano di ualore.

Che il figliuolo minore di anni quatordici non possa esser emancipato. Cap. 174.

E' statuito, che non si possa far alcuna emancipatione di alcuna persona minore di anni quatordici compiti al tempo della emancipatione, & se si farà sia nulla ipso iure; saluo se colui che emancipa fusse stolto con dilucido interuallo, ouero prodigo, il qual possa far tal emancipatione di un minore di anni quatordici con auttorità del Giusdicente, & de i più prossimi parenti, ò uicini, non hauendo esso minore Tutore, ò curatore.

Delle emancipationi. Cap. 175.

E' statuito che, se alcuna persona maggiore di anni quattordici figliuolo di famiglia uolesse uiuer separatamente dal padre, come padre di famiglia, & esser emancipato, possa esser emancipato, et dimandar dal padre che lo emancipi, & comparino tutti due inanzi al Giusdicente di Valtrompia, ò del commune, & doue habitano, & dimandi esso figliuolo alla presentia di detto Giusdicente al padre, che lo uoglia emancipare, & liberarlo dalla paterna potestà, perche intende di negotiar i fatti suoi da sua posta, come padre di famiglia, & allhora il padre seda appresso al Giusdicente, & il Giusdicente interroghi prima esso figliuolo, & se perseuerarà nella stessa dimanda, ricerchi poi dal padre, se à quella consente, & consentendo, esso padre prenda il figliuolo per mano, & lo dia in man del Giusdicente, il qual Giusdicente dica. Vattene, & da qui inanzi sarai padre di famiglia, et negotiarai da tua posta, & non hauerai parte con tuo padre, & farai mercantia da tua posta, comperando, uendendo, & facendo, come fanno gli altri padri di famiglia, & ti libero dalla paterna potestà: & ti priuo di tutti i beni paterni, cosi consentendo il padre tuo; & per l'auenire non conseguirai beni, nè facoltà di tuo padre, facendo lui testamento, ò non facendolo, talmente che sarai, come se non fusti nato di lui, & come persona strana; ma per l'obligatione che tu hai à tuo padre; perche ti ha generato, tu lo riconoscerai ogni anno nelle sue necessità, & calamità, non mettendolo dopò le spalle. Et cosi si faccia publico Instromento di detta emancipatione per il Notaro dell'ufficio; & fatta detta emancipatione, ciò che acquista il figliuolo per se & suoi heredi, & successori sia proprio di esso figliuolo, & delli suoi heredi, nè sia tenuto communicarlo, nè col padre, nè co i fratelli; & parimente detto figliuolo emancipato non possa dimandar cosa alcuna ne i beni del padre, auo, ò proauo, cosi per uia di testamento, come ab intestato, saluo se il padre dopò la emancipatione non hauerà lasciato à esso suo figliuolo per ragion di donatione per amor di Dio, nel qual caso esso figliuolo possa conseguir detto legato. Negli altri

beni ueramente, così paterni, come dell'auo, non possa conseguir, nè hauer parte alcuna, saluo se il detto padre non gli hauesse assegnata qualche parte delli suoi beni nella emancipatione, nel qual caso possa tenere, godere, & possedere detti beni come suoi proprij & espediti, mentre che non si faccia tal assegnatione in pregiudicio de i creditori, nè de gli altri figliuoli & figliuole; talmête che la assegnatione nõ ecceda la parte che si aspetta ad esso figliuolo, quando non fusse emancipato dal padre, & uenisse alle diuisioni con gli altri fratelli, nel qual caso tal assegnatione, & emancipatione sia nulla ipso iure.

Che il principal debitore debba esser conuenuto inanzi che si vada contra la securta. Cap. 176.

E' statuito, che il principal debitore debba prima esser conuenuto inanzi che si uada contra la securtà, la quale non possa esser conuenuta, se prima non saranno state fatte le debite essecutioni contra il principale, nel qual caso, se non si ritrouerãno beni del principale, allhora si uada contra la securtà; & quella sia tenuta pagar il debito del quale ha fatto la securtà, & sia obligato realmente, & personalmente come principale, eccettuando le securtà date in giudicio, & quelli che si fussero obligati principalmente & insolidum con le debite renontie, i quali possano esser conuenuti, come principali.

Che i creditori possano esser sodisfatti ne i legati. Capit. 177.

E' statuito, che i creditori di qualche defonto possano esser sodisfatti ne i beni lasciati ad altri, non ostante essi legati, & che i legatarij siano in possesso, & habbiano regresso contra gli heredi per li suoi legati, & anco contra i beni del testatore, se prima hauessero proceduto contra gli heredi nei quali sono trasferte tutte le attioni, ancora passiue, & constasse legitimamente non esserui beni per sodisfation de i loro crediti.

Della pena di colui che nega la figliatione, & de gli altri. Cap. 178.

E' statuito, che se alcuno in Giudicio hauerà negato di essere, ò essere stato figliuolo, padre, auo, ò proauo, ouero essere, ò essere stato ascendente, ouero alcuno esser morto di cui sia stato interrogato in Giudicio, & sarà prouato quello esser uero che sarà stato negato, colui che hauerà negato sia condennato in lire uenticinque di planeti, da esser applicate per la metà alla Valle, ouero commune, & per l'altra metà alla parte, & di più, sia obligato à tutti i danni, spese, & interessi che l'altra parte hauesse patito per la predetta occasione.

Dei Sozzi, & prima delle Vacche. Cap. 179.

E' statuito, che i socidi si facciano in questo modo, cioè.

Prima quelli che danno, & quelli che tengono bestie in sozzo, estimino le Vacche, & le facciano il prezzo prima che siano date in sozzo, & il sozzauolo debbia tenerle per anni cinque (se esse parti non saranno altrimente conuenute di partirle) & alleuar tutti i Vitelli, & Vitelle, che nasceranno da dette uacche, se non morissero da sua posta, & non per difetto del sozzauolo; & nel fin del detto termine di anni cinque si diuidano in due parti i sozzi, cioè il danno, & il guadagno si diuidano per metà insieme con le uacche del sozzo, & che il sozzauolo sia tenuto far i capi, & il patrone possa pigliar quel capo che li piacerà, il qual sozzauolo sia tenuto pagar al suo patrone ogni anno un soldo planeti per cadauna lira dell'estimo fatto di dette uacche, cioè soldi cinque, in cinque anni per cadauna lira insino che tenerà dette uacche in sozzo.

A che sia tenuto il sozzauolo. Cap. 180.

E' statuito che, se le bestie del sozzo fussero amazzate dal Lupo, ò da Orso, ò da altre bestie, per la mala custodia di colui, che tiene le bestie, sia tenuto à restituir dette bestie al patrone, ouero pagarle secondo l'estimation fatta da principio, & se dette bestie morissero di ruina, che il danno sia per metà dell'una & l'altra parte, & che il sozzauolo sia tenuto dar la pelle al patrone, & la metà della carne, in termine di tre giorni dapoi che saranno morte le bestie, et se dette bestie morissero di malatia, di ueleno, ò stizza, che il danno sia diuiso per metà, ma le pelli siano del patrone, & che il sozzauolo sia tenuto per lo inganno, colpa, & cattiua custodia di dette bestie. Et sia tenuto pascerle bene, & nudrirle diligentemente, senza fraude, nè inganno.

Del sozzo & manentia de' Manzi. Cap. 181.

E' statuito, che i Manzi dati & tolti in sozzo, debbano esser estimati, et pretiati, & il pretio loro tutto sia del patrone, & il pretio che hauerà oltra l'estimo, se ui sarà qualche accrescimento, sia compartito per metà al patrone & al sozzauolo; ma se morissero per mala custodia del sozzauolo, come, se fussero amazzati da Lupo, orso, ò altre bestie, allhora il sozzauolo sia tenuto restituirla il pretio al patrone; ma se morissero di ruina, il danno sia per metà, et il sozzauolo sia tenuto consegnar la pelle al patrone, & la metà della carne; ma se morissero di malatia, ueleno, ò stizza, il danno sia diuiso egualmente per metà, & possano esser uenduti, & diuisi quando ad alcun di loro piacesse.

Del sozzo delle Pecore. Cap. 182.

E' statuito, che colui che tiene in sozzo pecore, sia tenuto dar al patrone la metà della lana, & la metà de gli agnelli maschij, & alleuar tutte le agnelle femine che nasceranno da quelle pecore, nel termine di tre anni, se le parti non saranno d'accordo di partir il sozzo in più breue tempo di tre anni; nel fine del qual termine il sozzauolo faccia due capi di dette pecore col suo parto, & il patrone pigli quel capo che li pare, & se ui sarà danno si diuida per metà.

Del sozzo delle Capre. Cap. 183.

E' statuito, che quattro Capre & una Iola, cioè capretta, constituiscano un sozzo; & colui che tiene capre in sozzo sia tenuto dar al patrone ogni anno, finche durerà il sozzo, un capretto idoneo, & le debba tenere per anni cinque continui, & debba alleuar ogni anno due Iole, ouer capretti, et nel fine di questo tempo diuider il sozzo come si è detto di sopra, ma gli altri sozzi facendo i capi il sozzauolo, pigliarà il patrone quello che più gli piacerà; & se le capre morissero senza colpa del sozzauolo il danno sia diuiso per metà, dando al patrone la pelle, & la metà della carne.

Che i communi siano tenuti conciar le Strade. Cap. 184.

E' statuito, che i Consoli delle terre & de i communi di Valtrompia siano tenuti et obligati con giuramento far conciar la strada publica di Valtrompia; & cadaun commune debba conciar sopra il suo territorio; & se occorresse che detta strada ruinasse per caso fortuito, che sia tenuto quel commune, nel qual è ruinata, farla conciar subitamẽte, et metter la spesa alla partita della Valle, nel qual conto siano poste in credito tali spese fatte da esso commune per conciar la detta strada col giuramento de' Ragionati, ouer Deputati di detta Valle, talmente che dette spese si facciano à nome della Valle, & parimente si acconcino, & si facciano à spese della Valle tutti i Ponti sopra il fiume di Mella nell'andare per detta uia publica secondo che detta uia è dissegnata, ma gli altri Ponti si facciano, & si concino à spese di quel commune, nel quale sono situati; & se occorresse che si conducessero acque per qualche edificio à trauerso à detta strada, che colui che condurrà dette acque sia tenuto & debba far un Ponte di pietra sopra detta acqua, che sia largo almeno braccia cinque, & più, se sarà possibile; & mantener continuamente detto ponte à sue proprie spese, sotto pena di lire cinquanta di planeti da essergli tolta & applicata à Valtrompia; & i communi sopra i quali saran fatti siano tenuti alla restauratione de i detti ponti, sotto la detta pena, riseruando

do però ragione contra essi che conducessero dette acque per la detta strada, & che mancassero di sodisfare al debito loro, & occorrendo che detta acqua si conducesse per la detta strada, che quanto è possibile si tolga giù di detta strada, & si conduca altroue, talmente che l'acqua non scorra per la uia sudetta, sotto la stessa pena; saluo in alcuni luoghi di Valtrompia, ne i quali corressero acque publiche, & naturali per le uie publiche, sopra le quali si facciano i ponti per la Valle, come si è detto di sopra; & così il Sindico sia tenuto caualcar ogni anno due uolte, cioè nel mese d'Aprile, & d'Ottobre sopra detta strada, & in qualunque luogo, che gli parerà col suo giuramento, oue sia bisogno la faccia commodare, & disegnar quella parte che gli parerà col suo giuramento alla Valle, & à i communi, & anche sia in libertà del consiglio di mandar oltra le sudette due uolte sopra le dette strade persone à ueder quelle ogni uolta che occorrerà ruina, ò deuastatione per casi fortuiti.

Delle altre strade de' communi di Valtrompia. Capit. 185.

E' statuito, che tutte le altre strade de' communi di Valtrompia si acconcino per ciascun commune sopra il suo Territorio à spese de i detti communi, per le quali uie de' communi publiche & dissegnate ad essi communi qualunque persona così di Valtrompia, come forestiera possa andare, et ritornare con ogni sorte di bestie caricate & discaricate di giorno, & di notte sempre che gli piacerà, come se fusse del commune, nel qual la strada è sieuata, & niun glielo possa uietare, sotto pena di lire cinquanta di planeti per persona, & cadauna uolta, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle; & che tutti, così forastieri, come Valleriani possano andare & ritornare liberamente per dette uie insino à i confini di Valtrompia da ogni luogo di detta Valle.

Del medesimo. Cap. 186.

E' statuito, che niuna persona habbia ardire, nè presuma di condur acque, così sortiue, come pluuiali per le uie communi, nè di sopra, nè di soteo, in modo, ò forma che dette acque sorgano nelle uie, nè facciano ruinare esse uie, nè di sopra, nè di soteo, nè farui altro danno, sotto pena di lire tre di planeti per persona, & cadauna uolta, & di più, di rifare & restaurar dette uie à sue proprie spese, la qual pena sia di esso commune, & se fusse in strada publica, sia di Valtrompia, & quanto più tosto possa leuar dette acque dalla strada & condurle altroue, talmente che non scorrano per dette uie, sotto la pena sudetta; parimente che niuna persona habbia ardimento, nè presuma zappare, nè

roncare, nè far fossati, sotto, ò appresso à dette uie, non solamente nel terreno della strada, ma anco appresso à detta strada nel terreno de i confinati, talmente che per detta causa la strada ruinasse, sotto la pena predetta da esser applicata come di sopra; Parimente che cadauna persona di qualunque stato grado, & condition esser si uoglia ancor che fusse ecclesiastica confinante con le strade, così di Valtrompia, come de' communi di essa Valle, tagli, & debba tagliare le siepi che sono appresso à dette strade in ogni luogo, talmente che non faccia danno à esse strade, nè uenga sopra dette strade, sotto la pena predetta, & oltra di tagliare à suo danno & interesse; Parimente che niuna persona habbia ardire, nè presuma di getter pietre, nè altra immondezza sopra le uie così publiche, come de' communi, nè far letame in quelle, sotto pena di uenti soldi di planeti per cadauna persona, & cadauna uolta, oltra la soprascritta pena di lire tre, & di leuarlo uia à suo interesse; Parimente che niuna persona habbia ardire, nè presuma, di chiudere, ne restringere strata alcuna, sotto pena di lire diece di planeti, & di più di aprirle & allargarle à sue proprie spese, come di sopra.

Del danno dator. Cap. 187.

E' statuito, che se alcuna persona sarà ritrouata dar dar danno nelle possessioni così de i communi, come di persone particolari, così con le persone, come con gli animali, & se il dannatore fusse forastiero di quel commune, sopra il territorio del quale sarà stato dato il danno, sia tenuto colui, che ha patito il danno dar l'accusa nel suo commune, nel quale sarà stato ritrouato dar il danno, & il Console di detto commune sia tenuto mandar la copia della accusa all'accusato, nel commune doue habita detto dannatore, la qual accusa, sia tenuto dar & dissegnar in termine di giorni cinque continui dapoi che sarà stato dato il danno, & nel detto termine debba hauer fatto estimar detto danno per estimatori da esser eletti da i Consoli di detto commune, doue il danno sarà dato col loro giuramento, il qual estimo, parimente si manderà per l'istesso che hauerà patito il danno, nel commune del damnatore, & si creda al giuramento di colui che hauerà patito il danno per la inuention delle persone, ouero animali che haueranno dato il danno, non quanto all'estimo, & se il detto dannatore uolesse comparere, & dir delle sue ragioni, debba comparere in termine di otto giorni continui prossimi à uenire dopò la scientia, ouer citatione à lui fatta sopra la detta accusa. Il qual termine passato & non fatta da lui contraditione alcuna, si possa proceder alla espedition di detta accusa contra di lui, così per il danno, come anco per la pena contenuta ne i presenti statuti, dando prima sicurtà di obedir alla ragione, & di pagar quello che sarà giudicato, in quel commune, nel quale fusse dato il danno, & si proceda sommaria-

mente per il Giusdicente secondo la forma de' presenti statuti, & secondo la sua conscienza; admettendo la difesa di esso dannatore, & se per colui che ha patito il danno, ouero per il Camparo del commune, fusse stato tolto il pegno al dannatore, allhora non si dia, nè si mandi l'accusa nel commune del dannatore; ma essi pegni siano consegnati nelle mani del Giusdicente di quel commune, nel quale è dato il danno, i quali pegni si habbiano per denontia & scientia del dannatore; & fatto l'estimo, il Giusdicente del commune, nel qual habita il dannatore, sia tenuto far ragione sommariamente à quello che hauerà patito il danno per l'estimo, & pena sudetta, sotto pena al Giusdicente inobediente di lire cinque di planeti per ogni uolta, la qual pena sia di Valtrompia.

Della pena delle bestie grosse. Cap. 188.

E' statuito, che se alcuno animale, cioè Vacca, Cauallo, Mulo, & Asino sarà ritrouato in qualche prato di giorno con la guardia à dar danno gli sia pena soldi diece di planeti per ciascuna bestia grossa & per uolta, & di risar il danno in doppio à colui che l'hauerà patito, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà del commune nel quale sarà dato il danno, & se sarà senza guardia gli sia pena soldi due per qualunque bestia, & per ogni uolta, oltra il danno in doppio, come di sopra; & se dette bestie saranno ritrouate à dar danno di notte, gli sia pena soldi uenti di planeti, se saranno con guardia per cadauna bestia, & per ogni uolta, & se non hauessero guardia gli sia pena soldi diece di planeti per cadauna bestia ritrouata di notte, & per ciascheduna uolta, oltra il danno in doppio à colui che l'hauerà patito, la terza parte della qual pena sia del commune, & le altre parti dell'accusatore, & se dette bestie fussero ritrouate dar danno in qualche biada di giorno gli sia pena soldi diece di planeti per cadauna bestia & per ogni uolta, & di risar il danno in doppio à chi l'hauerà patito, & se fussero ritrouati di notte come di sopra, gli sia pena soldi uenti di planeti da esser applicata come di sopra, & si creda al giuramento dell'accusatore.

Delle bestie minute che dannificheranno. Cap. 189.

E' statuito, che se alcuna bestia minuta sarà ritrouata dar dãno di giorno, gli sia pena sei dinari di planeti per cadauna bestia et cadauna uolta, & di più di pagar l'estimo in doppio del danno patito; et se sarà di notte gli sia pena soldi due di planeti per cadauna bestia & uolta, oltra l'estimo in doppio, & se saranno ritrouate nelle biade di giorno gli sia pena soldi due di planeti oltra l'estimo in doppio, & se di notte gli sia pena soldi cinque di planeti per cadauna uolta, & cadauna bestia minuta, oltra l'estimo da esser pagato in doppio come di so-

pra, & la pena da esser applicata come di sopra; & se saranno Capre ne gli horti gli sia pena soldi cinque di planeti di giorno per cadauna Capra, & cadauna uolta, & soldi diece di planeti di notte, oltra il danno come di sopra.

Che il patrone sia tenuto per li suoi famigli & bestie. Capit. 190.

E' statuito, che il patrone delle bestie, che saranno ritrouate dar danno, sia tenuto alla pena, & all'estimo, benche non fusse alla loro custodia, ma ui fussero alcuni delli suoi famiglij; & se il detto patrone ricusasse di pagar detta pena & danno, allhora si proceda contra dette bestie per colui che patirà il danno, uoglia doue fussero ritrouate per la pena & danno come di sopra.

Dei Famigli, & altre seruitu. Cap. 191.

Coloro che seruono, & che fanno negotij d'altri à salario, ouer per altra conuentione, così maschij, come femine passato l'anno dopò la lor partita, non possano dimandar cosa alcuna, ma si intendano esser sodisfatti della lor mercede; saluo che si possa dar il giuramento à i patroni, & siano tenuti à giurare, ouer riferirsi al giuramento, se pure il patrone che douerà giurare sarà uiuo. Et il medesimo sia seruato in ciascuna opera, & mercede di ciascuna opera, dopò sei mesi dal giorno che sarà fornita l'opera da essere computati, se infra detto tempo i patroni, ouer quelli à i quali saranno fatte le opere sopra la mercede, ò salario, non saran dimandati in Giudicio, ò fuor di Giudicio, prouando almeno per un testimonio della detta richiesta. Et tali che haueran seruito, ò stiano, ò siano partiti da i patroni, non possano dimandar il salario, senon per un'anno, ancor che più anni siano stati con detti patroni; saluo però il giuramento sopradetto, che in detto caso possa esser dato. Il medesimo ancora sia seruato in ciascuno Tutore, Curatore, ouero Administratore, che, se non sarà dimandato per quello, ouer quelli che fussero sotto tutela, cura, ouer administratione à renderli ragione fra due anni dal giorno dell'età legitima, cioè d'anni uenticinque, non possano più esser astretti à renderli ragione; ma si presuma & s'intenda sufficientemente esserli stata resa ragione, se fra il detto tempo sopra essa ragione non saranno stati richiesti in Giudicio, ouer fuora di giudicio, prouato per due testimonij della detta richiesta. I Famigli, ouer altri mercenarij se si partiranno inanzi al tempo conuenuto & pattuito senza licentia de i patroni, ouer senza legitima causa con robbe, ò senza, incorrano nella pena di lire diece, oltra l'obligo di rifar il patrone del danno & delle robbe. I quali tutti mercenarij andando à star con altri inanzi al termine predetto senza licenza, ouer parola de i loro patroni, in quel caso quelli che li riceueranno cõdennati siano in lire cinque di planeti, da essere applicate

alla Valle, ouer commune; & ciò per ciascuna persona contrafaciente, laqual gli hauerà tenuti per otto giorni dapoi che li sarà stato denontiato della loro partita, come di sopra.

Della pena posta a quelli che vanno per le possessioni d'altri. Cap. 192.

E' statuito, che se alcuno anderà per la possessione d'un altro à piedi, sia condennato in soldi due di planeti per cadauna persona, & se ui anderà con bestie sia condennato in soldi cinque di planeti per ciascuna bestia, & cadauna uolta, & se ui conducesse carro sia condennato in soldi diece di planeti per cadaun carro, & cadauna uolta; saluo che, se le strade solite fussero guaste, ò per l'inuerno, ò per altro accidente, talmente che per quelle non si potesse andar commodamente, sia tenuto solamente alla emendation del danno, & non ad alcuna pena.

Di quelli che dannificano di notte. Cap. 193.

E' statuito, che se alcuno darà danno con persone, caualli, & altri animali dal tramontar del sole per un'hora insin alla leuata del sole, ancora per un'hora inanzi, s'intenda hauer dato danno di notte; & sia duplicata la pena, come nello statuto di danno dato.

Della pena di colui che guasta l'uua de gli altri. Capit. 194.

E' statuito, che se alcuna persona della communità di Valtrompia guasterà, ouero porterà uia l'uua à qualche persona fraudolosamente, sia condennato in soldi diece di planeti; et se detta persona che guastasse l'uua hauesse seco bestie da caricare, ouero che le uolesse caricar d'uua, sia condennata in soldi quaranta di planeti, & à restituir il danno in doppio à colui che l'hauerà patito; & si creda al giuramento del custode, ouero del patron della uigna; & questo se sarà di notte, ma se fusse di giorno, sia condennato in soldi cinque plan. per cadauna persona, & in soldi uenti per cadaun cauallo, oltra il danno in doppio; saluo che cadauna persona che passi per la uia al tempo che l'uua sarà matura, possa mangiar di detta uua senza spiccarla dalla uite, & portarne seco una gratta senza alcuna pena; la metà della qual pena sia dell'accusatore, ouero di colui che patirà il danno, & l'altra metà del commune sopra il territorio del quale sia situato il luogo dannificato, come di sopra, eccettuando i putti minori di sette anni.

Della pena di quelli che accusano qualche persona in dubbio. Capit. 195.

E' statuito, che qualunque si uoglia di Valtrompia accusasse qualcheuno in dubbio, ouero non potesse sustener l'accusa data contra alcuna persona, sia condennato in quella pena, la quale meritasse esso accusato in caso che l'accusa fusse uera; & di più nelle spese & interessi, se paresse che tale accusa fusse calonniosa; & il presente statuto non s'intenda, nè habbia luogo nelle accuse, nelle quali si ingerisce pena di sangue in qual si uoglia modo.

Della pena posta a quelli che tagliano le legne, o arbori d'altri. Cap. 196.

E' statuito, che, se persona alcuna per l'auenire taglierà arbore fruttifero, in qual che horto, ò giardino di ciascun'altra di Valtrompia, sia condennata in lire diece di planeti per cadauno arbore fruttifero; & di più, di rifar il danno in doppio à chi l'hauerà patito, del quale si creda al pàtrone col suo giuramento con un testimonio degno di fede, & se l'arbore non sarà fruttifero in detti luoghi sia condennato in lire tre di planeti, oltra il danno in doppio come di sopra; & se si taglierà altro arbore in altri luoghi nelle possessioni di alcuna persona che fusse fruttifero, sia condennato in lire cinque di planeti per cadauno arbore fruttifero, oltra l'estimo in doppio; & se l'arbore non fusse fruttifero sia condennato in soldi trenta di planeti per cadauno arbore, oltra il danno duplicato, la qual pena sia per la metà del patrone che ha patito il danno, & per l'altra metà del commune, nel quale sarà commesso il danno; & s'intenda il danno tanto quanto il patrone hauerà patito, per due anni immediate susseguenti, di detto arbore, & che cadauna persona alla quale sarà dato danno nel modo sudetto possa astringer cadauno à giurare, se egli ha dato il danno; & e ricusasse tal giuramento, si habbia per dãnatore, talmente però che colui che si lamenterà renontij la potestà di proceder criminalmẽte contra il dannatore.

Del medesimo. Cap. 197.

E' statuito, che se alcuna persona di Valtrompia darà danno; & taglierà legne ne i boschi di un'altra persona di Valtrompia sia condennata in soldi cinque di planeti per cadaun fascio di legna che possa portar un huomo, ò una donna, & in soldi uenti per cadauna carga di legna che possano tirar due buoi, & soldi diece di planeti per ciascuna carga di cauallo; & di più à pagar il danno in doppio à chi l'hauerà patito.

Delle bestie che dannificano nelle tagliate noue. Capit. 198.

E' statuito, che se alcuna persona della communità di Valtrompia darà danno à qualche persona, commune, ò uniuersità di Valtrompia con le sue uacche, buoi, & altre bestie nelle tagliate, ouero merse, troncate nouamente insino che non haueranno tre anni, sia condennato in soldi cinque planeti per qualunque Vacca, Bue, Cauallo, & Mulo, & per cadauna uolta, oltra il danno in doppio da esser pagato à colui che l'hauerà patito. Se poi hauerà dato danno con Capre sia condennato in soldi diece di planeti per cadauna capra, & per ogni uolta; & se hauerà dato danno con Pecore per il primo anno della tagliata sia condennato in soldi due planeti per ogni pecora, & uolta, oltra il danno duplicato come di sopra; da tre anni ueramente in poi non possa alcuno esser accusato ne i boschi seluatici per dette bestie, & se fusse accusato non gli sia altra pena, che di pagar il dãno duplicato come di sopra, la metà della qual pena sia del patrone, & l'altra metà del commune, nel qual è dato il danno.

Che i communi di Valtrompia siano tenuti ogni anno ad eleggere i Campari. Cap. 199.

E' statuito, che ogni Commune di Valtrompia sia tenuto & obligato creare, & constituire uno, ò più Campari nel suo commune, & territorio, il qual habbia à custodire tutte le possessioni & beni, così domestici, come seluatici, posti nel suo Territorio, & corte, sotto pena à cadaun commune di lire uenticinque di planeti; & di più, se alcuno de i detti communi, non crearà, ouero constituirà i Campari predetti, possa cadauna persona che ha possessioni, ò boschi in detto commune negligente à far i Campari, accusar detto commune, per detti danni patiti in dette possessioni et boschi, in Valle, ouero nella Cancellaria, ò ne gli atti della Cancellaria di Valtrompia; & si proceda contra detto commune per li danni sudetti, dati come di sopra, mentre però che la detta persona che uuol procedere faccia oblation al commune di pagar la sua parte del salario della camparia & paghi effettualmente la sua parte del salario alla rata di beni situati in esso cõmune, la qual rata sia di dinari otto per cadaun piò nelle possessioni, & dinari tre ne i boschi, & se non uolesse pagar la sua parte del salario, non possa accusar il commune. I quali Campari possano accusar & denontiar qualunque persona, & bestia che ritroueranno dar danno ne i beni così de' communi, come di persone particolari di Valtrompia, come di sopra, giusta la forma delli statuti; & si stia al loro giuramento, mentre che siano di buona uoce & fama; Et se occorresse che essi Campari tolessero i pegni à qualche persona forastiera del suo commune, quelli che li trouaranno dar danno in qualche luogo della sua custodia, siano tenuti consegnar

subito detti pegni nelle mani de i Consoli, ò Giusdicenti del suo commune, altrimente si proceda contra di lui come ladro, secondo che parerà alla parte offesa, & à cui saranno stati tolti detti pegni, dissegnando l'accusa nel termine contenuto nel presente statuto; et se essi custodi de' campi, ouero campari daranno danno per se, ò per altri, ouero piglieranno pretio per non accusar qualche persona, sian condennati in doppio, come di sopra.

De i figliuoli di famiglia, & famiglij che diano danno. Capit. 200.

E' statuito, che se alcuno figliuolo, ò figliuoli di famiglia, ouero alcuno famiglio, che stia & habiti in casa di qualche persona, darà danno ne i beni d'un'altra persona, il padre, l'auo, ò patrone, sia obligato à pagar il danno dato à chi l'hauerà patito, & anco la pena contenuta nel presente statuto non ostante alcuna cosa in contrario.

Della pena di colui che guastasse i Conicchij, & altra opera per condur le fontane. Cap. 201.

E' statuito, che se alcuna persona di qualunque stato, grado, & condition' esser si uoglia, che sarà ritrouata à guastare qualche conicchio, ò dugale, per li quali si conducano delle acque, ò fontane, nelle terre, edificij, ò case, ò possessioni di persone particolari sia condennata in lire uenticinque di planeti, et di più, à rifar il danno in doppio del suo proprio; & se alcuna persona si ritrouerassi à gettar qualche immondezza nelle acque delle fontane delle terre di Valtrompia, sia condennata in lire tre di planeti, la metà della qual pena sia dello accusatore, & l'altra metà del commune, nel quale saranno commesse le predette cose; & se persona alcuna ritrouerassi à cauare acqua, ò fontana di qualche Conicchio, ouer chiuderla senza licentia del patrone, sia condennata in lire uenticinque di planeti, oltra il danno che hauerà da pagare al patiente, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà del commune, come di sopra; Et così i Sindici, & Conseruatori di Valtrompia, & de' communi, tenuti et obligati siano con giuramento à conseruar, e mantener tutte le acque & fontane, che si hanno à condurre alle sue terre; & anco inuestigare, & difenderle se alcuno hauesse dato danno in quelle, & difenderle talmente che cadauno nella sua terra, & commune sia tenuto conseruar le fontane publiche col suo giuramento, & dissegnare, & querelare tutti i dannatori, come di sopra.

Delle siepi, che si hanno da fare per le possessioni. Capit. 202.

E' statuito, che se alcuno sarà solito far qualche siepe tra la sua possessione, & quella del uicino, sia tenuto & obligato à mantenerla, & farla à sue proprie spese, mentre però che detta siepe non sia alta da terra oltra tre braccia, accioche non dia danno al uicino, & se darà danno, sia tenuto tirarla nel suo, sin à tanto che non apporti nocumèto ad esso uicino, mètre che sia ragione antica di far detta siepe, & cadauno che hauesse possessione, horto, ò giardino appresso alla casa d'un'altro, possa astringere il patrone di detta casa à far una buona siepe, et così spessa che le galline, ò altri animali non uadano nel suo horto, possessione, ò giardino, altrimente esso la faccia fare à interesse di detto patrone; saluo se detto patrone della casa non uolesse tener detti animali, nel qual caso non possa esser astretto à far detta siepe, ma colui che la uuole, la faccia à sue spese.

Che non si piantino arbori appresso al vicino. Cap. 203.

E' statuito, che alcuna persona di qualunque stato, & grado esser si uoglia, non ardisca, nè presuma piantare, nè piantati tenere, ò alleuar arbori fruttiferi, ò non fruttiferi, che diano danno ad alcuno appresso il suo, per tre braccia, ouero che si offuschi il sole alla casa, ouero ad altri luoghi uicini, da mattina, et mezo dì, & se si piantassero si leuino à richiesta di colui, alquale si dà il danno, & il Giusdicente sia tenuto col suo giuramento far tagliar quegli arbori; parimente niuna persona ardisca, nè presuma piantar siepi uerdi alte da terra per tre braccia, che portino danno al uicino, & se sarà fatto altrimente, che siano sterpate à richiesta di colui à che sarà dato il danno, et le predette cose non habbiano luogo ne i boschi, nè castegneti.

Del furto ritrouato nella casa di alcuna persona. Capit. 204.

E' statuito, che se qualche furto sarà ritrouato nella casa, ouer alloggiamento di alcuna persona di Valtrompia, il patrone di detto albergo si habbia per dannatore, & ladro, se da lui non sarà prouato il contrario, ouero se non consegnerà il ladro, & sia punito secondo la forma delli statuti, non ostando che egli dica hauerlo comperato da altri, & saluo se non sarà persona, contra la quale non caschi alcun sospetto, la qual sia tenuta rilasciar al patrone la cosa rubata senza alcun pagamento, riseruandogli ragione contra di colui che gli hauerà dato tal furto.

E' statuito, che niuna persona di Valtrompia ardisca, ne presuma lasciar Porci fuori per le terre di Valtrompia, sotto pena di soldi cinque di planeti per cadauno porco al giorno, et se sarà per due giorni la pena sia duplicata, et per tre giorni, paghi cinque soldi di planeti ogni giorno, ma continuando otto giorni gli sia pena lire tre di planeti, & per diece giorni gli sia pena lire diece di planeti, & se più oltre continuerà gli sia pena lire uenticinque di planeti, & il patrone sia tenuto pagar la detta pena, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà del commune nel quale habitano detti porci.

Della possession turbata. Cap. 206.

E' statuito, che se alcuno possede qualche possessione, casa, edificio, ouero medoli, ò altri beni stabili in Valtrompia per lo spatio di tre anni continui, & fusse nel quieto & pacifico possesso di detta cosa, se qualche persona entrerà, ouer uolesse entrar al possesso di quella senza licentia del Giusdicente della Valle, ouero de' communi, non essendo citato il possessore, ma di sua propria auttorità, quel che turbarà sia cõdennato in lire uenticinque di planeti, et à restituir il danno duplicato à colui che l'hauerà patito, & se la seconda uolta farà il medesimo sia condennato in lire cinquanta di planeti, oltra i danni & interessi, & se ui tornerà la terza uolta, sia condennato in lire cento di planeti, oltre i danni spese & interessi, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra del cõmune, nel cui territorio saran situati tali beni stabili; & s'intenda esser caduto da qualunque ragione, attione, & titolo, che hauesse in detta cosa, talmẽte che ogni attione, ragione, et beneficio, se ne hauerà alcuno, s'intenda esser trasferito, & continuato in esso primo possessore, non ostanti Instromenti, scritture, ò altra cosa in cõtrario; Et se il medesimo perseuerarà à molestare il possessore nel detto suo possesso il commune, & gli huomini, nel cui territorio saran posti detti beni, siano tenuti mantener esso primo possessore, & denontiar al Magnifico Sig. Podestà di Brescia quel tale molestante, come ladro & malfattore, & di mala condition & fama, à nome del commune, sotto pena al detto Console del commune predetto di proceder contra il suo commune per li danni spese & interessi di quella persona molestata, & si proceda criminalmente inanzi al predetto Magnifico Sig. Podestà di Brescia; Et il Consiglio di Valtrompia, in caso che il commune, ò Consoli ricusassero di procedere contra tal molestante debba conceder lettere di pignorar & ritener de i beni di quel tal commune inobediente come di sopra; non ostanti alcune cose in contrario.

Della pena di colui che fara insulto contra qualche uno senza arme. Cap. 207.

E' statuito, che se alcuno farà insulto contra qualche persona senza arme, & non lo percoterà, sia condennato in lire tre di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà del commune, nel qual sarà commesso quell'insulto, ma se farà insulto con arme & senza ferita sia condennato in lire cinque di planeti, da esser applicate, come di sopra.

Della pena di colui, che fara insulto alla casa di qualche una persona. Cap. 208.

E' statuito, che se alcuno farà insulto alla casa, nella quale habiti la persona insultata, ò sia sua propria, ò pur tolta ad affitto, ouero à lui conceduta gratuitamente, se con arme, & senza ferita, sia condennato in lire uenticinque di planeti, & se farà l'insulto senza arme, & senza percussione sia condennato in lire uenti di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore & l'altra metà della Valle, ouero de i communi, & l'insulto s'intenda esser fatto con arme se l'insultante hauesse pietre nelle mani, & quelle tirasse contra la persona insultata, ouero bastone, con cui hauesse dato la percossa, & se ferirà, ouero percoterà, sia condennato in lire cento di planeti, & più & meno ad arbitrio del Giusdicente, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de i communi; nè si faccia alcuna rimessione di detta pena, se non hauerà delle cinque parti le quattro delle balle del Consiglio generale di Valtrompia, & la pace dell'offeso, & se sarà fatto altrimente sia nullo, & di nessun ualore.

Della pena posta a colui che percotera qualche persona con arme. Cap. 209.

E' statuito, che se alcuno percotesse qualche persona con arme, & non l'amazzasse, & sarà uscito sangue, sia condennato in lire uenticinque di planeti, & più, & meno ad arbitrio del Giusdicente, hauuto riguardo alla qualità del fatto, delle persone, & delle ferite, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de i communi.

Della pena dell'homicida. Cap. 210.

E' statuito, che se alcuno commetterà homicidio, così puro, come pensato, sia condennato in lire cento di planeti, la metà della qual pena sia de gli heredi del defonto, et l'altra metà della Valle, ouero de' communi, oltra ogni altra

pena & bando, da esser imposto per il Clarissimo Sig. Podestà di Brescia, al quale non obsti in alcun modo il presente statuto, anzi si proceda secondo la forma di ragione & di statuti di Brescia, & subito commesso l'homicidio, il Console del commune, in cui sarà fatto tal homicidio, sia tenuto con giuramento proceder contra i beni del detto homicida per la sudetta pena, talmente che la riscuota subitamente, sotto pena di lire cinquanta di planeti da essergli tolta & applicata come di sopra.

Della pena di colui che percoterà qualche uno co i pugni. Cap. 211.

E' statuito, che se alcuno percoterà una persona nella faccia con un pugno, ò con la mano uota senza uscita di sangue, sia condennato in soldi cinquanta di plan. la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero de' communi, & se uscirà sangue sia duplicata la pena, & applicata come di sopra.

Della pena a chi sgraffierà un'altro nel volto. Capit. 212.

E' statuito, che se alcuno sgraffierà qualche persona nella faccia sia condennato in lire tre di planeti, & se streppará la barba, sia condennato in lire cinque di planeti, applicata come di sopra.

Della pena di colui che morderà una persona. Capit. 213.

E' statuito, che se alcuno morderà qualche persona, & farà uscir sangue, sia condennato in lire tre di planeti, ma se non uscirà sangue sia condennato in soldi quindeci di planeti, da esser applicati come di sopra.

Della pena posta a coloro che dicono parole ingiuriose a i Giusdicenti, & altri Officiali. Cap. 214.

E' statuito, che se qualche persona di qualunque stato, & grado esser si uoglia cõtenderà con parole ingiuriose & minaccieuole, col Sindico, Vicario, Consoli, & Giusdicenti, & altri che si uoglia, Officiali deputati dell'ufficio della Valle, & de' communi, sia punito in lire uenticinque di planeti, & più, & meno, ad arbitrio del Giusdicente, et altri, i quali saranno ingiuriati, ò minacciati; la qual pena subito sia riscossa dal Massaro di Valtrompia, & de' communi senza alcuna rimessione; & se alcuno procurerà per quella tal persona, sia priuato di Consiglio, & di ogni beneficio, & ufficio della Valle, & de' communi di essa; & se alcuno de' detti ufficiali sopporterà tal ingiuria, ouero

ignominia, & non accuserà, ouer denontiarà di subito quella tal persona sprezzatrice de i sudetti mandati, ouero che hauerà detto parole ingiuriose, come di sopra, cada tal Giusdicente & ufficiale nella medesima pena, & sia priuato del detto ufficio, & chi lo accuserà habbia la metà della detta pena, & l'altra metà sia di Valtrompia, ouero de' communi, & l'accusatore sia tenuto secreto, & la pena prima che si paga per colui che hauerà fatto ingiuria, & che non hauerà obedito, peruenga nella communità di Valtrompia, ouero nel suo commune, come di sopra, il qual Giusdicente sia tenuto dar l'accusa ne gli atti dell'ufficio di Valtrompia, ouero del suo commune.

Di quelli che portano arme offensibili ne i luoghi oue si fanno i Consiglij di Valtrompia, & doue lo Spett. Vicario, & Giusdicenti de i communi rendono ragione ne i giorni giuridici. Capit. 215.

E' statuito, & ordinato, che niuna persona di qualunque stato, et condition esser si uoglia non ardisca, nè presuma à modo ueruno in alcun tempo portar arme offensiue di nessuna sorte ne i luoghi, doue si congrega il Consiglio generale di detta Valle, & doue i Consiglij, ouero Vicinie de' communi & delle Vniuersità di detta Valle si congregano, et doue lo Spett. Vicario, & i Giusdicenti de' communi rendono ragione ne i giorni giuridici, sotto pena di lire tre di planeti per ciascuna fiata, da esser tolta irremissibilmente ad ogni uno inobediente, & applicata per la metà alla Valle, ouero à i commui, & per l'altra metà all'accusatore, et quelle tali persone, che porteranno arme ne i luoghi contenuti nel presente statuto, non siano uditi in ragione se prima non deponeranno dette arme.

Della pena di colui che sprezzera i mandati de gli Officiali. Cap. 216.

E' statuito, che se alcuno sprezzarà i mandati di qualche Giusdicente, ouero Vfficiali di Valtrompia, ò de' communi di detta Valle, i quali contengano di douersi presentare inanzi à qualche Giusdicente, sia condennato, senza alcuno processo, ma solamente sopra la sola accusa giurata, in soldi uenti di planeti, i quali subito peruengano nella Valle, ouero communi, nè si possa far alcuna rimessione sotto le pene contenute nello statuto di sopra, & se la seconda uolta incorrerà nel medesimo errore sia condennato nel doppio, et se la terza uolta, sia condennato in lire cinque di planeti; & oltre, sia condennato in tutti i danni, et interessi, & si habbia, come se fusse stato conuenuto in Giudicio per il precetto fatto, & sprezzato come di sopra.

Della pena di colui che commettera fraude, o inganno nell'arte sua. Cap. 217.

E' statuito, che cadauno che commetterà, ò farà commetter, dolo, inganno, ò fraude in qualche arte, ò mercantia da lui essercitata, sia punito & condannato in lire cinque di planeti per cadauna uolta, le quali peruengano nella istessa communità, & di piu, la cosa in cui sarà stata cómessa la fraude sia data à colui in pregiudicio del quale sarà commessa la fraude, co i danni, spese, & interessi, & più, & meno ad arbitrio de' Giusdicenti, hauendo riguardo alla qualità del fatto, & alla condition delle persone.

Che alcuno Giudice non possa esser ricusato come sospetto per causa ingiusta. Cap. 218.

E' statuito, che alcuno Giudice ordinario non possa, nè debba esser ricusato, come sospetto, nè si possa dimandar altro Giudice in suo cambio per ragion di sospitione in qualche causa che s'aspetti alla sua giuriditione ordinaria, senon per causa giusta, licita, & approbata, cioè se consulterà nella causa contra la parte, ouero se sarà inimico capitale, ouero se si tratterà di causa sua propria, ò in cui sia interessato, ouero se sarà della famiglia della parte aduersa, ò se sarà suo parente, insin al secondo grado, ne i quali casi possa esser ricusato, come sospetto, & esso Giusdicente possa commetter la cognition della causa à cui gli piacerà, & esso luogo tenente possa giudicare, come se fusse principale, mentre che sia persona giusta, & intelligente & che non sia interessata nella causa.

Della pena di colui che bestemiera Dio, & i Santi. Capit. 219.

E' statuito, che se alcuno bestemierà Dio, sia condennato in lire tre di planeti per ciascuna uolta, & se dirà al dispetto, puttana di Dio, & simili, sia condennato in lire cinquanta di planeti per cadauna uolta, & se alcuno biestemierà la Gloriosa Vergine, sia condennato in lire uenti di planeti per cadauna uolta; & se bestemierà i Santi, sia condennato in lire cinque di planeti per ciascuna uolta; la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de' communi, & l'accusatore sia tenuto secreto, sotto uinculo di giuramento, così del Notaro che hauesse l'accusa nelle mani, come anco del Giusdicente, & subito sia riscossa la detta pena, senza alcuna rimessione.

Della pena posta a coloro che minacciano a Ministrali. Capit. 220.

E' statuito, che se alcuna persona minaccierà à qualche Ministrale, ò Caualiero, ò ad altri deputati à pignorare, & non gli hauerà percossi sia condennato in lire cinque di plan. per cadauna uolta; Et se li percoterà sia condennato in lire diece di planeti per qualunque persona percossa, & per cadauna uolta, & sia creduto al Ministrale, ouer Caualiero, ò ad altri deputati, con giuramento loro, & con la proua di un testimonio; Et oltra queste pene siano condennati i detti delinquenti, come se le persone offese fussero senza ufficio di ministrale, & altri come di sopra, secondo il tenor delli statuti sopra scritti delle persone priuate.

Della pena di colui che tirera sassi contra qualche uno. Capit. 221.

E' statuito, che se alcuno tirerà sassi contra qualche uno pensatamente, & non lo percoterà, sia condennato in lire tre di planeti; & se lo percoterà, senza effusion di sangue, sia condennato in lire diece di planeti, essendo percossa in testa, & se sarà nelle altre parti del corpo, sia condennato in lire cinque di plan. la metà della qual pena sia dell'accusatore, ò di colui che sarà stato percosso, & l'altra metà della Valle, ouero de' communi; & questo oltra tutte le altre pene, da essergli imposte per l'ufficio del Maleficio di Brescia.

Della pena posta a chi pigliera la beretta di capo a qualche persona. Cap. 222.

E' statuito, che se alcuno maggior d'anni uenti piglierà la beretta, ò capello di testa à qualche uno maggiore come di sopra, sia condennato in soldi uenti di planeti; la metà della qual pena sia applicata all'accusatore, e l'altra metà alla Valle, ouero à i communi, & crescendo lo sprezzamento sempre sia duplicata la pena.

Della pena di colui che vrtera alcuno. Cap. 223.

E' statuito, che se alcuno urterà pensatamente qualche persona in terra senza effusione di sangue, sia condennato in lire cinque di plan. da esser applicate come di sopra.

Della pena di colui che stracciera i panni di qualche uno. Capit. 224.

E' statuito, che se alcuno straccierà i panni di qualche persona pensatamente, sia condennato in soldi uenti di planeti, oltra la pena di pagar il danno dei panni stracciati in doppio, la qual pena sia applicata come di sopra.

Della pena di colui che darà mentita a qualcheuno. Capit. 225.

E' statuito, che se alcuno darà mentita à qualche persona, in publico, ouero in presentia di huomini, sia condennato in lire tre di planeti, & anco in maggior somma, hauendo riguardo alla qualità del luogo, & alla condition delle persone, la qual pena sia applicata come di sopra.

Della pena di colui che dira parole ingiuriose a qualche persona. Cap. 226.

E' statuito, che se alcuno dirà parole ingiuriose à qualche persona, sia condennato in lire tre di plan. & più, & meno ad arbitrio del Giusdicente, hauendo riguardo alla qualità delle parole, et alla conditione delle persone, & alla qualità del luogo, & di più sia condennato à reuocar le parole, alla presentia del populo & in publico; il che se ricuserà di fare, si cresca la pena ad arbitrio come di sopra; hauendo riguardo alla condition delle persone, la qual pena sia applicata come di sopra.

Della pena de' Ladri. Cap. 227.

E' statuito, che se alcuno sarà ritrouato à rubar qualche cosa sin alla somma di lire cinque di planeti, sia condennato in lire cinque di planeti se sarà di giorno, ma se sarà di notte, sia duplicata la pena, et sia tenuto restituir il furto al patrone in doppio, & se sarà sin à lire uenticinque di planeti, sia condennato in doppio, et restituir come di sopra, oltra tutte le pene che gli saranno imposte dal Magistrato di Brescia, et se sarà ritrouato la seconda uolta à commetter furto, il Giusdicente, ouero il Consöle della terra, nella quale sarà fatto il furto, sia tenuto col suo giuramento à far publicare, come il tale ha commesso tal furto, talmente che sia tenuto, et proclamato nelle piazze come publico ladro, & la pena sia duplicata, & se la terza uolta sarà ritrouato in furto sia tenuto il Consiglio della terra & il commune oue hauerà commesso il furto, ouero doue habitarà, scriuere per tutta la Valle qualmente il tale è publico ladro; & niuno, così nel suo commune, come fuori per tutta la Valle debba dar aiuto, consiglio, ò fauore, nè dar alcuna cosa à credenza, nè con dinari, sotto pena à quelli che contraueniranno, ouero che l'accompagneranno di giorno, ò di notte, di lire diece di planeti, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero del commune, & quel tal commune, come di sopra, sia tenuto sotto pena di lire uenticinque di planeti dinontiarlo al Magnifico Signor Podestà di Brescia, & se possibile sarà darlo nelle mani sue, à nome del commune, come publico ladro, & operar talmente con la sua Magnificentia, che sia impiccato per la gola, giusta la for-

ma delli statuti di Brescia, il qual accusatore sia tenuto secreto; et se saranno due, ò più, quelli che hauerāno commesso il furto, & uno di questi accuserà gli altri, egli sia liberato, et contra gli altri si proceda nel modo sudetto; saluo che, se colui che accuserà di nouo, commetterà furto, non sia altrimente liberato, ma si proceda contra di lui, cosi per il primo, come ancora per il secondo furto; i quali ladri siano obligati in solidum per le cose rubate.

Della pena imposta a coloro che comprano da i ladri cose rubate. Cap. 228.

E' statuito, che, se alcuno comperarà qualche cosa da ladri, cosi nascostamente, come palesamente, sia condennato in lire diece di planeti per la prima uolta, & di più, sia tenuto à restituir quella tal cosa comperata & rubata al patrone senza pagamento alcuno, & se la seconda uolta sarà ritrouato à comperar dal detto ladro, ouero da altri, sia condennato in lire uenticinque di planeti, & di più, à restituir la detta cosa, & se la terza uolta sarà ritrouato à far il medesimo, come di sopra, sia condennato in lire cinquanta di planeti, & di più, sia tenuto à restituire tutte le cose rubate per essi ladri ancora ad altre persone, & sia publicato per le piazze & luoghi del commune, doue habita, per publico ladro, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero de' communi; et il Console del commune oue habitasse, sia tenuto denontiar tali furti nel Consiglio di Valtrompia, et proceder contra di loro, sotto pena di lire cinquanta di planeti, la qual pena sia dell'accusatore per la metà, & per l'altra metà della Valle. Parimente se alcuno comparerà qualche cosa da figliuoli di famiglia, ouero d' alcune altre persone di famiglia senza licentia del patrone sia condennato in lire diece di planeti, & à restituir la cosa comperata al patrone senza alcuno pagamento; & se comprarà la seconda uolta, la sudetta pena sia duplicata, & sia riputato per ladro, hauendo riguardo alla qualità delle persone & alla conditione delle cose, ad arbitrio del Giusdicente.

Della pena di quelli che giocano a dadi, ouero alle carte. Capit. 229.

E' statuito, che, se alcuno sarà ritrouato à giocar à i dadi, ouero alle carte di giorno, sia condennato in soldi cinque di planeti per cadauna uolta, & se sarà di notte sia condennato in soldi uenti di planeti; saluo che ogniuno possa giocar per solazzo sin alla somma di soldi cinque, mentre che giochi in casa sua, & non in publico, & se alcuno giocarà in piazza, ouero in hosteria, sia duplicata la pena, & sia condennato colui, in casa del quale hauerà giocato in lire cinque di planeti, se sarà di giorno, & se sarà di notte in lire diece di planeti, & se due,

ò più persone saranno ritrouate hauer in casa giocatori, sia duplicata la pena, la metà della quale sia dell'accusatore, et l'altra metà della Valle, ouero de' communi; & l'accusatore sia tenuto secreto; & se occorresse che detti giocatori si percotessero fra loro, ouero facendo questione si amazzassero, il patrone della casa sia tenuto à tutte le spese & danni del commune, contenuti nel presente statuto, per occasion di tal percossa, & homicidio, & come principale insolidum.

Della pena di quelli che amazzeranno colombi d'altri. Capit. 230.

E' statuito, che, se alcuno amazzerà colombi domestici, sia condennato in soldi diece di planeti, & di più, à pagar detti colombi in doppio al patrone col suo giuramento, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero del commune.

Della pena imposta a quelli che amazzeranno i cani d'altri. Capit. 231.

E' statuito, che se alcuno amazzerà qualche cane che'l uolesse mordere, & la percossa fusse fatta dal mezo auanti, non gli sia alcuna pena, ma se la percossa sarà dal mezo in dietro, sia condennato in soldi uenti di planeti, & di più, sia tenuto à pagar il cane al patrone per quel tanto che sarà estimato, saluo se quel tale che amazzerà il cane, prouasse che detto cane lo uoleua mordere, & che non ha potuto far altrimente; nel qual caso non gli sia pena alcuna; & se il cane fusse rabioso, allhora possa esser amazzato senza pena, et colui che l'amazzasse habbia soldi diece di planeti dal commune, nel qual il cane sarà stato amazzato.

Della pena imposta a quelli che streppano i termini d'altri. Capit. 232.

E' statuito, che, se alcuno sarà ritrouato à streppar termini d'altri, ouero mouer confini, sia condennato in lire uenticinque, & più, ad arbitrio de i Giusdicenti, & oltra di ciò, sia tenuto à restituir tutti i danni patiti à qual si uoglia persona per occasione del detto mouimento. Parimente se alcuno sarà ritrouato metter termini senza l'interuento del suo confinante sia condennato in lire uenticinque di planeti, & quella tal terminatione di confini sia di nessun ualore, la qual pena sia duplicata come di sopra; & se alcuno dubitasse contra qualche persona che hauesse mosso qualche termine, possa di due cose farne una, qual più li piacerà, cioè, ò per mezo della Giustitia sforzar colui à giurare, se l'habbia mosso, ò fatto mouere, ò nò, ouero interrogar la persona sospetta

à ritornar il termine di comun consentimento, nel suo primo luogo, & ricusando egli di farlo, sia tenuto per colpeuole, & per questo non sia leuata la ragione à colui che dubiterà di non poter prouare quel tal mouimento.

Della pena di colui che rompe le siepi d'altri. Cap. 233.

E' statuito, che se alcuno romperà le siepi d'altri, sia condennato in soldi diece, & di più à pagar il danno in doppio à colui che l'hauerà patito.

Della pena di colui che giura il falso. Cap. 234.

E' statuito, che, se alcuno sarà ritrouato giurar à i sacri euangeli di Dio in Giudicio falsamente, sia condennato in lire uenticinque di planeti, et sia publicato come falsario per tutti i luoghi di Valtrompia; & non possa hauer ufficio, nè beneficio in essa Valle, nè anche ne i communi di detta Valle; ma sia tenuto infame, nè si admetta in testimonio, nè in giudicio; ma sia priuato publicamente come falsario, la qual pena sia della Valle, ouero di quel commune, inanzi al cui Giusdicente hauerà giurato, per la metà, & per l'altra metà dell'accusatore, & se hauesse giurato fuori della Valle possa esser conuenuto dal commune nel quale habiti, per la detta pena, & oltra di ciò, sia tenuto rifar la persona contro la quale ha giurato il falso, di tutti i danni, spese, & interessi patiti per la predetta occasione, de' quali si stia al giuramento di quello istesso che ha patito il danno.

Della pena imposta a quelli, che accendono il fuoco ne i luoghi d'altrui. Cap. 235.

E' statuito, che, se alcun pensatamente metterà fuoco in qualche edificio, casa, ò fenile, & si brugiassero, sia condennato in lire cento di planeti, & à rifar il danno in doppio à colui che l'hauerà patito, & si creda al suo giuramento per il detto danno; et di più, il commune, in cui seguirà quel tale incendio, sia tenuto sotto simile pena denontiar al Magnifico Sig. Podestà di Brescia quel tal delinquente, & anche pigliarlo, & condurlo preso al Magnifico Sig. Podestà, et operar talmente che sia condennato al fuoco, talmente che resti priuo di uita, et si come è disposto per li statuti di Brescia; et colui al qual sarà brugiata la cosa habbia attione contra il detto commune, perche habbia ricusato di pigliar il malfattore, & di proceder contra di lui come di sopra, per la casa, edificio, ouer cosa brugiata, nè possa detto Console, ouer commune scusarsi, se quella tal persona sarà ritrouata habitar in detto commune, & il Consiglio generale della Valle sia tenuto dar essecutione à colui che ha patito il danno, per li danni & interessi della cosa à lui brugiata contra esso commune, & operar talmente che sia sodisfatto; ma se quel malfattore se ne fuggirà, & non

habitasse nel detto commune, esso commune non sia tenuto senon à proceder contra di lui inanzi al Magnifico Sig. Podestà di Brescia, & farlo bandire come incendiario, & torgli la pena per il detto incendio, et la metà sia dell'accusatore, & l'altra metà di Valtrompia, ouero del commune.

Del medesimo. Cap. 236.

E' statuito, che se alcuno pensatamente metterà fuoco in qualche bosco, ouero monte di qualche persona, commune, collegio, ouerò uniuersità, così in monte, come in piano, sia condennato in lire uenticinque di planeti, oltra il danno in doppio che sia tenuto à pagare al dannificato, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero commune, & se il bosco sarà d'un commune, ouero d'una uniuersità, quella tal persona che hauesse posto il fuoco in detto bosco, ò monte, sia priuato de i beni del commune, talmente che non habbia per alcun tempo beni di sorte alcuna in detto commune, ma sia riputato dal detto commune come forastiero, nè habbia à far cosa alcuna ne i beni communi, & communali, & se alcuno procurerà per lui, contra il detto commune, sia priuato di tutti gli officij et beneficij del commune predetto per anni diece, & gli sia pena lire uenticinque di planeti al procuratore del detto incendiario da essergli subito tolta & applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra alla Valle, ouero al commune, & l'accusator sia tenuto secreto, & che il Console del detto commune sia tenuto subito consegnar l'accusa nel primo consiglio che si farà in Valle per il detto incendio; & si proceda contra detto incendiario senza alcuna misericordia, ò rimessione. Et se ad alcuno fuggisse il fuoco fuora di qualche poia, ò di qualche bosco quel tale sia tenuto à pagar il danno in doppio al dannificato; & se sarà famiglio, ò lauoratore di qualcheduno, & non hauesse con che pagare, sia condennato il patrone à pagar detto danno in doppio, con questo che gli sia riseruata ragione contra esso famiglio, ò lauoratore per il detto danno, nè si possa metter parte in Consiglio di far alcuna rimessione ad essi incendiarij, sotto pena al Sindico, ouero Consigliero di esser priuato subito del suo ufficio, & di pagar lire uenticinque di planeti, da esser applicata come di sopra, nè possa uenir nel Consiglio della Valle, nè del commune, se prima non hauerà pagato detta pena, se fusse scritto sopra il libro, il Cancelliero sia cassato & priuato dell'ufficio suo, & sia condennato nella detta pena.

Del medesimo. Cap. 237.

E' statuito, che se alcuno torrà ad affitto qualche cosa, edificio, ò fenile, & stando, ouero habitando iui hauerà acceso fuoco per caso fortuito non sia tenuto ad alcuna pena, nè emendation di danno; mentre che si proui che quello

incendio non sia proceduto per colpa, ò difetto suo, nè della sua famiglia, la qual colpa sia graue, perche in tutte le habitationi è necessario tener foco; ma sia obligato gouernarsi prudentemente, & guardar il fine, acciocbe niuno patisca per il suo mal gouerno, & quello che si è detto intorno alle case, s'intenda ancora di tutti gli altri edificij che potessero brugiare.

Delle caccie. Cap. 238.

E' statuito, che se qualche Cacciatore di bestie seluatiche ritrouerà qualche bestia seluatica, & la leuasse, & seguitasse da qualche luogo, & non la abbandonasse à tutto suo potere, ma fussero contrarij coloro che la seguitassero, & altri la prendessero, ouero l'amazzassero, sia et esser debbia di quelli che l'haueuano leuata, & seguitata, & quelli che la prendessero siano tenuti à restituirla à quelli che l'haueuano leuata, sotto pena di soldi quaranta per cadauna bestia picciola, et di lire cinque di planeti per cadauna bestia grossa, & oltra di ciò à pagarla per quel pretio che fusse liquidata da quelli, che prima l'haueuano leuata, la metà della qual pena sia dell'accusatore, & l'altra metà della Valle, ouero del commune; & le sudette cose s'intendano per un giorno solamente; & se detta bestia fuggendo andasse in qualche rete, ò laccio di qualche persona, & in quello restasse presa, in quel caso sia detta bestia per la metà di colui che la prenderà, & per l'altra metà di quelli che la seguitano; saluo che quelli che l'haueranno leuata habbiano la pelle, la testa, & il petto di più, oltra la parte sua.

Della pena di colui che amazzerà bestie d'altri. Capit. 239.

E' statuito, che se alcuno amazzerà qualche bestie, cioè Vacche, Buoi, Pecore, Capre, & Asini, & altri simili, che siano custodite, sia condennato in soldi uenti per dette bestie minute, & lire cinque per dette bestie grosse, & paghi il danno in doppio al patrone. Et se alcuno ritrouerà qualche bestia nel suo che dia danno, & non la conoscerà, & non conoscendola l'amazzerà, non essendoui custodia, paghi il danno in doppio al patrone, & se sarà Mulo, ò Cauallo, gli sia pena lire uenticinque di planeti, & di pagare il danno in doppio à chi l'hauerà patito, & se desse qualche ferita alla bestia, paghi la metà della pena, & tutti i danni patiti per il patrone.

Delle minere, & medoli da Ferro. Cap. 240.

E' statuito, che cadauna persona, che uoglia fare qualche medolo da cauar il Ferro, possa cominciar esso medolo doue gli pare, & in qualunque luogo &

Territorio à lui piacerà, & se colui del quale è il terreno doue s'incomincia il medolo uolesse sicurtà dalla persona che comincierà il medolo, che faccia una di due cose, ouero che paghi il danno in doppio al patrone del terreno, ouero che egli riduca detto medolo à uene, altrimente non dando sicurtà non possa cominciare, & dandola possa cominciare & seguitare, se gli parerà; saluo & riseruato lo statuto seguente, & s'intenda esser cominciato il medolo, se sarà cauato sotto terra tanto che se gli possa nasconder un' huomo, & stargli al coperto, ouero far la scarezata cosi sopra, come sotto terra, per tre braccia.

Del medesimo. Capit. 241.

E' statuito, che se alcuno comincierà medolo, ò medoli in qualche luogo di qualche persona, & non lo redurrà à uene, in spatio di cinque anni continui, & non lauorasse in detta busa fatta, & cominciata, detto medolo sia del patrone della possessione, nondimeno colui che hauerà cominciato detto medolo paghi al patrone in doppio il danno; nel qual medolo nessuna persona possa più lauorare senza licentia del patrone della possessione; saluo se il medolo fusse ridotto à uene, nel qual caso colui che l'hauerà cominciato, & condutto à uene, non lo possa perdere in alcun tempo, ma sia perpetuamente suo; Et se non si ritrouasse di chi fusse tal medolo, nè per uia di proue, nè per Instromenti, nè per altra uia di ragione, & altri lo rileuino, sia di detto rileuatore, & s'intenda esser condutto à uena, se quiui hauerà cauato diece caualli di uena, almeno con patto che nessuno possa dire di hauer cominciato alcun medolo, se ciò non si ritrouasse scritto sopra i libri de' communi, ouero per Instromento che faccia fede del principio di detto medolo, & suoi compartecipi.

Del medesimo. Cap. 242.

E' statuito, che fatto, ouero cominciato qualche medolo, come si è detto nello statuto precedente, colui di chi è il terreno habbia la parte sua, ouero una sorte, se il medolo sarà da sacco, ò gabbiola insino à sette sorte, cioè la settima parte del medolo; & se il medolo sarà da carro habbia delle noue parti una parte, & il qual medolo, sia di braccia quaranta otto, doue corra il carro, per il manco, et il patrone del Terreno possa entrar ad ogni sua requisitione senza alcune spese, portando la sua parte dell'oglio, & de i ferramenti.

Del medesimo. Capit. 243.

E' statuito, che dapoi che sarà incominciato qualche medolo, niuna persona possa cominciar, nè far altro medolo uicino à quello per braccia quaranta, & se

lo comincierà, sia tenuto rilasciarlo à colui che il medolo prima haueua comminciato, dato che fusse condutto à uene, & che siano braccia quaranta da una busa all'altra, non computando le buse.

Del medesimo. Capit. 244.

E' statuito, che colui di che è il terreno, sia tenuto dar la piazza, & il luogo da far le regane sopra il suo terreno, se ne ha, altrimente paghi del suo, & similmente debba conceder la strada sopra la sua possessione, la qual strada sia necessaria, cominciando dalla strada del commune, insin al detto medolo, la qual strada sia larga nõ meno di quattro braccia, et per la quale strada, qualunque persona che uoglia andar & ritornar dal detto medolo, possa passar senza alcuno impedimento, così con le persone, come anche con le bestie cariche & senza soma, & nessuno possa prohibir detta strada per le possessioni, come di sopra, talmente che per quella si possa andare & ritornare al detto medolo pagando il danno al patrone.

Del medesimo. Cap. 245.

E' statuito, che, se uenisse il caso che due medoli fussero uicini, & i lauoratori di quelli s'incontrassero nel far l'escauationi fatto il buco ambe le parti siano tenute et obligate subito et incontinente partirsi da detto buco, & niuna di loro possa più lauorare, nè far lauorare in detti medoli; Et se alcuno haurà contrafatto, subito perda il suo medolo, et peruenga à quelli che hauerãno cessato di lauorare, & gli sia pena lire cinquanta di planeti, da esser applicata al commune, nel qual sarà cominciato il medolo. Et accadendo che uolesse seguitar la sua opera à lauorar per forza, tutto quello che farà di più, dato il buco, come di sopra, sia perduto, et come fatto non fusse, ma peruenga à quello che cessarà di lauorare; Et subito dato il buco dette parti siano tenute nel termine di due giorni continui far compromesso in amici communi, i quali siano idonei, & che col giuramento loro habbiano à statuir et metter i confini tra l'uno, et l'altro medolo, nel termine di tre giorni continui, & niuna delle parti possa lauorare, nè far lauorare oltra li suoi confini, sotto pena di perder la parte sua del medolo, la qual peruenga all'altra parte; Et ciascun patrone sia tenuto per li suoi lauoratori, talmente che se il lauoratore lauorerà, s'intenda che il patrone del medolo habbia lauorato, & che sia caduto in detta pena, & occorrendo che si desse il buco, niuna persona delle dette parti si possa dar l'una all'altra il fumo, sotto la detta pena, & meno gettar acqua di sorte alcuna, terreno, pietre, nè altre cose simili, sotto la medesima pena.

Del medesimo. Cap. 246.

E' statuito, che niuna persona ardisca lauorar, nè far lauorar per le bocche, nè mangiature d'altri, sotto pena di lire cinquanta di planeti, & di perder le uene & bocche fatte, le quali siano di colui, di che è il medolo.

Del medesimo. Cap. 247.

E' statuito, che tutti i compagni che uogliono entrar à lauorar il medolo, siano tenuti portar la sua rata parte de' ferramenti, dell'oglio, de i legnami; & di tutte le altre cose che sono necessarie, sotto pena di pagar in doppio, & oltra di ciò, di tutti i danni, & interessi, & anco à far le spese necessarie, secondo che saranno ordinate per la maggior parte de i detti compagni, & che ca medol da gabbiola, ò da sacco, sia di sette sorti, & cadaun da carro sia di noue sorti. Et se occorrerà farsi qualche cosa per beneficio di esso medolo, tutto ciò che sarà fatto per la maggior parte della detta compagnia s'intenda esser fatto da tutta la compagnia, talmente che quelli che non saranno intrauenuti non possano opponer, nè dir di nullità, contra le cose fatte per la maggior parte, ma debbano restar contenti, come se fussero intrauenuti, benche hauessero uenduto una parte di esso medolo, mentre che tal uendita ritorni in beneficio di tutta la compagnia, & non sia fatta in fraude di alcuno, nel qual caso quella tal ordinatione sia nulla & di niun ualore, & sia tagliata ad instantia di qualunque interessato, ma nelle altre cose che sono tutte à utile & beneficio generale del medolo, tutto ciò che sarà fatto per la maggior parte della compagnia, sia ualido & fermo, come se tutti d'accordo l'hauessero fatto.

De i Forni da Ferro. Cap. 248.

E' statuito, che, se alcuno hauesse parte in qualche Forno, per cauar uene, & far ferro stello, sia tenuto & obligato nel tempo che la compagnia di detto forno, ouero la maggior parte di detta compagnia si ridurrà insieme, à preparar la sua rata parte del carbone, & della Vena per dar l'acqua al detto forno, & far la sua parte delle hore, in condur detto forno, & ricusando lui di dare la sua rata parte del carbone, & della uena, come di sopra, gli altri compagni, che haueranno preparato la sua parte, possano dar l'acqua al detto forno, & in quello lauorare, et colui che non hauerà scaldato, & non hauerà pagato la sua rata parte delle spese, & non hauerà fatto, ò fatto far la sua parte delle hore, non possa hauer alcuna utilità in detto forno per la detta presura che sarà fatta da gli altri; ma la utilità, & il danno sia di coloro che haueranno scaldato, & fatto andar detto forno.

Del medesimo. Cap. 249.

E' statuito, che se alcuno scalderà, et darà la sua parte del carbone, & della uena, mettendo in presura la sua parte del forno, & non l'hauerà fatto andare, facendo la sua parte delle bore, colui che hauerà fatto la sua parte delle bore nella prima rota che si farà nella presura, guadagni la detta hora, et appresso, un ducato di più, & più, & meno ad arbitrio della compagnia, ouero della maggior parte di detta compagnia. Et colui che haurà scaldato, ma non hauerà fatto andar detto forno, habbia la sua parte della utilità di detto forno, mentre paghi la sua parte delle spese fatte in metter all'ordine esso forno, & nel condur le bore, si come gli altri compagni, i quali conducono, & fanno la parte sua delle bore, & si serui la consuetudine, & i patti del forno.

Del medesimo. Capit. 250.

E' statuito, che colui che ha parte nel forno, & non fa la parte sua delle spese, ouero non conduce in una presura, possa entrar, & condur detto forno nell'altra presura, susseguente, pagando però prima la sua parte delle spese fatte nella prima presura, nella quale non era, & anco l'altra parte delle spese della presura, nella quale entra, & non ui possa entrare se prima non hauerà pagato tutte le spese fatte in detto forno, nè possa hauer utilità in detto forno. Parimente che sia lecito al maestro del forno, & alli suoi lauoratori pigliarsi tanto ferro fatto à qualche persona per la sua mercede delle bore.

Del medesimo. Capit. 251.

E' statuito, che se alcuna persona facesse ferro, & che il forno, conicchio, ouero aiguale ruinasse, ouero accadesse qualche caso fortuito per disgratia, per il qual caso il forno restasse abbandonato, ouero la persona che era nel conicchio còn la cosa sua lasciasse il conicchio pieno, che la compagnia di detto forno sia tenuta rifarlo per il danno patito, per occasione delle cose che sono rimase nel conicchio, ad arbitrio dei maestri del detto forno, ouero à pagar le spese fatte in aiutar detto forno, ouer rimanendo nel conicchio.

Del medesimo. Cap. 252.

E' statuito, che il Massaro del forno, possa con propria auttorità essequir tutti li suoi debitori per il fitto del forno senza alcuna citatione, ouer solennità di ragione, facendo dette essecutioni secondo i patti, & prouisioni della compagnia del detto forno, le quali prouisioni, et patti tra loro fatti, stano del tutto essequiti.

Del medesimo. Capit. 253.

E' statuito, che nel condur il forno à far ferro, se alcuno romperà, ouero guasterà l'aiguale di detto forno, ouer leuarà l'acqua fuori dell'aiguale, ò darà qualche altro danno, per il quale il forno patisse qualche detrimento, sia condennato in lire cinquanta di planeti; et di più, in tutti i danni, spese, et interessi patiti, & che patirà detta compagnia del forno, talmente che colui che hauerà guasto il forno sia tenuto pagar tutte le spese, che si faranno di nouo in ridurre detto forno in ordine, & sopra di ciò i Giusdicenti di Valtrompia siano tenuti à ministrar ragion sommaria per dette spese, per la pena & interesse, non ostante alcuna cosa in contrario.

Delle Fucine. Cap. 254.

E' statuito, che se due, ò più persone hauessero vn foco di fucina insieme, & à compagnia, & alcuna di esse lauorasse nella parte, ouero sorte dell'altro sia tenuto dar et pagare à colui che non lauora, ouero di che è la parte nella quale lauora, dinari sei di planeti per cadaun peso di ferro ladino, & soldi sei di planeti per ciascuna carga di Azzale fatta in detto foco, mentre che colui che non lauora paghi la sua parte delle spese fatte, et che si faranno circa detta fucina, & aiguale, ouero trauate di quelli, altrimente ricusando egli di pagare non possa hauer alcuna utilità di detta fucina, saluo se egli hauesse la sua parte de' mantici, del maglio, & d'altri ferramenti, & che colui che lauori adoperasse detti utensilij, che in quel caso sia tenuto à pagar il fitto sudetto, et se il detto che lauorerà hauesse fatto spese alcune in detta fucina, possa ritener il fitto della fucina, fin tanto che gli saranno pagate le sue spese per la parte spettante à colui che non lauori, & se nascesse qualche controuersia tra due compagni di fucina, intorno al lauorare, ò non lauorare nella sua parte, i Giusdicenti debbano giudicar nel termine di otto giorni intorno al pagamẽto che deue far colui che lauora, non lauorando l'altro, & ciò che sarà ordinato sia fermo, & inappellabile, hauendo però riguardo alla qualità del luogo, & alla condition delle persone, talmente che si mantenga detta fucina; con questo patto però che colui, che lauora, ò fà lauorare, non tenga se non un maestro solo, & non più, se non sono d'accordo à tener un'altro maestro. Parimente che colui che lauora in qualche fucina possa astringer il maestro al giuramento intorno al ferro che sarà fatto, & che si douerà fare in detta fucina; & se ha fatto tanto ferro, ouero azzale quanto gli ha dato il ferro, & il carbone, & ricusando di giurare, sia creduto al giuramento del patrone intorno al ferro & carbone dato come di sopra, il qual maestro sia tenuto render conto al patrone per ogni uenticinque pesi di ferro stello, pesi uenti di

ferro ladino, & per pesi uenti di ferro stello, pesi quindici di azzale, computando un giorno con l'altro, come nell'altro capitolo di sopra.

Delle acque che si hanno da condurre a uso de gli edificij. Capit. 255.

E' statuito, che, se alcuno edificio fusse anticamente di sopra, & hauesse il suo aiguale serrato, & col suo cardenale, & con l'acqua, sia tanto, ò più alto, ò basso che lauori, & se alcuno uolesse di nouo edificar un'altra fucina, follo molino, & molare, ouer altri edificij sotto, ouer sopra al detto edificio antico, non possa leuar, nè abbassar la sua acqua con le canali, ouero il suo aiguale tanto alto, ò basso che porti nocumento al primo che è di sopra, ouer di sotto, talmente che le rote di quello corrino, & siano agitate dall'acqua, come di prima; Et se leuarà, ò abbasserà detto aiguale, ouer canali, talmête che porti danno al primo, possa ad ogni sua requisitione il patrone del primo edificio farli distruggere, talmente che le sue rote commodamente possano lauorare senza alcuno impedimento con la larghezza delle acque, ouero seitolo, come prima lauoraua, et colui che ultimamente edificasse, sia tenuto à non dar danno alcuno all'edificio più antico, sotto la stessa pena di destrugger l'edificio ad arbitrio del patrone del primo edificio, & di tutti i danni, spese, & interessi; salui però i patti, & conuentioni delle parti, se gliene fussero.

Del medesimo. Cap. 256.

E' statuito, che se alcuno uolesse far fabricar qualche edificio di fucina, molino, follo, ò simili edificij, & uolesse leuar l'acqua da qualche fiume publico, possa cauar detta acqua à suo beneplacito, mentre che non dia danno à qualche altro edificio, che prima fusse edificato, & à cui seruisse detta acqua; & in quel caso non possa cauar detta acqua dal suo solito uaso, & se la uolesse condur per le possessioni d'altri, la possa far ancora contra la uolontà del patrone di esse possessioni, mentre che prima gli paghi il danno in doppio, il qual danno sia estimato per due huomini idonei da esser eletti dai Giusdicenti col loro giuramento, hauendo riguardo alla qualità del luogo; & anco sia tenuto à pagar il danno che nascerà per l'auenire; & se per caso ruinasse detta possessione per rispetto di detta acqua, sia tenuto pagar al patrone il danno della possessione ruinata, secondo l'estimo come di sopra.

Del medesimo. Cap. 257.

E' statuito, che, se alcuno hauerà qualche edificio commune con un'altro che minacciasse ruina in qualche modo, ouero fusse ruinato in tutto, ò in parte per

inanzi, talmente che iui fusse solamente il sito, & la parte del bregno, & delle muraglie, & una parte de detti compagni uolesse di nuouo redificare, ò riformar detto edificio, lo possa fare in quel modo et forma, che era per inanzi, con quelli acquedotti, & altre ragioni che hauea per inanzi; talmente che inanzi ad ogni altra cosa sia tenuta intimar, & denontiar da parte del Giusdicente à gli altri compagni, che uogliano far la parte sua in restaurar detto edificio, & in caso che detti compagni non uolessero far la parte sua di tutte le spese necessarie nella restauration dell'edificio, l'altra parte possa restaurarlo à suo beneplacito, & dopò la restauratione, detti compagni che non uolessero far la parte sua non possano entrar al possesso dell'edificio, se non dapoi che saranno passati due anni dal dì che sarà compito l'edificio; passati poi i due anni possano entrar à quella parte che prima haueuano, pagando però tutte le spese fatte per il detto restauramento ad estimo d'amici communi, con loro giuramento, altramente non pagando la parte sua delle spese non possano hauer alcuna utilità di detto edificio, nè in quello entrare.

Del medesimo. Cap. 258.

E' statuito, se alcuno pigliasse qualche inuestitura di liuello di qualche edificio, per lauorargli, & non facendogli cosa alcuna per anni cinque, perda detto liuello; & che sia lecito ad altre persone à farsi inuestire del detto luogo per farui qualche edificio, saluo se detta parte Inuestita non ui hauesse fatto, ouero fabricato per la somma di lire uenticinque, che in quel caso non possa perder detto liuello, & non constando che gli hauesse fabricato in cinque anni insino alla detta somma che altri possano far edificar in quello stesso luogo, non ostando alcuna cosa in contrario.

Del segno dell'Azzale, & del Ferro. Cap. 259.

E' statuito, che tutti quelli che faranno lauorare Azzale, ouer Ferro, siano tenuti farlo bollare col suo bollo; et se sarãno ritrouati bollati con altro bollo, perdano detto azzale, ouero ferro, & siano condennati in lire diece da esser applicate per la metà all'accusatore, & per l'altra metà alla Valle, ouero al commune.

Dell'ingresso. Capit. 260.

E' statuito, che, se alcuno hauesse ragione, & ingresso di andar per una possessione d'un'altra persona, possa andare & ritornare à piedi solamente per tutto l'anno con manco danno di colui di che è la possessione; Et se nasceranno

frutti nel detto ingresso stano di colui di che è la possessione; Et se occoresse ad usufruttuar un'altra possessione, passando per detto ingresso, non possa condur bestie di sorte alcuna, se non dalla festa di Santo Michele, fin alla festa di Santo Giorgio; saluo se non fusse necessario condur bestie & carri al tempo dei frutti, nel qual tempo possa condur detti frutti con detti animali secondo la consuetudine del luogo, et la qualità delle persone, passando sempre con quel manco danno che si può, non facendo dimora in detto luogo con caualli, buoi, & altri animali, & nel restante dell'anno, non possa transitare senon con la persona solamente; & se farà altrimente possa esser accusato, & contra lui si proceda secondo la forma de i presenti statuti.

Del medesimo. Cap. 261.

E' statuito, che, se alcuno è solito andar & ritornar per una possessione, ò beni d'altri per spatio di trenta anni continui, & non hauesse alcuna ragione da mostrare circa questo transito; quella tal persona non possa esser impedita da alcuno anzi possa andare & ritornare secondo il solito, mentre che non gli sia in detto tempo stata fatta contradittione dal patrone del luogo, che in quel caso non ui possa transitare senza licentia del patrone.

Del medesimo. Capit. 262.

E' statuito, che, se alcuno hauesse la strada di andar per una possessione di altra persona, & non constasse della larghezza, s'intenda il sentiero pedestre di oncie diciotto, et per i caualli di tre braccia, et per li buoi con la benna, & col carro di sei braccia, & colui di che è la possessione sia tenuto operar talmente che non gli sia fatto danno, altrimente sia imputato à lui medesimo.

Delle acque che si hanno da condurre. Cap. 263.

E'. statuito, che, se alcuno è solito à cauar acqua da qualche fontana publica, ouero commune, & condurla sopra qualche sua possessione per spatio di anni diece, colui che gli è confinante non gli possa torre detta acqua per adacquar detta possessione; & se tutti due i confinanti non fussero soliti cauar detta acqua, ma che uolessero condurla sopra le sue possessioni, colui di che è la possessione inferiore possa condur detta acqua, & non colui che ha la possessione superiore, mentre che egli non confini con la sua possessione, con l'acqua stessa, che in quel caso habbia la prima acqua, nè gli possa esser tolta, & il resto dell'acqua, se gliene auanza, sia di colui che confina col primo, & così di mano in mano, i primi confinanti sempre debbano hauer l'acqua, & non possano esser impediti da quelli che sono inferiori, i quali se romperanno gli acquedotti siano condennati giusta la forma de' presenti statuti.

Del medesimo. Cap. 264

E' statuito, che, se alcuno ha ragione di condurre acqua per la possessione d'un altro, colui di che è la possessione per la quale si conduca l'acqua non possa impedirlo, nè far che non possa esser cōdutta per il solito uaso, benche la possessione per la quale si conduca l'acqua fusse più uicina, & hauesse bisogno di acqua.

Delli stillicidij, cioe grondane. Capit. 265.

E' statuito, che, se alcuno farà un tetto sopra la casa, corte, ouero area del suo uicino, non possa far cascar li stillicidij, cioè grondane sopra il tetto, corte, ò area del uicino, & se ue ne fussero posti sia astretto à leuargli ad ogni richiesta del uicino, alquale sono di nocumento, saluo che sia lecito ad esso edificante pigliar detti stillicidij, & condurli per un canale insin à tanto che caschino sopra un luogo publico, mentre che non dia danno à i uicini; saluo ancora che sia lecito allo edificante nel principio della sua fabrica lasciar un piede, ouero un braccio del suo terreno, sopra ilquale caschi detta acqua pluuiale, & condurla per il suo terreno, talmente che non sia di nocumento al uicino, & se non ui lascierà il terreno, non possa condur l'acqua uerso il uicino, sotto pena di destruggere lo stillicidio ad ogni requisitione del uicino, & se occorresse che tra due case si ritrouassero stillicidij antichi che cadessero dall'uno & l'altro tetto, & non constasse di chi fusse il terreno tra dette case, sia giudicato che sia per la metà di uno, & per la metà dell'altro, hauendo però riguardo alla qualità delli stillicidij, cioè, se uno si stendesse più in fuori dell'altro, & si dia maggior quantità di terreno à colui di che il tetto più si stende sopra detto terreno, & il medesimo sia giudicato dell'altro terreno, in che caschino li stillicidij, cioè, che il terreno sia di colui di che è il tetto tanto quanto comprendono li stillicidij, se non appare altro in contrario, nel qual caso si stia alle ragioni delle parti.

Del modo dell'edificare. Capit. 266.

E' statuito, che, se alcuno edificar uuole appresso il suo uicino, ouero area, horto, ò corte del uicino, et uolesse far finestre nel suo muro, non possa far dette finestre, sopra l'horto, ouero corte, ò terreno del suo uicino, nè altramente fabricare sopra, ouero metter legnami; Et se farà altrimente sia distrutto l'edificio, saluo se detto edificante non lasciasse del suo terreno, & stesse per un braccio dentro da i confini, nel qual caso possa edificar sopra tanto quanto capisse detto terreno.

Del medesimo per la offuscatione dell'aere. Cap. 267.

E' statuito, che, se alcuno uolesse edificar casa, ò altro edificio, & il uicino pretendesse che gli fusse fatto danno, ouero che gli fusse offuscato il sole, ouero l'aere, & gli hauerà intimato che debba restare dalla detta edificatione, sia tenuto subito cessar dall'opra ogni uolta che così gli sarà commandato, et com parer inanzi à quel Giusdicente, dal qual sarà stato impetrato il precetto, & così far che caualchi sopra il luogo, & le parti dedur delle ragion sue, & far che sia sententiato in scritto in termine di giorni cinque cōtinui, sempre à spese del perdente, et se paresse ad esso Giudice che colui che edifica, dia nocumento al uicino, non possa nanche per l'appellatione interposta continuar nel suo edificio, ma debba cessare finche sarà compito il giudicio, sotto pena di lire cinquanta, et di più di destruggere tutto quello che hauerà fatto, la qual pena sia applicata come di sopra.

Delle immondezze che si hanno da gettar fuori delle case. Capit. 268.

E' statuito, che, se alcuno hauesse finestre appresso la corte, ingresso, ouero horto d'un'altro, non possa gittar immondezze, nè acqua in detta corte, horto, ò ingresso, sotto pena di soldi uenti per cadauna uolta da esser applicata per la metà all'accusatore, & che patirà il danno, & per l'altra metà al commune, in che è situata essa casa.

Del medesimo per conto delle strade publiche. Capit. 269.

E' statuito, che niuno possa edificar sopra la strada publica tra due case, facendo ponte, ò solaro, senza licentia del commune, nel qual è situata detta strada, altrimente sia distrutto à requisitione del commune, & colui che uorrà edificar sopra le strade publiche, sia tenuto star alto da terra per braccia diece, & non meno, & se fusse meno alto, sia distrutto ad ogni richiesta di quelli che ciò dimandassero, & se da una parte portasse nocumento al uicino, non possa in alcun modo edificar detto ponte, ò solaro, nè far danno al uicino, altrimente sia distrutto.

Di quelli che hanno solari sopra il fondo d'un'altro. Capit. 270.

E' statuito, che, se alcuno hauesse un solaro sopra il fondo, ouero solaro del uicino, & colui che è di sotto uolesse far foco, ciò non possa fare, à finche non mandi il fumo al solaro, nè alle finestre di sopra, ma se uolesse fare un camino

nel muro della casa à sue spese, & senza impedimento & nocumento di colui, di che è il luogo superiore, il qual camino conduca il fumo insino sopra il tetto, mentre che non porti nocumento, come di sopra, possa far detto camino. Et se farà fumo sia condennato in lire tre per cadauna uolta, da esser applicate come di sopra; & se il detto uicino che ha il solaro di sopra, uolesse gettar le immondezze della casa nelle parti inferiori, ciò non possa fare in danno del uicino inferiore, sotto la stessa pena; Et se non constasse chi di loro fusse obligato alle spese del tetto, che i patroni di tutti due i solari, siano tenuti per la rata parte à dette spese, cioè il fondo & solari superiori per la rata, & se alcuno di loro ricusasse di pagar la parte sua delle spese che si deueno fare intorno al tetto, possa esser astretto col mezo della ragione à pagar la parte sua come di sopra.

Dello ingresso che si deue conceder al vicino. Cap. 271.

E' statuito, che se alcuno hauesse una pezza di terra in mezo di due, ò più pezze di terra, et nõ constasse per qual luogo egli douesse andare per usufruttuar detta sua pezza di terra, i più uicini siano tenuti concedergli la uia, ouero ingresso cõ quel minor dãno che possibile sia per andar à detta pezza di terra ne' tempi opportuni per coltiuarla, et raccoglier i frutti; mentre basti una strada sola.

Delle Muraglie. Cap. 272.

E' statuito, che se due case saranno congiunte, & non constasse di chi fusse il muro di mezo, s'intenda esser commune per la metà, & se alcuno uolesse tramezarsi & separarsi dal uicino, nella casa, ouer corte, possa far le intramezature per la metà, pigliando per la metà i confini loro, & cadauno sia tenuto alle spese del detto muro, ouero intramezatura per la metà.

Del far le Porte. Capit. 273.

E' statuito, che niuno possa far uscio, ò porta, che uenga nel terreno del uicino; Et se la farà, sia condennato à serrarla suso ad ogni richiesta del uicino, se altramente non constasse di obligatione; & se apparesse di qualche obligatione si osserui il patto de' contrahenti.

Delle Scale. Cap. 274.

E' statuito, che, se alcuni haueranno un muro commune, & uno di quelli uolesse far una Scala in detto muro commune per andar à qualche suo solaro, gli sia lecito di farlo, mentre che non porti nocumento alle finestre, & luminarij del uicino, & il piede della scala non possa occupare il terreno del uicino, ma solamente il suo.

Del necessario, e Secchiaro. Cap. 275.

E' statuito, che se alcuno hauesse un luogo sopra il fondo d'un altro, & uolesse far un necessario, che conducesse l'immondezza, ouero sterco, nelle parti inferiori ciò non possa fare contra il uolere di colui che è inferiore; Ma se egli hauerà corte iui uicina, possa far detto necessario, così secreto però, che non possa esser ui sto, & che non porti nocumento al uicino; altrimente sia distrutto à sue spese, & oltra sia condennato in lire cinque di planeti da esser diuise come di sopra; Et se alcuno farà necessario, ouero secchiaro che conduca immundezza, ouer acqua sopra la uia commune, ouero de particolari, sia condennato in lire tre di planeti da esser applicate per la meta all'accusatore, & per l'altra metà al commune, & à destruere ad ogni richiesta di qualunque lo dimandasse; & il medesimo s'intenda del secchiaro, come ancor si è detto del necessario nel muro delle case; Et se alcuni hauessero muri communi, & uno di loro uolesse far secchiaro, ò necessario, ciò possa farlo mentre che non dià danno al uicino, & che sia lecito al uicino far un'altra fossa, la quale conduca l'acqua, ouero immondezza nel uaso del uicino fatto nel muro commune.

Della ragion del Pescare. Cap. 276.

E' statuito, che sia lecito à cadauno di Valtrompia pescare nel fiume di Mella, ouero ne gli altri fiumi publici con le reti, & altre cose atte à pescare, mentre che non gettino calcina, ò ueleno nell'acqua, nel qual caso gli sia pena lire uenticinque per cadauna persona, & cadauna uolta, che sarà ritrouato alcuno pescare con la calcina, ouero ueleno in detti fiumi, ouero fontane, la metà della qual pena sia dell'accusatore, il qual sia tenuto secreto, & si creda al suo giuramento con un testimonio, & l'altra metà sia della Valle, ouero del commune, in che sarà data l'accusa, et sia lecito à cadauno pigliar sassi, sabbioni, et altre cose in detti fiumi senza contradittione di alcuna persona, mentre che ciò non torni in danno de' confinanti con detti fiumi, che in quel caso non sia lecito cauar pietre, sabbione, nè altra cosa, & che i pesci non si possano pigliare con reti, sparauieri, nè con fascine, sotto pena come di sopra.

Delle Isole, ouer riue. Cap. 277.

E' statuito, che, accadendo che l'acqua di Mella, ouero d'altri fiumi publici inondasse tanto, che conducesse uia terreno da una, ò da tutte due le parti del fiume, & che all'incontro de' uicini fusse una Isola, & che in detta Isola nascessero arbori, ò legni da sua posta, che sia giudicato, che si tiri un filo da una parte della riua del fiume secondo che tende il terreno che non è mosso dall'ac-

qua, et si conduca per retta linea, et il simile si faccia dall'altra riua del fiume, & tra detti due fili, si assegni il uaso solito dell'acqua, & tutto ciò che si capisce co i fili sia di colui che è uicino à detta Isola, talmente che dato prima il terreno per colui che è più uicino all'Isola all'altra parte, quello che piglia l'acqua col filo, et assegnato il uaso colui che sarà più uicino sia patrone di detta Isola; saluo sempre il uaso dell'acqua, il quale sia commune à tutti, benche l'acqua causasse detto uaso, si che ogniuno di loro possa hauere de i legni et delle altre cose nate nel uaso de' fiumi, nel modo sudetto, mentre che ciò non porti nocumento al uicino, salue sempre & riseruate le consuetudini de' communi; Et se detta acqua conducesse legni che si fermassero nel fondo di qualcheduno, siano di colui di che è il fondo, mentre che non fussero uenuti da qualche luogo uicino per un miglio, nel qual caso sia tenuto restituirli al patrone di esse legne, & saluo che, se uolessero hauer le legne siano tenuti rifar il danno che ha dato l'acqua in quella fortuna, & se i legni fussero di qualche edificio allhora siano restituiti à chi s'aspettano, mentre che si paghi il danno patito dal patrone nel luogo doue erano detti legni per la detta acqua, et se alcuno pigliasse legni nel fondo d'un altro sia condennato à restituirli al patrone, secondo che da lui saranno stimati col suo giuramento.

Dell'ordine delle diuisioni delle cose communi. Cap. 278.

E' statuito, che nelle controuersie che nascono per occasione delle diuisioni di cosa mobile, ò immobile, che non possa esser diuisa commodamente, colui che dimanda quella tal diuisione sia tenuto far l'estimo à quella, & dar la facultà di diuiderla à colui che non ricerca la diuisione, il qual sia tenuto, & debba ritenere tutta quella cosa dimandata da diuidere & pagar l'estimatione per la portione che si aspetta all'altra parte, ouero rilasciare la cosa intiera all'altra parte, & pigliar l'estimatione della portion che se gli aspetta da colui che hauerà hauuto la cosa intiera; Parimente se alcuni fratelli haueranno biade, uini, formaggio, carne, oglio, sale, & altri beni, per uso della famiglia, queste tali cose, & beni siano diuisi sopra le bocche della famiglia di essi fratelli, mentre che esse cose non siano compre da essi fratelli, ouero da alcuno di loro per conseruarle in casa per farne mercantia, nel qual caso tali beni, oltra il uitto della casa, siano diuise per stirpe.

Del medesimo. Capit. 279.

E' statuito, che, se saranno due, ouer più fratelli, & compagni habitanti insieme, & un di loro uolesse la parte sua de' beni communi, & non uolesse star in communione con gli altri fratelli, ouero compagni, quelli siano tenuti dargli la

ſua portione di tutti li ſuoi beni per la rata parte di tutti i fratelli, ouero compagni, & ſe gli altri ricuſaſſero di uenir alle dette diuiſioni, & di aſſegnar à detto fratello, ouero compagni la parte ſua, allhora il Giuſdicente della Valle, ouero del commune, doue eſſi habitano, ſia tenuto et obligato eleggere due, ouero tre huomini idonei & ſufficienti, i quali col loro giuramento facciano tanti capi de' detti beni communi, quanti ſono eſſi fratelli, ouero figliuoli di fratelli per ſtirpe, & non per capi, & fatte le dette parti di tutti li ſuoi beni mobili & ſtabili, ſiano ſcritte nelle polize, et ſcritte le dette parti ne facciano rogar per publico Inſtromento un Notaro publico, & dapoi facciano citare tutti quelli che penſano di eſſer intereſſati nelle dette diuiſioni, & fatta prima la interrogatione, ſe ſanno che nelle dette parti ui ſia ingãno, ò errore alcuno, & ſe un di loro ſaprà & dichiarerà eſſo errore, ouero inganno, il detto Giuſdicente & huomini eletti, come di ſopra leuino detto errore, & fatte le parti uguali alla preſentia de i detti fratelli, ouero compagni ſi gettino le ſorti per bolettini, ouero in altro giuſto & ragioneuol modo ſopra le dette parti imbiſſolando prima le parti da ſua poſta in una biſſola de' beni diuiſi, & nell'altra biſſola i capi delle perſone, & coſi ſi caui un bolettino della perſona, & dapoi un'altro bolettino de' beni, & il Notaro ſia rogato di tutte le coſe predette, & ne faccia un publico Inſtromento, il qual Inſtromento ſia ualido et fermo, come ſe fuſſe ſtato fatto di uolontà di tutti eſſi fratelli; ſaluo che ſe in detto Inſtromento niuno di loro ui fuſſe interuenuto, & in termine d'anni cinque faceſſe conſtar di qualche errore in ſin al terzo, allhora il detto errore ſia leuato, & reſtino ferme le parti, ſi come dalla ſorte ſono ſtate diſtribuite, ouero per iſtimation di danari, ò per iſtimation di beni communi da eſſer aſſegnati nella parte di colui à pregiudicio del quale fuſſe interuenuto l'errore, ouer l'inganno, talmente però che eſſi facciano ogni coſa con l'eſtimo, & non altrimente, ſaluo ſe le parti non fuſſero d'accordo altramente, nel qual caſo reſti ſaluo in tutto quello che ſarà ſtato fatto di concordia delle parti.

Della pena di colui che falſificaſſe qualche Sigillo. Capit. 280.

E' ſtatuito, che; ſe alcuno falſificarà, ouero farà falſificare qualche Sigillo piccolo, ò grande, del Sereniſſimo Duc. Do. di Venetia, ouero de' Magnifici Signori Rettori, ò altri Officiali di Breſcia, ò di Valtrompia, ouero de' communi, ſia condennato in lire cinquecento di planeti da eſſer applicate per la metà à Valtrompia, & per l'altra metà all'accuſatore, et oltra di ciò il Sindico della Valle ſia tenuto, ſotto pena di lire cento di planeti, denontiar à nome della Valle quel tale falſificante à i Magnifici Signori Rettori di Breſcia, & anche preſentar la detention di quella perſona, & proceder contra di

lui in tal modo per Giustitia, che detto falsificante sia decapitato; et in caso che non si potesse hauere, debba procurar con effetto à nome di detta Valle, che sia bandito perpetuamente da tutte le terre et luoghi del Serenissimo Duc. Dominio di Venetia; & se il detto Sindico farà altrimente sia priuato di tutti gli officij & beneficij della Valle per anni diece, & sia condennato nelle sudette lire cento, di planeti da esser applicate come di sopra.

Della pena di colui, che portara, ouero spendera qualche moneta falsa. Cap. 281.

E' statuito, che, se alcuno scientemente, ouer pensatamente portarà, ouer farà portare moneta falsa, ò ne spenderà, sia condennato à perder detta moneta, & di più in lire cinquanta di planeti da esser applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra metà à Valtrompia, & nondimeno sia denontiato per il Sindico, ouer Console del commune nel qual habita, à i Magnifici, et Clariss. Signori Rettori di Brescia, et contra di lui si proceda talmente che si esseguisca la forma dello statuto di Brescia, & le parti dell'Illustrissimo Dominio in questa materia, oltra la pena sudetta, & se il detto Sindico, ouer Console, ciò ricusasse di fare, sia condennato in detta pena da esser applicata come di sopra; & l'accusatore che denontiarà il Console, ouero Sindico, à cui fusse dato la denontia, et accusa, à i Magnifici Signori Rettori di Brescia, habbia la metà di detta pena ne i beni di detto Sindico, ouer Console, & sia tenuto secreto, & si proceda contra detto Sindico, ò Console come compagno, & partecipe di quel tale, che ha falsificato, ò speso detta moneta falsa, come di sopra, à nome della Valle, ouero commune nel quale sarà ritrouato il detto falsificante, ouer che spendesse detta moneta falsa come di sopra, dinanzi à i Magnifici Signori Rettori di Brescia; & se nella Valle sarà ritrouata qualche casa, nella quale si falsifichi moneta, subito sia abbrugiata à nome di detta Valle, nè più possa esser reedificata, ma quel tal luogo resti perpetuamente dishabitato, & derelitto.

Della pena di colui, che scriuesse lettere a nome della Valle, senza sua licentia. Cap. 282.

E' statuito, che niuna persona di qualunque stato & grado esser si uoglia, che non ardisca, nè presuma scriuere, nè fare scriuere, ouero supplicare à nome di Valtrompia, ouero de' communi di detta Valle, nè anco de i Sapienti, ouero Presidenti de i communi di detta Valle, contra la uolontà di detta Valle, al Serenissimo Duc. Dominio di Venetia, ouer ad alcuno altro Magistrato, ouer communità senza special licentia de gli huomini del Consiglio di detta

Valle, ouero de' communi di detta Valle, ouero di quelli che trattano, & negotiano i fatti di essa Valle, ouero de i communi di detta Valle, i quali habbiano speciale mandato da i detti Consiglieri, ouero communi, sotto pena di esser condennato in lire cinquanta di planeti, da esser applicata per la metà all'accusatore, & per l'altra alla Valle, ouero al commune, & sia priuato perpetuamente di tutti gli ufficij & beneficij di detta Valle & de i communi; & oltra di ciò sia condennato in tutti i danni, spese, & interessi patiti da detta Valle, ouero communi per tale occasione, et se alcuno hauerà ardimento di procurar per lui, ouero di proponer che gli sia perdonato, sia parimente priuato di tutti gli ufficij & beneficij, & gli sia duplicata la pena predetta, la qual sia applicata come di sopra.

Della pena di colui che producesse Instromento, scrittura, & Testimonij falsi. Cap. 283.

E' statuito, che se alcuno, à suo nome, ò d'altri produrrà, ouer farà produrre in Giudicio, Instromento, ò scrittura falsa in forma publica fatta, in qual si uoglia luogo, ouero produrrà falsi Testimonij, ò falsificarà le depositioni de' testimonij, ò confessioni, ò atti publici, & quelli dolosamente occultarà, ouero portarà, sia condennato in lire cento cinquanta di planeti da esser applicate la metà alla Valle, ouero al commune, & l'altra metà all'accusatore; et oltra di ciò perda tutte le ragioni à lui spettanti nella cosa, per occasion della quale hauerà prodotto i testimonij, et fatto tale scrittura, ò Instromento falso, & la cosa peruenga à quelli contra de quali sarà stato prodotto; et di più, sia publicamente proclamato per tutta la Valle ne i giorni di festa, come falsario sopra le piazze, nè sia admesso in alcun tempo in testimonio, ma sia tenuto persona infame; riseruato ancora, che contra di lui si possa procedere auanti al Magnifico & Clarissimo Signor Podestà di Brescia per la detta scrittura, & Instromento falso produtto; & se sarà Notaro, sia priuato d'ogni ufficio della Notaria, & sia publicato nel modo sudetto; talmente che non possa in alcun tempo far Instromenti, nè scrittura alcuna, così priuata come publica, nè essercitar più l'ufficiò della Notaria, & se alcuno farà altrimente, tutti gli atti & Instromenti per lui fatti siano di niun ualore, se prima interrogato, se li uuol usare per buoni, ueri, & legali, rispondesse affirmatiuamente, che sì, alla qual risposta si astringa realmente, & personalmente, semplicemente, & apertamente; ma se rispondesse negatiuamente, non gli sia data fede alcuna, & non incorra se non nella pena di lire cinquanta, per il delitto solamente attentato, ma non finito.

E' statuito, che se alcuno sarà proclamato per la Valle, ouero per li communi di detta Valle, come falsario, non possa essercitar alcuno ufficio publico à nome di detta Valle, nè de' communi di essa Valle, & se ne essercitarà, tutto quello che sarà fatto per lui sia nullo, nè habbia alcun salario per negotij fatti à nome della Valle, ouero de' communi di detta Valle, & specialmente non sia admesso ad ufficij alcuni publici.

Che non si possa appellare dalle sententie fatte per occasion delle condennationi. Cap. 285.

E' statuito, che non si possa appellare, nè esser detto di nullità di alcuna sententia fatta per il Giusdicente di Valtrompia, ouero de' communi per occasion delle pene contenute nel presente Statuto & uolume, ouero per occasion delle prouisioni & ordini della Valle, ouero de' communi per qualche delitto fatto, ouero commesso contra la forma de' presenti Statuti, se prima non sarà pagata detta pena, & seruata la forma de' presenti Statuti, & se detta appellatione sarà interposta non s'admetta, nè s'intenda esser admessa, ma il Giusdicente di detta Valle, ouero de' communi, non ostante alcuna cosa in contrario, proceda contra quel tal condennato sommariamente, & ispeditamente; saluo se detto condennato hauesse pagato detta pena, nella quale fusse condennato, nel qual caso, fatto detto pagamento, possa esser reuddito nel Consiglio generale di detta Valle, & usar delle ragion sue, altramente non sia udito.

Del modo del fare & riscotere le condennationi. Capit. 286.

E' statuito, che il Sindico di Valtrompia sia tenuto, sotto pena di priuatione del suo ufficio, & di lire uenticinque di planeti, da essergli tolta in caso di inobidientia, et applicata all'accusatore, almeno ogni semestre conuocar il Consiglio, ouero quelli che à ciò sono specialmente deputati della detta Valle, & uedere tutte le accuse & condennationi date & produtte in detta Valle per occasion di preuaricatione, contra la forma de' presenti statuti, & dette condennationi dissegnar al Massaro di detta Valle, che le habbia da riscotere; et si faccia un libro speciale, nel quale si scriuano dette condennationi, & la parte della communità, & la parte dell'accusatore, & essi accusatori siano menati creditori per la sua parte delle condennationi, il qual Massaro sia tenuto à riscoterle dalle persone, & communi condennati, & pagar ancora ad essi accusatori la parte sua nel tempo d'un mese dapoi che saranno assegnate sopra il suo

libro, à gli accusatori, altrimente gli accusatori debbano procedere contra esso Massaro, & contra li suoi beni, & le sue sicurtà; il qual Massaro sia tenuto al tempo della elettion sua dar sicurtà di pagar dette condēnationi à quelli, à i quali s'aspettano, & di attender tutte le cose promesse & ordinate di tempo in tempo per il Consiglio generale di detta Valle circa dette condennationi, i quali deputati à far dette cōdennationi saranno eletti per il Consiglio generale à bissole & ballotte, & non in uoce; & se saranno eletti in uoce, quella tal elettione sia inualida, ma à richiesta di tutti quelli che pretendono interesse, siano riuocate tutte le cose fatte per cotali eletti in uoce, come malamente & ingiustamente fatte, & se saranno eletti à bissole & ballotte, tutte le cose per loro fatte siano ferme & ualide, come se fussero fatte per tutto il Consiglio generale, nè patiscano appellatione come di sopra, i quali Deputati siano eletti in questo modo, un huomo per il commune di Collio, un huomo per il commune di Bouegno, un huomo per li communi di Hirma, Marmentino, Cimo, & Pesoro, un huomo per il commune di Pesazze, un huomo per li communi di Lodrino, Brutio, Magno, Cesouo, et Inzino, un'huomo per il commune di Gardone, un huomo per li communi di Serezzo, Villa, & Carsina, i quali sette huomini siano idonei sufficienti, et approbati, & gli sia dato il giuramento nel Consiglio di detta Valle, di proceder giustamente circa dette cōdennationi, rimesso l'odio, le preghere, il prezzo, & ogni fauor humano, & che non siano minori di anni trenta, nella qual elettione siano ballottati più huomini di commune, talmente che per cadauno commune non possano metter nella ballottatione minor numero di tre per cadaun capo de' detti sette capi, i quali sette huomini col loro giuramento, & sopra il petto della sua conscientia debbano far inquisitione per tutta la Valle, & ne i communi di detta Valle, & ueder se qualche accusa fusse produtta ne gli atti delli suoi communi, la qual non fusse fatta, nè mandata ad essecutione; et se fussero ritrouate, debbano fare, et procedere secondo la forma de' presenti statuti, in condennar & punir i malfattori, & qualunque persona de i communi di detta Valle, la quale desse, ouero consegnasse in qual si uoglia luogo accusa, ouero querela nelli suoi communi, la quale per essi communi non fusse fatta, ò mandata ad essecutione, possa ad ogni sua requisitione produre, ouero far produre inanzi à i detti deputati di Valtrompia essa accusa, & detti deputati debbano mandarla in essecutione, non ostante alcuna cosa in contrario, i quali deputati siano obligati ogni uolta che si uorrāno ridure insieme far proclamar per otto giorni auanti che si riducano per tutta la Valle; che se ui sono alcuni che habbiano accuse, querele, ouer cōdennationi da spedire, comparino inanzi à loro per il tal giorno nella terra, nella quale essi si riduranno, i quali deputati siano tenuti col loro giuramento in tutti i casi, ne i quali s'applicarà la pena à i communi, assegnare ad essi communi, come ne gli altri che saranno applicate alla Valle, assegnar alla Valle

in debito del Massaro à ciò specialmente deputato, nè possano dette cōdennationi esser commutate in altro modo di quello che per il presente statuto è deliberato, i quali deputati debbano hauer per la sua mercede & salario soldi dieciotto di planeti per cadauno di loro, & cadauno giorno, pigliando di dinari di dette condennationi, et i quali deputati non durino senon per una uolta sola; saluo però per la pena imposta à gli intromessarij & à gli altri inobedienti, i quali siano spediti per li Spet. Giusdicenti, inanzi à quali fusse fatta la essecutione, & sia essequta per la pena, & per il debito.

Del medesimo. Capit. 287.

E' statuito, che in ogni condennatione che occorrerà farsi per danno dato, ouer per qualche altra causa, laquale non sia applicata alla Valle, per il presente statuto sia applicata à i communi, ne i quali è dato il danno, ouero la querela, & in ogni luogo nel quale per li presenti statuti la pena applicata alla Valle, ouero à i communi, come è stato ordinato in molti statuti, sia applicata per li deputati à i communi, & non alla Valle, mentre che detti communi mandino ad essecutione detta pena, et paghino il salario à i deputati per la sua rata parte, si come parerà ad essi deputati.

Ogni Giusdicente, & Sindico, debbia far ridur quelli che sono in discordia alla pace. Cap. 288.

E statuito, che, se in qualche commune di detta Valle, sarà qualche discordia, ouer odio priuato, ouer espresso tra i communi & particolar persone, il Sindico di detta Valle sia obligato insieme coi Deputati di tutto il Consiglio di detta Valle à suo potere, et con ogni ingegno ridurre à pace et à concordia le parti, comandando in pena di ducati cento, & più & meno ad arbitrio del detto Sindico & deputati, & oltra la pena contenuta nello statuto, de pena frangentis pacem, debbano osseruar la pace, & siano tenuti dar buona & idonea sicurtà, alla qual pace, & concordia, se non potranno esser ridutti sforzino dette parti à dar sicurtà di lire cinquecento, & più, & meno ad arbitrio del Sindico, & deputati, hauendo riguardo alla qualità del fatto, & alla condition delle persone, di non offendersi nella persona, ouero nelle facultà, & si faccia un publico Instromento per un Notaro, à richiesta di quelli che lo dimanderanno, la metà dalla qual pena, se contrafarāno, sia applicata alla Valle, & l'altra metà all'offeso, et se alcuna delle predette parti romperà la pace, sia obligata à pagare la pena contenuta nel sudetto statuto, la qual pena siano tenuti à riscotere detto Sindico & deputati immediatamente, non ostante alcuna cosa in contrario, & à nome della Valle, in qualunque luogo sarà necessario defender, che essa parte recusante à far la pace, & à pagar detta pena, paghi essa pena.

Della pena di colui, che rompera la pace. Cap. 289.

E' statuito, che qualunque persona romperà la pace fatta per mezo d'amici communi, ô del Giusdicente, Sindico, et Deputati della Valle, per l'offesa fatta à colui, col quale hauerà fatta la pace, nella persona, ouero nella facultà, sia punita per conto della percossa, ô ferita, secondo la forma delli statuti, & di più, nella pena di lire cento, la metà della qual pena sia dell'offeso, et l'altra metà della Valle, & più & meno ad arbitrio del detto Giusdicente, Sindici, & Deputati, hauendo riguardo alla qualità del fatto, restando nondimeno salui i patti, le promessioni, & ogni altra cosa contenuta nella pace, talmente che s'intenda che non gli sia fatto alcuno pregiudicio.

Della pena di colui che parla contra lo stato della Serenissima Signoria di Venetia. Cap. 290.

E' statuito, che qualunque persona di qual grado, stato, & degnità esser si uoglia, la qual ardisca, ò presuma di parlare, ò far parlare contra il felicissimo stato & gouerno della Serenissima, & Eccellentissima Signoria di Venetia, ouer contra alcuno Magnifico, & Clarissimo Rettore di Brescia, ouer contra qualche persona del detto stato; ouero ardisca, & presuma di nominar alcuno per patrone, senon il prelibato Serenissimo Ducal Dominio di Venetia, sia punita & condennata, & subito li suoi beni siano applicati alla Magnifica Camera Fiscale di Brescia, & condennata sia in minor pena, secondo che parerà à i Magnifici, et Clarissimi Signori Rettori di Brescia, à i quali quella tal persona sia denontiata, & nelle loro forze condotta, da parte del Sindico, ouero Consoli, hauendo sempre riguardo alla qualità delle parole, et alla condittion delle persone, et talmente sia punita & castigata, che passi in essempio à gli altri, & questo si faccia sommariamente, non ostando alcuni statuti, nè altra cosa in contrario.

Delle pena di colui che procurerà in qual si voglia modo contra la giuriditione, honore, & ragione della Valle. Capit. 291.

E' statuito, che ciascuna particolar persona, commune, collegio, ò uniuersità, Terra, luogo, & Villa, di qualunque stato, & grado esser si uoglia, la quale ardirà, ò presumerà direttamente, ò indiretamente in publico, ò in priuato, ò sotto alcun colore, ò pretesto attentar, & procurar che alcun commune, ouer uniuersità di detta Valle, sia in possesso per rispetto di giuridittione & honore di communità, et uniuersità, sia punita & condennata in pena pecuniaria ad arbitrio del consiglio, ouer deputati, hauendo riguardo alla qualità del delitto & alla condittion delle persone.

Della pena di colui che fara inuitamento, o liga improba. Capit. 292.

E' statuito, che nessuna persona, commune, collegio, ò uniuersità della Valle, di qualunque stato, grado, & condittion esser si uoglia, ardisca, nè presuma ridurre, nè far ridurre alcuna società, inuitamento, ouero consiglio di cosa improba, ouero setta, ò liga improba, ouero armarsi, ò far armare in qualche parte di Valtrompia senza licentia et mandato del Sindico, ouero Consiglio generale di Valtrompia, il qual habbia speciale mandato da i Magnifici, & Clarissimi Signori Rettori di Brescia, ouero per cautione & conseruatione delle contrade & luoghi di detta Valle, ouero per resistere à gli inimici & rubelli della Serenissima Signoria di Venetia, & à gli inimici di detta Valle, & per pigliar i malfattori. Et se alcuno contrafarà essendo attore, ouero partecipe di detta società, consiglio, inuitamento, ò liga improba, sia cõdennato à perder tutti li suoi beni, i quali siano applicati alla Camera fiscale, & sia proceduto per la Valle inanzi à i Magnifici, et Clarissimi Signori Rettori di Brescia in far bandire quella tal persona da tutte le Terre et luoghi del Serenissimo Ducal Dominio di Venetia giusta le leggi del Serenis. Dominio, & sia minor la pena ad arbitrio de' predetti Clarissimi Signori Rettori di Brescia, mentre che non sia fatto alcuno pregiudicio à essa Valle, nel qual caso sia proceduto nel modo sudetto; saluo che, se piacesse al Serenis. Dominio di perdonarli, allhora sia condennato in lire cento di planeti, da esser applicate à Valtrompia.

Della pena a chi fara qualche folleuamento contra i Rettori di Valtrompia. Cap. 293.

E' statuito, che alcuna persona di qualunque stato, grado, & condition esser si uoglia, nõ ardisca, nè presuma di eccitare, nè far eccitare solleuamẽto ueruno, ò conspiratione contra qualche Giusdicente, ouer Rettore di detta Valle, ouero de' communi; il che s'intenda esser fatto, se due, ò più persone saranno conuocate contra l'honore di qualche Rettore, ò Giusdicente di detta Valle, ouero se gli faranno uiolentia, ò diranno parole ingiuriose contra di lui, & questo sotto pena di lire uenticinque di planeti, & più, ad arbitrio del Consiglio di Valtrompia, hauendo riguardo alla qualità, & condition delle persone, da esser applicata alla Valle, ouer commune.

Della pena di colui che fara ingiuria a qualche Officiale di Valtrompia. Capit. 294.

E' statuito, che, se alcuno dirà parole ingiuriose ad alcuno de gli Officiali di Valtrompia, ouero de' communi, nel tempo che essi fanno il debito suo di commession del Giusdicente, sia condennato in lire cinque per cadauna uolta, da esser applicato come di sopra.

Della pena di colui, che dira paróle ingiuriose in Consiglio. Capit. 295.

E' statuito, che, se alcuna persona cominciarà à dir qualche parola ingiuriosa, ouero ignominiosa, à qualche persona, che sia del Consiglio, cosi nella Valle, come ne i communi di detta Valle, in Consiglio, sia punito & condennato dal Consiglio in lire diece di planeti per cadauna uolta, laqual pena di subito sia riscossa, et quella tal persona che farà la ingiuria non possa più entrar in Consiglio, se prima non pagarà detta pena, sotto pena di lire tre di planeti al Notaro, ouer Cancelliero che scriuerà nel libro del dettò Consiglio tante uolte, quante sarà ritrouato scritto in detto libro, nè possa esser cassata detta pena, se non hauerà pagato attualmente detta pena, mentre che quel tale che hauerà detto le parole ignominiose confessi publicamente in Consiglio di hauer detto la bugia. Et se alcuno che nō sia di Consiglio dirà à qualche persona di Consiglio parole ingiuriose nel Consiglio, ouero quando fussero in qualche negotio della Valle, ouer de communi, ouer contendesse contra di lui di parole, sia condennato in lire diece di planeti da essergli tolte immediatamente, & applicate alla Valle, ouero à i communi, & il condennato sia tenuto à pagar subito detta pena, & se hauesse qualche negotio in detto Consiglio, se prima non hauerà pagato la detta pena, non ostante che non si curasse di esser udito, sia nondimeno obligato pagar essa pena incontinente, & il Giusdicente che si ritroua nel Consiglio, ouero il Console, sia tenuto sotto doppia pena sforzare & astringer quella tal persona, che dirà tali parole ingiuriose come di sopra, à pagar detta pena senza alcuna solennità di ragione, la qual pena peruenga alla Valle, ouero al commune. Et se alcuno del Consiglio sarà stato minacciato fuori del Consiglio da qualcheduno per parole dette nel Consiglio à beneficio della Republica, ouero secondo il parer suo, sia pena à quella tal persona che l'hauerà minacciato lire uenti di planeti per cadauna uolta, nel modo sudetto, & sia priuato del Consiglio & di tutti gli officij, cosi della Valle, come anche di quel commune, nel quale hauerà detto quelle tali parole. Et se alcuno porterà arme nel Consiglio, cosi della Valle, come de' communi, sia pena lire cinque di planeti, & oltra di ciò non possa esser udito da alcuno, sotto pena al Sindico, & Giusdicente del doppio di detta pena, ogni uolta che non iscaccieranno del Consiglio quelli che ui porteranno arme.

Del beneficio della confessione. Capit. 296.

E' statuito, che in ogni caso nel quale si sarà proceduto contra qualche persona per uia di accusa, denontia, ò querela, & che il reo rispondendo hauerà confessato spōtaneamēte il delitto del qual sarà imputato, gli sia detratta la metà

della pena che gli doueua esser imposta, se il delitto fusse prouato; saluo se nelle predette cose non fusse interuenuto il giuramento della parte accusante, & denontiante, ouero se fusse prouato per esso querelante; nel qual caso non sia in ogni modo diminuita la pena.

Della pena di colui, che palesera quello che sara stato detto in Consiglio. Cap. 297.

E' statuito, che se qualche persona del Consiglio paleserà le cose dette nel Consiglio cosi generale, come secreto, & cosi della Valle, come de' communi contra il giuramento à lui dato, sia punito in lire diece di planeti, da esser applicate come di sopra, & oltra di ciò sia priuato per anni diece del detto Consiglio, & de gli ufficij publici di Valtrompia, ouero de' communi di detta Valle, & sia publicato come pergiuro.

Fra quanto tempo cadauno possa esser accusato. Cap. 298.

E' statuito, che in tutti i casi, de' quali si fa mentione nel presente statuto, nõ possa alcuno esser accusato, denontiato, & condennato passato un'anno, eccettuando l'accusa et querela di danno dato, come nello statuto di sopra, talmente che chi uorrà accusare, fra detto anno sia tenuto produr l'accusa all'ufficio, altramente non possa più accusare per detta causa; eccettuando però i delitti occulti ne i quali si stia al giudicio del Consiglio di Valtrompia, & de' communi.

Di colui che dara accusa, & non la prouara. Cap. 299.

E' statuito, che, se alcuno accusarà qualche persona per qual si uoglia cosa contenuta nel presente statuto, & non prouarà, ouero giustificherà l'accusa sia condennato ne i danni, spese, et interessi patiti per la parte aduersa, & di più, ad arbitrio del Giusdicente, & del Consiglio, hauendo riguardo alla qualità del delitto, & alla conditione delle persone; saluo che qualunque possa rinontiare all'accusa nel termine di otto giorni, dapoi che l'hauerà data, mentre che detta accusa non sia uista, nè fatta la condennatione dal Consiglio, ouero Deputati sopra le condennationi, nel qual caso non si possa più rinontiare; ma detta accusa sortisca il suo effetto, non ostante alcuna rinontia della parte aduersa.

Della pena di colui che rinontia alla accusa data. Capit. 300.

E' statuito, che se alcuno querelarà, ouero accuserà qualche persona per occasion di qualche delitto, ò per altra causa, & uolesse rinontiar à detta querela possa rinontiar in termine di otto giorni, dapoi che sarà data notitia dell'accusa, ouero querela, passati ueramente i detti otto giorni, non possa più

rinontiare, se non col consenso de gli huomini del Consiglio, in cui sarà data l'accusa; eccettuando però quei casi, ne i quali la condennatione ascenderà da lire diece in suso, nel qual caso non possa rinontiar senza il cõsenso de i Deputati di Valtrompia, ò de i communi di detta Valle, nanche in quelli otto giorni.

Delle compartitioni che si hanno da fare sopra le accuse, & in che modo si proceda sopra di quelle. Cap. 301.

E' statuito, che se alcuno fusse querelato per qualche causa, ne gli atti dell'ufficio di Valtrompia, ouero nel commune, nel quale habita, & ch'egli si sentisse aggrauato della detta accusa, & à quella uolesse contradire, sia tenuto, & obligato, dapoi che la detta accusa sarà letta nel suo commune, ouero sarà citato nella Valle, à contradir alla detta accusa, in termine di otto giorni continui, comparer, & dedur in scritto delle ragioni sue, & contradir, & opponer alla detta accusa, et se non comparerà, si come di sopra, si proceda alla espedition di detta querela, ouero accusa, per li Giusdicenti eletti à tale espeditione, secondo la forma de' presenti statuti, ouero prouisioni, & consuetudini de' communi di detta Valle, ne i quali sarà data tale accusa, & se comparerà per dire delle ragioni sue, i Giusdicenti siano tenuti assegnarli termine giorni quindici continui per il primo, & perentorio termine, à prouar, & dedur delle ragioni sue, saluo se esso uorrà prouare di antico possesso, che in quel caso habbia termine un mese in tutto, & non più; & fatta la sua contradittione, & formato il processo, il Giusdicente sia tenuto espedir detta accusa, ad ogni sua requisitione; & se detto accusato fusse condennato per detto Giusdicente, non si possa appellare, nè dir di nullità di detta sententia; ma sia come sententia diffinitiua; saluo che sia lecito ad esso condennato, ouero querelato di appellarsi, mentre che prima paghi la condennatione, ouero metta tanti pegni appresso al Massarolo per la condennatione à lui fatta; & fatto il pagamento, ouero detta assicuratione, possa appellarsi & dedur nella causa d'appellatione delle ragioni sue, altrimente non pagando, nè assicurando nel modo sudetto, per la detta condennatione, non sia udito in ragione per detta causa; Et fatta l'appellatione di detta condennatione pagata, ò assicurata come di sopra, sia tenuto à produrre detta appellatione nel Consiglio di detta Valle, ouero del suo commune, & produtta detta appellatione con tutte le ragioni sue, & citati quelli che deueno esser citati, & seruate quelle cose che deueno esser seruate, detti Consiglieri siano tenuti udir dette parti, & ministrar giustitia, uedendo se detta condennatione è fatta giuridicamente, ò nò, & metter la parte à bissole et ballotte, se detta condennatione deue esser laudata, ò tagliata, & non si possa torre in uoce di tagliare, ouer laudare, ma solamente, à bissole & ballotte, altrimente non uaglia detta sententia fatta nel

Consiglio con parole, ouero in uoce, se non sarà ottenuta dalla maggior parte à bissole & ballotte; Et se detta condennatione sarà laudata, niuna di esse parti si possa appellare, nè dir di nullità, ma sia sententia diffinitiua; Et se i Conseglieri non approbassero, ouero non confermassero detta condennatione, come di sopra, ma quella tagliassero; allhora la pena, & la condennatione pagata per esso querelato et condennato gli sia restituita, per colui che l'hauerà querelato, ouero accusato, insieme con tutte le spese fatte per quella causa; & niuno di loro si possa appellare, nè dir di nullità di detta condennatione, ma sia mandata ad essecutione sommariamente & espeditamente.

Che non si seruino statuti alcuni contra il presente statuto. Capit. 302.

E' statuito, che alcuni statuti, ouero consuetudini, che siano contra il presente statuto non siano di alcun ualore, nè si debbano seruare.

Delle consuetudini che si hanno da seruare. Cap. 303.

E' statuito, che le consuetudini che per l'adietro si sono seruate, mentre non siano contra la forma de' presenti statuti, ma siano conformi ad essi statuti, siano seruate intieramente, & se fussero ritrouate alcune consuetudini che siano contra il presente statuto, non siano seruate, nè si debbano seruare, ma siano di nessun ualore.

Che gli ultimi statuti deroghino a i primi. Cap. 304.

E' statuito, che, se alcuno statuto di detta Valle, fusse ritrouato esser contrario ad un'altro statuto, quelli statuti che saranno gli ultimi siano ualidi, et il primo in quella parte nella quale fusse contrario al secondo sia di niuna efficacia, & momento, saluo se quel primo non contenesse qualche caso speciale, & il secondo lo contenesse generale.

Che i communi rendino ragione nelli suoi communi. Capit. 305.

E' statuito, che à cadaun commune di Valtrompia sia lecito nel suo commune eleggere, i suoi Consoli, et Vfficiali, i quali rendano ragione à gli huomini nel suo commune, & à gli altri forastieri, che dimanderanno à qualcheuno del suo commune, secondo la forma de' presenti statuti, & delle consuetudini di detto cõmune, mentre non siano contra la forma de' presenti statuti. I Giusdicenti ueramente, & i Notari deputati al banco de' communi, doue si renda ragione per qualunque legitima causa così per loro, come contra di loro, possano ricorrere ad agitar le sue cause all'ufficio dello Spettabile Vicario, & de i Giusdicenti di Valtrompia, non ostante alcuna cosa in contrario.

De gli animali quadrupedi che offenderanno le persone. Capit. 306.

E' statuito, che se alcuni animali, come sarebbe, Mulo, Cauallo, Asino, Bue, Toro, & Capre, & altri simili, cosi maschi, come femine, percoteranno qualche persona, la quale non morisse per tal percossa, il patrone di dette bestie sia tenuto far una di due cose, ouero rifare il danno all'offeso, ouero consegnar à detto offeso la bestia che l'hauerà percosso, & se morisse per tal percossa, detto patrone sia tenuto dar & consegnar à gli heredi del morto la detta bestia, senza alcuna eccettione, & se ricusasse di darla, sia tenuto à i danni & interessi patiti per colui che sarà stato offeso, & per li suoi heredi; & se il patrone di detta bestia sapesse che detta bestia fusse solita à far tali offese, sia tenuto, oltra l'obligo di consegnar la bestia, à tutti i danni & interessi patiti per la persona percossa, & per li suoi heredi, & s'intenda hauer scientia di quel tal difetto, se per giorni cinque auanti sarà prouato che quella tal bestia in presentia del suo patrone, ouer famiglio, ò suo messo habbia mostrato tal effetto, talmente che paresse al Giudice quella tal bestia esser diffettosa, nel qual caso sia tenuto nel modo detto; et cosi i patroni de i cani che hauessero morduto, ò che fussero soliti à mordere le persone, ouer bestie; et se una di dette bestie percoterà, ouer amazzerà un'altra bestia, ouer darà qualche danno nelle facultà, il patrone della bestia sia tenuto ad ammendar il danno, ouer à consegnar la bestia à colui che patirà il danno, come di sopra.

Della pena di colui che ingrauidasse alcuna putta vergine. Cap. 307.

E' statuito, che se alcuno maritato ingrauidasse qualche putta uergine, sia condennato à dotarla di dote condecente ad arbitrio d'amici communi, & sia tenuto & obligato realmente & personalmente, non ostante alcuna cosa in contrario; saluo che, se prouasse, quella tal putta hauer peccato con altri, sia tenuto senon alla metà della dote, da esser tassata per amici communi, hauendo riguardo alla qualità & conditione delle persone.

Del medesimo. Cap. 308.

E' statuito, che se alcuno facesse rapina di qualche honesta donna, & quella per forza conoscesse, ouer conoscer uolesse carnalmente sia condennato, oltra tutte le altre pene statuite dalle leggi, in lire cento di planeti da esser applicate per la metà all'accusatore, & per l'altra metà alla Valle; ouero à i communi, ne i quali sarà commesso quello eccesso; & si creda all'accusatore con due testimonij degni di fede, ancor che fussero femine, pur che siano di honesta uita.

IL FINE.



